PALLI



LA FINANZA

DEL

POPOLO ROMANO



LA FINANZA

DEL POPOLO ROMANO

TRATTATO STORICO — LEGALE

DI

LUDOVICO GUARINI







NAPOLI
TIPOGRAFIA MANFREDI
1844

Tite-Live, Saluste, Tacite et Quinte-Curce croyoient avoir rempli tous leurs devoirs quand ils étoient éloquens et vrais. Nous nous plaignons de ne pas trouver chez eux assez de lumières et de détails sur les moeurs publiques et particulières, sur la police intérieure, sur les lois, sur les finances, sur les impôts, sur les subsistances, sur l'art militaire, etc. C'est dans les traités faits exprès, dans des ouvrages d'une autre espèce que nous allons chercher, sur tous ces points, la connoissance de l'antiquité. La Harpe. Lycée de littérature. Liv. III. Ch. I. Sect. III.

PREFAZIONE

Abbenchè utili illustrazioni si siano apportate da diversi autori alla storia della finanza romana, pure in generale non pochi difetti si osservano ne' loro scritti. In fatti alcuni si sono occupati esclusivamente a tessere la storia di una data epoca della finanza romana, o di un dato mezzo finanziere soltanto; altri han confuso nelle loro narrazioni l'ordine de' tempi e la successione degli avvenimenti; altri hanno avanzate delle asserzioni prive di documenti, ovvero ne hanno ammassati molti senza analizzarli, od analizzandoli male; altri in fine hanno sparsa di tanta estranea erudizione i loro scritti, in guisa che spesso conviene leggere e rileggere molte pagine, per raccogliere una sola idea storica attinente alla materia.

Per quanto sia a nostra conoscenza, non v'è stato fino ad ora chi abbia impreso a trattare la storia della finanza romana, in modo da far chiaramente conoscere quali e quanti siano stati i mezzi escogitati da' romani,

per provvedere alle spese dello stato, ne'diversi tempi della monarchia, della repubblica e dell'impero; quali siano state l'imposizioni da essi riscosse, e l'effettiva natura di queste, facendo conoscere esattamente in che fosse consistito il carico del contribuente per virtù delle gravezze impostegli: quali di queste fossero ordinarie o straordinarie: generali o comunali. Il metodo di ripartirle, percepirle, e conservarne le somme raccolte, con trattare eziandìo de'pubblici funzionarj delegati ne'diversi tempi a tali operazioni. Come poi avesse avuto origine il patrimonio nazionale, narrandone l'amministrazione, le alienazioni, le occupazioni, e le leggi agrarie destinate a reintegrarlo. Quali mezzi i romani traessero dalla guerra: come riducendo i popoli vinti alla forma di municipii, colonie, prefetture e provincie, riscuotessero da' medesimi sussidii straordinarii e contribuzioni ordinarie: come quest' ultime fossero differenti da quelle pagate dal cittadino romano; come finalmente sotto l' impero fossero in parte modificate le imposizioni: e poscia, tolte le condizioni di cittadino romano e provinciale, si siano rese uniformi sotto questo rapporto per tutto l' orbe romano.

Il difetto di una storia compilata a tal modo ha fatto sì, che spesso i filologi abbiano male inteso il senso letterale degli autori originali, i quali han parlato di cose attinenti la finanza romana. E da ciò n' è seguìto che i politici e gli economisti, volendo considerare il sistema della finanza in quanto potette influire alla grandezza od alla decadenza di Roma, siano partiti da falsi punti di fatto, donde han dedotte inesatte regole di politica e di economia.

I giureconsulti infine, mancando dell' elemento storico relativo alla materia, hanno quasi sempre mal definiti i vocaboli adoperati nelle leggi finanziere de' romani; e per conseguente spesso hanno male interpetrato l'elemento legislativo contenuto nelle stesse.

A togliere l'enunciate cause di errori è destinato il presente lavoro, col quale intendiamo di somministrare all' economista i veri punti di fatto, onde poter istituire le considerazioni del come il sistema finanziero abbia potuto influire alla grandezza od alla decadenza del popolo romano: all'uomo di stato cui viene affidato il reggimento delle cose di finanza, il comodo mezzo di mettere in pratica, per quanto a lui si attiene, quella regola di politica: *Se vuoi essere maestro del presente sii discepolo del passato.*

E siccome questa nostra istoria è perennemente appoggiata dai luoghi degli antichi scrittori, e colle leggi romane, di maniera che non si è emessa un' asserzione la quale non sia legittima conseguenza dell' analisi fatta sopra questi documenti, così la medesima potrà giovare alla retta intelligenza de' detti scrittori e delle dette leggi. Rispetto alle quali diciamo, che ove le illustrazioni apportate alle stesse fossero di qualche momento, ci parrebbe non lieve opera avere intrapresa a vantaggio di coloro che professano la scienza legale somministrando loro l'elemento storico e filologico necessario a ben comprendere le dette leggi finanziere del popolo romano, le quali contengono norme utili a conoscersi per la risoluzione di non poche controversie di dritto amministrativo, o che si tratti di garentire gl' in-

teressi del tesoro contro de' contribuenti e de' pubblici contabili, o che si tratti di difendere gl' interessi privati venuti in collisione con quelli del tesoro istesso.

Possa questo nostro qualsiasi lavoro essere di sprone a più preclari ingegni a trattare la storia delle origini e de' progressi dell' intero governo civile di Roma: ed allora, se è vero che i fatti sono il fondamento ed il fine dell' umano sapere, si vedranno sostituiti, in materia di politica e di economia, a' principi di pura speculazione, quelli dedotti dalla sperienza, senza della quale non si può mai solidamente ragionare degli affari pubblici, o convenientemente trattarli. E possano gli ingegni italiani non esser pigri al rinnovellamento di questi studii, essi, che dopo la barbarie nelle opere del Segretario Fiorentino, dimostrarono essere i primi ad istituirli.

LA FINANZA

DEL POPOLO ROMANO

LIBRO PRIMO

CAPO I.

DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE ED INDIRETTE SOTTO IL GOVERNO DEI RE.

§. I.

Delle contribuzioni dirette.

N.° 1.

Del tributo per testa e per censo.

Durante la monarchia fu esatta in Roma una contribuzione diretta personale detta tributo per testa, (*tributum in capita*), che noi diremmo *testatico*. Questa imposizione gravitando in egual modo sulla testa del ricco e del povero, ne seguì che spesso quest' ultimo si riduceva nell'estrema indigenza, si caricava di debiti per pagarla (1).

Il tributo per testa fu istituito da' predecessori di Servio, ma non si conosce da quale di essi. Questi vide gl'inconvenienti ine-

renti al sistema di finanza in vigore all'epoca del suo innalzamento, e volle toglierli. Per giugnere a tal fine Servio creò la istituzione del censo, per virtù della quale ogni cittadino fu tenuto a dichiarare il suo nome, il numero degl' individui componenti la sua famiglia, il numero dei servi, degli animali, la quantità di oro, argento, ed altre cose preziose, nommeno che l' estensione di terreno che da lui si possedeva. Tal dichiarazione dovette essere accompagnata dall'apprezzo, che ciascun cittadino era tenuto a fare della sua possidenza, e dal giuramento di aver fatta tal dichiarazione ed apprezzo con verità e buona fede (2).

Conosciuta a tal modo la possidenza di ciascun cittadino, Servio in proporzione dei valori (3) imponeva ad ognuno la somma da doversi pagare nelle contingenze di guerra (4) per ragion di tributo.

Da questo sistema di contribuzione introdotto da Servio, ne seguì un disgravio per la moltitudine bisognosa, la quale pagò meno di prima, mentre i ricchi pagarono dippiù in ragione della maggiore lor possidenza (5).

Da quanto abbiamo detto ne segue che il tributo per testa, che sotto i primi re fu una contribuzione diretta personale, secondo l'istituzione di Servio, venne trasmutato in una contribuzione diretta reale gravitante sulla proprietà tanto mobiliare, che immobiliare, qual fu il tributo per censo (6).

Questa nuova imposizione essendo stata fissata sui valori, ne seguì che non fu pagata da chi valori non possedeva, o di tenue quantità. Infatti Livio dopo aver parlato delle cinque classi di cittadini formate da Servio, secondo il diverso valore della proprietà posseduta da essi, dice che l' ultima centuria, che sola venne a formare la sesta classe, fu immune dal servizio militare. Or l'essere esente da tal carico significava esser povero, mentre il soldato a quest'epoca dovea mantenersi a sue spese nell' armata : e quindi in difetto di monumenti istorici, sarebbe sempre ragionevole il credere che gli esentati dalla milizia, lo furono anche dal tributo. Ma Dionigi di Alicarnasso dopo di aver parlato delle prime cinque classi di cittadini fatte da Servio, soggiugne positivamente, che tutti coloro i quali possedeano al di sotto di dodici mine e

mezza furono compresi nella sesta classe, e fatti immuni dal tributo e dalla milizia (7).

Il tributo sotto il governo de' re, ed a' tempi della repubblica fu impiegato a sostenere le spese della guerra (8); dal che ne seguì che fu riscosso straordinariamente, a seconda delle contingenze di guerra, non già annualmente ed a tempi periodici (9). Seguì ancora da ciò che il tributo fu esatto non in una somma fissa da ciascun contribuente in ogni volta che abbisognava; ma secondo l'importanza delle spedizioni fu imposto maggiore o minore in proporzione della spesa occorrente (10).

Dalle precedenti osservazioni sul tributo per censo risulta, che questo non fu una contribuzione diretta fondiaria, come alcuni han creduto, ma sibbene una tassa di guerra riscossa, giusta l' istituto di Servio, proporzionalmeute sui rispettivi valori posseduti da ciascun cittadino; e ne' casi che il bisogno lo richiedesse; inoltre che non venne esatto annualmente, o se pur lo fu, ciò accade perchè ogni anno faceansi delle spedizioni militari, non già perchè fosse di natura sua annuale. Vedremo nel libro seguente che la contribuzione diretta fondiaria fu pagata soltanto dalle provincie sottoposte alla repubblica, ma che mai fu riscossa dalle terre dei cittadini romani.

L' equo sistema d'imposizione introdotto da Servio finì col suo regno; mentre il di lui successore Tarquinio credette di ripristinare nuovamente la riscossione del tributo per testa (11).

N.° 2.

Contribuzione delle feste paganali.

Servio affin di conoscere il numero degl'individui residenti nelle tribù rustiche, distinti secondo il sesso e l' età, stabilì un' imposta simile al tributo per testa, per quanto concerne il modo come era distribuita, dissimile in quanto all' emolumento che se ne traeva, perchè molto tenue. In fatti questi istituì alcune feste annuali dette paganali, che si celebravano nei tempii di ciascuna delle cittadelle o luoghi muniti (*pagi*) sparsi nelle diverse parti

della campagna di Roma. I campagnuoli residenti nel territorio della stessa cittadella, andando alla celebrazione di queste feste doveano pagare una moneta ai magistrati, che presedevano ai sacrifizii. Questa moneta dovea essere di differente valore per gli uomini di maggiore età, per le donne e per gl' impuberi. Quali monete dopo la celebrazione de' sacrifizii numerate separatamente, faceano conoscere il numero, e la diversa specie della popolazione.

Questa e non altra fu l'imposizione annuale pagata nelle feste paganali, e fu indirettamente una contribuzione, mentre l'oggetto principale della medesima, fu quello di conoscere il numero e la diversa specie della popolazione dimorante nelle tribù rustiche.

Altra imposta annuale non fuvvi sotto i Re, nè altra se ne pagò nelle feste paganali. Donde ne segue che sia incorso in abbaglio il dotto Signor D. Domenico Cassini, il quale nella sua opera sul dritto Papisiano p. 335 ha detto — » ciascuno *nelle feste paganali*, corrispondeva il *censo* in proporzione di quello che possedeva « — perciocchè il tributo secondo il censo non fu pagato mai annualmente (come abbiamo dimostrato nella nota nnmero 4), nè tampoco nelle feste paganali. V. la nota 12.

N.° 3.

Contribuzione per la nascita, toga virile e morte.

Finalmente Servio, ad oggetto di conoscere lo stato della popolazione residente nella città, ed il numero di coloro che fossero atti all'armi, stabilì che alla nascita di ciascun uomo i parenti avessero dovuto porre una moneta nell' urna di Giunone Lucina, alla morte nell'urna di Venere Libitina, ed all'epoca che indossava la toga virile nell'urna della Dea Gioventù (12).

§. II.

Delle contribuzioni indirette.

N.° 1.

Dazio d'importazione e d'esportazione.

Quale dei Re abbia introdotti i dazii indiretti non può con precisione definirsi, mentre non si trova chiaramente additato dagli antichi storici. E certamente nei primi tempi di Roma, quando i romani nessuna comunicazione, o ben poca aveano coll'estere nazioni, deve dirsi che allora non esistette il dazio d'importazione e d'esportazione; e ciò tanto più in quanto che, non avendo Roma alcun porto, il quale dasse adito ad importazione od esportazione di mercanzie, è ben naturale il credere che tal'imposizione non si potesse esigere.

Se poi Anco Marzio, che pel primo aprì la comunicazione del porto di Ostia (13), avesse anche imposto il dazio d'importazione e d'esportazione, niente intorno a ciò si può asserire con certezza. Nondimeno che tal dazio effettivamente sia stato riscosso sotto i re, si può raccoglierlo da Plutarco nella vita di Valerio Publicola, in dove dice che tra l'altre leggi utili alla plebe promulgate sotto il consolato di quest'ultimo, vi fu quella colla quale la plebe istessa venne disgravata dal pagamento dei dazii cui era tenuta al tempo dei re (14); ciocchè viene attestato anche da Livio (15). Il dazio d'importazione e d'esportazione fu detto *vectigal*, *portorium* (16).

N.° 2.

Dazio del sale.

Oltre questo dazio indiretto ve ne fu un altro riscosso sul sale, che sembra potersi qualificare una privativa sul detto genere. Infatti sul porto di Ostia vi furono delle saline sin da' tempi di Romolo, il quale giusta Dionigi di Alicarnasso, nello stipulare un trat-

tato di pace co'Veienti, tra l'altre condizioni che loro impose, fuvvi quella di non dover più i Veienti usare delle saline situate all'imboccatura del Tevere (17). Inoltre sappiamo da Livio, che Anco Marzio fece costruire delle saline sul porto di Ostia (18): ma questo storico non dice qual emolumento Anco Marzio avessse fissato di ritrarre dalle saline , si può soltanto argomentarlo da ciocchè avvenne ne'tempi posteriori. Di fatti nell'anno 246 di Roma, trovandosi già scacciati i re, dice Livio, che il Senato tolse agli appaltatori la vendita del sale, perciocchè lo smaltivano ad un prezzo eccessivo, e stabilì che in avvenire si fosse amministrata tale imposizione per conto del governo (19). Quindi è da credersi che sino al detto anno 246 a Roma fossevi il costume di concedere ad alcuni particolari il dritto privativo di fabbricare e vendere il sale: ovvero di dare in fitto le saline di proprietà dello stato per un'annua pensione, rimanendo in facoltà de'fittaiuoli il vendere il sale al prezzo che credessero, donde poi ne venne forse che questi abusassero di tale arbitrio, vendendo il sale ad un prezzo esorbitante.

Le imposizioni fino ai tempi di Servio Tullio furono pagate con pezzi di rame non coniato: questi per il primo introdusse a Roma la moneta (20).

CAPO II.

DEI BENI DELLO STATO, DI QUELLI DELLA CORONA, E DEL PATRIMONIO PRIVATO DEL RE A'TEMPI DELLA MONARCHIA.

Vigente il governo dei re furonvi a Roma beni della corona, beni di proprietà privata del Re, e beni dello stato; le rendite di quest'ultimi erano impiegate nelle spese dell'amministrazione pubblica. Infatti Romolo nel dividere alle trenta curie il territorio concessogli dallo zio Numitore (21), ne prelevò una porzione che addisse alle spese del culto, ed un'altra che destinò a formare il fondo del pubblico tesoro (22). Ora si può dire che i beni destinati alle spese del culto furono i beni della corona di Romolo, che qual re e sommo sacerdote dovette goderne una porzione degli emolumenti (23). L'altra parte poi del territorio destinata a formare il fondo del pubblico tesoro, ognuno comprende che venne a costituire l'aggregato

dei beni dello stato. Che Romolo poi abbia posseduti dei beni di sua privata proprietà, si rileva da Dionigi di Alicarnasso, il quale attesta che Numa montato sul soglio divise ai cittadini poveri alcune terre di conquista, che Romolo si avea *appropriate*, ed altre che appartenevano al patrimonio dello stato, ove si vede chiaramente distinto dal detto storico una specie di beni appartenenti al patrimonio dello Stato, ed un'altra di beni di proprietà privata di Romolo (24).

Sotto i seguenti re vi fu anche questa triplice divisione di beni della corona, privati del re e dello Stato. Infatti Numa accrebbe i beni destinati al mantenimento del culto, i quali sotto i re di Roma abbiamo già dimostrato doversi dire beni della corona (V. Livio lib. 1. c. 20). Inoltre questi nel promulgare le leggi concernenti la confinazione dei fondi privati tenne mira anche ai fondi di proprietà dello stato (25).

Tullo Ostilio innalzato al soglio divise ai cittadini poveri tutti i predii di proprietà privata de'suoi predecessori, dicendo che *il suo privato patrimonio* era più che sufficiente alle spese della sua famiglia (26). Inoltre questi parlando agli Albani del decreto del Senato col quale s'era stabilita la distruzione d'Alba e l'incorporazione del loro popolo a quello di Roma, e facendo conoscere ciocchè si fosse stabilito intorno alla loro condizione novella, dice tra l'altro, di essersi statuito concedere alcuni predii di proprietà dello stato a quelli degli Albani che ne mancassero, esclusi però da tal concessione quelli predii che si trovassero assegnati alle spese del culto (27).

Evvi pure memoria che Tarquinio Prisco abbia avuti beni di sua privata proprietà. Dionigi parlando di Servio Tullio, che assunse la tutela dei nipoli del Re, dice che questi amministrava il di loro patrimonio (pervenutogli dall'eredità di Tarquinio), e curava gli affari dello stato (28).

Servio Tullio impossessatosi del supremo potere fece una divisione di beni dello stato ai cittadini indigenti (29).

Tarquinio Superbo anch'ebbe un'aggregato di beni privati, separati da quelli della corona, e destinati al suo proprio mantenimento (30).

Sotto il governo dei re le terre occupate sui nemici erano distri-

buite ai soldati vincitori, qual premio delle loro bellicose fatiche. In tale ripartizione spettava al sovrano la sua parte, come capo e condottiere dell'esercito; tal porzione andava ad accrescere i beni privati del re, come abbiamo veduto essersi praticato da Romolo, giusta quel che ne dice Dionigi (V. sopra nota 24 e 26).

In questa divisione de'predii di conquista una porzione se ne devolveva a beneficio dello stato; ciocchè si rileva con evidenza dalle parole che Dionigi fa dire a Servio Tullio: *Placet etiam mihi agrum publicum armis vestris quaesitum..... etc.* (V. sop. nota 29).

Dall'analisi fatta sin qui de'monumenti storici, rimasti presso Livio e Dionigi di Alicarnasso circa il governo dei re, possiamo dedurre queste storiche conseguenze in ordine al patrimonio nazionale del popolo romano durante la monarchia, cioè: che questo fu diviso in tre sezioni, ossia *patrimonio dello stato* costituito da quella rata delle terre concesse da Numitore a Romolo e Remo, la quale Dionigi attesta essersi fatta di gius pubblico, nonchè da quella rata delle terre di conquista, che guadagnata sul nemico si aggregava al patrimonio dello stato; *beni della corona*, che furono l'aggregato dei predii addetti alle spese del culto e mantenimento de'sacerdoti, de'quali il sovrano regnante era capo, che per ciò deve dirsi che tali beni fossero quasi il patrimonio della Corona; *beni privati del re*, ed erano quelli fondi, che il sovrano avea pria di giugnere al principato, o quelli che gli toccavano in porzione, come generale dell'armata, sulle occupazioni delle terre de'nemici.

CAPO III.

DELLE MULTE E CONFISCHE.

Tra i mezzi finanzieri escogitati al tempo dei re, non deve tralasciarsi quello delle multe e confische, che eziandio portò emolumento al pubblico tesoro. Dionigi di Alicarnasso parlando dell'istituzione del patronato fondata da Romolo, e degli obblighi de'clienti verso il patrono, dice tra l'altro che questi dovevano pagare per conto del medesimo, le condanne a pene pecuniarie (31). Romolo determinando i modi legali da osservarsi nella esposizione de'fan-

ciulli mostruosi, statuì che quelli genitori i quali non gli avessero osservati *indipendentemente dalle altre multe*, *gli sarebbe stata pubblicata la metà de' beni* (32).

Numa lodava gl'industriosi agricoltori, e pel contrario istigava i pigri a coltivar meglio i loro terreni tanto con rimproveri che con *multe* (33).

Il giovine Orazio, secondo Livio, fu scampato dalla pena capitale meritata per aver uccisa la sorella, ma fu imposto al padre il pagamento di una multa, onde non far sembrare del tutto impunito il reato commesso dal figlio (34).

Tanaquilla vedova di Tarquinio Prisco diceva al suo genero Servio, che ove i figli di Anco Marzio uccisori del di lei marito non si presentassero citati in giudizio, dovesse condannarli a perpetuo esilio, ed alla pubblicazione dei beni. Ed in fatti Servio avendoli citati, ed essendosi questi resi contumaci, all'esilio ed alla perdita dei beni li condannò (35).

Tarquinio Superbo condannando i più rispettabili cittadini alla morte od all'esilio, non mancava pure di confiscargli i beni, de' quali una porzione la dava agli accusatòri, la maggiore la riteneva per se (36).

CAPO IV.

DEI MEZZI FINANZIERI CHE I ROMANI TRAEVANO DALLA GUERRA DURANTE IL GOVERNO DEI RE.

Sotto i re il più forte emolumento che i romani traessero dalla guerra fu l'occupazione delle terre dei vinti, che abbiamo detto di sopra (Capo II.) una porzione dividersi ai privati cittadini, ed un' altra aggregarsi ai beni dello stato.

Oltre a ciò la vendita che dessi facevano dei prigionieri di guerra (37), e del bottino (38) era pure un emolumento pel pubblico tesoro.

Infine le contribuzioni e le tasse imposte ai nemici erano un altro sussidio che dessi traevano dalla guerra (39).

CAPO V.

DEI MEZZI FINANZIERI CHE I RE TRAEVANO DAI TRATTATI COGLI ESTERI.

Dopo la battaglia de' tre Orazii e Curiazii Tullo Ostilio obbligò gli Albani a dovergli somministrare soldati ausiliarii ad ogni occorrenza di guerra: questo è il solo trattato, che noi abbiamo trovato essersi stipulato da' romani durante il governo dei re a vantaggio della propria finanza (40).

CAPO VI.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DURANTE LA MONARCHIA.

Certamente ne' primordii di Roma il popolo cominciò a regolarsi senza determinate leggi, senza diritto certo, *ed era governato a talento dalla mano de're* (41); che è quanto dire, che i re governavano *in forza del loro potere ed a loro talento* anzicchè con determinate leggi (42). Ognuno dunque comprende, che lo stabilimento delle imposizioni dipese dalla volontà de're, egualmente che l' impiego delle somme ritratte.

L' amministrazione del danaro pubblico a quest' epoca fu affidata a due funzionarii chiamati questori. A riguardo di questi dice Ulpiano — « L'origine dei questori è antichissima, e precede l' istituzione di quasi tutti gli altri magistrati » — Craccano Giunio riferisce nel libro settimo *de potestatibus*, che Romolo e Numa Pompilio ebbero due questori creati da loro, non già per proproprio voto, ma per suffragio del popolo. — Ma come è incerto che sotto i regni di Romolo e Numa vi siano stati questori, così è fuor di dubbio che ve ne furono sotto Tullo Ostilio, anzi è frequente opinione appo gli antichi giureconsulti, che questo re il primo abbia introdotti i qnestori nella repubblica. — Giunio Trebazio e Fenestella scrivono che i questori furono così chiamati primamente dalla parola *quaerere* (43). Imperciocchè nei

tempi della repubblica la loro incumbenza era di raccogliere (*conquirere*) il pubblico danaro, di conservarlo, di spenderlo ne' varii usi, come pure di vendere all' asta le spoglie del nemico (44), di conservare nell'erario i senatoconsulti, e le insegne militari, per trarnele fuori quando era imminente la guerra (45), e di dare alloggio agli ambasciadori (46).

Servio Tullio dopo aver divisa la città ed il territorio in tribù, volle che nei luoghi montuosi e forti per la natura del sito si fossero stabilite delle cittadelle, le quali con vocabolo preso dal greco chiamò *pagus*. In queste riparava la gente di campagna in caso di assalto, ed ivi per lo più pernottava. A questi castelli o luoghi muniti che voglian dirsi prepose alcuni magistrati, i quali ebbero l' incarico di conoscere i nomi de' campagnuoli abitanti nel territorio della stessa cittadella, e colla coltivazione di quali terre ognuno di essi vivesse: inoltre questi magistrati, quando occorreva di mettere in armi i villani, od esigere da essi il tributo, s' incaricavano di raccogliere i soldati e'l danaro (47). E questi furono i magistrati preposti all'amministrazione delle contribuzioni durante il governo di Servio Tullio (48).

È poi del tutto ignoto il sistema d'amministrazione de'beni dello stato: nondimeno opiniamo che gli stessi uffiziali, i quali s'incaricarono dell'amministrazione e percezione delle contribuzioni, si siano pure occupati dell'ammistrazione dei beni dello stato. E comunque niente di preciso si conosca intorno a quest'amministrazione, deve non per tanto dirsi, che questa fu molto mal regolata, se dava adito alle dilapidazioni ed occupazioni de' beni pubblici per parte dei patrizii, giusta le parole di Servio presso Dionigi di Alicarnasso (49).

LIBRO SECONDO

INTRODUZIONE.



Sotto il governo dei re le città conquistate dai romani perdevano la loro forma politica, non già per prendere quella di suddite rispetto a Roma vittoriosa, ma pel contrario onde far parte integrante della medesima, di guisa che gli uomini vinti addivenivano cittadini romani, le loro proprietà erano garentite dal dritto pubblico e privato romano. Anzi Romolo ad oggetto di popolare sempre più la Città, spesso fece trasferire il domicilio dei vinti a Roma, gli assegnò delle terre, e gli ascrisse nelle curie. Ciocchè fu imitato da' suoi successori (50).

Questo sistema era necessario ai primitivi romani, per accrescere la loro popolazione principal nerbo dello stato. Ora a quest' epoca essendo uguale per tutto il territorio ove si estendeva la potenza romana il gius cittadinesco, ne segue che le imposizioni furono del pari uniformemente riscosse in tutto il territorio, tanto sulle persone che sui beni.

Al principio della repubblica Roma era già divenuta forte e popolata; quindi non avendo d'uopo di maggior consistenza materiale il suo corpo, mutò politica e volle comandare sulle città, tenerle come suddite, senza agguagliarle alla propria condizione mediante la participazione del gius cittadinesco. Quindi sursero le *prefetture* in Italia, *le provincie* fuori Italia, le quali private

della loro forma politica, soggiacquero al comando dei prefetti e consoli, che le governavano per conto della repubblica, senza però che in guisa alcuna avessero partecipato alli benefizii del dritto pubblico o privato della città di Roma (51). Le prefetture e le provincie non pagavano le imposizioni stesse dei cittadini romani, ma più gravi e differenti.

Tra le città del Lazio e dell'Italia ve n'erano molte troppo potenti per poterle sottomettere al modo delle prefetture e provincie; quindi Roma ebbe con esse diversi trattati, per virtù de' quali, dette città, in diversi tempi, ritenendo la loro forma politica si obbligarono di somministrare soldati, danaro e vettovaglie secondo le occorrenze, ma nessuna imposizione annuale fu riscossa dalle stesse. Quindi sursero le *città confederate di gius latino od italiano*, secondo che erano site nel Lazio o nell'Italia.

Alcune città spontaneamente cercavano l'alleanza romana, prima che alcuna forza d'armi le avesse sottoposte: altre già federate di gius latino od italiano serbavano con tanta esattezza la fede de' trattati, in guisa da rendersi benemerite della repubblica; a queste si concedeva la cittadinanza romana, onorariamente però in guisa da non poter partecipare nè agli affari pubblici di Roma, mediante il dritto del voto, nè godere il dritto di aspirare alle cariche della repubblica. Quindi sursero le città *municipali*, le quali per virtù della fatta colleganza, soldati, danaro e vettovaglie somministravano alla repubblica nelle occorrenze, ma in minor quantità dei confederati latini ed italiani, ed aveano altresì l'onore di militare nelle stesse legioni romane, non in quelle dei confederati. Alcune volte le città municipali ebbero il dritto del suffragio, che seco portava quello di aspirare alle cariche della repubblica: ma allora perdevano la loro forma politica, perciocchè divenute membra della città di Roma, doveano ubbidire alle leggi e magistrati della repubblica.

I romani per aggrandire la loro potenza e conservare altresì le conquiste fatte in luoghi lontani dal loro centro di forza, come pure per dare incoraggiamento e premio alla loro milizia, spesso toglievano una porzione o l'intero territorio alle città vinte, ed ivi spedivano una quantità di cittadini, cui le terre si distribui-

vano. Quindi sursero le *colonie*, le quali furono dette di *gius romano*, se i cittadini speditivi conservavano i loro dritti cittadinineschi: ed allora i terreni loro assegnati eran gravati dagli stessi carichi degli altri cittadini romani dimoranti nella Città madre; furon dette di *gius latino* s'erano tenute verso Roma a quelle stesse obbligazioni dei confederati latini; furon dette finalmente *italiane*, s'erano tenute agli obblighi de' confederati italiani.

Nell'anno 666 di Roma scoppiò la guerra degli alleati latini ed italiani: questi pretesero partecipare alla cittadinanza romana, allegando che se per loro mezzo s' era tanto ingrandita la potenza della repubblica, era ben giusto che partecipando ai carichi, avessero partecipato eziandio agli onori. Di fiera guerra fu causa tal pretensione, ma finalmente considerando il Senato, che ove anche la repubblica avesse ottenuta la vittoria, questa la riporterebbe mercè la distruzione di tante floride armate degli alleati, le quali servivano allo stato di valido sostegno per governare le provincie, ed estender sempreppiù le conquiste, così decise concedere agli alleati il dritto cittadinesco, che fu comunicato a tutta l'Italia mediante la legge promulgata sotto il console Lucio Giulio Cesare. A tal epoca non più colonie romane, latine ed italiane, non più municipii o prefetture tra le città d'Italia, non più città federate di gius italico o latino, le quali tutte addivennero membra della repubblica, e di egual condizione.

Quindi dovettero cessare le imposizioni riscosse dalle prefetture, le quali d'allora in poi pagarono quelle sole imposizioni, che dal cittadino romano contribuivansi. Il che avvenne anche delle città federate di gius latino ed italiano, le quali se parteciparono al dritto cittadinesco romano, pagarono pure le stesse imposizioni de' cittadini romani. Ecco che a tal epoca le imposizioni diventarono uniformi per tutto il territorio del Lazio e dell'Italia nommeno che a Roma, non restandoci che le provincie le quali avessero differente sistema d'imposizioni e più gravoso di molto.

Premessi questi fatti è cosa facile comprendere che la storia della finanza romana nel periodo della repubblica si divide in due epoche, la prima dal principio della repubblica istessa sino all'anno 666, epoca in cui bisogna considerarla: 1. rispetto alle

imposizioni pagate dalla città e territorio di Roma; 2. rispetto a quelle pagate dalle prefetture e provincie; 3. infine rispetto a quanto Roma traeva dalle città confederate di gius italiano, latino, o municipale. La seconda epoca dal 666 sino al termine della repubblica, epoca nella quale la finanza romana bisogna contemplarla sotto il rapporto di ciocchè dava d'imposizioni tutta l'Italia divenuta repubblica romana, e ciocchè davano le sottoposte provincie.

CAPO I.

DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE ED INDIRETTE PAGATE DA' CITTADINI ROMANI.

§. 1.

Delle contribuzioni dirette.

Scacciato Tarquinio si abolì il tributo per testa, e fu ripristinato quello per censo, secondo l' istituto di Servio (52). A tal modo i cittadini poveri furono novellamente esonerati del pagamento del tributo, e di qualunque altra gravezza non solo, ma anche del servizio civico (53).

Durante la repubblica il tributo per censo fu esatto secondo che il bisogno lo richiedeva, giusta il sistema osservato dai re. Sigonio crede che tal sistema non fu osservato sempre, ma soltanto sino all'anno 349 di Roma. *In questo tempo*, egli dice, *finalmente essendosi stabilito dal Senato di darsi uno stipendio ai cittadini poveri durante il servizio militare, mentre tutti sino allora militarono a proprie spese, deve credersi che il tributo da straordinario fu fatto annuale*. È da osservarsi sopra tal parere del dotto Sigonio, che il tributo, dopo lo stabilimento dello stipendio militare, se fu esatto annualmente, lo fu perchè ogni anno occorrevano delle guerre, non perchè fosse di natura sua annuale (54). Infatti il tributo spesso fu impedito di esigersi dalli tribuni della plebe, spesso fiate dal Senato fu rimesso, e spesso ne fu imposto uno più grave del solito (55).

Finalmente dopo le vittorie di Paolo Emilio nella Macedonia, verso l'anno 586 di Roma, fu interrotta la riscossione del tributo; imperciocchè trovandosi l'erario già ricolmo per le annue contribuzioni esatte dall'Italia, dalla Sardegna, dalla Sicilia e dalle Spagne, e pei numerosi e ricchi bottini raccolti in tante spedizioni, fu sì grande la massa delle ricchezze portate da Paolo Emilio nel pubblico, che non si ebbe più bisogno di riscuotere il tributo (56). Non sembra per altro probabile quel che dice Plutarco a tal proposito, cioè: che Paolo Emilio raccolse tante ricchezze nel pubblico tesoro, che il popolo romano fu esonerato dal pagamento del tributo sino al consolato d'Irzio e Pansa (57). Infatti si legge presso Orosio che l'erario era tanto esausto nel tempo della guerra contro i Marsi, che fu di mestieri supplire alla mancanza del danaro colla vendita di alcune terre site nei dintorni del Campidoglio, le quali erano destinate al mantenimento dei ministri del culto, da qual vendita dice il nominato autore si ritrasse ben tenue somma, e bastevole a sollevare la repubblica per pochissimo tempo (58). Inoltre non si può credere, che nell'intervallo di tempo passato dalle vittorie di Paolo Emilio al Consolato d'Irzio e Pansa, vi sia stato un erario così ricolmo, da non venire esaurito dalla smisurata avarizia di Cinna, Mario e Silla, che successivamente tennero il reggimento della repubblica, e la turbarono con continue e crudeli guerre civili (59). Oltrechè tutti gli storici convengono che molto prima del consolato di costoro, si videro, durante le guerre civili, Pompeo e Cesare estrarre grosse somme dal pubblico erario (60).

È indubitato poi che il tributo fu riscosso dopo il Consolato d'Irzio e Pansa, secondo che ne scrive Cicerone a Cornificio nello stesso anno (61).

Questa contribuzione ai tempi della repubblica fu impiegata nelle spese della guerra (V. not. 54. 55. e 61.), all'istesso modo che lo fu durante la monarchia (V. nota 4.). Dal luogo di Livio riferito alla detta nota 54 si conosce ancora che il tributo si pagava da quei cittadini, che per causa della loro età non andavano alla guerra, ma rimanevano di guarnigione alla città.

§. II.

Delle contribuzioni indirette.

N.° 1.

Del portorio ossia dazio d'importazione e d' esportazione.

A' tempi della repubblica il cittadino romano pagava il dazio d'importazione e d' esportazione, detto *portorium*. Ciò si conosce chiaramente dal vedere che Valerio Publicola ne' principii della repubblica appunto esentò la *plebe* dal pagamento di simile imposizione, come risulta dall' autorità di Livio e Plutarco riferite alla nota 14 e 15.

Dice Livio, al luogo ora citato, che la plebe romana fu disgravata non solamente de' dazii d' importazione e d' esportazione, ma anche del tributo. Questa esenzione noi crediamo che non fu fatta all'intero ceto plebeio, ma a' soli poveri: comunque sia, è sempre da dirsi che tale disposizione del Senato fu transitoria, e data soltanto pel timore di Tarquinio, il quale, ricoverato presso lo straniero, usava tutti i mezzi per revindicare il perduto reame (62). Infatti abbiamo già di sopra narrato, che verso gli avanzati tempi della repubblica si doleva *ancora* la plebe della gravezza del tributo (63); quantunque Livio, nel luogo suddetto riportato nella nota 15, attesti di essersi *già* abolito; ed abbiamo pure veduto che solamente dopo le vittorie di Paolo Emilio ne fu per un certo tempo *sospeso* il pagamento. Un'altra pruova di essersi esatto durante la repubblica dai cittadini romani il portorio, si ha considerando l'epoca della sua abolizione. In fatti questa seguì nell' anno 694. di Roma per opera di Q. Cecilio Metello pretore, come riferisce Dione (64). Ora a tal epoca era già da 29 anni data la cittadinanza ai popoli latini ed italiani: se dunque si pagava ancora il portorio, bisogna dire che questa imposizione si pagava dai cittadini romani, dei quali soltanto allora era popolato il Lazio e l'Italia. Cicerone ancora, parlando dell'abolizione del portorio, dice che questa avvenne non

tanto per la gravezza dell'imposizione, quanto per la maniera rivoltante con cui i pubblicani la riscotevano, del che fortemente doleansi i *cittadini* (65).

N.° 2.

Dazio sul sale.

Altro dazio indiretto a'tempi della repubblica fu pagato dal cittadino romano sul sale, di che fa testimonianza Livio, il quale dice, che il Senato nell'anno 246 di Roma tolse agli appaltatori la vendita del sale, perciocchè lo smaltivano ad un prezzo eccessivo, e stabilì che in avvenire si fosse venduto per conto dello stato (V. nota 19). Tale imposizione deve dirsi abolita o colla stessa legge del pretore Metello, della quale testè abbiamo fatta menzione, ovvero con altra disposizione anteriore; mentre Cicerone riferendosi alla legge di Metello, dice: aboliti i dazii nell'Italia qual'altra imposizione ne rimane *oltre la ventesima*? (66). Segno dunque che o colla legge di Metello, od altra anteriore, era stata abolita nella repubblica anche l'imposizione del sale.

N.° 3.

Ventesima de' servi manomessi.

Altra imposizione si pagava nella repubblica dai servi, i quali ottenevano la libertà, mediante la manumissione. Dessi doveano pagare all'erario la ventesima parte del loro valore, prima di passare allo stato di libertà. Livio riferisce che il Console Gneo Manlio nell'anno 396 di Roma avesse ritrovata simile imposizione, la quale dovette dare un ricco emolumento allo stato, quando la cittadinanza romana fu comunicata a tutto il Lazio ed Italia (67). Questo vettigale fu costantemente riscosso anche dopo la legge abolitiva de'dazii promulgata da Metello, come si rileva dalle parole di Cicerone testè riferite (68).

Abbiamo veduto di sopra che il tributo per censo comunque

fosse stato abolito dopo le vittorie di Paolo Emilio, pure fu ripristinato, giusta il testimonio di Cicerone (V. nota 61.) Quindi è da dirsi che queste due sole imposizioni, cioè il tributo per censo e la ventesima delle manumissioni de' servi, furono quelle che continuaronsi ad esigere anche dopo la legge abolitiva de' dazii.

CAPO II.

DE' BENI PATRIMONIALI DELLA REPUBBLICA.

Abbiamo veduto di sopra che sin dal principio della monarchia i romani, nel sottoporre per forza d'armi le città confinanti, usarono di togliere ai vinti una porzione o l'intera massa delle terre. Questo era l'ordinario oggetto della guerra, ed il principal frutto che si proponevano ritrarre dalla vittoria. Tal sistema fu seguito a' tempi della repubblica, e la storia ne offre infiniti esempii (69).

La repubblica alcune volte vendeva le terre di conquista, altra fiata le concedeva a titolo gratuito, altra finalmente le aggregava al patrimonio dello stato (70).

I beni *patrimoniali* della repubblica erano di varie specie:

1.° Terre in buono stato di coltura *concesse in utile dominio ai coloni* sotto il peso di un'*annua pensione in danaro*, molto tenue, come dice Plutarco nella vita dei Gracchi (71).

2.° Terre incolte *concesse in utile dominio* a' cittadini romani sotto il peso della *quinta del prodotto*, quando fossero *arbustate*: della *decima* quando fossero *seminatorie;* qual canone pagavasi in natura, e per antonomasia veniva detta *decima* (*decuma*) la rendita di tali fondi (72).

3.° Terre in buono stato di coltura *locate* ai cittadini poveri, ed agli stessi provinciali, coll'obbligo di pagare quell'istessa mercede, che i fittaiuoli de' privati pagavano a' proprietarii dei fondi (73).

4.° Pascoli e selve date in affitto ai pubblicani, che ne ritraevano un'annua mercede da coloro i quali v'immettevano i bestiami, qual rendita esatta da' pascoli diceasi *scriptura* (74).

5.° Selve cedue (75).

Oltre di questi beni la repubblica aveva nel suo patrimonio laghi, dal fitto de'quali ritraeva una rendita (76); saline, il prodotto delle quali si vendeva per conto della repubblica (77); miniere finalmente, che davansi in affitto ai pubblicani (78).

Se si considera l'immenso numero di popoli soggiogati dalla repubblica, ognuno comprende che dovette esser grande la massa de'beni patrimoniali. Lo stato trovava in questi il più valido sostegno per far fronte alle spese della guerra, ed a qualunque urgente necessità del pubblico erario. Infatti spesso la repubblica vendeva i suoi beni, ove il bisogno lo richiedesse, alcune volte in piena proprietà, ed altre volte col peso di un annuo canone (V. nota 93).

Vedemmo nel libro precedente che l'amministrazione de'beni dello stato fu così mal regolata a'tempi de're, che spesso i privati commettevano delle occupazioni sulle terre patrimoniali del medesimo. Questo abuso ai tempi della repubblica crebbe in immenso per quanto concerne le terre site in Italia, che da'patrizii furono quasi tutte occupate. Spesso i tribuni procurarono di revindicare tali beni non tanto per reintegrarli al patrimonio dello stato, quanto per dividerli alla plebe bisognosa; ma le loro proposizioni portarono infinite turbolenze nello stato, senza mai produrre il bramato effetto.

Di fatti sin dall'anno 262 il console Spurio Cassio tentò di revindicare dalle mani dei privati alcune terre *pubbliche*, per dividerle ai cittadini poveri. Ma il di lui divisamento fu causa della sua perdita: perciocchè per gl'intrighi del Senato venne condannato ad esser precipitato dalla rupe Tarpeia, senza che la legge da lui proposta fosse stata in modo alcuno adottata (79).

Nell'anno 338 i tribuni Spurio Mecilio e Metilio proposero una legge per virtù della quale le terre di *conquista* doveansi dividere egualmente tra tutti i cittadini, qual legge avrebbe portata la ruina dei ricchi, perciocchè tutto il territorio romano non era altro che frutto di occupazioni fatte sui nemici. Ma il Senato co'suoi maneggi, seguendo il consiglio di Appio Claudio, fece in modo che tal legge non fosse adottata (80); e si continuò da parte dei potenti ad occupare le terre patrimoniali della repubblica (81).

Nell'anno 385 finalmente i Tribuni Caio Licinio Stolone e Lucio Sestio pubblicarono la legge, che nessun proprietario avesse potuto tenere più di cinquecento iugeri di terra, o che questi fossero di *sua privata proprietà*, ovvero occupati *sui beni dello stato*, od in qualsivoglia altro modo acquistati (82). Questa legge fu eseguita con tanto rigore, che lo stesso Licinio soggiacque alla sanzione della medesima. Imperciocchè avendo egli 1000 jugeri di terra, pensò di eludere la disposizione della legge, emancipando un suo figliuolo, cui ne assegnò 500. Ma scopertasi la frode dovette rilasciare i 500 jugeri di terra, ed inoltre fu condannato al pagamento di una multa (83).

In seguito la legge di Licinio Stolone cadde in disuso, i fondi ritornaronsi ad ammassare in mano di pochi, e rinnovaronsi le *occupazioni* delle terre pubbliche (84).

Quindi nell'anno 620 di Roma Tiberio Gracco pensò a rinnovare la legge Licinia, e vi aggiunse ancora, che i figliuoli di famiglia non potessero possedere più di 250 iugeri di terra, e che fosse d'allora in poi vietato a ciascun proprietario di acquistare o vendere delle terre. Da ultimo propose ancora che fossero creati dei triumviri, per dividere ai poveri le terre esuberanti, e per badare in ogni anno se la proprietà si trovasse ripartita in questa proporzione (85). Tal proposizione quantunque fosse stata causa di gravi tumulti da parte dei ricchi, pure la legge fu adottata e messa ad esecuzione col massimo rigore. Però non molto dopo Tiberio Gracco fu ucciso da' Senatori.

Nell'anno 630, Caio Sempronio Gracco, fratello di Tiberio, procurò di far eseguire novellamente la legge promulgata dal defunto germano, ma soggiacque anche lui alla forza del partito dei ricchi, e si fece uccidere per mano di un suo stesso servo (86).

Tra non molto dopo quest' epoca fu completamente abrogata quella parte della legge di Tiberio Gracco, che vietava la *vendita* delle terre.

Indi il tribuno Spurio Torio l'abrogò totalmente, lasciando in mano degli antichi possessori le terre dello stato, col peso però di pagare un' annua contribuzione sulle stesse, da distribuirsene l' emolumento ai poveri.

Ma finalmente un'altro tribuno della plebe discaricò i possessori delle terre pubbliche anche di tal prestazione, in guisa che rimasero pieni proprietarii de' fondi occupati (87).

Abbiamo veduto che le terre patrimoniali della repubblica site in Italia furono quasi tutte occupate da'patrizii, i quali dopo tante dissensioni ne rimasero pacifici proprietarii. Ora è da conoscersi che quelle poche, le quali non furono occupate, vennero assorbite dalle distribuzioni fattene ai cittadini, nelle fondazioni delle colonie, che continuamente si formavano da' romani. L'ultima proprietà pubblica sita in Italia fu il Campo Stellate e l'agro Campano, che venne distribuito ai tempi di Cesare (88). E questa fu l'altra causa, che distrusse interamente il patrimonio della repubblica sito in Italia.

CAPO III.

DELLE MULTE E CONFISCHE AI TEMPI DELLA REPUBBLICA.

Durante la repubblica per parecchi reati le leggi comminavano la pena della multa, e della confiscazione de' beni. (89) Il prodotto delle multe si versava nel pubblico erario; le proprietà confiscate si aggregavano ai beni patrimoniali dello stato. Il danaro ritratto dalle multe spesso s'impiegava nell' edificazione di tempii, nella nella costruzione di statue degli Dei, arredi sacri, strade, e nella cebrazione di giuochi, ed altre spese pubbliche (90). Ecco dunque che le multe e le confische furono anch'esse uno dei mezzi finanzieri della repubblica.

CAPO IV.

DEGL' IMPRESTITI CHE LA REPUBBLICA RICEVEVA DA' PRIVATI.

Soleva la repubblica nelle strettezze dell' erario, ne' casi urgenti di guerra, prendere dai privati delle grosse somme in prestanza. Sonovi nella storia parecchi casi di tali prestiti, i quali fatti spontaneamente, spesso arrivavano al valore di quanto possedeva di metalli preziosi ciascun cittadino (91).

La repubblica osservava la massima buona fede nel restituire le somme ricevute; infatti parecchi cittadini romani avendo prestato danaro per sostenere la guerra contro Annibale, siccome dopo la battaglia di Canne fu impossibile alla repubblica di soddisfarli nel tempo convenuto, il senato stabilì che si fossero soddisfatti in tre pagamenti (92).

Alcune volte la repubblica, ove non avesse potuto fare a tempo proprio la restituzione delle somme ricevute, soleva dare in pagamento ai cittadini una quantità proporzionata di beni nazionali, riserbando il dritto ai creditori di commutarli in danaro contante, ove loro fosse piaciuto, subito che la repubblica fosse stata in grado di erogar danaro (93).

CAPO V.

DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE ED INDIRETTE PAGATE DALLE PREFETTURE E PROVINCIE.

§. I.

Delle contribuzioni dirette.

N.° 1.

Del tributo ossia tassa di guerra.

Le prefetture e provincie davano soldati alla repubblica in caso di guerra: in conseguenza deve credersi che da esse pagossi il tributo per censo pel mantenimento de' soldati, all'istesso modo de' cittadini romani (94). Il tributo qual tassa di guerra non s'imponeva annualmente sopra tutte le provincie, ma a seconda de' luoghi, ove doveano farsi le spedizioni militari, s'imponevano le più vicine provincie a contribuire i soldati, e ciocchè tal contribuzione seguiva (95).

N.° 2.

Della contribuzione diretta fondiaria.

Questa era di doppia natura: in alcune provincie si fissava dal Senato la somma che annualmente doveasi pagare sulle terre; in altre si stabiliva di doversi contribuire la decima de' prodotti in natura.

La prima specie di contribuzione fondiaria diceasi *stipendio*, o *vettigale stipendiario* (96), e le provincie che la pagavano *stipendiarie* (97); la seconda specie di contribuzione diceasi *decima* (*decuma*) (98), e le provincie che la pagavano *decumanae*, e talvolta *vectigales* (99).

Ognuno comprende che lo stipendio era imposizione più gravosa della decima, imperciocchè il primo, essendo fisso ed invariabile, doveasi pagare nell'istesso quantitativo tanto in caso di fertile che di scarsa raccolta, la seconda proporzionata sul prodotto cresceva o decresceva secondo l'abbondanza o scarsezza del ricolto.

Sembra che lo stipendio fosse livellato sull'estensione dei terreni (100). La decima comprende ognuno che fu livellata sul quantitativo del prodotto; in guisa che ogni proprietario delle dieci parti del frutto dovea darne una all'erario, quando si trattasse di terre seminatorie, e delle cinque parti una, quando si trattasse di terre arbustate, all'istesso modo che di sopra abbiamo veduto praticarsi pei beni nazionali (101).

Nessuno de' proprietarii provinciali fu esente dalla contribuzione diretta fondiaria, tutti contribuivano indistintamente una rata del prodotto per ragion di decima, ovvero una somma in danaro per ragion di stipendio (102). La decima si contribuiva *in natura*: del che si hanno chiari argomenti per l'epoca della repubblica, ed indubitati, se si rifletta a ciocchè seguì sotto l'impero (103).

Oltre il carico di contribuire la decima, nelle provincie ove questa era stabilita, i proprietarii aveano l'obbligo di trasportar-

ne il prodotto ai luoghi di mare, donde poi si caricava per portarsi a Roma (104). In molte provincie era stabilito il sistema delle decime, come la Sicilia, la Sardegna, l'Africa, l'Egitto, la Siria (105).

Altra contribuzione diretta fondiaria era quella che la repubblica esigeva dalle miniere de' proprietarii provinciali, e dagli scavi che dessi intraprendevano. Metalli, pietre da affilare, da costruire, marmi, creta, minio ed altre cose simili formavano il soggetto di questa imposizione. Nei primi tempi della repubblica anche in Italia si scavarono metalli, quindi è probabile che i proprietarii delle terre site nelle prefetture avessero pagata tal' imposizione. Ma siccome poi questi abbondantemente incominciaronsi a somministrare dalle sottoposte provincie, così il Senato ad oggetto di non far mancare le braccia all'agricoltura, divietò lo scavo delle miniere in Italia, come attesta Strabone (106). Ed affinchè lo stesso inconveniente non si fosse verificato nelle provincie, la repubblica non lasciava interamente libero a'proprietarii provinciali la facoltà di scavare, ma limitava il numero dei travagliatori da potersi addire a tale operazione (107). Catone il primo, secondo Livio, impose i proprietarii di miniere nella Spagna (108), ove tal contribuzione dette un ricco emolumento attesa l'abbondanza de' metalli, specialmente dell'oro e dell'argento, come attesta Strabone (109). Cartagena al dir di Polibio dava per tale imposizione 25,000 drammeal giorno alla repubblica; la Betica eziandio pagava tal' imposizione per le sue miniere di piombo e minio, giusta il detto di Plinio il naturalista (110); la Libia e la Numidia pe'suoi marmi (111); la Macedonia per le sue miniere di oro, argento, ferro e rame (112); la Gran Brettagna per le suo miniere di oro ed argento (113).

§. II.

Delle contribuzioni indirette.

N.° 1.

Dazio d' importazione e d' esportazione.

Questo fu esatto anche nelle provincie per l' importazione e l' esportazione delle mercanzie, ciocchè si rileva da varii luoghi di Tacito e Cicerone (114). Vistoso emolumento dovea portare alla repubblica, attesa la vasta estensione del suo territorio. In qual proporzione fosse riscosso il dazio sulle mercanzie non abbiamo monumento onde precisarlo. Cicerone contro Verre fa menzione della *ventesima* esatta nel porto di Siracusa (115), ma non sappiamo se in egual proporzione de' valori fosse esatto il portorio nelle altre provincie. Questa imposizione gravitava sopra tutte le materie tanto grezze, quanto lavorate, ciocchè si rileva dallo stesso Cicerone (116).

I pubblicani della provincia d'Asia, durante il governo di Quinto fratello di Cicerone, volevano esigere da' provinciali un dazio sulle mercanzie trasportate da un luogo all' altro della stessa provincia, ma tutti si denegarono al pagamento di tale esazione, ricorrendo anche al detto Quinto Preside della provincia, il quale rimise al Senato la decisione dell' affare. Cicerone scrivendo ad Attico sulla detta quistione, dice, che tal esazione pretesa dai pubblicani dell' Asia era indebita, e chiama il nuovo dazio preteso *portorium circumvectionis* (117), che noi potremmo paragonare al dazio di *cabotaggio*. Non sappiamo se tal dazio si esigesse nelle altre provincie, ma sembra che sì, dal vedere che Cicerone gli da un nome specifico, che diversamente non avrebbe usato.

N.° 2.

Dazio del sale.

Dopo la legge di Metello che abolì i dazii, tra quali l' imposizione del sale, questa fu riscossa solo nelle provincie. Ciò si rileva da Plinio il naturalista nel luogo della sua opera dove enumera le specie di sale delle diverse provincie romane (118); Grutero ancora riporta un' iscrizione dove si commemorano *Salinatores civitatis Menapiorum* (119). Gli Agrigentini pagavano pure l' imposizione del sale al dir di Solino (120). Sembra probabile che anche i Sirii pagassero questo dazio alla repubblica, mentre prima della loro occupazione, lo pagavano a' proprii re.

Per effetto di questa imposizione sul sale, è da credersi che i proprietarii degli scavi di tal minerale, pagassero una contribuzione, come per ogni altra miniera, ma che avessero ancora l' obbligo di venderlo alla repubblica tanto che fosse scavato, che fabbricato nelle saline; mentre si sa che nel territorio della repubblica per conto dello stato si vendeva, dopo l' anno 246 come abbiamo veduto di sopra (121).

Quale fosse poi il quantitativo del dazio esatto tanto per le miniere in generale, quanto per lo scavo e fabbricazione del sale poscia venduto a' privati non abbiamo elementi per determinarlo, soltanto si può avere un argomento d'analogia da ciocchè fu fissato sotto l' impero, come vedremo in appresso.

CAPO VI.

Dei mezzi finanzieri che la repubblica traeva dalla guerra.

Il primo emolumento che i romani ritraevano dalla guerra era il *bottino*; infatti alla presa di una città dessi s' impadronivano di quanto oro ed argento trovavano in moneta, lavorato ed a verghe; di qualunque suppellettile preziosa; delle armi, delle navi, cavalli, elefanti, macchine militari ed ogni altro istrumento di guerra. Lo stesso praticavano alla presa del campo nemico (122).

Il secondo era quello che i romani traevano dalla *vendita dei prigionieri di guerra* (123).

Questi due emolumenti furono importantissimi, se si considera l'immenso numero di spedizioni militari sostenute dalla repubblica.

Il bottino per regola generale, dopo di essere servito ad ornare il trionfo del console vincitore, si vendeva all'asta pubblica, e se ne depositava il prezzo nell'erario; non per tanto spesso i consoli per animare i soldati lo dividevano interamente od in buona parte ai medesimi, e qualche volta sul campo stesso di battaglia.

Il terzo emolumento finanziero che la repubblica traeva dalla guerra, era il prodotto delle *tasse in danaro*, *od in vettovaglie*, che imponeva ai nemici ne' trattati di pace, o nelle tregue che stipulava co' medesimi. Il prodotto delle tasse fu immenso, come si rileva dai trattati riferiti dagli storici latini. Questo serviva principalmente a rimborsare la repubblica delle spese erogate per ciascuna spedizione. Infatti le tasse in danaro imposte ai nemici vengon chiamate da Livio *stipendia*, perchè s'impiegavano a pagare lo stipendio de' soldati, che aveano militato in una data campagna (124).

Il bottino e la vendita de' prigionieri egualmente servì a far fronte alle spese della guerra. Infatti dice Livio che dal prodotto della vendita del bottino furono pagate le dame romane del prestito, che aveano fatto alla repubblica per sostenere le spese della guerra (125).

CAPO VII.

DEI MEZZI FINANZIERI CHE LA REPUBBLICA TRAEVA DALLE CITTÀ CONFEDERATE.

Grandi soccorsi davano alla repubblica le città confederate di gius italiano e latino, e questi furon causa della sua grandezza. Infatti gli alleati somministravano alla repubblica soldati, armi, navi, danaro e vettovaglie (126). La milizia ausiliaria fu sì nu-

merosa, che spesso vedeansi le legioni romane accompagnate da un numero doppio e maggiore di soldati ausiliarii (127). Ciascuna città alleata dava la sua quota a richiesta della repubblica, e provvedeva all' armamento, vestimento e paga de'soldati che somministrava. La repubblica poi badava al vitto de' medesimi (128).

Il carico di somministrare i soldati non gravitava annualmente sopra tutte le città alleate, ma alternativamente or sulle une, or sulle altre (129).

I confederati erano tenuti ancora ad alloggiare i magistrati romani, che passavano per le loro terre (130).

Dal luogo di Livio lib. 36, c. 4. riferito alla nota 126. si rileva che gli alleati esibivano volontariamente danaro alla repubblica; alcune volte però v' erano costretti, come se ne trovano degli esempii per le spese de' giuochi pubblici, ad erogare le quali dessi venivano tassati (131).

Finalmente usavano eziandio gli alleati, ne' casi di eclatanti vittorie riportate dalla repubblica, offrirle volontariamente delle corone d' oro, ciocchè si comprende che anche portava emolumento al pubblico tesoro (132).

CAPO VIII.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DURANTE LA REPUBBLICA.

I romani a quest'epoca ebbero il costume di riscuotere e le imposizioni e le rendite, non già per mezzo di uffiziali della repubblica a tale incarico destinati, ma per mezzo di privati cittadini, i quali riuniti in diverse società per guadagno si assumevano questo carico (133). Gli esattori delle imposizioni e rendite si chiamavano *pubblicani*, e per lo più erano dell'ordine de' cavalieri. I pubblicani non ricevevano mercede per l'esazione che da essi si faceva: ma compravano a loro rischio e pericolo la percezione delle imposizioni e rendite pubbliche per un quinquennio, obbligandosi di versare nell'erario una somma determinata, checchè potesse a loro venirne di profitto per una esazione maggiore, o di perdita per una esazione minore (134).

I censori, che erano incaricati della formazione del censo, e di livellare il tributo secondo la dichiarazione de' valori posseduti da ciascun padre di famiglia, furono eziandio incaricati di presedere agl' incanti, che innanzi al popolo si aprivano per gli affitti delle imposizioni e rendite dello stato (135). Era in di loro facoltà di ammettere o pur no le persone degli oblatori all'asta. Essi ancora fissavano le condizioni degli affitti, per rispetto agli obblighi, che dovevano stringere i pubblicani verso la repubblica (136); ed inoltre stabilivano le pene contro i contribuenti, i quali in una data provincia avessero mancato alla esecuzione delle leggi fissate dal Senato per la percezione dell'imposizioni (137). La durata degli affitti per l'ordinario fu di un quinquennio (138).

L' uffizio de' censori non oltrepassava queste incumbenze per quanto riguarda l'amministrazione delle finanze.

I questori poi furono incaricati di riscuotere il danaro pubblico dagli esattori: essi lo custodivano nel pubblico tesoro, e lo erogavano (139) secondo gli ordini del Senato, tenendone altresì i conti d'introito ed esito.

Sotto la dipendenza de' questori poi furono alcuni uffiziali detti *tribuni dell'erario*, i quali erano specialmente incaricati di fare i pagamenti per l'armata in mano de'questori militari (140).

Il luogo ov' era depositato il danaro pubblico si chiamava *erario* (141). Questo fu situato nel tempio di Saturno (142). L' erario fu diviso in tre sezioni.

La *prima sezione* fu quella, la quale essendo chiusa da molti anni, Cesare ne ruppe a viva forza le porte, e ne prese quant' oro vi si trovava a verghe e monetato. In questa sezione si conservava l'oro destinato a sostenere la guerra contro i Galli, e fuvvi depositato sin dal tempo che Roma fu da questi incendiata. È da credersi però, che quanto di oro e di argento raccolsero i Romani nelle loro spedizioni, tutto sia stato riposto in questa prima sezione dell' erario. Infatti non potette essere di molto valore la somma che i romani furono in grado di depositare in questa sezione dopo il sofferto saccheggio, considerata ancora la ristrettezza del territorio che da essi allora si possedeva. E da un' altra parte Plinio dice aver Cesare estratto dall'erario

26,000 libbre di oro monetato. Ciocchè dimostra chiaramente, che dopo il primo deposito fatto in questa sezione all'epoca della guerra dei Galli, abbia nel seguito la repubblica ivi conservato l'oro di conquista (143).

La *seconda sezione* fu destinata a custodire le somme, che si ritraevano dalla ventesima delle manumissioni (144).

La *terza sezione* conteneva il prodotto delle annue imposizioni riscosse sul territorio della repubblica, finchè durarono, e sulle provincie. Da questa sezione appunto si prendeva il danaro necessario a sostenere le spedizioni militari, e le quotidiane esigenze della repubblica, previo l'ordine del Senato, come dice Polibio, ovvero dietro il comando del popolo, cui venne data questa facoltà, verso gli ultimi tempi della repubblica, dalla legge del Tribuno P. Clodio, contro le antiche costumanze.

Il danaro contenuto nella prima e seconda sezione dell'erario rade volte si spendeva, e perciò queste due sezioni vennero dette *sanctiora aeraria* (145). La terza sezione, come s'è detto, fu esaurita dalle continue spese ordinarie.

Ed in tal guisa era organizzata l'amministrazione generale delle finanze residente a Roma.

Oltre de' magistrati urbani addetti al ministero di finanza, nei primi tempi della repubblica, furono dati ai consoli due *questori militari* (146), i quali seguivano l'esercito, per fare i pagamenti ai soldati, e raccogliere il bottino, per indi versarlo nel pubblico erario (147). Indi furono nominati otto questori militari (148). Silla poi ne creò venti, i quali nominati a sorte, seguivano ciascuno un preside nella rispettiva provincia (149), e finalmente Giulio Cesare ne creò quaranta (150). Tali questori provinciali erano quelli, che ricevevano dalle mani de' pubblicani il prodotto delle imposizioni e delle rendite, per indi versarlo nell'erario.

Essi pure, credo, che esigessero lo stipendio nelle provincie, ov'era stabilito. In fatti la repubblica non avea oggetto di assicurarne per mezzo di appalti la percezione, imperciocchè essendo fissa di sua natura tal' imposizione, nessuna eventualità presentava (151).

LIBRO III.

INTRODUZIONE.

Abbiamo veduto nell' introduzione al libro precedente che dopo l' anno 666 di Roma la cittadinanza fu comunicata a tutte le città del Lazio e dell' Italia, tanto federate che ridotte a forma di prefetture. Che da ciò seguì un carico maggiore a riguardo delle città federate, le quali furono tenute a pagare tutte l'imposizioni contribuite dai cittadini romani; un esenzione a riguardo delle prefetture, che non più pagarono le contribuzioni, le quali avean comuni colle provincie.

Comunque dopo l'anno 666 la repubblica avesse concessa ad alcune città site nelle provincie, e ad alcune classi d' individui la cittadinanza, pure al principio dell' impero generalmente parlando le provincie erano prive di questo dritto, che poi a mano a mano ottennero, sino a che l' Imperator Caracalla finalmente lo comunicò a tutto gli uomini liberi dell' impero (152).

Quindi sino all' epoca di questo imperatore la storia della finanza romana, per quanto concerne le contribuzioni, bisogna dividerla in due, come abbiamo praticato nel libro antecedente, cioè: quelle che si pagavano dal cittadino romano, e quelle che si pagavano dai provinciali.

CAPO I.

DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE ED INDIRETTE PAGATE DAL CITTADINO ROMANO.

§. I.

Delle contribuzioni dirette.

Abbiamo veduto nel libro precedente che il cittadino romano altra contribuzione diretta non pagava all'epoca della repubblica, se non se il *tributo per censo* gravitante sui valori. Di questa

contribuzione non se ne trova più memoria sotto l'impero, quindi è da dirsi che Augusto l'abolì.

Abbiamo pure veduto di sopra che la contribuzione diretta fondiaria chiamata *stipendio* o *decima* fu esatta dalle terre dei provinciali, ma che ne furono del tutto immuni i cittadini romani. Lo stesso avvenne ne'primitivi tempi dell'Impero: però in seguito è da credersi che i predii d'Italia non fossero stati del tutto immuni.

E di vero che i predii d'Italia non fossero liberi da qualunque tributo, specialmente sotto i posteriori imperatori, chiaramente appare dalle leggi 6, 9, 12. C. Th. de annon. et trib. (153). Ciò è pure confermato da quel passo di Aurelio Vittore (*De Caesaribus, Cap. XXXIX.*) ove, dopo che si dice che fu diviso l'impero tra i quattro duci Diocleziano, Massimiano, Costanzio e Galerio, e che l'Italia fu assegnata a Massimiano, si soggiugne: *Hinc denique* PARTI ITALIAE *invectum tributorum ingens malum. Nam quum (antea)* OMNIS EADEM FUNCTIONE MODERATAQUE *ageret, quo exercitus atque Imperator, qui semper aut maxima parte aderant, ali possent*, PENSIONIBUS INDUCTA LEX NOVA. Dal che chiaramente si scorge che già prima di tale epoca eravi imposto un qualche tributo, (moderato però) per tutta l'Italia. Quella specie d'imposizione poi, che fu di nuovo introdotta da Massimiano, sembra essere stato il tributo del vino per la cantina del principe, del quale si fa menzione nella sopraddetta L.6.Cod.Th. de annon. et trib.

Checchè ne sia, e quantunque tutti i predii anche d'Italia debbasi dire essere stati soggetti ai tributi, non perciò è men certo, che rispetto a questi tributi e pel gius delle Pandette, e Giustinianeo, passasse qualche differenza tra i predii italici e provinciali, mentre nel titolo *De censibus* alle pandette si osserva con tanta diligenza quali paesi nelle provincie fossero di *gius italico*. Cujacio sospetta che questa differenza sia posta soltanto nel modo di levare il censo; val dire, che quelle colonie, le quali erano di gius italico rispetto al censo, erano soggette al medesimo gius del suolo italico. Confesso poi d'ignorare quali fossero quelle colonie.

Questa differenza poi qualunque ella si fosse, era anche in vigore dopo la costituzione di Caracalla, in forza della quale la cittadinanza romana fu concessa a tutte le nazioni soggette all'im-

pero. Imperciocchè in forza di questa costituzione fu eguagliata la condizione delle persone e non delle cose; e quella differenza che passava tra il gius italico e provinciale fu tolta rispetto alla condizione delle persone, ma rimase rispetto alle terre.

§. II.

Delle contribuzioni indirette.

Preliminare.

Abbiamo veduto nel libro precedente, che colla legge di Cecilio Metello pretore furono aboliti i dazii d'importazione e d'esportazione, pagati da'cittadini romani residenti in Italia. Che altro dazio indiretto non vi rimase, eccetto la ventesima delle manumissioni. Di questa non trovasi più memoria sotto l'impero; quindi è da credersi che fu abolita.

Altri dazii indiretti non per tanto furono imposti a'cittadini romani da Augusto, che modificarono in parte quella immunità di cui godettero dopo la legge di Metello pretore. E di questi ora tratteremo partitamente.

N.° 1.

Del dazio indiretto introdotto da Augusto colla Legge Papia Poppea.

Augusto nel prendere le redini del governo trovò in uno stato troppo meschino le finanze e la popolazione. Per sovvenire a questi due sostegni importantissimi d'ogni società, egli promulgò le due leggi, l'una detta Giulia, e l'altra Papia Poppea.

La prima di queste fissando i premii di una numerosa prole, e le pene del celibato, tendeva direttamente all'aumento della popolazione; la seconda, come ora vedremo, colle sue prescrizioni indirettamente incitò i cittadini allo stato conjugale, ed all'educa-

zione della prole, e direttamente servì a rilevare lo stato della finanza omai troppo abbattuto (154).

Non è del nostro istituto il dare speciali ragguagli della legge Giulia; passiamo perciò a parlare della legge Papia Poppea, la quale finchè ebbe vigore, formò uno dei più pingui vettigali del popolo romano, perchè grandi somme portò nell'erario, ed immensa quantità di predii aggiunse al patrimonio dello stato (155).

Prima però di venire ad esporre le disposizioni di questa legge, è d'uopo premettere, che gli articoli testuali della medesima non sono pervenuti fino a noi. Il dotto Eineccio soltanto, spigolando in tutto il corpo del dritto, e raccogliendo i frammenti degli antichi giureconsulti, che la comentarono, e quante notizie contengono le storie a tal riguardo, è giunto a riprodurre le disposizioni di questa legge; disposizioni ch' egli ha composte per via di erudite congetture basate sull'autorità dei predetti monumenti, che ci rimangono intorno a questa legge.

Stabilì in primo luogo la legge Papia Poppea: *Che ogni qual volta un erede, ovvero un legatario* DURANTE LA VITA DEL TESTATORE (156), *E DOPO LA FORMAZIONE DEL TESTAMENTO* (157) *venisse a morire, ovvero venisse* A MANCARE LA CONDIZIONE (158), *la disposizione del testamento fosse* QUASI CADUCA (159), *e la quota de' beni, che ne avesse formato l'oggetto* FOSSE DEVOLUTA ALL' ERARIO PUBBLICO (160).

In secondo luogo: *Che se* UN EREDE IN PARTE, *ovvero un* LEGATARIO (161), *ai quali puramente, ovvero in un determinato giorno l'eredità od il legato fosse stato lasciato, venisse a morire*, OVVERO A PERDERE I DRITTI CIVILI (162), DOPO LA MORTE DEL TESTATORE (163), E PRIMA DELL'APERTURA DEL TESTAMENTO (164), *la quota ereditaria od il legato, che sarebbe toccato a costoro, rimanesse caduco, e fosse deferito al pubblico erario.*

In terzo luogo: *Che se* AD UN CELIBE (165), *od a qualunque altro fosse stato rimasto* PIU' DI QUEL CHE PER LEGGE ERA PERMESSO (166), *ciò rimanesse caduco, e fosse deferito al pubblico erario.*

In quarto luogo: *Che se l'erede od il legatario morisse dopo la morte del testatore,* E PRIMA CHE FOSSE VERIFICATA LA CONDI-

zione (167), *la quota ereditaria od il legato rimanesse caduco, e fosse deferito al pubblico erario.*

In quinto luogo: *Che qualunque quota ereditaria, o legato venisse tolto agl' indegni* (168), *questo dovesse deferirsi al pubblico erario.*

In sesto luogo finalmente: *Che se prima di aver adita l' eredità, od accettato il legato* (169) *disposto per condanna, per preghiera, ovvero a titolo di precapienza* (170), *l'erede od il legatario morisse, ovvero perdesse il proprio dritto, o lo ripudiasse, l'eredità od il legato, come cosa vacante, dovesse cedere a benefizio dell' erario, nè sarebbe deferito agli eredi.*

N.° 2.

Della ventesima delle donazioni, legati, ed eredità.

Altro ricco vettigale istituito da Augusto fu la *ventesima* delle donazioni, legati ed eredità deferite ai cittadini romani. Questa imposizione non gravitò sull' eredità deferite agli eredi legittimi, ma soltanto sopra quelle devolute agli estranei, cui non doveva riuscire tanto pesante, essendochè ottenevano l'eredità non per dritto di sangue, ma per mera liberalità del dispouente (171). Inoltre non gravitava questa imposizione sull'eredità di poco rilievo.

N.° 3.

Della centesima e ducentesima sulle vendite fatte in mercato — cinquantesima sul valore de' servi.

Augusto dopo le guerre civili tra gli altri dazii, che impose a' cittadini romani, uno ne fece gravare sulle cose vendute nella pubblica piazza; questo dazio fu pagato in ragione della *centesima* parte del valore delle cose poste in vendita. Tiberio nel principio del suo regno, quantunque fosse pregato dal popolo di abolire questa imposizione, si denegò, dicendo che questa era il principal sostegno dell'erario militare (172); ma poscia dopo la

morte di Archelao, avendo ridotta a provincia la Cappadocia, rese men gravosa quest'imposizione riducendola alla *ducentesima* de' valori (173). In fine Tiberio istesso, fatto vecchio, verso l'anno 784 ripristinò la *centesima* in luogo della *ducentesima* (174). Indi l'imperator Caligola nell'anno 791 ridusse la centesima novellamente a *ducentesima* (175); e poi anche del pagamento di questa sgravò l'Italia (176).

Quest'imposizione fu mantenuta sotto i seguenti imperatori; infatti della stessa fassi menzione nelle L. 17. ff. de Verb. Signif., 1. C. de veteranis, e 4. C. de proximis sacror. scrin.

Oltre la centesima e ducentesima, che in generale gravitava su tutte le cose vendute ne' pubblici mercati, altra più gravosa imposizione fuvvi particolarmente sulle vendite de' servi. Questa pagavasi in ragione della *cinquantesima parte* del valore del servo venduto, e fu parimente escogitata da Augusto (177). Sotto i seguenti imperatori venne accresciuta quest' imposizione; ed a' tempi di Nerone era giunta alla *venticinquesima* parte del prezzo del servo. Prima del quale imperatore la cinquantesima sui servi pagavasi dal compratore: ma questi fingendo di voler alleviare il popolo di tal gravezza ne impose il pagamento al venditore, ciocchè nessun disgravio portò, come dice Tacito, poichè ogni venditore nel fissare il prezzo del servo non mancava di caricarvi il dazio corrispondente (178).

CAPO II.

Delle contribuzioni ordinarie, dirette ed indirette pagate da provinciali.

§. I.

Delle contribuzioni dirette

Preliminare.

Abbiamo veduto di sopra che a' tempi della repubblica le provincie pagavano la contribuzione diretta fondiaria alcune in ragione de' prodotti, e queste diceansi *decumanae* o *vectigales*, altre in una somma fissa, su di ciascun territorio, e queste diceansi *stipendiariae* (*V. Lib. II. Cap. V. §. I. Num. 2. pag. 24. in princip.*)

Ai primi tempi dell'impero fu serbato l'istesso sistema. Poscia fu abolita interamente la percezione delle decime, imperciocchè le contribuzioni in natura furono imposte nelle diverse provincie in ragione dell' estensione e diversa fertilità de' terreni (179), donde ne seguì che tutte le provincie addivennero in un certo tal qual modo stipendiarie, val dire, che ciascun proprietario pagava un'annua contribuzione fissa sui rispettivi poderi; questa però od in *genere* od in *danaro*, come or ora vedremo.

Finchè le terre de' provinciali pagarono la decima, queste sotto l' impero furono dette *tributarie*, e *tributo* fu detta la imposizione. Le terre poi, che pagarono lo *stipendio*, seguitaronsi a dire *stipendiarie*, come ai tempi della repubblica. Ma dopo abolita la riscossione delle decime la contribuzione fondiaria fu detta indifferentemente tributo o stipendio, e le terre tributarie e stipendiarie. (180)

Indi si chiamò con ispecialità *tributo* la contribuzione fondiaria pagata in natura dai proprietarii di miniere di oro, argento, rame, ferro, e simili, come pure tutte le altre contribuzioni in danaro gravitanti sui predii; e si disse *annona* la contribuzione di frumento, orzo, olio, vino, lardo, carne porcina, che si prestava da altri proprietarii (181). Il tributo, preso nel senso speciale che ora abbiamo det-

to, e l'annona venivano pure con espressione generica detti *indizione*, *imposizione*, *(indictio)*; siccome ancora *jugatio*, val dire imposizione, che si pagava per quella misura di terreno, che si può arare con un pajo di buoi; e *capitazione* (*capitatio*) (182).

Specificatamente poi chiamossi *capitazione terrena* (*capitatio terrena*) l'aggregato delle contribuzioni gravitanti sulle terre (183); e *capitazione umana o plebea* (*capitatio humana aut plebeia*) quella gravitante sui servi rustici, coloni ascrittizii e liberi (184); e finalmente *capitazione animale* (*capitatio animalis*) la contribuzione degli animali addetti al fondo (185).

Il complesso delle contribuzioni gravitanti sulle terre si disse pure *contribuzione territoriale* (*functio terrena*); *e contribuzione animale* (*functio animalis*) quella gravitante sugli uomini ed animali addetti ai campi (186).

Tutte le imposizioni territoriali erano di doppia natura, alcune *annuali* ed *ordinarie*, le quali venivano comprese sotto l'espressione *canonica functio* (contribuzione ordinaria); altre *straordinarie e repentine*, che vennero comprese sotto l'espressione *superindictio* o *superindicta* (*sopraimposta*).

Abbiamo veduto che il censo fu la dichiarazione dei *valori* posseduti da ciascun proprietario, in ragion dei quali poi Servio Tullio, nelle contingenze di guerra, imponeva il tributo. Tale fu la significazione di questa parola anche a' tempi della repubblica. Finalmente poi sotto l'impero la voce censo servì ancora a designare il complesso delle imposizione tanto reali, che personali (187).

N°. 1.

Contribuzione del grano.

Il primo genere contribuito in natura da' proprietarii provinciali fu il grano, che si somministrava da quelle provincie ove più abbondava (188).

L'uso di questi grani fu vario; una porzione se ne vendeva al collegio de' mugnai e fornai (189), per un prezzo minore del quarto di quello corrente in mercato, ad oggetto che questi l'aves-

sero potuto rivendere lavorato al prezzo discreto fissato dal governo (190). Tal privilegio godette la città di Roma (191), ove a tempo di Valentiniano il vecchio, si vendevano annualmente 200, 000 moggia di grano (192). Non sappiamo se tal privilegio avessero avuto le altre tre città principali de' due imperi, cioè Costantinopoli, Alessandria e Cartagine; in quanto a Costantinopoli ciò sembra probabile: di fatti sappiamo che ivi fu vietato a' privati di far commercio del grano, che si comprava interamente dal governo, e si vendeva al pubblico con un lievissimo aumento, restando permesso ai cittadini d' importarne soltanto per uso proprio (193).

Altra porzione del grano fiscale ridotta a pane si distribuiva gratuitamente alle seguenti classi di persone:

1.° Ai poveri dimoranti nella città di Roma (194), Costantinopoli (195), ed Alessandria. Tal distribuzione era giornaliera ai tempi dell'Imperator Valentiniano (196), mentre prima fu mensile (197).

2.° Agli uffiziali della casa imperiale (*palatini*), qual somministrazione formava parte del loro salario (198).

3.° Alle guardie del corpo dell'Imperatore (199), le quali ebbero tal concessione prima a vita e personalmente (200), poscia in perpetuo, di guisa che trasferivano ad altri tal concessione a titolo oneroso o gratuito e per successione (201).

4.° A coloro i quali edificassero delle nuove fabbriche in Roma (202), ed in Costantinopoli (203).

5.° Finalmente a' soldati, formando tal somministrazione parte della loro annona militare (204).

Da tutti questi usi, cui s'impiegava il grano fiscale, si può argomentare la quantità grande, che di tal genere doveasi riscuotere dalle sottoposte provincie.

N.° 2.

Contribuzione del vino.

Contribuivano i proprietarii di vigneti la decima del vino, come si raccoglie da moltissime leggi romane (205). Una porzione di questo liquore si vendeva, l' altra gratuitamente si distribuiva (206).

Un' altra porzione ancora s' impiegava all' annona militare (207), somministrandosi o per bere, od in aceto (208).

Le provincie delle quali rimane memoria essere state soggette a tal prestazione sono la Campania (209), la Toscana (210) ed altri luoghi abbondanti di vino (211).

Uno special Razionale dipendente dal Prefetto della Città, era delegato all' amministrazione di tale imposta (212).

Il vino raccolto da questa contribuzione era riposto nelle cantine imperiali; donde si ministrava alla tavola dell' Imperatore ed agli uffiziali della sua casa (213).

È da osservarsi poi che le distribuzioni gratuite di tal liquore difficilmente faceansi alla plebe, ed ai soldati, come al tempo della Repubblica (214).

Il solo Costantino Magno mentre fu Console fece delle distribuzioni gratuite di vino come riferisce Suida (215).

N.° 3.

Contribuzione dell' olio.

I proprietarii di oliveti contribuivano la decima dell' olio, che si impiegava per l' annona militare (216), nommeno che all' annona civica di Roma (217), e Costantinopoli (218).

Quest' olio, che gratuitamente era distribuito alla città di Roma e di Costantinopoli, serviva per l' uso dei bagni e delle palestre ivi esistenti (219).

Era pure distribuito a' privati, e la quantità assegnata a ciascun godente era detta *mensa olearia* (220).

N.° 4.

Contribuzione della carne porcina.

Quest' imposizione consistette nell' obbligo ch' ebbe ciascun soggetto delle provincie, ove gravitò tal contribuzione, di dover pagare una libbra di carne porcina per cinque mesi dell' anno (221).

Prima di Costantino il Grande la prestazione della carne porcina si facea in danaro (222); ma questo imperatore per reprimere le frodi de' percettori, i quali tassavano arbitrariamente il valore del peso di carne imposto a ciascun soggetto, concesse a' provinciali la facoltà di somministrare la carne in natura (223), quale facoltà fu poscia tolta da Giuliano (224), e restituita da Valentiniano Seniore (225).

Quando la contribuzione si pagava in natura, allora doveansi riunire più soggetti, e presentare un porco vivo ai percettori, del peso complessivo della loro obbligazione. Ed acciocchè non fosse fatta frode agl' interessi fiscali era statuito, che non potesse sottoporsi al peso l'animale presentato, se non digiuno dalla notte precedente alla presentazione.

Quando poi l'imposta si pagava in danaro essa fu calcolata prima secondo il prezzo del mercato del luogo, ov'era domiciliato il contribuente (226); indi secondo il prezzo del mercato di Roma (227); e finalmente a denari cinque per ogni libbra (228).

Sembra che questa contribuzione fosse delle dirette fondiarie dal vedere che nella L. 4. Cod. Th. de suariis i soggetti vengono chiamati *possessori* (229).

La medesima veniva esatta dalle regioni d'Italia (230), come la Campania (231), la Lucania, il Bruzio, (232), il Sannio (233).

Alla percezione di tale imposizione furono delegati alcuni agenti detti *suarii*. Questi formavano una delle parecchie corporazioni addette al servizio della Città di Roma e Costantinopoli (234): essi dipendevano dal prefetto della Città (235). Era loro uffizio di andare nelle provincie soggette ad esigere il dazio o in danaro (236), e poscia comprarne animali (237), ovvero prendere questi in natura, trasportarli a Roma, macellarli e distribuirne la carne alla plebe (238). Questi per la diminuzione del peso degli animali ricevuti vivi e poscia distribuiti a pezzi alla plebe romana, esigevano dai contribuenti a titolo di risarcimento una quantità di vino (239).

Della carne porcina raccolta dall' imposizione ora descritta, una porzione se ne distribuiva gratuitamente alla plebe romana, come ora s'è detto (240); un'altra all' armata e formava parte dell'annona militare (241); il lardo ancora che da' maiali si traeva era pure conservato per far parte dell' annona militare (242).

N.° 5.

Contribuzione delle legna.

I proprietarii delle selve di Terracina e d'Africa doveano somministrare una contribuzione di legna da fuoco (243). Queste legna s'impiegavano al riscaldamento delle terme della Città di Roma. Al trasporto poi di queste legna erano destinati gli stessi padroni di nave (*navicularii*) d'Africa, che solevano trasportare tutti gli altri generi d'annona (244). Dal porto d'Ostia alla Città poi erano destinati alcuni padroni di barche (*linteones*) per fare i detti trasporti (245).

N.° 6.

Contribuzione delle miniere.

I proprietarii delle miniere, e gl'intraprenditori di scavi anche pagavano una contribuzione diretta sulla loro proprietà.

Per le miniere di oro doveasi pagare al fisco sette scrupoli dello stesso metallo, ovvero otto (246), secondo le diverse provincie, per ciascun uomo (*metallarius*) addetto agli scavi stessi (247). Quest'oro dovea essere somministrato grezzo, non fuso e depurato (248).

Gl'intraprenditori di tali miniere aveano ancora il carico, di dover vendere in preferenza al fisco quella quantità di oro, che il governo credesse di acquistare (249).

Sulle miniere di rame anche si pagava un'annua contribuzione (*aeraria praestatio*) (250); ma non si sa in qual proporzione del prodotto fosse somministrata: soltanto si conosce che spesso il governo, in vece di riscuotere la contribuzione in natura, la trasmutava in danaro, nel qual caso per ogni quindici libbre di rame, si pagava un solido (251). Quando il fisco percepiva in natura il rame, adoperavalo alla costruzione delle armi e macchine militari (*cassides et bucculae*) (252).

Sulle miniere di ferro anche pagavasi la decima (*ferraria praestatio*) (253). Nemmeno si conosce qual fosse il quantitativo della

contribuzione esatta sul ferro. Teodosio il Grande nell'anno 388 dell'era volgare divietò ai contribuenti di poterla somministrare in danaro, ad oggetto di reprimere la frode dei preposti alle fabbriche d'armi, i quali col danaro di questa contribuzione incettavano cattivi metalli.

N.° 7.

Della capitazione.

I romani destinavano i servi a tutte le faccende dell'economia domestica, e tra l'altro anche alla coltura delle terre. Questi non aveano niente di proprio, imperciocchè qualunque cosa acquistassero si addiceva al padrone, cui apparteneva la loro persona.

Oltre i servi addetti ai poderi eravi un'altra specie di uomini, i quali non erano propriamente parlando, nè servi, nè del tutto liberi, ma costituivano un terzo genere, ed erano i *coloni* (comunemente chiamati *inquilini*, *ascrittizii*). Questi erano perpetuamente addetti alla coltivazione di un dato podere, in modo che non gli era mai permesso di staccarsene.

I coloni non erano tutti della stessa condizione; gli ascrittizii, che chiamavansi anche *censiti*, potevano bensì acquistare, ma tutto ciò che avessero acquistato si apparteneva al padrone, e nulla senza l'assenso di lui potevano alienare. I coloni detti *liberi* poi aveano la facoltà di tenere cose proprie, e di disporre liberamente delle stesse.

I proprietarii, in ragione de'servi addetti al fondo rustico, doveano pagare una contribuzione, perciocchè essendo i servi rustici tenuti come immobili per destinazione, gravitava su di essi la contribuzione diretta fondiaria.

I proprietarii stessi pe' coloni censiti doveano pagare un'annua contribuzione, a meno però che questi non avessero posseduto un poco di terreno nel loro peculio, nel qual caso erano essi tenuti direttamente (254).

I coloni liberi poi pagavano ciascuno sulla propria testa una contribuzione.

Le leggi romane conservano memoria di questa contribuzione esatta dal fisco sui servi rustici e coloni, chiamandola *capitatio humana*, *capitatio plebis*, *exactio plebis*, *capitalis illatio*, *tributum capitis*(255).

La contribuzione pagata da' proprietarii pel numero de' servi rustici, e coloni ascrittizii, ognuno vede che fu un'imposizione diretta reale, imperciocchè gravitò sopra le teste di uomini, che per l'istituzione del tempo erano tenuti come cose immobili per destinazione. Questa può paragonarsi a quella rata del tributo per censo, che a' tempi di Servio Tullio dovette gravitare sopra i servi, essendo che anche di questi, come vedemmo di sopra, si dovea far dichiarazione nello stabilimento del censo.

La contribuzione pagata da' coloni liberi fu del genere delle dirette personali, e potrebbesi in tutto paragonare al tributo per testa esatto prima di Servio Tullio, se non che questo gravitava sugli uomini liberi, quella sugli uomini d'inferior condizione.

N.° 8.

Contribuzione per l' abbigliamento militare.

Questa contribuzione era del genere delle dirette fondiarie, mentre si pagava da ciascun proprietario in ragione dell'estensione de' terreni; val dire che per ogni venti o trenta iugeri di terreno, secondo i diversi luoghi, doveasi somministrare un abbigliamento (256). Questa contribuzione da alcune provincie, per special privilegio si pagava in danaro (257), ciocchè dimostra che questo modo di pagamento dovea riuscire meno oneroso a' contribuenti.

Allorchè questa contribuzione si esigeva in danaro, si tassava in moneta il prezzo d'ogni abbigliamento; infatti l'Illirico pagò prima la terza parte del solido, e poi un solido intero per ogni abbigliamento militare (258).

Il danaro raccolto da questa contribuzione per cinque sesti si distribuiva a'soldati di onesta e valorosa condotta, perchè da'loro stessi avessero provveduto al proprio abbigliamento (259); la sesta parte si versava nelle casse delle fabbriche imperiali (*gynecciarii*), onde intessersi l'abbigliamento de' gregarii e dei tironi (260).

N.° 9.

Contribuzione de' cavalli per l'armata.

I proprietarii provinciali erano tenuti a somministrare anche de' cavalli per l'armata (261).

Alcuni uffiziali detti *stratores* erano spediti nelle provincie ad oggetto di osservare i cavalli, che da provinciali si somministravano, e riconoscere se aveano tutti i requisiti voluti da'regolamenti sul proposito, pel quale uffizio aveano da contribuenti un solido all'approvazione di ogni cavallo (262).

Anche per tal prestazione alcune provincie aveano il privilegio di somministrarla in danaro (263), nel qual caso si fissava dall'imperatore il prezzo d'ogni cavallo. Così nell'impero orientale fu fissato a ventitre solidi per ognuno (264); nell' impero occidentale poi l'Africa pagò venti solidi per ogni cavallo (265), la Numidia quindici (266).

Comunque questa contribuzione pure gravitasse sui proprietarii, non per tanto è ignoto in ragione di quanti jugeri doveasi contribuire ciascun cavallo.

N.° 10.

Contribuzione per le poste e procacci.

Le poste presso i romani furono introdotte dall'imperatore Augusto, ad oggetto di spedire i suoi inviati nelle provincie, e conoscere gli avvenimenti importanti, che accadevano nelle diverse parti dell' impero (267). A tal epoca il carico delle poste per rispetto ai provinciali consistette nell'obbligo di somministrare gli animali necessarii al trasporto degl' inviati imperiali e loro bagagli; animali che si davano da'proprietarii di ciascun comune per dove questi passavano, a cura de' magistrati municipali, i quali di tal provvisione erano incaricati (268). L'Imperatore Nerva sgravò l'Italia di tal carico.

Poscia Trajano secondo Aurelio Vittore (*cap. 13.*) ovvero Adria-

no, secondo Sparziano (*cap.* 7.) rese le poste fisse, val dire, stabilì che gli animali fossero continuamente mantenuti a cura del governo nelle diverse stazioni postali, per servire agli usi degl'inviati imperiali, senza che i decurioni delle città si avessero dovuto ulteriormente occupare a trovar carri e cavalli, secondo le quotidiane esigenze.

Reso fisso il corso postale fu di mestieri riscuotere una contribuzione pel mantenimento del medesimo, e questa fu così grave, che meritò la particolare attenzione di Antonino Pio, il quale procurò discaricarne in parte i provinciali (269). Poscia l'Imperator Severo esonerò interamente i soggetti di tal contribuzione (270), ciocchè non durò sotto i successori.

Non si ha alcun monumento dal quale si possa conoscere positivamente quanto dovesse pagare ciascun proprietario pel mantenimento delle poste e procacci. E però onde formarci un'idea adequata di tal contribuzione, bisogna conoscere come le poste fossero organizzate, a quali usi fossero destinate, per poter così comprendere la spesa enorme, ch'era necessaria a mantenerle, e per conseguente il quantitativo dell'imposta corrispondente.

Ed in ordine a ciò è da conoscersi, che pel corso postale faceasi uso di cavalli, di asini, di buoi, e di muli (271). I cavalli erano destinati al trasporto degli uomini e delle valige: questi animali diceansi *veredi* (272) e *veredarii* quelli che de'veredi serviansi (273). Al tiro dei carri poi erano destinati i buoi ed i muli. Questi carri furono di vario genere. Eranvi di quelli detti *reda*, *carpentum vehiculum* (274), e questi erano carri a quattro ruote tirati da otto mule nei tempi estivi e da dieci nel tempo invernale. Questi carri eran detti *quadriga*, quando erano tirati da quattro cavalli. Sopra di essi si caricavano mille libbre (275). Eranvi vetture dette *currus*, sulle quali non si caricavano più di 600 libbre (276); carri a due ruote detti *birota*, tirati da tre mule, e su di questi non si caricavano più di 200 libbre (277); infine carri detti *clabula*, *angaria* tirati da quattro buoi sui quali si caricavano 1500 libbre (278). Questi erano destinati al trasporto de'tributi fiscali (279), come pure de'soldati e convogli militari (280).

L'uso de' carri tirati da buoi fu abolito nel tratto d' Oriente dall'Imperator Leone (281).

Questi animali e vetture erano disposti pe'diversi siti ove correva la strada postale.

I cavalli, asini e vetture destinate al trasporto degli uomini servivano eziandio pel principe in caso di viaggio; come pure pe' magistrati, che da lui si spedivano nelle diverse provincie, o che da queste venivano all'imperatore per affari pubblici.

Ed ecco come quella posta che da Augusto fu destinata al trasporto di pochi inviati nelle provincie, per riferire sullo stato delle medesime, fu ne'tempi posteriori adoperata pe'viaggi di tutt'i magistrati, che nelle provincie spedivansi. Che anzi non di rado i privati ottennero la concessione di viaggiare con un dato numero di vetture e di animali delle pubbliche poste (282).

E non di rado ancora i potenti, senza imperial concessione, per mero abuso si avvalevano del corso postale pe'proprii affari, sino impiegando le pubbliche vetture al trasporto di enormi massi di marmo destinati all'ornato de'loro edifizii (283).

Altro abuso si commetteva dai magistrati, i quali se non trovavano animali pronti nelle stazioni postali, si servivano prepotentemente di quelli de'privati, sino a strappare i buoi dall'aratro del misero bifolco (284).

Spesso ancora i dignitarii dello stato, senza occasione di pubblico servizio, espiscavano dal principe la concessione delle vetture per un viaggio, e poi cedeano per prezzo tali concessioni, qual illecito commercio fu proibito sotto la pena della deportazione (285).

Il mantenimento delle pubbliche poste nelle provincie si avea da una contribuzione, riscossa sulle terre, la quale poi s'impiegava nella compra degli animali di posta, e certamente nella costruzione delle vetture ancora, secondocchè il numero degli uni o delle altre fissato per ciascuna stazione fosse venuto a mancare (286).

In altre provincie i cittadini di ciascuna comunità, per dove passava la strada postale, invece di pagare la contribuzione in danaro, erano tenuti a somministrare animali e vetture per quanta era la dotazione della stazione postale stabilita nel comune (287).

Le stalle eziandio erano riparate e mantenute a spese de'provinciali, mediante straordinaria contribuzione esatta secondo il bisogno (288).

Per l'ordinario l'alimento degli animali di posta in ciascuna comunità, ov'era fissata stazione postale, era contribuito in danaro dai cittadini proprietarii; in alcune poi questo si somministrava in ispecie (289).

N.° 11.

Contribuzione Senatoria.

Per poter essere creato Senatore doveasi avere una determinata quantità di beni immobili.

Costantino il Grande al dir di Zosimo (*Lib.2. Cap.38.*) impose sopra questi fondi una contribuzione, che si pagava in oro (290). Questa nelle leggi romane vien detta *canon senatorius*, *gleba senatoria*, *illatio glebalis* (291).

Per tale oggetto i Senatori erano tenuti a dichiarare la loro proprietà al Senato (292).

Questa contribuzione gravitava anche sopra i predii dell' imperatore, come quello che anche lui era compreso nell' ordine senatorio (293).

I Senatori che non aveano beni immobili pagavano annualmente una contribuzione di due o quattro folli (*Senatorius follis*) (294), e questa veniva detta *follium praebitio* (295).

Infine i Senatori poveri pagavano sette solidi l' anno (296).

Queste imposizioni essendo durate tutte e tre molto tempo dopo Costantino Magno, come apparisce dalle leggi di sopra citate, furono poscia abolite da Giustiniano (297).

§. II.

De' dazii indiretti pagati da' provinciali.

N.° 1.

Dazio d'importazione e d'esportazione.

Vedemmo nel libro precedente che difficil cosa era l'additare in qual proporzione fosse esatto durante la repubblica il dazio d'importazione e d'esportazione. Ora giunti a trattare di quest'imposizione ai tempi dell'impero, siamo al caso di dare ragguagli più positivi in ordine a tal punto.

Quintiliano nelle sue declamazioni (298), Svetonio nella vita di Vespasiano (299), come pure Simmaco nelle sue lettere (300) fanno tutti e tre menzione della *quarantesima* sul valore.

Vi è luogo a credere però che non in tutt'i siti dell'impero, nè in tutti i tempi il dazio sulle mercanzie fosse esatto in proporzione della quarantesima sul valore. Infatti nella *L.7. Cod. De Vectigalibus et commissis* si fa menzione del dazio sulle mercanzie fissato, giusta LA CONSUETUDINE, in ragione dell'*ottava* del valore. Dalla qual legge sembra piuttosto apparire che intorno al doversi tenere un dato luogo come immune o soggetto a dazii, e pel quantitativo di questi si seguisse la consuetudine di ciascun paese: infatti anche il Giureconsulto Paolo dice: — « In tutti i dazii si suole eseguire la CONSUETUDINE, e ciò fu anche stabilito dalle costituzioni de' principi » — (301).

Ai tempi del giureconsulto Marciano le mercanzie soggette al dazio d'importazione furono il cinnamomo (302), il pepe lungo (303), il pepe bianco, il folio pentasfero (304), il folio barbarico, il costo (305), il costamomo (306), il nardo spica (307), la cassia (308); il profumo, la xilocassia di Smirne, l'amomo (309), il zenzero (310), il malabatro (311), l'aroma indico, il galbano (312), il lasero (313), l'agalloco (314), la sarcocolla (315), l'onice arabico (316), il cardamomo (317), lo xilocinnamomo (318), il bisso (319), le pelli babiloniche, le pelli partiche (320), l'avorio, il ferro indico, il car-

pesio (321), ogni specie di gemma, il sardonico (322), il ceraunio (323), il giacinto (324), lo smeraldo (325), il diamante (326), il zaffiro (327), la callaide (328), il berillo (329), la chelonia (330), le manifatture indiane, i drappi sarmatici, la seta cruda (331), le vesti di seta e mezza seta, i drappi tinti carbasei (332), la seta filata, i servi eunuchi, i leoni d'India, le leonesse, i pardi, i leopardi, le pantere, la porpora, la lana di pecora, il fuco, i capelli d'India (333).

È da notarsi poi che il fisco non esigeva alcun dazio per l'importazione ed esportazione degli oggetti non destinati a speculazioni commerciali, ma all'uso di coloro che gli asportavano, come ancora per l'importazione od esportazione degli oggetti fiscali (334).

N.° 2.

Contribuzione lustrale.

Il corpo de'commercianti sin dai tempi anteriori a Severo pagava un'imposizione annuale (335), che fu poi esatta ogni quinquennio, e perciò detta contribuzione lustrale, (*lustralis collatio*) (336).

Questa imposizione consistette nella *cinquantesima* de' guadagni fatti da ciascun commerciante nell'intero quinquennio (337).

Per disposizione dell' imperatore Alessandro Severo erano compresi nel corpo de'commercianti anche gli artieri (338); ma poscia Valentiniano Seniore gli esentò da tal pagamento (339). Caligola volle che le donne pubbliche eziandio fossero nella classe de' commercianti, e quindi dovessero pagare tal'imposizione (340). I capitalisti ancora erano soggetti a tal contribuzione (341), come pure i lenoni, i quali ne furono poi esentati da Teodosio Iuniore (342).

La contribuzione sui commercianti venne del tutto abolita dall'imperatore Anastasio (343).

Sinchè fu esatta si tenne in ciascuna città un registro de' commercianti ivi residenti (344); e dal corpo stesso di questi si sceglievano alcuni incaricati (*mancipes*), i quali distribuivano tra tutti gl' individui della corporazione il carico fissato dall' imperatore, occupandosi essi stessi della percezione (345). È da credersi

che degli abusi si commettessero nella distribuzione dell'imposta, gravando gli uni ed esentando gli altri: imperciocchè l'imperatore Onorio nell'anno 410 statuì, che quindi innanzi si fosse *chiaramente determinato* quanto avesse dovuto pagare nell' anno ciascun contribuente (346).

CAPO III.

Delle contribuzioni straordinarie pagate dai provinciali.

N.° 1.

Contribuzione per la reclutazione dell' armata.

Ogni proprietario era tenuto a somministrare uomini per l'armata in proporzione delle terre che possedeva. L'obbligo di tal somministrazione si adempiva o presentando il numero d'individui cui s'era tenuto, ovvero col pagamento di una somma corrispondente (347), qual facilitazione godeasi da alcune provincie (348).

Altre provincie poi e speciali classi di proprietarii, come i Senatori, aveano la piena scelta di presentare o gl'individui o la somma fissata in cambio di ciascun uomo (349).

L'imperatore valutava a suo arbitrio il prezzo di ogni individuo da doversi presentare (350); e questo alcune volte veniva tassato a venticinque solidi (351); altre a ventisei (352), altre finalmente a trenta (353).

Qualche volta pure il prezzo di ogni individuo in pena de' soggetti veniva tassato in maggior somma (354).

Il governo poi col danaro raccolto da tale imposta facea la reclutazione de'soldati (355).

N.° 2.

Contribuzione de' viveri per l'armata.

I generi di vitto somministrati a' soldati erano il pane, il biscotto, il vino, l'aceto, l'olio, il sale, la carne di maiale salata, la carne di montone (356). Oltre di questo nell'annona militare comprendevasi eziandio la somministrazione di paglia e fieno pe' cavalli dell'armata (357).

La contribuzione dell'annona militare era carico straordinario delle rispettive comunità (358), le quali soggiacevano alla stessa, alcune volte per lo passaggio delle armate (359), altre per stanziare le guarnigioni nel loro distretto, altre finalmente perchè gli veniva imposto di somministrare l'annona a' soldati di frontiera.

In questi diversi casi i proprietarii delle città erano tenuti a contribuire giornalmente, per quanto pare dalla L. 1. Cod. Th. de erogat. milit. annon., i suddetti generi di vitto, i quali o si trasportavano ne' magazzini civici (360), ovvero s'incaricava ciascun proprietario d'alimentare un determinato numero di soldati (361). In quest'ultimo caso accadeva spesso che i soldati usassero l'astuzia di non riscuotere l'annona nel tempo di abbondanza, ma pel contrario nel tempo di penuria, pretendendo di tassare il prezzo secondo l'epoca dell'esigenza, non secondo quella della scadenza della contribuzione. Ciocchè fu proibito dall'imperator Teodosio, sotto la pena di non potersi più dal soldato riscuotere l'annona scaduta (362). Infine l'imperatore Arcadio dovette togliere del tutto ai soldati la facoltà di esigersi l'annona in danaro, per ovviare agli abusi, che da essi si commettevano (363).

Alcune comunità poi quantunque non avessero guarnigioni militari nel distretto, nè passassero eserciti pel loro territorio, aveano l'obbligo di contribuire l'annona militare ai soldati stanziati sulle frontiere, quando queste fossero a loro vicine (364). Ed in tali casi è da notarsi che la paglia o fieno non dovea trasportarsi dai provinciali sino alla guarnigione, ma soltanto sino a venti miglia lontano da quella, nel qual luogo i soldati avean l'obbligo di andarselo a prendere da' contribuenti (365).

Il fieno non doveasi contribuire se non dopo che era secco, vale a dire dopo il mese di agosto, per tutta la stagione invernale (366).

N. 3.°

Servizio della preparazione e manifattura de' pani militari.

Tra le contribuzioni reali straordinarie devesi ancora enumerare il servizio della preparazione e cottura del pane per l' armata (367).

In ciascuna provincia vi fu un corpo di mugnai e fornai fiscali, all' istesso modo che abbiamo veduto esservi a Roma, Costantinopoli ed Alessandria per la preparazione dell' annona civile (368).

Tal peso però non gravitava sopra tutte le provincie egualmente, ma soltanto su di quelle ove fossero dei corpi militari accampati (369).

La cura di macinare il grano, diceasi *cura conficiendi pollinis*, ovvero *obsequium pistrini*: quella di fare il pane e cuocerlo *panis excoctio* (370).

Tali servigii personali gravitavano sopra di alcuni, ai quali erano concessi dal governo de'predii, coll'espressa condizione di doversi applicare alla preparazione dell'annona tanto civile che militare. Giacomo Gotofredo dice che tal carico era personale (371); però se si fa attenzione ai termini della L. 14. Cod. Th. de extraordin. sive sordidis muneribus, sembra che ivi vada enumerata tra carichi patrimoniali: come infatti devesi tra questi enumerare, se si considera pure che il possesso de' fondi addetti a tal servizio portava il carico nella persona del possessore.

N.° 4.

Carico degli alloggi.

Da questo carico non era escluso alcuno (372), eccetto le case e fondi del principe (373).

Godevano della facoltà di chiedere alloggio. I capi di corte (*Co-*

mitatus principis), (374); i giudici e governatori provinciali durante l'esercizio della carica (375); anche i soldati tanto che andassero in ispedizioni, quanto che ritornassero dalle stesse, ovvero che andassero a stanziarsi nella città di Costantinopoli, godevano del dritto dell' alloggio (376).

Per effetto del carico degli alloggi i privati doveano cedere l'uso della terza parte della casa (377), eccetto quando coloro a' quali dovesse darsi l'ospizio fossero personaggi illustri, mentre a costoro doveasi cedere la metà della casa (378).

Viceversa poi gl' illustri personaggi, ove avessero più abitazioni ne ritenevano una per uso proprio, e l'altre tutte doveanle cedere (379). Questo carico gravitava tanto sulle case di città che di campagna (380),

N.° 5.

Contribuzione de' legnami di costruzione.

Questa contribuzione si riscuoteva per la formazione delle navi, macchine di guerra, accampamenti, aste, frecce, e cose simili (381).

N.° 6.

Contribuzione de' carboni.

I provinciali erano tenuti a contribuire annualmente una quantità di carboni per le zecche imperiali, e fabbriche d'armi (382). Oltre questi due usi ordinarii pe'quali tutti i proprietarii erano soggetti alla contribuzione, furono pure esatti i carboni *straordinariamente* per gli usi militari., giusta quel che ne opina Giacomo Gotofredo sulla L. 15. Cod. Th. de extraord. sive sordid. munerib.

N.° 7.

Accompagnamento de' convogli fiscali.

Abbiamo veduto che mediante le vetture della pubblica posta, ovvero mediante le vetture somministrate da' privati sulle strade di traversa, le decime e tutti gli altri tributi dal cuore delle provincie si portavano alla capitale dell'impero, ed in tutti i luoghi ove occorresse.

Or affinchè gli oggetti fiscali durante questi trasporti non soffrissero detrimento o diminuzione, era stabilito che alcuni individui di date classi, nelle città per dove passassero il convogli fiscali, fossero ciascuno alla sua volta soggetti al carico di accompagnarli (383).

Questo carico gravitava sopra una classe d'individui di condizione plebea detti *collegiati* (384), ed ove questi mancassero volle Valentiniano che si adoperassero gli albergatori, i tavernai, i rivenditori, e non si fosse molestata la plebe rustica (385).

L' accompagnamento dei convogli fiscali fu un carico tutto *personale*, mentre per adempire al medesimo richiedeasi soltanto l'opera della persona gravata, non già contribuzione di patrimonio. Tanto vero che quelli i quali soggiacevano all' obbligo di accompagnare i convogli fiscali, durante il viaggio, si mantenevano a spese del fisco (386).

Questo carico venne abolito da Giustiniano (387).

N.° 8.

Contribuzione per le poste e procacci sulle strade di traversa.

Alcune volte avveniva, che tanto i magistrati i quali andavano nelle provincie o ne ritornavano, quanto i convogli di oggetti fiscali, dovessero in alcuni luoghi torcere dal sentiero ordinario di posta in qualche strada di traversa (388).

In questo caso i proprietarii (389) della comunità per dove il

magistrato od il convoglio passava dovean somministrare animali e vetture, secondo l' occorrenza (390).

CAPO IV.

Delle contribuzioni comunali (391).

N.° 1.

Contribuzione per le opere pubbliche comunali.

Spesso le opere pubbliche si facevano mercè una straordinaria contribuzione riscossa sopra i proprietarii della città, come avveniva per le stalle del corso postale (392). Questa contribuzione era proporzionale alla quantità delle terre possedute da ciascun cittadino (393); e gravitò sopra tutti i proprietarii (394), eccetto i soli senatori e veterani (395).

Dessa consistette nella somministrazione dei materiali necessarii all' edificazione e ristauro delle opere pubbliche (396). I materiali somministrati da' cittadini per causa delle opere pubbliche furono, tra l' altro, il ferro, il piombo, il bronzo (397).

I cittadini doveano conferire anche de' servizii personali per causa degli edifizii pubblici, in caso che questi dovessero ristaurarsi (398).

N.° 2.

Contribuzione per la riparazione delle strade.

A questo carico comunale soddisfacevano i cittadini in tre modi:

1.° Con incaricarsi ciascuno della manutenzione d' un determinato tratto di strada loro assegnato in proporzione della proprietà posseduta nel distretto della città (399).

2.° Con prestare ogni proprietario *la sua opera personale* alla riparazione delle strade della comunità (400).

3.° Con pagare una contribuzione in danaro destinata alle spese occorrenti all' oggetto (401).

N.° 3.

Contribuzione e servizii personali per lo spurgo de' corsi pubblici.

I scolatoi della città di Roma furono costruiti al tempo di Tarquinio Prisco (402). Durante la repubblica i censori badavano al nettamento e ristauro de' medesimi, dando in appalto tali opere, nell' esecuzione delle quali non piccola somma si erogava (403). Sotto gl'imperatori tal cura fu affidata ai così detti *curatores cloacarum* (404), i quali per economia solevano impiegare i servi di pena al nettamento de' medesimi (405).

Oltre i corsi pubblici v' erano a Roma delle laterine mantenute pure a spesa del pubblico per comodo de' viandanti (406), come ancora delle anfore urinarie disposte per tutta la città (407).

Nelle città provinciali furono eziandio i corsi pubblici.

Ora pel mantenimento di questi si esigeva un vettigale detto *cloacarium* (408).

A Roma poi si concessero in appalto le laterine e le anfore urinarie, ed un' imposizione dovea pagarsi da coloro che volevano avvalersene (409).

N.° 4.

Contribuzione per lo spurgo degli acquidotti.

I proprietarii dei fondi lungo i quali correvano gli acquidotti erano tenuti alle spese dello spurgo de' medesimi (410), avendo per tal carico, immunità da tutte le altre contribuzioni comunali.

N.° 5.

Contribuzioni della calce e pietre.

In ogni comunità si esigeva una contribuzione da' proprietarii del distretto, per titolo di calce da impiegarsi nelle opere pubbliche (411). Non sappiamo se questa contribuzione fosse esatta in natura od in danaro.

In riguardo alla contribuzione per la calce riscossa dalla città di Roma e Costantinopoli si hanno più chiare notizie: infatti si sa che fuvvi un corpo di travagliatori destinati alla fabbricazione della calce da impiegarsi nelle opere pubbliche di Roma e di Costantinopoli, ed un corpo di vetturali destinato al trasporto della stessa alle dette due metropoli. Queste due corporazioni aveano de'predii dal fisco, che da essi si possedevano coll' obbligo di fabbricare e trasportare la calce.

L' imperator Costanzio nell' anno 359 stabilì che i proprietarii soggetti a questa contribuzione avessero dovuto somministrare un' anfora di vino al corpo de' fabbricanti della calce per ogni tre carri della stessa; ed al corpo dei vetturali un'altra per ogni 2900 libbre di calce da trasportarsi. Doveasi inoltre somministrare a quest' ultimi 300 buoi pe' trasporti (412).

Ed in questo consistette a'tempi di Costanzio l'imposizione della calce per Roma e Costantinopoli.

Indi l'imperator Valentiniano nell'anno 365 convertì questa contribuzione in danaro, ordinando che si dovesse dare al corpo dei fabbricanti e vetturali cumulativamente un solido per ciascun carro di calce; del quale solido tre parti doveansi pagare dai soggetti alla contribuzione della calce, la quarta parte da quel danaro, che il governo ritraeva dalla vendita de'vini fiscali (413).

Il numero de'carri di calce stabilito per la città di Roma era fissato a 3000, de' quali 1500 erano destinati alla manutenzione degli acquidotti, ed il rimanente per la rifazione degli edifizii pubblici (414). Un altra quantità a parte poi si somministrava specialmente dalla città di Terracina pel porto e faro di Ostia (415).

Questa contribuzione destinata al comodo ed al lustro della cit-

tà di Roma era pagata dalle regioni suburbicarie (416), tra le quali furono la Toscana ed una porzione della Campania (417).

N.° 6.

Contribuzione delle terre già appartenute a' decurioni.

L' erede estraneo di un decurione, quando non avesse avuto anche lui tal qualità, doveva cedere alla città la quarta parte de' beni deferitigli (418). Oltre di ciò i fondi che gli rimanevano fatta la detrazione indicata, erano soggetti ad un'annua contribuzione, che si riscuoteva dalla città istessa.

Quest'imposizione a'tempi di Teodosio il Grande fu la dodicesima parte del solido *(denarismus)* per ciascun iugero di terreno *(pro singulis iugis seu capitibus* (419). Teodosio il Giovine poi aumentò questa contribuzione al doppio, ossia alla sesta parte del solido, (*quatuor siliquae*) (420).

N.° 7

Contribuzione sulle case edificate nel suolo pubblico.

Era vietato a'privati di edificare sul suolo pubblico (421): ma se alcuno poi contro il divieto avesse edificato, rimaneva in arbitrio del Preside della provincia il dichiarare confiscato l'edificio, ovvero d'imporvi un'*annua contribuzione*, a benefizio della cassa comunale (422).

N.° 8

Contribuzione per le spese di viaggio degl' ambasciadori da spedirsi al principe

Spesso le città e le provincie spedivano dei legati all' imperatore (423); a questi si pagavano le spese di viaggio mercè una contribuzione riscossa sui proprietarii del comune o della provincia.

Di questa contribuzione si fa parola nelle leggi romane chiamandola *sumptuum praebitio legatis et allectis*, ovvero *viaticum legativum* (424).

CAPO V.

Delle multe e confische.

Ne' due precedenti libri abbiamo veduto che il patrimonio della repubblica si arricchiva de'beni tolti ai popoli vinti; e di rado accadeva che i cittadini fossero condannati alla confiscazione de'beni, od al pagamento di multe.

A' tempi di Mario e Silla, nonchè sotto i triumviri queste pene incominciarono a moltiplicarsi contro i cittadini, ed infine crebbero a dismisura sotto l'impero.

§. I.

Delle confische.

Erano condannati alla perdita de' beni:

1.° Coloro i quali soggiacevano alla pena di morte, all'esilio, perpetuo, ed alla servitù penale (425).

2.° Coloro i quali s'erano data la morte dopo di essersi intentata contro di loro accusa per reato, che portasse la pena della confiscazione (426).

3.° Coloro i quali corrompevano l' accusatore di reato portante all' esilio perpetuo, od alla servitù penale (427).

4.° I rei di lesa maestà (428).

5.° Gli autori di libelli famosi contro il governo (429).

6.° I parricidi (430).

7.° Gli omicidi e loro complici (431).

8.° I seduttori di una fanciulla di età minore di anni dodici (432).

9.° I falsarii (433).

10.° I fabbricatori di false monete, i tosatori delle stesse, nonchè quelli che le mettevano in corso (434).

11.° Coloro che facevano violenza a mano armata, erano condannati alla confiscazione di tutti i loro beni; la violenza non armata poi era punita colla perdita del terzo de' beni (435).

12.° Coloro i quali commettevano ratto in persona di una fanciulla, di una vedova o religiosa, ed i loro complici e ricettatori (436).

13.° Coloro i quali rubavano i servi altrui, o s'impossessavano di un uomo libero (437).

14.° I prevaricatori soffrivano la confisca qualche volta della metà ed altra fiata di tutt' i beni (438).

15.° I giudici pedanei rei di corruzione (439).

16.° I coloni ascrittizii, i quali cambiavano il domicilio della terra cui erano ascritti, ed i mercanti rei di monopolio (440).

17.° I calunniatori per le accuse di reato portante la pena della confisca (441).

18.° Coloro i quali vendevano la porpora senza permissione del principe, o che compravano la seta dagli esteri; coloro che compravano o vendevano i viveri destinati all' annona della città di Roma e delle armate; coloro i quali vendevano armi agli stranieri (442).

19.° Coloro i quali aprivano il testamento di un uomo vivente (443).

20.° Gli adulteri (444).

21.° I rei di sacrilegio o peculato (445).

22.° Quelli, che essendo in carica, commettevano delle estorsioni (446).

23.° I concussionarii (447).

24.° I rei di stellionato (448).

25.° Quelli che formavano adunanza senza permissione del governo (449).

26.° Quelli, che deformavano un edifizio di città, e ne faceano trasportare in campagna le colonne ed i marmi per adornarne altra fabbrica, soffrivano la confisca della terra ove s' innalzava il nuovo edifizio (450).

§. II.

Delle multe.

Erano condannati al pagamento di multe che si versavano nella cassa del fisco (451):

1.° Coloro che nell'elezioni comunali si procuravano i voti per mezzo di danaro (452).

2.° I violatori de'sepolcri; quelli che impedivano l'inumazione di un cadavere; quelli che importunavano i moribondi per avere disposizioni a proprio vantaggio (453).

3.° I contabili pubblici, che malversavano il danaro loro affidato (454).

4.° Quelli che toglievano in prestanza delle somme da costoro (455).

5.° I detentori de'beni devoluti al fisco (456).

6.° I conduttori fiscali, che amovessero gli alberi dal fondo locato (457).

7.° I presidi ed i procuratori di Cesare, i quali facessero degli acquisti nelle provincie da loro amministrate (458).

8.° Gli acquirenti di materiali, marmi e colonne di un edifizio appositamente demolito per vendersene questi oggetti (459).

9.° Gli uffiziali incaricati della percezione dell'annona militare, ove mancassero di esigerla nell' anno; come pure i commessi de' viveri per l'armata, che ne avessero ritenuta qualche porzione (460).

10.° Gli appellanti temerarii (461).

11.° Gli uscieri, i quali lasciassero fuggire le persone affidate alla loro custodia (462).

CAPO VI.

Dei beni nazionali, e patrimoniali dell'imperatore.

§. I.

Beni nazionali propriamente detti.

Abbiamo veduto nel libro precedente che i beni nazionali siti in Italia furonó interamente dilapidati, non per tanto ricco patrimonio di terre ebbe la repubblica nelle provincie, e queste formarono l' aggregato de' beni nazionali sotto l'impero (463).

A questi si aggiunsero quelli beni che venivano nel patrimonio dello stato per effetto della legge Papia Poppea, per la ventesima delle eredità e per le confiscazioni.

Questi beni nel corpo delle leggi romane vengono detti *fundi fiscales*, *fundi rei privatae* (464).

§. II.

Dei beni nazionali assegnati alla corona imperiale, ossia de' beni della corona.

Abbiamo veduto che i re di Roma quali sommi pontefici parteciparono al godimento delle rendite de'beni destinati alle spese del culto. Quindi notammo che questi beni poteansi dire appartenenti alla corona, perchè i re di Roma per ragione della loro carica ne parteciparono al godimento.

Abbiamo pure veduto che fuvvi a' tempi de re una specie di beni le rendite de'quali furono specialmente destinate alle spese pubbliche diverse da quelle del culto. Ed abbiamo detto che tali beni formarono l'aggregato delle possessioni nazionali pertinenti alla monarchia romana.

Infine abbiamo veduto che queste due classi di beni al tempo della repubblica furono confuse, perchè l'autorità suprema fu rappresentata dall'unica persona morale del Senato, che essendo composto

da ricchi patrizii, i quali vivevano de'loro beni privati, e nessun emolumento ritraevano per ragione del loro uffizio, è da dirsi che le rendite de'beni della repubblica furono interamente impiegate nelle spese del governo.

Ora sotto gl'imperatori il patrimonio dello stato novellamente si divise: perciocchè alcuni beni nazionali furono destinati alle spese del governo, e di questi abbiamo parlato nel §. I; altri poi furono specialmente destinati al comodo e mantenimento della corona imperiale. Di questa seconda classe di beni si fa menzione nel corpo del dritto, chiamandosi *fundi rei dominicae*, *saltus divinae domus*, *praedia fiscalia augustae domus*, *fundi tamiaci* (465).

§. III.

De' beni patrimoniali delle città.

Ogni città durante la repubblica e sotto l'impero ebbe de' beni patrimoniali, dalle rendite de'quali provvedeva alle spese della propria amministrazione. Ciò apparisce da varii luoghi degli autori latini e da moltissime leggi romane (466).

L' amministrazione di questi beni fu affidata ad un individuo del corpo de'decurioni detto *curator civitatis* (467).

§ IV.

De' beni privati dell' imperatore.

Il nostro lavoro versa circa la storia di ciocchè compose la finanza romana: quindi non dovremmo parlare di quelli beni che l'imperatore potette avere non per titolo della sua dignità, ma nella qualità comune di ogni altro privato cittadino. Non per tanto crediamo utile al compimento della materia, intorno alla quale versiamo, il trattare ancora tal soggetto, affin di portare una illustrazione in quelle leggi romane, che contenendo regole comuni ai beni nazionali propriamente detti, ai beni della corona ed ai beni

privati del principe, non potrebbero essere completamente spiegate senza le nozioni storiche delle quali ora sarà discorso.

Ed incominciando dall'imperatore Augusto diciamo che non pochi beni a lui si appartennero nella sua privata qualità, non per ragione della sua dignità. Infatti si sa che questi fu erede di Giulio Cesare, il quale immense ricchezze avea acquistate nel governo decennale delle Gallie, e di molti fondi si era impadronito mediante le proscrizioni. Ora tutti questi beni vennero nel patrimonio privato di Augusto (468).

Inoltre si sa che di non pochi beni tolti all'immenso numero dei proscritti, egli ed i suoi colleghi s'impadronirono durante il triumvirato; si sa ancora che mediante i beni del suo patrigno e della madre sua fece quelle smisurate largizioni, che gli cattivarono l'affezione della plebe romana (469). Ora di tutti questi beni ch'ei ebbe prima di acquistare il principato, qualunque porzione ne sia rimasta posteriormente, debbe dirsi che questa formò parte de'di lui beni privati.

E che Augusto nel principio del suo governo abbia avuto beni e denari diversi da quelli che comprendeva l'erario militare, da lui amministrato colla qualità d'imperatore, si può inferirlo chiaramente da quel che dice Dione di aver praticato il medesimo nell'istituzione dello stesso erario militare, cioè: che per dimostrare la necessità delle nuove contribuzioni da lui trovate, egli per il primo vi versò del danaro *proprio* tanto per se, che per conto di Tiberio, e promise di fare altrettanto ogni anno (470). E da un'iscrizione trovata in Ancira si rileva che del *suo proprio* danaro egli provvide più volte alla scarsezza del pubblico erario (471). Che durante il suo imperio Augusto abbia avuto de'beni di sua privata proprietà si rileva pure da Dione, quando narra aver Agrippa lasciati in testamento ad Augusto molti beni, che pria avea ricevuti in dono da costui (472). Da ultimo se tutti questi documenti storici mancassero sarebbe sufficiente a dimostrare il nostro assunto il solo testamento di Augusto, col quale di non pochi *suoi beni privati* dispose (473).

Gli altri imperatori anche ebbero de'beni loro privati: infatti sap-

piamo da Sparziano, che l'Imperator Severo prima di ascendere al trono avea diggià acquistate delle ricche possessioni (474).

Dal testamento di Augusto ora nominato si rileva eziandio che questi vistose somme raccolse dalle ultime disposizioni de' suoi amici, quali somme, come lui stesso dichiarò, furono impiegate tutte per le spese dello stato.

Svetonio dice: che Augusto desiderava da' suoi amici che anche in morendo gli lasciassero segno del loro affetto, con delle disposizioni testamentarie a suo vantaggio: ma che tal suo desiderio non era mosso dal vile interesse, passione indegna dell' animo di un principe, benverò dalla dolce soddisfazione di aver continue dimostrazioni di quell' affetto, che la magnanimità, da lui dimostrata sotto l'impero, gli dava dritto a sperare di poter ritrovare nell' animo di tutti i romani (475).

Però lo spontaneo costume di gratificare il principe nelle disposizioni testamentarie fu cambiato in una crudele necessità sotto i seguenti imperatori. Infatti sebbene Tiberio nel principio del suo governo, mostrasse imitare la moderazione d'Augusto in questa parte (476), pure nel tratto del tempo, quando scoprì interamente il suo pessimo naturale, fu chiamato erede tanto lui, quanto Seiano, da non pochi cittadini, quantunque per sfuggire alle di loro persecuzioni si uccidessero di propria mano (477).

È nota a tal riguardo l' avidità di Caligola, il quale annullò i testamenti de' primipili, come di persone ingrate, fatti dal principato di Tiberio insino a quel tempo, i quali non avessero lasciato erede Tiberio, o lui. E se alcuno diceva, che aveva inteso, che il tal cittadino aveva designato, morendo, di lasciar suo erede Cesare, e di poi non l'avesse fatto, annullava quel testamento, come vano, e di nessun valore (478).

In tal guisa si voltava in abuso quel nobile sentimento che si avea Augusto nel dilettarsi de'testamenti fatti a suo vantaggio; e si mutava da'suoi successori, e di costoro favoriti, in timore qualunque sentimento di benevolenza possa avere il suddito verso il sovrano.

Facemmo parola di Seiano, ora bisogna rammentare quel favorito di Nerone chiamato Tigellino, al quale grossa somma fu legata da Anneo Mella, costretto dalle persecuzioni di Nerone a sve-

narsi, ad oggetto d'impedire che si fosse dopo morto annullato il suo testamento, e tolto così l'intero asse a' suoi eredi (479).

Nè per altra causa l'illustre Giulio Agricola tra la moglie e la figlia chiamò erede Domiziano; quantunque per tal disposizione si rallegrasse lo stesso imperatore (480), senza comprendere che il testamento di Agricola additava chiaramente, che questi non tanto onorava quanto temeva Domiziano, il quale con crudele ed infiammato viso era intento a scoprire il pallore sul volto de'cittadini, ed era avidissimo delle loro sostanze (481).

Di Vitellio narra Svetonio, che un cavaliere romano, essendo portato al supplizio, diceva gridando di aver istituito erede l'imperatore, alle quali voci questi ordinò l'esibizione del testamento. Ed avendo trovato di essere stato istituito erede unitamente ad un liberto di lui, ordinò che questi in compagnia del suo padrone fosse eziandio tradotto all'ultimo supplizio (482).

Finalmente il buon Traiano scancellò interamente questi esempii di crudeltà e di rapina, del che a ragione si rallegra Plinio nel suo panegirico (483). Adriano ed Antonino Pio egualmente imitarono tal moderazione (484): e Pertinace ad oggetto di far cessare interamente l'abuso orribile introdotto nel governo de' cattivi principi, di vedersi cioè annullato un testamento perfetto, sulla semplice asserzione di uno il quale dicesse, che il defunto *verbalmente* avesse chiamato erede il principe, solennemente dichiarò, ch'ei non avrebbe accettata alcuna eredità nell' esistenza di un primo testamento, se prima il posteriore fatto a suo favore non fosse stato perfezionato interamente, o rivestito di tutti i solenni voluti dal dritto comune (485).

Che anzi Teodosio il Grande andò tanto oltre ne'sentimenti di magnanimità, che dichiarò formalmente di non voler accettare alcuna disposizione testamentaria fatta a suo vantaggio, o d'altro individuo dell'imperial sua famiglia (486). E Teodosio il Giovine, seguendo le vestigia dell'avo, pubblicò ch' ei terrebbe per nulli e come non fatti i testamenti nuncupativi o verbali, quantunque fatti colle debite formalità, tanto che fossero stati pronunziati a suo favore, quanto a vantaggio d'altri potenti personaggi, ove esistesse un testamento scritto, col quale altri fosse stato chiamato ere-

de (487). Intorno alla qual disposizione di Teodosio è da osservarsi che per dritto comune era lecito di derogare al testamento scritto con un altro nuncupativo; onde si conosce la magnanimità di questo principe, il quale in suo disvantaggio portò una restrizione alle regole ordinarie del dritto, per un giusto favore verso i sudditi (488).

Nelle leggi romane fassi menzione de' beni privati dell' imperatore, e sono propriamente quelli che vengon detti *fundi patrimoniales, saltuenses, emphyteuticarii* (489).

§ V.

Del metodo d' amministrazione de' beni nazionali, privati dell'imperatore e delle città.

Sotto l'impero le terre, delle quali abbiamo fatto parola ne' precedenti paragrafi, si dividevano nelle seguenti classi:

1.° Terre concesse in piena proprietà col peso di un'annua rendita costituita (490);

2.° Terre concesse in enfiteusi perpetua o temporanea (491);

3.° Terre concesse in locazione perpetua o temporanea (492);

4.° Terre affidate a' gastaldi fiscali, che le coltivavano per mezzo di servi addetti al fondo (493).

CAPO VII.

MINISTERO DI FINANZA — AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELLO STATO, DEI BENI DELLA CORONA, DE' BENI PRIVATI DELL' IMPERATORE.

§ I.

Augusto.

Si sa con quali arti il triumviro Ottavio si sia disfatto de' suoi colleghi, ed abbia occupato in Roma il supremo potere. Ma quantunque per forza d' armi egli tenesse le redini del governo, pure

l' amore de' romani per la libertà, e la rimembranza degl' idi di marzo si presentava incessantemente al suo pensiero. La sorte di Giulio Cesare suo zio trucidato in pieno senato, da quelli stessi che avea dritto a credere più affezionati alla sua persona, gli facea temere che un altro Bruto, o qualche repubblicano deciso, gli avesse a portare la morte sino ai gradini del trono. Il sentimento della paura bilanciava in lui i piaceri d'un'ambizione soddisfatta. In tale stato d'agitazione, che non gli lasciava un istante di riposo, ei deliberava se avesse dovuto o pur no dichiararsi re di quelli stessi cittadini, de' quali al principio del triumvirato s'era reso il tiranno. Infine ei tenne un consiglio segreto con Agrippa e Mecenate suoi intimi consiglieri, e principali istrumenti della sua potenza, ad oggetto di vedere se dovesse ristabilire la repubblica sulle sue antiche basi, ovvero dovesse ritenere il sovrano potere.

Dione Cassio nel libro cinquantadue della sua storia riferisce i pareri di questi due grandi uomini.

Agrippa trasportato soltanto per quel genere di gloria, che s'acquista mercè le grandi azioni, si dichiarò altamente per una generosa abdicazione. Egli fece pure vedere ad Augusto i pericoli d'una dominazione, che sarebbe per riuscire insopportabile ad uomini liberi, ed allevati nel seno d' una repubblica. Gli esempii recenti di Silla e Mario non furono dimenticati in questa rappresentazione; egli esortò questo principe a dimostrare all' universo, col rendere la libertà alla sua patria, di aver preso le armi, a solo fine di vendicare la morte del suo padre adottivo.

Ma Mecenate però dall' altra parte, senza limitarsi a far vedere ad Augusto la corona sotto l'aspetto il più seducente, l'attaccò pure pel suo lato debole, rappresentandogli ch'ei avea già fatto troppo per potersi più tirare in dietro; che dopo lo spargimento di tanto sangue, non v' era altra sicurezza per lui che sul trono; finalmente che in caso opposto, non tanto egli si sarebbe spogliato del supremo potere, che si sarebbe veduto assalito e perseguitato dai figli e dagli amici di tanti illustri proscritti, che la disgrazia de' tempi l'avea costretto ad immolare alla sua sicurezza.

Augusto senza adottare interamente, e senza rigettare del pari l'uno o l' altro consiglio, prese un terzo partito che gli parve il più

sicuro. Egli risolse, secondo il consiglio di Mecenate, di ritenere per sempre il supremo potere: ma senza prendere il titolo di re, sì odioso nella repubblica; egli rigettò per la stessa ragione quello di dittatore perpetuo, che aveva costato la vita a suo zio: e si contentò del titolo ordinario d'*imperatore*, che i soldati durante la repubblica soleano dare a' generali vittoriosi. Egli prese questo titolo a solo fine d'abituare i romani, sotto un nome conosciuto, ad un' autorità nuova e sino allora non veduta. Sotto il suo regno continuarono ad essere in uffizio i consoli, i pretori, gli edili, e gli altri magistrati della repubblica, immagine dell' antico governo. Questi magistrati esercitavano pure tutte le loro consuete funzioni: comunque in sostanza dipendessero da una potenza superiore, che gli facea operare a seconda de' proprii interessi.

Augusto, nel fine ancora di poter accostumare insensibilmente i romani alla sua dominazione, dichiarò pubblicamente ch'ei non pretendeva ritenere il supremo potere se non per lo spazio di soli dieci anni, e ch'ei se ne sarebbe spogliato con piacere tostocchè avesse ristabilita la calma nella repubblica. Sotto differenti pretesti al cader d'ogni decennio fece le stesse dichiarazioni, quasi prendendo una dilazione, che il timore gli facea cercare per la propria sicurezza.

Nondimeno per dare quasi un pegno delle sue promesse, ed un saggio della libertà, egli divise col senato il governo delle provincie; ma in questa divisione egli non rilasciò se non quelle ch'erano situate nel centro dell'impero, e che poteano governarsi senza eserciti o guarnigioni: ed affin di avere un pretesto di tenere sempre sotto i suoi ordini le legioni e le armate, egli s'incaricò del governo delle provincie di frontiera, le quali erano esposte alle incursioni de' barbari.

Da questa divisione del governo delle provincie, ne seguì che l' amministrazione delle finanze fu ripartita tra il senato ed Ottaviano Augusto. Il primo continuò a versare nell' erario pubblico il prodotto delle imposizioni e de' beni nazionali: il secondo versò in un'altra cassa detta *erario militare* gli stessi prodotti percepiti dalle provincie rimaste nel suo governo (494).

L' amministrazione dell' erario pubblico continuò ad essere affidata ai pretori, già sostituiti da Giulio Cesare ai questori (495);

la cura dell' erario militare fu delegata egualmente ad alcuni personaggi, che aveano esercitata la pretura (496).

Nelle provincie di cui Augusto si riserbò l' amministrazione furono spediti de' procuratori per la percezione tanto delle imposizioni, quanto delle rendite de' beni nazionali. Altri ne furono spediti per conto pure di Augusto nelle provincie del senato, per badare alla percezione della ventesima delle eredità, della cinquantesima sul valore de' servi, le quali Augusto stabilì doversi versare interamente nell' erario militare.

Il senato poi spedì nelle provincie sue de' proconsoli, i quali badavano non solo al governo delle stesse, ma anche alla percezione delle rendite e contribuzioni da versarsi nell'erario pubblico (497).

Gli stessi procuratori spediti da Augusto nelle provincie per la percezione delle finanze, furono incaricati dell' amministrazione de' suoi beni privati (498).

§. II.

Successori di Augusto sino ad Alessandro Severo.

Questo stralcio di forma repubblicana per virtù del quale alcune provincie rimasero nell' amministrazione del popolo rappresentato dal senato, non sussistette gran fatto, perciocchè quello che non avventurò di fare Augusto principe nuovo e di carattere timido, lo fecero i suoi successori, i quali ebbero a comandare un popolo, che gradatamente si avvezzava alla forma assoluta monarchica.

Infatti a poco a poco i seguenti imperatori, chi in un'epoca e chi in un' altra, ritirarono nel fisco l'esazioni che si facevano per conto dell'erario, in guisa tale che questo spoglio di tutti i suoi emolumenti speciali, e passando tutte le provincie nell'amministrazione degl' imperatori, perdette la sua esistenza, ed anche il vocabolo che lo denotava perdette la sua primitiva significazione: mentre riunita l' amministrazione delle provincie, si adoperò indifferentemente la voce *erario* e *fisco*, per denotare il tesoro unico dello

stato, nel quale raccoglieansi le rendite di qualsivoglia natura riscosse in ogni parte dell' impero (499).

L' amministrazione delle provincie non fu completamente riunita in mano dell' imperatore, se non dopo Alesandro Severo succeduto a Caracalla (500).

A quest'epoca la percezione delle imposizioni e delle rendite nazionali fu interamente affidata a quelli stessi procuratori già istituiti da Augusto per le provincie di sua amministrazione.

Abbiamo veduto di sopra che Augusto affidò a' procuratori da lui creati anche l'ammininistrazione de'suoi beni privati (501). Ciò durò sino a' tempi di Settimio Severo: questi per il primo divise l'amministrazione de' beni privati, affidandola a particolari procuratori di ciò incaricati (502).

§. III.

Da Costantino Magno sino a Giustiniano

Tal sistema d' amministrazione delle pubbliche imposizioni, dei beni nazionali e privati dell' imperatore durò sino ai tempi di Costantino, montato sul soglio nell' anno 307 dell' era volgare.

Questi nuovi uffizii introdusse nell'amministrazione dello stato. Tra gli altri funzionarii, ne creò alcuni chiamati Conti, i quali furono di prima, seconda e terza classe (503). Non si conoscono le attribuzioni affidate a ciascuno di questi nella rispettiva classe, ma si può argomentarlo dalla notizia dell' impero orientale ed occidentale scritta ne' tempi di Teodosio, e nella quale si fa estesa menzione di tali conti; tra quali v'è il così detto Conte delle sacre largizioni (*Comes sacrarum largitionum*), ed il Conte degli affari privati (*Comes rerum privatarum*).

Il conte delle sacre largizioni come rilevasi dalla notizia stessa, ebbe sotto la sua dipendenza gli esattori provinciali de' dazii, *comites vel rationales summarum*; il tesoriere generale della capitale e quelli delle provincie, *praefecti thesaurorum*, i cassieri comunali *arcarii*;

I conti del commercio, *comites commerciorum* (504);

Il conte delle miniere, *comes metallorum*, o *comes auri* (505);

Il conte della biancheria pel corpo e per la tavola del principe, *comes vestiarii*, ovvero, *magister lineae vestis* (506);

L'incaricato del vestiario e della tapezzeria del principe, *vestis privatae magistri* o *procuratores* (507);

I procuratori delle fabbriche di tessuti, *procuratores gynaeciorum* (508);

I procuratori delle tintorie imperiali, *procuratores baphiorum* (509);

I procuratori delle monete, *procuratores monetarum* (510);

I procuratori della ventesima delle eredità;

Gl'incaricati de' trasporti, *praepositi bastagarum* (511);

I procuratori de' lini, *procuratores linificorum* (512);

Dopo aver fatto conoscere quali amministrazioni dipendessero dal Comitato delle sacre largizioni veniamo ad esporre i diversi dipartimenti del Comitato istesso.

Questi erano undici:

Il *primo* era detto *scrinium canonum* ossia ripartimento delle contribuzioni, e dazii (513).

Il capo del medesimo avea il titolo di *perfectissimus* di terza classe (514). L'impiegato, che immediatamente lo seguiva, era detto *ducenarius*, ossia capo di dugento uffiziali. Il secondo si chiamava *centenarius*, ossia capo di cento uffiziali. Indi venivano i segretarii dipendenti da un capo particolare, e divisi a dieci a dieci. Quest'ultimo carico del primo ripartimento era occupato specialmente della corrispondenza del Conte delle sacre largizioni co' presidi delle provincie relativamente alla percezione de' dazii e contribuzioni.

Il *secondo ripartimento* era detto *scrinium tabulariorum*. Le funzioni di questi uffiziali detti *tabularii* erano il distendere le cautele de' pagamenti che dal tesoro si facevano, e gli atti di ricezione delle somme versate dagli agenti finanzieri (515). Il capo di questo ripartimento portava il titolo di *primicerius*, e godeva l'onore di *perfectissimus* di terza classe. Egli avea sotto di lui trecento impiegati, che dipendevano immediatamente da due uffiziali a lui sottoposti l'uno detto *ducenarius* ossia capo di dugento impiegati, l'altro detto *centenarius*, ossia capo di cento impiegati (516).

Il *terzo ripartimento* era detto *scrinium numerariorum* ossia de' razionali. In questo uffizio si esaminavano i conti de' tesorieri provinciali, de' cassieri comunali, e di tutti coloro cui era affidato danaro pubblico. Il capo di questo ripartimento avea il titolo di *perfectissimus* di terza classe, ed era esente da qualunque prestazione d'uomini o di cavalli. Gli uffiziali di questo ripartimento erano detti *numerarii*, ed avean l' incarico di tenere i conti d' introito di tutte le somme provegnenti da'dazii; e degli esiti, che si faceano dal Conte delle sacre largizioni tanto per ordine dell' imperatore, che per l' acquisto delle gemme, e de'materiali occorrenti alla fabbricazione della porpora, del bisso, biancheria e cose simili; come pure pel pagamento de' soldi de'pubblici funzionarii, ed altre cose di simil fatta (517).

Il *quarto ripartimento* detto *scrinium aureae massae* era suddiviso in quattro carichi. Il primo teneva un conto esatto dell' oro a verghe raccolto dalle miniere di proprietà dello stato, e da quelle de' privati. Il capo di questo primo carico si chiamava *primicerius aureae massae*; e godeva del titolo di *perfectissimus* di terza classe. Il secondo carico presedeva alle fabbriche di tessuti in oro per la casa del principe. Il terzo teneva i conti delle monete, che giornalmente si coniavano. Infine il quarto carico era composto d'orafi, esclusivamente occupati a fare vasi d' oro, anelli, braccialetti, e cose simili.

Il *quinto ripartimento* era detto *scrinium auri ad responsum*. Questo faceva il servizio della segreteria imperiale: e s'incaricava delle spese de' corrieri, che gl' imperatori ed i generali inviavano alle armate (518). Il capo del medesimo aveva il titolo di *perfectissimus* di prima classe.

Il *sesto ripartimento* era detto *scrinium vestiarii sacri*. Questo si occupava dell'abbigliamento della casa imperiale, e dell'armata. Si divideva in due sezioni, l' una incaricata dell' abbigliamento delle truppe e della percezione della contribuzione esatta da'provinciali per l'abbigliamento militare, l'altra di quanto era relativo alla guardaroba dell' imperatore (519). Il capo di questo ripartimento aveva il titolo di *perfectissimus* di quarta classe.

Il *settimo ripartimento* era detto *scrinium ab argento*; si com-

poneva di uffiziali destinati alla custodia ed inventario dell'argenteria e del vasellame imperiale. Il capo del medesimo portava il titolo di *perfectissimus* di terza classe.

L'*ottavo ripartimento* si diceva *scrinium miliarensis*. Questo badava al conio della moneta d'argento, di cui si servivano gl'imperatori pel pagamento dell'armata; qual moneta chiamata *miliarensis* valeva la decima parte del solido. Il capo di questo ripartimento avea il titolo di *perfectissimus* di prima classe.

Il *nono ripartimento* era detto *scrinium a pecuniis*. Questo corrispondeva co' direttori delle zecche provinciali. Vi si teneva un esatto conto delle monete d'oro e d'argento, che si battevano nel corso dell'anno, e della quantità de' metalli preziosi distribuiti alle zecche. Il capo di questo ripartimento portava il titolo di *perfectissimus* di seconda classe.

Il *decimo ripartimento* era ciocchè noi chiamiamo il *segretariato*, e veniva detto *scrinium exceptorum*. Questo ripartimento si componeva di più uffiziali di corrispondenza incaricati di mettere in iscritto le decisioni del Conte delle sacre largizioni, e di trasmetterle ai governatori delle provincie. Il capo di questo ripartimento godeva del titolo di *perfectissimus* di seconda classe(520).

L'*undecimo ripartimento* era detto *scrinium mittendariorum*. Questo era composto di diversi uffiziali detti *mittendarii*, che il Conte delle sacre largizioni spediva nelle provincie presso i governatori morosi nella percezione de' dazii (521). Il capo di questa divisione veniva chiamato *ducenarius* ossia capo di dugento impiegati.

Abbiamo veduto di sopra che anche sotto l'impero la maggior parte delle contribuzioni s'esigeva in natura: così pel trasporto di queste era delegato un uffiziale del Comitato delle sacre largizioni, detto *tertiocerius totius officii*.

Finalmente v'era un incaricato a ricevere le petizioni per impieghi e soccorsi: queste petizioni si dirigevano al Conte delle sacre largizioni, per mezzo di un uffiziale a ciò incaricato detto *quartocerius totius officii*.

Il Conte degli affari privati ebbe sotto la sua dipendenza:

I razionali ossia procuratori degli affari privati (*Comites rationales*). Questi erano inviati in ciascheduna provincia, all'istesso

modo di quelli, che dipendevano dal Conte delle sacre largizioni (522). Dessi aveano l'amministrazione de' beni del fisco, come pure l'incarico di procedere all'incorporazione di quelli che gli erano devoluti (523).

Gl'incaricati de' trasporti delle cose di ragion privata del principe, *praepositi bastagarum*.

Gl'intendenti delle greggi, e delle razze di cavalli, e buoi; *praepositi graegum et stabulorum* (524).

I procuratori de' pascoli imperiali, *procuratores saltuum* (525).

Il Comitato degli affari privati fu diviso in quattro ripartimenti:

Il *primo* veniva chiamato *primiscrinium beneficiorum*. Questo era incaricato delle donazioni di beni mobili, od immobili fatte dall' imperatore ai privati, donazioni delle quali spesso trovasi memoria nel Codice Giustinianeo (526); come pure della riscossione de' sussidii straordinarii, che si dovean contribuire da' concessionarii de' fondi imperiali ne' casi di bisogno dello stato (527).

Il *secondo ripartimento* si chiamava *primiscrinium canonum*, ed avea l'incombenza di tenere i conti relativi alla percezione degli affitti e canoni de' fondi fiscali.

Il *terzo ripartimento* chiamato *primiscrinium securitatum* era incaricato di dar quietanza delle somme pagate da' debitori del fisco, e di conservare gli atti di ricezione delle somme pagate per ordine dell' imperatore.

Il quarto ripartimento chiamato *scrinium largitionum privatarum*, teneva i conti de' pagamenti ordinati dall' imperatore per lo stipendio degli uffiziali della sua casa, per le pensioni e largizioni ch' ei disponeva a benefizio de' privati.

Da quanto abbiamo narrato intorno alle attribuzioni del Conte delle sacre largizioni si conosce che il principale suo uffizio fu quello di presedere alla percezione generale delle contribuzioni, che nell' impero si riscuotevano. Che l'amministrazione dei beni nazionali fu staccata da quella delle contribuzioni, mentre prima di Costantino trovavansi unite ambedue in mano del procuratore di Cesare.

Da quanto abbiamo narrato poi intorno alle attribuzioni del Conte degli affari privati si rileva che a lui fu affidata, tra l'altro, l'amministrazione di non pochi *predii*. Rimane però a conoscersi

di quale natura questi fossero, se *privati* dell'imperatore, o *nazionali*, ciocchè non può attingersi dalla notizia de' due imperi; ma ora dimostreremo, che i beni affidati a questo Conte furono *fiscali*, ossia *nazionali*.

A' tempi di Costantino Magno e di Teodosio non saprei dire se l'amministrazione de' beni privati dell'imperatore sia stata affidata al Conte degli affari privati, ovvero ad un particolare funzionario, come abbiamo detto che stabilì Severo. Questa ultima opinione sembra più probabile: infatti dai glossatori greci sappiamo che l'imperatore Anastasio affidò la cura de' suoi beni privati al così detto *Comes patrimonii*, di ciò solo particolarmente incaricato(528). Ora se non si trova monumento istorico, che dimostri differenza d'istituzione nel tempo intermedio tra Severo ed Anastasio, bisogna dire che la *separata* amministrazione de' beni privati fu *sempre* mantenuta dopo Severo.

Ne' tempi posteriori a Teodosio sino a Giustiniano continuarono gli uffizii del Conte delle sacre largizioni e degli affari privati (529), ed ebbero l'istessa competenza, che abbiamo veduto esergli deferita a' tempi di questo primo imperatore (530).

Nel Codice Giustinianeo poi si hanno infiniti argomenti, i quali dimostrano che il Conte degli affari privati amministrò i beni nazionali, ciocchè prova che eguali beni amministrò a' tempi di Teodosio, comunque ciò non si rilevi dalla notizia de' due imperi (531).

Il Conte del patrimonio fu pure mantenuto a' tempi di Giustiniano per l'amministrazione de' beni privati dell'imperatore (532).

Questi fu dipendente dal Conte degli affari privati (533).

CAPO VIII.

Imposizione, ripartizione e percezione delle contribuzioni reali.

Nell'uffizio di ciascuna comunità si teneva il ruolo di tutti i fondi siti nel territorio. In questo era specificato, il nome di ciascun fondo, il sito, i confinanti, l'estensione, il numero e la natura delle piante, se fosse vigneto, oliveto o selva cedua, prato, o terra semi-

natoria; si specificava pure nel ruolo, se nel fondo vi fossero delle saline, miniere, laghi da pesca, e cose simili, come pure il numero de'servi, di qual nazione questi fossero, la loro età, gli uffizii, i mestieri. Inoltre conteneva ancora il ruolo la indicazione del valore del fondo, giusta la dichiarazione fattane dal proprietario (534).

L' imperatore, tenendo presente il ruolo generale delle proprietà, faceva in ogni quinquennio lo stato delle contribuzioni in generi ed in danaro, da doversi pagare in tutto l' impero nei prossimi cinque anni (535).

Da questo stato gli uffiziali del prefetto al pretorio facevano gli stati parziali per ciascuna provincia (536), i quali poi si pubblicavano in parecchi luoghi delle provincie stesse, quattro mesi prima di scadere il pagamento della prima rata della contribuzione del nuovo quinquennio (537).

Dopo la pubblicazione degli stati ne' diversi luoghi delle provincie si faceva la ripartizione delle contribuzioni per ciascuna città, e finalmente tra proprietarii di ognuna di queste, per mezzo de' decurioni, cui era affidato tal carico (538), sotto l' ispezione del Rettore della provincia (539).

Alcune volte dal ministero del Conte delle sacre largizioni si spedivano appositi uffiziali detti *censitores*, *inspectores* o *perequatores* (540), per eseguire la ripartizione delle imposte tra proprietarii delle città. Questi uffiziali avevano l'autorità di fare delle diminuzioni, quando le terre erano deteriorate o danneggiate (541); essi potevano concedere a chi loro piacesse le terre vacanti, deserte od abbandonate, facendo la livellazione dell' imposta in guisa che le terre sterili fossero compensate dai campi fertili, il forte portando il debole (542). I proprietarii caricati più del dovere aveano il dritto di reclamare nell' anno (543).

Eseguita a tal modo la ripartizione delle imposte reali si procedeva alla percezione (544), la quale si faceva dagli uffiziali comunali detti *susceptores* (545), in mano de' quali i contribuenti doveano fare i pagamenti. Questi si eseguivano in tre rate annuali, cioè: al primo settembre, al primo gennaio ed al primo maggio (546). Fatto il pagamento i ricevitori (*susceptores*) consegnavano al contribuente un atto di ricezione (*apocha*), nel quale si specificava la

somma in danaro od il quantitativo de' generi ricevuti, la causa del pagamento, il nome del contribuente, ed il console, il mese, il giorno nel quale era stato fatto il pagamento (547). Quest' atto di ricezione doveasi a cura del contribuente far vidimare dal *tabulario* (548), il quale prendeva nota del pagamento fatto al ricevitore (549), e l' imputava a debito del medesimo (550).

Quando il contribuente fosse stato moroso si procedeva in questo modo. Il tabulario della città, il quale avea il ruolo de' contribuenti (*pittacium*) osservava l'ammontare del di costui debito, e spediva contro del medesimo gli apparitori de' decurioni (551), onde coazionarlo al pagamento. Ove questi non avesse adempito al proprio obbligo, il fondo del moroso si alienava a benefizio del fisco (552).

Fatto il pagamento delle contribuzioni, quelle in danaro venivano consegnate al cassiere comunale (*arcarius*) (553), quelle in generi ai magazzinieri (*praepositi horreorum*) (554).

Indi dopo raccolto il terzo delle contribuzioni ordinarie, i danari si spedivano al cassiere provinciale (*praepositus thesaurorum*) (555); i generi di vitto rimanevano ne' magazzini comunali (556), a disposizione del prefetto al pretorio, il quale ne ordinava il trasporto a Roma, Costantinopoli, ed alle guarnigioni militari (557).

I danari poi dalle casse provinciali si spedivano al Conte delle sacre largizioni, che li versava nel fisco imperiale (558).

CAPO IX.

Percezione de' dazii indiretti.

Abbiamo veduto nel libro precedente, come l'esazione di tutte le pubbliche imposizioni e rendite dello stato fosse fatta per mezzo de' pubblicani.

Questo sistema di percezione fu variato sotto l'impero, imperciocchè le contribuzioni dirette furono ripartite e percepite a cura dei decurioni di ciascuna città, come abbiamo narrato nel capo precedente (559).

Non pertanto il sistema di dare in appalto l'esazione delle imposte fu ritenuto per quel che s'attiene a' dazii d' importazione e d' e-

sportazione, come rilevasi dal titolo del digesto *de publicanis, et vectigalibus et commissis.*

I pubblicani alcune volte prendevano in appalto la semplice esazione de'dazii, e sul prodotto aveano un premio: altre volte compravano la percezione de'dazii di una provincia per un dato tempo, e s' obbligavano di pagare una somma fissa allo stato, checchè avessero potuto esigere di più o di meno (560).

Al tempo della repubblica le locazioni delle imposte erano quinquennali: sotto l'impero poi furono triennali e quinquennali, e si celebrarono ugualmente a pubblico incanto (561). In queste licitazioni si richiedeva ancora, come a'tempi della repubblica, che i licitanti avessero data idonea cauzione e fidejussione (562).

Non erano ammessi a licitare :

1.° I tutori, e curatori, prima di aver reso i conti della loro amministrazione (563).

2.° Quelli i quali avevano debito verso il fisco per un precedente appalto, se prima non avessero pagato (564).

3.° Quelli che per qualunque causa fossero debitori del fisco o di una città; salvo che avessero offerto fidejussori pronti ad obbligarsi per tutti i loro debiti (565).

4.° I minori di venticinque anni, perciocchè questi avrebbero potuto opporre contro il contratto il benefizio dell'età (566).

È da notarsi che quante volte finito l'appalto l'appaltatore avesse conseguito grandissimi vantaggi dal suo contratto, e non si presentasse un nuovo appaltatore al medesimo prezzo, era costretto il primo a continuare l'appalto cogli stessi patti di prima (567).

Il fisco poi ove gli appaltatori avessero ritardati i pagamenti, rescindeva il contratto di locazione, ovvero esigeva gl'interessi per la mora (568). Inoltre qnando i socii dell'imposte amministrassero parti separate uno poteva dimandare che fosse trasferita in se la parte del meno idoneo (569).

I pubblicani, come al tempo della repubblica, aveano i loro commessi nelle provincie (570).

Da essi poi dipendevano per qnanto concerne l'esazione de' dazii un corpo di uomini armati, i quali erano stabiliti ne' porti per garentia degl'interessi fiscali (571).

FINE DEL TESTO DELLA PRESENTE OPERA.

LA FINANZA

DEL

POPOLO ROMANO



NOTE.



(1) Servio Tullio in una concione al popolo diceva: Et ut tributorum in aerarium collationem, *quibus pauperes gravati aes alienum facere coguntur*, levius in posterum feratis, volo censeri bona', et pro suo quenque censu conferre. *Dionys. Halicarnass. Lib. IV. pag. 215. lin. 19.*

(2) Dionigi di Alicarnasso parlando della dichiarazione da farsi nella formazione del censo istituito da Servio, dice che questi: — « Jussit omnes cives dare nomina, *suaque bona censere, addito iuramento legitimo, se vere illa et bona fide aestimasse. Lib. IV. pag. 221. lin. 5.* ». — Nell' obbligo genericamante imposto ad ognuno di dover dichiarare i suoi beni (*censeri sua bona*) si comprende il carico di dichiarare anche *i beni mobili* certamente. Ma ad escludere ogni dubbiezza su tal proposito basta considerare che a' tempi della repubblica anche de' *mobili* dovette farsi dichiarazione. Infatti Livio parlando di Catone il censore, dice: — « In censibus quoque accipiendis tristis et aspera in omnes ordines censura fuit. Ornamenta et vestem muliebrem et vehicula, quae pluris, quam quindecim millium aeris, essent, in censum referre viatores iussit: item mancipia minora annis viginti, quae post proximum lustrum decem millibus aeris, aut eo pluris, venissent, uti ea quoque decies tanto pluris, quam quanti essent, aestimarentur; et his rebus omnibus terni in millia aeris attribuerunt. *Livius XXXIX. C.* 44. » — E Cicerone nella sua orazione a favore di L. Flacco dice: — « Illud quaero, sintne ista praedia censui censendo; ... subsignari apud aerarium, apud censorem possint..... In qua tribu denique ista praedia censuisti?... Census es praeterea *numeratae pecuniae centum triginta* HS *millia*.... *Census es mancipia Amyntae. n.* 32. » — E P. Scipione Emiliano presso Gellio dice contro Tito Asello: Tu in uno scorto maiorem pecuniam absumpsisti, quam quanti omne instrumentum fundi Sabini in censum dedicavisti. (Apud *Sigonium, de Antiquo Iure civium roman. L. I. C. 14. pag. 167.*)

(3) Che il tributo per censo siasi livellato *in ragione de' valori* posseduti da ciascun cittadino, si desume dalla circostanza storica

che Servio, come abbiamo veduto nella nota precedente, esigette per la formazione del censo non solamente la dichiarazione de'beni, ma anche una leal *valutazione* de'medesimi, come attesta Dionigi di Alicarnasso: — «Jussit.....sua bona censeri .... addito iuramento legitimo, se vere illa et bona fide *aestimasse. Pag. 221. lin. 5.*» —Imperciocchè aver richiesta tal valutazione, senza curarsi di conoscere il frutto, la rendita, o l'estensione de'beni immobili, significa che niuna di questi circostanze ebbe presente nella livellazione dell'imposta relativamente agli immobili, ma considerò soltanto il *valore* della proprietà qualunque essa si fosse *mobiliare od immobiliare*. E veramente se Servio volea far gravitare il tributo tanto sui beni immobili, che sui mobili non potea considerare gl'immobili sotto le dette circostanze di frutto, rendita ed estensione, mentre queste circostanze sono proprie a' soli immobili, nè poteano in niente influire a fare esattamente caricare il tributo sui beni mobili. Quindi ben fece, se prescindendo dalla considerazione di tali circostanze, tenne presente solo quella del *valore*, che è comune tanto a'mobili che agl'immobili. Questa spiegazione, che da noi si da, del perchè Servio richiese la valutazione della proprietà dichiarata nel censo, fa comprendere chiaramente che abbia inteso Livio quando ha detto:—« Censum enim instituit (Servius), rem saluberrimam tanto futuro imperio: ex quo belli pacisque munia non viritim ut ante, sed *pro habitu pecuniarum* fierent. *Livius. Lib. I. C. 42.*» — E più sotto:—« Quadrifariam enim urbe divisa regionibus collibusque , quae habitabantur partes, tribus eas appellavit, ut ego arbitror, ab tributo: nam ejus quoque *aequaliter ex censu* conferendi ab eodem inita ratio est. I. 43.» — Che abbia inteso Dionigi di Alicarnasso quando fa dire a Servio:— « Iustum enim existimo et reipublicae utile, *ut qui multum possident multum conferant; parum vero qui sunt in re tenui. Dionys. Halicarnass. L. IV. pag. 215. lin. 26.*

(4) His ita ordinatis delectus militum faciebat pro centuriarum discrimine; tributa imperabat pro fortunarum censu. quoties enim opus haberet decem aut (si ita sors ferret) viginti millibus mili-

tum, divisa multitudine in centum nonaginta tres centurias, earum quamque competentem sibi numerum praebere iubebat. pecuniis vero *quantae ad commeatus militares ceterosque bello impendendos sumptus* suffecturae essent ponderatis, diviso itidem in CXCIII centurias populo, pro suo cuique censu tributum imperabat. quo fiebat ut opulentissimi, cum pauciores essent, sed in plures divisi centurias, et saepius militarent, (numquam scilicet interquiescentes) et plus pecuniae contribuerent quam caeteri: qui vero exiguas aut mediocres facultates possiderent, cum viginti centuriis ab illis superarentur, et rarius (idque per vices) militarent, et parum tributorum conferrent; ceterum quibus non satis facultatum in censu esset, immunes haberentur ab omnibus oneribus. Nec sine caussa haec ita digessit singula; sed qua persuasum habebat omnibus hominibus bellorum praemium esse pecunias, et pro his conservandis omnes fatigari, aequum putavit ut qui de maioribus periclitarentur praemiis,hi plus aerumnarum sustinerent et corporibus et opibus:qui vero de minoribus *subirent aleam*, minus in utroque gravarentur: ceterum quibus nullum immineret iacturae periculum, prorsus a bellicis aerumnis immunes essent, ut qui a tributis liberarentur ob inopiam. nec enim tunc stipendia romani accipiebant ex aerario, sed suo sumptu militabant. itaque nec tributi nomine aliquid extorquendum putabat ab his qui unde id conferrent, non habebant, et vix quotidianum sibi victum comparare poterant: neque militandum eis qui nihil contribuerent; ne tamquam mercenarii alieno sumptu in castris viverent. *Dionys. Halicarnass. Lib. IV. p. 223. lin. 7.*

Da questo luogo di Dionigi ne sorgono quattro storiche verità: 1.° Che il tributo a'tempi de're fu impiegato nelle spese della guerra; 2.° Che non fu esatto a' tempi periodici, *ma secondo le circostanze di spedizioni militari;* 3.° Che ciascun proprietario lo pagò non secondo un canone fissato nella celebrazione del censo, ma secondo il quantitativo della spesa occorrente nella spedizione per la quale si esigeva il tributo; 4.° Che coloro i quali erano esenti per causa d'indigenza dal servizio militare lo erano pure dal tributo.

(5) Questo era stato l'oggetto che avea determinato Servio alla

novella istituzione del censo: Et ut tributorum in aerarium collationem, quibus pauperes gravati aes alienum facere coguntur, *levius in posterum feratis*, volo censeri bona omnium, et pro suo quenque censu conferre, sicut in magnis et bene institutis civitatibus fieri audio. Iustum enim existimo et reipublicae utile, ut qui multum possident, multum conferant; parum vero, qui sunt in re tenui. *Dionysius Halicarnass. L. IV. pag. 215. lin. 19.*

(6) La tassa di guerra fu detta *tributo:*— « *Tributorum* conlationem, dice Festo, cum sit alia *in capite*, alia *ex censu*, dicitur etiam quoddam *temerarium*, ut post urbem a Gallis captam conlatum est, quia proximis quindecim annis census alius non erat. Item bello punico secundo M. Valerio Laevino, M. Claudio Marcello Coss. cum et Senatus, et populus in aerarium, quod habuit, detulit. » — La tassa di guerra fu detta *tributum* dal perchè *ciascuna tribù* la conferiva in proporzione del rispettivo avere di ciascun padre di famiglia. Così Varrone (*L.* 4. De Lingua Latina *prope fin.*): Tributum dictum a *tribubus*, quod ea pecunia, quae populo imperata erat, *tributim* a singulis pro portione census exigebatur.

È da notarsi però che la voce *tributum* nel seguito fu adoperata per esprimere non solo la contribuzione riscossa per la guerra, ma qualunque altra imposizione che i romani esigettero sopra i provinciali. Così Cicerone (*XV. Familiar. ep. 4.*) dice: — « Multas civitates acerbissimis *tributis* liberavi ».—

Presso gli scrittori latini trovasi fatta menzione eziandìo della voce *stipendium* per designare o il tributo in ispecie, o le imposizioni in generale, del che ecco la ragione etimologica. I romani chiamavano propriamente *stipendium* la paga del soldato da *stips* ovvero *stipes* (piccola moneta impiegata nei pagamenti dell'armata) e *pendere* (pesare), imperciocchè prima d'inventarsi la moneta i pagamenti si faceano pesando il metallo. Infatti Ulpiano dice: Stipendium a *stipe* appellatum est, quod per *stipes* id est modica *aera* colligatur. L. 27. §. 1. ff. *De Verbor. Signif. Lib. 50. Tit. 16.* Ma siccome il tributo, giusta le dimostrazioni fatte nella nota 4., serviva per le spese della guerra, tra le quali la principale era

la paga de'soldati, così enunciando il fine per esprimere il mezzo, chiamarono i romani figuratamente il tributo ed ogni altra imposizione *stipendium*, dal perchè queste erano un mezzo per pagare lo *stipendio*, e fare tutte l'altre spese pubbliche. Del che fa fede Ulpiano nel luogo ora citato, dicendo: — «Stipendium... etiam *tritum* appellari Sempronius ait. Et sane appellatur ab intributione tributum, vel *ex eo quod militibus tribuatur*.

(7) Hoc minor census reliquam multitudinem habuit: inde una centuria facta est *immunis a militia. Livius I. 43* —Reliquos cives quorum census minor fuit duodecim minis cum dimidia, sed numerus quam superiorum major, omnes in unum ordinem congestos *immunes fecit a tributis simul et militia. Dionys. Halic. IV. p.222. lin. 46.*— Tum demum ultima vocabatur centuria, in qua inopum, ideoque a militia et tributis *immunium civium erat turba. Ibid. p. 224. lin. 44.*

I cittadini poveri compresi nella sesta classe, composta di una sola centuria, furono detti tutti indifferentemete *capitecensi, o proletarii*. Di questo epiteto dato ai cittadini poveri parla Gellio dicendo: — « Qui in plebe romana tenuissimi pauperrimique erant, neque amplius quàm mille quingentum aeris in censum deferebant, *proletarii* appellati sunt. qui verò nullo, aut perquam parvo aere censebantur, *capitecensi* vocabantur. extremus autem census capitecensorum aeris fuit trecenti septuaginta quinque. Sed quoniam res pecuniaque familiaris obsidis vicem, pignorisque esse apud rempublicam videbatur; amorisque in patriam fides quaedam in ea, firmamentumque erat; neque proletarii, neque capitecensi milites, nisi in tumultu maximo,scribebantur; quia familia pecuniaque his, aut tenuis,aut nulla esset, proletariorum tamen ordo honestior aliquanto,et re,et nomine,quàm capitecensorum fuit: nam et asperis reipublicae temporibus, quum iuventutis inopia esset, in militiam tumultuariam legebantur, armaque iis sumtu publico praebebantur: et non capitis censione, sed prosperiore vocabulo à munere, officioque prolis edendae appellati sunt.quod quum re familiari parva minus possent rempublicam iuvare, sobolis tamen gi-

gnendae copià civitatem frequentarent. Capitecensos autem primus C. Marius, ut quidam ferunt, bello Cimbrico difficillimis reipublicae temporibus, vel potius, ut Sallustius ait, bello Iugurthino, milites scripsisse traditur. *Noct. Att. Lib. XVI. C. 10.*

Dalle riferite parole di Gellio si raccoglie, che secondo lui i *proletarii* furono quelli tra i cittadini, i quali possedevano 1500 assi, che i *capitecensi* furono quelli i quali possedevano 375 assi; che tanto i proletarii, quanto i capitecensi furono esenti dal servizio militare, ed in conseguenza anche dal pagamento del tributo; che in rari casi furono gli uni e gli altri chiamati a servire nell'armata; da ultimo che, per questa loro condizione di non prestare servizio militare, e non pagare tributo, furono detti *proletarii* i cittadini possessori di assi 1500, come quelli, che servivano lo stato soltanto aumentandone la popolazione colla procreazione ed educazione della prole.

Ora abbiamo veduto da Livio e Dionigi ne'luoghi riferiti in principio di questa nota, che quelli tra cittadini possidenti meno di 12500 assi furono tutti senza distinzione collocati nella sesta classe, e fatti immuni dal servizio militare e dal pagamento del tributo. Quindi anche i possessori di somma maggiore di assi 1500 ma minore di 12500 non prestavano allo stato altro benefizio che la procreazione della prole. E perciò anche a questi, quantunque possessori di somma maggiore di assi 1500, potea convenire l'epiteto di proletarii. Quelli cittadini poi i quali possedevano meno di 375 assi e che Gellio chiama capitecensi, essendo anch'essi immuni dal servizio militare e dal tributo, del pari altro benefizio non prestavano allo stato oltre la procreazion della prole: quindi anche ai medesimi potea convenire il titolo di proletarii.

Queste considerazioni fanno conoscere quanto sia insussistente la distinzione dei proletarii e capitecensi, che Gellio fa derivare da una maggiore o minor possidenza; mentre è da dirsi piuttosto che tutti indifferentemente i cittadini poveri collocati nella sesta classe furono detti proletarii e capitecensi. Essi chiamaronsi proletarii pel solo servizio, che prestavano allo stato colla procreazion della pro-

le: chiamaronsi capitecensi dal perchè, non avendo una proprietà che gli potesse assoggettare al pagamento del tributo od al servizio militare, erano notati nelle tavole del censo sotto il solo rapporto del loro *capo*, della loro *persona*, donde nomavansi *capitecensi*.

E difatti sebbene leggasi presso Nonio Marcello grammatico:— «Proletarii cives dicebantur, qui in plebe tenuissima erant, et non amplius quam mille et quingentos aeris in censum deferebant» — qual definizione vedesi presa interamente da Gellio, pure l'istesso Nonio altrove seguendo miglior opinione, dice:— «Proletarii dicti sunt plebei, qui nihil reipublicae exhibcant, sed tantum prolem sufficiant»—; in dove si vede che non nota affatto la circostanza di essere i proletarii quelli i quali fossero possessori di 1500 assi, ma dice soltanto di esseri stati chiamati proletarii i plebeii i quali in altro modo non servivano allo stato che colla sola procreazione della prole, nella qual condizione, come abbiamo notato diggià, si trovavano tutti coloro che erano nella sesta classe, non i semplici proprietari di 1500 assi. E Cicerone de Republica (II, 22.) dice — «Eos, qui aut non plus mille quingentum aeris, aut omnino nihil in suum censum, practer caput, attulissent, proletarios nominavit; ut ex iis quasi prolcs, id est, quasi progenies civitatis exspectari videretur»—Nel qual luogo si vede come Cicerone dia il nome di proletarii a tutti coloro che possedevano 1500 assi o meno, senza distinguerne quelli che ne possedessero 375; i quali secondo Gellio sarebbero i capitecensi: ciocchè dimostra la insussistenza di questa distinzione dei proletarii e capitecensi, i quali furono senza dubbio l'intera classe de'cittadini poveri, non una determinata parte di essi distinti dalla diversa somma posseduta.

Da ultimo a dimostrare sino all'evidenza che gli epiteti in discorso furono del tutto sinonimi, additanto l'intera classe povera de' cittadini, giova riferire un luogo di Festo, il quale secondo l'edizione pubblicata dal *Dacier* dice: *Proletarium capitecensum* dictum, quod ex his civitas constet, quasi proles progenie; nelle

quali parole vedonsi usati per sinonimi, gli epiteti di proletario e capitecenso.

E qui ci piace esaminare un passo del defunto nostro maestro D. Domenico Cassini, uomo caro ai buoni ed onore del foro napolitano, il quale nella sua egregia opera sul dritto Papisiano (c. 8. §. 2. p. 336.), parlando delle classi in cui Servio divise i cittadini, disse: — « La sesta (classe) conteneva i *capitecensi*, e *pagavano una contribuzione personale*. La settima non entrava nel calcolo del censo perchè riguardava *i servi ed i liberti*, ch'erano numerati sotto il nome della famiglia, o del padrone cui appartenevano, *detti proletarii* » —

Ora ci sembra che il dotto uomo (forse perchè, prevenuto da immatura morte, non potette dare l'ultima lima al suo egregio lavoro) sia incorso in parecchi equivoci:

1.° Perchè ha ritenuto l'erronea distinzione dei proletarii e capitecensi, stabilita da Gellio ;

2.° Perchè anche volendo adottare la distinzione di Gellio, secondo lo stesso non può dirsi che i proletarii fossero stati i *servi*, come attesta il Cassini, sibbene uomini liberi, tanto vero che Gellio istesso dice, che in caso straordinario venivano chiamati al servizio militare, carico il quale non poteva sostenersi che dagli uomini liberi. Ed è da notarsi intorno a ciò che i proletarii ed i capitecensi erano immuni dal servizio militare in linea di *esenzione*, mentre come *cittadini* avrebbero dovuto servire nell'armata. Aggiungi a ciò che Livio e Dionigi, parlando della sesta classe alla quale certamente appartennero i capitecensi ed i proletarii, tennero discorso di cittadini non di servi;

3.° Perchè, sempre volendo ritenere la distinzione di Gellio, si avrebbero piuttosto dovuti credere contenuti nella sesta classe i *proletarii*, non già i *capitecensi*, come dice il Cassini, mentre Gellio istesso dice che questi furono di condizione superiore ai primi, tanto vero che secondo il medesimo i proletarii possedevano 1500 assi, i capitecensi 375;

4.° Perchè ha detto che i capitecensi *pagarono il tributo per te-*

sta, mentre in principio di questa nota abbiamo riportato l'autorità di Livio e Dionigi d'Alicarnasso per dimostrare che i cittadini poveri contenuti nella sesta classe, tra quali i capitecensi ed i proletarii, furono del tutto *immuni*. Infatti la istituzione del censo fu escogitata da Servio Tullio, principalmente per disgravare i poveri cittadini del pagamento del tributo per testa, e per *abolire* in tutto questa imposizione anche in riguardo ai ricchi, che volle sottomettere ad un'imposizione più proporzionatamente ripartita, quale fu il *tributo per censo*.

(8) Servio in una concione al popolo dice: *Et ut tributorum collationem*...... levius in posterum feratis, volo censeri bona......... (V. Nota 1.) Servio istesso in un'altra concione riferendosi al disegno spiegato colle precedenti parole, e narrando la cospirazione mossagli da'patrizii per tal causa dice: Hi dum *aliena* reddere coguntur (cioè i fondi pubblici occupati da'patrizii), aegerrime ferunt quod, cum *prius* a *bellicis contributionibus* fuerint immunes, iam censum subire, *et pro suis quisque facultatibus contribuere tenebuntur*. *Lib. IV. p. 217. lin. 6.* Nel primo dei riferiti due luoghi Servio dice: che per disgravio della plebe intende stabilire il pagamento del tributo in proporzione della proprietà di ciascun contribuente. Nel secondo, riferendosi a tal progetto da lui già esternato, ma che non andava a grado de'patrizii, dice che questi erano irritati dal perchè, essendo prima *immuni dalle contribuzioni per la guerra*, ora doveano dichiarare nella formazione del censo la loro possidenza, ed in ragione di questa eran tenuti a contribuire. Dunque il tributo, che prima di Servio si pagava per testa, e che Festo chiama *tributum capitis*, ed il tributo per censo non furono impiegati in altro, che *nelle spese della guerra*. Questa verità si raccoglie anche da un'altro passaggio dello stesso Dionigi, il quale anche parlando di Servio, dice: Constituitque ut qui in quatuor istarum tribuum una qualibet habitarent, ceu vicani, nec alium habitandi locum caperent, nec alibi nomina in delectu militum darent, *nec tributa in res bellicas alibi conferrent*, *aliave munia*,

quae singuli reipublicae impendere tenebantur, alibi obirent. *Dionys. Halicarnass. Lib. IV. p. 219. lin. 28.*

(9) Che il tributo durante la monarchia *non sia stato esatto annualmente,* ma quando occasione di spedizione militare sorgesse si può per analogia argomentarlo da ciò che seguì a tempi della repubblica. Infatti da varii luoghi di Livio rilevasi, che le controversie circa il pagamento del medesimo, sorgevano appunto nel tempo che si ordinavano le leve per qualche spedizione; e che i tribuni ove fossero stati avversi a tali spedizioni, non usavano altro artifizio per impedire i voleri del Senato, se non quello *d' impedire il pagamento del tributo* e la formazione del corpo d' armata. *Ved. V. 12. VI. 31.* — « Additum deinde omnium maxime tempestivo principum in multitudinem munere, ut ante mentionem ullam plebis tribunorumve decerneret Senatus, ut stipendium miles de publico acciperet, cum ante id tempus de suo quisque functus eo munere esset. *Livius IV. 59, circa fin.* — Nihil acceptum unquam a plebe tanto gaudio traditur. Concursum itaque ad Curiam esse, prensatasque exenntium manus, et Patres vere appellatos; effectum esse fatentibus, ut nemo pro tam munifica patria, donec quidquam virium superesset, corpori aut sanguini suo parceret. Quum commoditas iuvaret, rem familiarem saltem acquiescere eo tempore, quo corpus addictum atque operatum reipublicae esset, tum, quod ultro sibi oblatum esset, non a tribunis plebis unquam agitatum, non suis sermonibus efflagitatum, id efficiebat multiplex gaudium cumulatioremque gratiam rei. Tribuni plebis, communis ordinum letitiae concordiaeque soli expertes, negare, — « Tam id laetum Patribus universis, nec prosperum fore, quam ipsi crederent: consilium specie prima melius fuisse, quam usu appariturum. Unde enim eam pecuniam confici posse, nisi tributo populo indicto? ex alieno igitur aliis largitos: neque, id etiamsi ceteri ferant, passuros eos, quibus iam emerita stipendia essent, meliore conditione alios militare, quam ipsi militassent; et eosdem in sua stipendia impensas fecisse, et aliorum facere. » — His vocibus moverunt partem plebis; postremo, indicto iam tributo, edixerunt etiam tri-

buni, auxilio se futuros, si quis in militare stipendium tributum non contulisset. Patres bene coeptam rem perseveranter tueri: conferre ipsi primi: et, quia nondum argentum signatum erat, aes grave plaustris quidem ad aerarium convehentes, speciosam etiam collationem faciebant. Quum Senatus summa fide ex censu contulisset, primores plebis, nobilium amici, ex composito conferre incipiunt: quos cum et a patribus collaudari, et a militari aetate tanquam bonos cives conspici vulgus hominum vidit, repente, spreto tribunitio auxilio, certamen conferendi est ortum: et, lege perlata de indicendo Veientibus bello, exercitum magna ex parte voluntarium novi tribuni militum consulari potestate Veios duxere. *Livius L. IV. C. 60.* — Lucio Valerio Potito quartum, Marco Furio Camillo iterum, Marco Æmilio Mamercino tertium, Gn. Cornelio Cosso iterum, K. Fabio Ambusto, L. Julio Julo, tribunis militum consulari potestate, multa domi militiaeque gesta; nam et bellum multiplex fuit eodem tempore, ad Veios, et ad Capenam, et ad Falerios, et in Volscis, ut Auxur ab hostibus recuperaretur: et Romae simul delectu, simul tributo conferendo, laboratum est: et de tribunis plebeiis cooptandis contentio fuit; et haud parvum motum duo iudicia eorum, qui paulo ante consulari potestate fuerant, excivere. Omnium primum tribunis militum fuit, delectum haberi; nec iuniores modo conscripti, sed seniores etiam coacti nomina dare, ut Urbis custodiam agerent. Quantum autem augebatur militum numerus, tanto maiore pecunia in stipendium opus erat: eaque tributo conferebatur, invitis conferentibus, qui domi remanebant, quia tuentibus Urbem opera quoque militari laborandum serviendumque reipublicae erat. Haec per se gravia, indigniora ut viderentur, tribuni plebis seditiosis concionibus faciebant — « ideo aera militibus constituta esse, « arguendo, » ut plebis partem militia, partem tributo conficerent: unum bellum annum iam tertium trahi, et consulto male geri, ut diutius gerant: in quatuor deinde bella uno delectu exercitus scriptos, et pueros quoque ac senes extractos. Iam non aestatis nec hyemis discrimen esse, ne ulla quies unquam miserae plebi sit: quae nunc etiam

vectigalis ad ultimum facta sit; ut, quum confecta labore, vulneribus, postremo aetate córpora retulerint, incultaque omnia diutino dominorum desiderio domi invenerint, tributum ex affecta re familiari pendant, aeraque militaria, velut fenere accepta, multiplicia reipublicae reddant. » — Inter delectum tributumque, et occupatos animos maiorum rerum curis, comitiis tribunorum plebis numerus expleri nequiit. Pugnatum inde, in loca vacua ut patritii cooptarentur; postquam obtineri non poterat, tamen labefactandae legis Treboniae causa effectum est, ut cooptareutur tribuni plebis C. Lacerius et M. Acutius, haud dubie patriciorum opibus. *Livius L. V. C. 10.* An. 353. - 354.

(10) Senatus, quo die primum est in Capitolio consultus, decrevit, ut, quo *eo anno duplex tributum imperaretur*, simplex confestim exigeretur, *ex quo stipendium praesens omnibus militibus daretur*, praeterquam qui milites ad Cannas fuissent. *Livius L. XXIII. C. 31.* Da queste parole di Livio si vede che il tributo fu esatto per le spese della guerra, ed in proporzione della maggiore o minore importanza delle spedizioni.

(11) Deinde (Tarquinius Superbus) *antiquata tributorum pro cuiusque censu conferendorum lege, pristinum eorum morem restituit:* et quoties ei opus esset pecuniis, *tantundem conferebant dives et pauperrimus.* id institutum vehementer exhausit plebeiam multitudinem, cum prima statim exactione denas drachmas in singula capita pendere cogerentur. *Dionys. Halicarnas. L. IV. pag.* 245. *lin.* 49.

(12) *Ut autem etiam rusticanae multitudinis facilius iniri posset numerus*, per singulos pagos aras iussit dedicari Diis tutelaribus, quos frequenti coetu et communibus sacrificiis quotannis coli voluit, instituto cum primis religioso festo; quae vocant *paganalia*; simulque sacrorum istorum leges, quae nunc quoque servantur, conscripsit. *ad id sacrificium eumque conventum omnes paganos iussit in singula capita conferre certum numismatis genus; sed aliud viros, aliud mulieres, aliud impuberes.* quibus nummis per sacrorum praesides connumeratis, *apparebat hominum numerus*

per sexus ac aetates distinctus. Tradit Lucius Piso in primo annalium, voluisse eum et urbanae multitudinis scire numerum, tum nascentium, tum morientium, tum eorum qui virilem togam sumerent: statuisseque quanti praetii nummos pro singulis inferre deberent cognati; in aerarium Ilithyae, (romani Junonem Lucinam vocant) pro nascentibus: in Veneris aerarium in Luco situm, quam Libitinam appellant, pro defunctis: in Juventutis, pro togam virilem sumentibus: *unde poterat nosse annis singulis quantus esset in universum numerum civium, tum quam multi ex his essent per aetatem idonei militiae. Dionys. Halicarnass. L. IV. pag.* 220. *lin.* 30.

(13) Silva Maesia Veientibus adempta, *usque ad mare imperium prolatum, et in ore Tiberis Ostia Urbs condita, salinae circa factae. Livius. Lib. I. C.* 33. parlando di Anco Marzio.

(14) Leges deinde tulit, ex quibus vim populi maxime intendit,.... mox tertia (*lege*), quae succurrit inopibus, atque ea *vectigali* cives sublevavit, effecitque ut acrius incumberent opificiis. *Plutarchus, in Publicola, ex versione Xilandri, Vol. I. Op. pag.* 102. *lin. penult.*

(15) *Portoriisque et tributo plebes* liberata, ut divites conferrent, qui oneri ferendo essent; pauperes satis stipendii pendere, si liberos educarent. *Livius, Lib. II. C.* 9.

(16) *Vectigal* viene da *vehere* (trasportare), e significa quella imposizione, che si riscuoteva per l'importazione ed esportazione delle mercanzie: ma però è da osservarsi che tal voce trovasi poscia figuratamente usata per enunciare qualunque reddito pubblico provveniente da qualsivoglia cespite, ed equivale in questa significazione generica alla moderna voce *finanza*. Difatti Cicerone (*Ep. 16. ad Att. Lib. II.*) dice — « Portoriis Italiae sublatis, agro Campano diviso, quod *vectigal* superest domesticum praeter vicesimam? » — In dove è da osservarsi, che Cicerone dicendo: *diviso l'agro campano* (il quale come bene nazionale dava rendita allo stato), *tolti i portorii d'Italia* (che erano imposizioni) qual *vettigale* rimane oltre la *vigesima* (la quale anche era *imposizione*), deve concludersi, che *vectigal* era voce generica, la quale comprendeva nella sua significazione tanto le *rendite* de' *beni nazionali*, quanto le *imposizioni*, e qua-

lunque altro cespite avesse potuto dare emolumento all'erario. Tale osservazione vien confermata da un' altro luogo di Cicerone, (*Pro Lege Manilia C. 6.*), ove dice: — « Nam ceterarum provinciarum *vectigalia,* Quirites, tanta sunt, ut iis ad ipsas provincias tutandas vix contenti esse possimus; Asia vero tam opima est et fertilis, ut *et ubertate agrorum, et varietate fructuum, et magnitudine pastionis*, *et moltitudine earum rerum*, *quae exportantur*, facile omnibus terris antecellat. Itaque haec vobis provincia, Quirites, si et belli utilitatem et pacis dignitatem sustinere vultis, non modo a calamitate, sed etiam a metu calamitatis est defendenda. Nam ceteris in rebus, quum venit calamitas, tum detrimentum accipitur. At in *vectigalibus* non solum adventus mali, sed etiam metus ipse affert calamitatem. Nam quum hostium copiae non longe absunt, etiamsi irruptio facta nulla sit, tamen *pecora relinquuntur*, *agricultura deseritur*, *mercatorum navigatio* conquiescit. Ita neque *ex portu*, neque ex *decumis,* neque ex *scriptura vectigal* conservari potest. Quare saepe totius anni fructus uno rumore periculi atque uno belli terrore amittitur »— Nel quale luogo di Cicerone chiaramente si vede adoperata la voce *vectigal* per designare tanto il dazio d'importazione e d'esportazione, detto pure *portorio;* quanto la *decima* ch'era imposizione e rendita de'beni nazionali; quanto la *scriptura*, ch' era anche rendita de'beni nazionali. (V. il comento di Paolo Manuzio sul riferito ultimo luogo di Cicerone).

(17) Non multo post legatis Veientium veniam et pacem petentibus has pacis leges Romulus praescripsit mulctae nomine: ut agrum Tiberi contiguum, qui vocantur Septem pagi, romanis traderent; *utque Salinis abstinerent quae sunt ad fluminis ostia. Dionys. Halicarnas. Lib. II. p.* 118. *lin.* 5.

(18) V. nota 13.

(19) Multa igitur blandimenta plebi per id tempus ab Senatu data. . . . . Salis quoque vendendi arbitrium, quia impenso pretio venibat, in publicum omne sumptum ademptum privatis. V. l'esposposizione di questo luogo di Livio (*Lib. II. C. 9.*) nell'edizione fatta a Torino di tale autore, anno 1825, *Pomba.*

(20) La moneta usata da' romani sino a'tempi di Servio Tullio consistette in pezzi di rame senza conio; questi per il primo le dette un'impronta rappresentante un bue od una pecora. Del che fa fede Plinio il naturalista nel libro 33 c.3. pag. 584. num. 10, della sua storia, dicendo:—« Servius rex *primus* signavit aes. Antea rudi usos Romae Remeus tradit. Signatum est *nota pecudum, unde et pecunia appellata;* e nel libro 18. c.3. pag.315. num.10. ove dice: Servius rex, *ovium boumque effigie primus aes signavit. (V. Cassiodorus Lib. VII. Varior. ep. XXXII. Varro, Lib. II. de Re Rustica Cap. I. Plutarchus, in Publicola.*—Questa prima moneta fu chiamata *Asse (As)*, ed era del peso di una libbra. Difatti Varrone nella sua opera *de Lingua Latina* (*L.4. C.* 36) dice:—« *As* ab aere, assipondium dicebatur, ideo quod *as erat librae pondo* » —E Prisciano grammatico (*De ponderibus, p. 1347.*) dice:—« *As* nummus est *libralis*, per L. perscriptam notatus, ut significet unam habere hunc numum *libram.* »—Finchè questa moneta così grave fu in uso, i pagamenti si fecero pesando il danaro non numerandolo. Ma in appresso e per la scarsezza del pnbblico erario, e per la povertà della plebe la quale si trovava oberata di debiti, e forse ancora per essersi conosciuto il difetto di questa primitiva moneta, si pensò di mano in mano a minorarla di peso, sinchè l'asse fu ridotto alla metà di un'oncia ossia alla ventiquattresima parte dell'originario suo peso. Lo stesso Plinio al detto libro 33. c. 3. pag. 584. num. 20. fa testimonianza di ciò: —« Librae autem pondus aeris imminutum bello Punico primo, cum *impensis respublica non sufficeret*, *constitutumque* ut asses *sextantario pondere* ferirentur. Ita *quinque* partes factae lucri, *dissolutumque aes alienum*.... Postea Annibale urgente, Q. Fabio Maximo Dictatore, asses *unciales facti*.... Mox lege Papyriana *semunciales.* »—

(21) Itaque communicato cum iuvenibus consilio, postquam et ipsis idem placuit, *dat eis agros* ubi educati fuerant in pueritia. *Dionys. Halic. Lib. I. p. 72 lin. 23.*

(22) Ita digesto per tribus atque curias populo, agro quoque in triginta sortes aequaliter diviso, singulas curias singulos sortiri agros iussit, *exempto prius quantum fanis et templis sufficeret*, *et qua-*

dam parte, quae esset iuris pubblici. Dionys. Halicarnass. Lib. II. p. 82. lin. 45.

(23) Che i re di Roma siano stati anche sommi sacerdoti si rileva da Dionigi di Alicarnasso, il quale parlando di Romolo dice: — « Regi quidem eximia munia fuerunt haec: primum, ut *sacrificiorum et reliquorum sacrorum penes eum esset principatus*, per eumque gereretur quidquid ad placandos Deos attinet. *Lib. II. p. 87. lin. 7.* — Livio ancora parlando di Numa dice: — « Tum sacerdotibus creandis animum adiecit, quamquam ipse plurima sacra obibat, ea maxime, quae nunc ad Dialem flaminem pertinent. *Lib. I. C. 20.* — E lo stesso: — « Rerum deinde divinarum habita cura; et, quia quaedam publica sacra per ipsos reges factitata erant, ne ubiubi regum desiderium esset, *regem sacrificulum* creant. *Lib. II. C. 2.*

(24) His procellis iactatam rempublicam Numa excipiens, primum egenam illam turbam refovit, *agrorum quos Romulus ex hostico quaesierat*, parte in eos divisa, parte etiam de *publico agro eis tributa.* Dionys. Halicarnass. *Lib. II. pag. 123. lin. 36.* V. item nota 26.

(25) Nec de privatorum tantum possessionibus hoc ius sanxit, verum etiam *de publicis, et ipsas certis complexus finibus*, ut romanum agrum a vicinarum urbium agris terminales dii discernerent: et *publicum a privato.* Dionys. Alicarnass. *Lib. II. pag. 133. lin. 55.*

(26) Superiores reges agrum habuerant magnum et uberem, ex cujus reditibus et sacra diis faciebant, et domi victitabant splendide; primum Romulus, *qui eum iure belli paraverat;* deinde Numa Pompilius, qui, cum sine liberis decessisset Romulus, per successionem fruendum acceperat: habebaturque non publicus, sed propria regum sors et possessio. Eam Tullus permisit dividi viritim inter romanos inopes, professus *patrimonium sibi sufficere* in sacrificia sumptusque domesticos. *Dionys. Halicarnass. Lib. III. pag. 137. lin. 6.* — Abbiamo detto di sopra che i beni assegnati da Romolo alle spese del culto, debbonsi dire beni della corona, mentre e Romolo e i successori suoi riunirono nella loro persona la

qualità di Re e sommo Sacerdote: ciò però non deve indurre in equivoco sulla natura de' beni de' quali si parla nel riferito passo: questi erano addetti alle spese del vitto, e *de' sacrifizii* fatti da Romolo e Numa, però dei sacrifizii *privati* e *domestici*, non già di quelli *pubblici* fatti nella qualità di sommi sacerdoti.

(27) Et quotquot rusticis praediis carent, his *agros ex publico dividi*, *exceptis sacris possessionibus*, ex quorum reditibus hactenus diis facta sunt sacrificia. *Dionys. Halicar. Lib. III. p. 170. lin. 37.*

(28) Ac deinceps regiorum puerorum tutor habitus (Servius), simul *patrimonium eorum* et negotia reipublicae curabat. *Dionys. Halicarn. Lib. IV. p. 213. lin. 38.*

(29) Dionigi di Alicarnasso riferendo una concione di Servio su tal proposito, gli fa dire: — Placet etiam mihi *agrum publicum*, armis vestris quaesitum, *non ab impudentissimo quoque, ut nunc fit*, *occupari*, *nec gratis acceptum*, *nec comparatum*, *praetio*; sed ab iis teneri qui adhuc inter vos exsortes sunt; ne mercede serviatis cum sitis liberi, utque non alienos fundos colatis, sed proprios . . . . His peractis (soggiunge il medesimo storico) edictum regium proposuit, ut omnes qui *publicum agrum* privatim usurpassent, intra certam diem eo decederent; et civium qui nulla sortiti essent praedia, deferrentur ad se nomina; legesque Romuli et Numae Pompilii vetustate neglectas in usum revocavit, et novas ipse tulit alias. *Lib. IV. pag. 215. 216.* »—E più in basso parlando del medesimo Servio dice: Mox ut regnum adeptus est, agrum publicum divisit civibus qui ob egestatem servire cogebantur. *Lib. IV. p. 218. lin. 39.*

(30) Deinde bona tyrannorum in medium protulerunt; civibusque quantum quisque vellet inde auferre permiserunt: *agrum vero quem illi privatim possederant*, diviserunt civibus agro carentibus: uno tantum campo excepto, qui situs est inter urbem et fluvium. quem, cum iam olim Marti sacer esset, superior aetas novo decreto eidem Deo consecraverat, aptissimum et equis pascendis pratum, et iuventuti in armis exercendae gymnasium: Tar-

NOTA 30 — 35

quinius vero in suos usus versum conserere instituerat; ut satis arguit decretum quod consules tunc de istius campi frugibus promulgarunt. cum enim omnia tyrannorum bona agenda ferendaque permisissent populo, quidquid frumenti erat in eius campi arcis vel in stipula vel tritum iam, nulli permiserunt asportare, sed ut execratum, nec in horrea inferri licitum, in profluentem abiici iusserunt: et nunc quoque manet evidens eius facti monumentum, insula satis magna, quae Esculapio sacra est, et flumine cingitur, (concreta ut fertur) e frumenti acervis putrefactis, et paulatim aggestis a flumine quisquiliis facta auctior. *Dionys. Halicarnass. Lib. V. p. 287. lin. 53.*

(31) Privatarum quoque litium perditarum aestimationes, et mulctas publicas pecuniarias, pro eis solvere (*debebant*). *Dionysius Halicarnass. Lib. II. p. 84. lin. 39.*

(32) Nullam autem prolem necari permisit minorem triennio, nisi siquid mutilum aut alioqui monstrosum in ipso partu esset editum. tales enim foetus exponi a parentibus non vetuit, sed ostensos prius quinque viris e vicinia proximis, si illi quoque exponendos esse censuissent. siquis contra hanc legem committeret, praeter alias *mulctas*, *etiam dimidiam bonorum partem addixit aerario publico. Dionysius Halicarn. Lib. II. p. 88. lin. 10.*

(33) Ille industrios agricolas laudibus et summa comitate excitabat: contra, segnes obiurgatione atque etiam *mulcta* castigatos ad rura gnavius colenda instigabat. *Dionys. Halic. Lib. II. p. 135. lin. 17.*

(34) Itaque ut caedes manifesta aliquo tamen piaculo lueretur, imperatum patri, ut filium expiaret *pecunia publica. Livius I. C. 26.*

(35) Sin, quod potius facturos arbitror, caussam deseruerint, perpetuo exilio, *et bonorum proscriptione mulctato. Dionys. Halic. Lib. IV. pag. 210. lin. 20.* — Tum vero Tullius valida manu stipatus cum regiis lictoribus in comitium progressus, Marcios per praeconem citavit in iudicium; cumque non parerent, damnavit exilio perpetuo, *bonis etiam eorum in fiscum relatis. Ibid. p. 211. lin. 12.* Servio Tullio istesso volle che coloro i quali non facessero un esat-

ta dichiarazione nella celebrazione del censo, fossero condannati alla perdita de'beni:—«Ei qui censum neglexisset, poena proposita, *ut bonis in fiscum redactis*, virgis caesus, sub hasta veniret: diuque lex ea Romanis servata est. *Dionys. Halicarnass. ibid. p. 221. lin. 13.*

(36) Ille alios morte damnabat, alios exilio; tam occisorum quam pulsorum bona occupans; unde parvam quandam portionem decidebat accusatoribus *maiorem sibi retinebat. Dionys. Halic. Lib. IV. p. 245. lin. 3.*

(37) Tarquinius opulentis castris potitus *et magno captivorum numero*, *hos sub hasta vendidit*, castra militibus in praedam concessit. *Dionys. Halicarnass. Lib. III. pag. 190. lin. 46.* Lo stesso Dionigi dice di Tarquinio Prisco, che nel concedere la pace ai Sabini: *captivos sine praetio restituit. Lib. III. pag. 199. lin. 37.*

(38) Dionigi di Alicarnasso parlando della presa di Suessa Pomezia fatta da Tarquinio Superbo dice: — «Argentum etiam aurumque, quod inveniri potuit, unum in locum collatum, decimis in templi fabricam sepositis, reliquum divisit victoribus. Tantum autem argenti aurique repertum est, ut quinae argenti minae obvenerint singulis militibus; sacratae vero argenti decimae explerint quadringentorum talentorum numerum. *Lib. IV. p. 251. lin. 16.* (Tarquinius Superbus) inde ad negotia urbana animum convertit: quorum erat primum, ut Jovis templum in Monte Tarpeio, monumentum regni sui nominisque relinqueret . . . . Augebatur ad impensas regis animus. Itaque *pometinae manubiae*, quae perducendo ad culmen operi destinatae erant, vix in fundamenta suppeditavere: eo magis Fabio, praeterquam quod antiquior est, crediderim quadraginta ea sola talenta fuisse, quam Pisoni, qui quadraginta millia pondo argenti seposita in eam rem scribit; summam pecuniae, neque ex unius tum urbis praeda sperandam, et nullius, ne horum quidem magnificentiae operum fundamenta non exsuperaturam. *Livius, Lib. I. C. 55.*—Tarquinius (Priscus), instandum perterritis ratus, *praeda captivisque* Romam missis, *spoliis hostium* (Votum id Vulcano erat) ingenti cumulo accensis,

pergit porro in agrum Sabinum exercitum inducere ...... *Livius, Lib. I. Cap. 37.*

(39) Itaque segniter ac turpiter amisso utroque exercitu Sabini ad angustas spes redacti, et timentes expugnationem urbium, legatos de pace miserunt, qui se ac sua Tarquinio dederent, *tributaque in posterum pendenda promitterent*. Pace his data, receptisque in fidem *qua dixi conditione populis*, Suessam reversus est. *Dionys. Halicarnass Lib. IV. pag. 252. lin. 30.* — Hoc igitur opus Tarquinius ex *decimis Suessanae* proinde perficere cogitans, omnes artifices ad operandum adhibuit. *Ibid. p. 257. lin. 30.*

(40) *Ut iuventutem in armis Albani haberent: usurum se regem ea, cum res postularet. (Apud. Sigonium, De Antiquo Jure Italiae, Lib. I. Cap. 3. tom. I. p. 482. cir. fin.)*

(41) L. 2. § 1. ff. De orig. iur.

(42) Pothier, ad d. L. 2. § 1. ff. De orig. Juris.

(43) L. unic. §. 1. ff. de Offic. Quaest.

(44) V. Dionysium Halicarnasseum lib. X. p. 303. n. 30. Lib. VII. p. 468. n. 2. Lib. VIII. p. 549. num. 12. Lib. X. p. 648. n. 10. Lib. XI. p. 726. n. 42.

(45) Dictator omnes luce prima extra portam Collinam adesse iubet: quibuscumque vires suppetebant ad arma ferenda, praesto fuere: *signa ex aerario prompta feruntur ad dictatorem.* Livius, *Lib. IV. c. 22. V. etiam* III. 69. VII. 23. Dionys. lib. X. pag. 645.

(46) *V. Livium, Lib. XXVIII. 39.*

(47) Ceterum Tullius, agro in quotcunque portiones diviso, in montanis et natura munitis tumulis tuta agrestibus paravit refugia, quae pagos dixit graeco vocabulo. eo se omnes ex agris recipiebant sub adventum hostium, et ibidem plerumque pernoctabant. *his quoque sui magistratus praeerant;* ad quorum curam pertinebat scire agrestium, qui in unum eundemque pagum contributi essent, nomina; et ex quibus se alerent praediis: *tum quoties opus esset rusticos ad arma vocare, aut tributa viritim exigere, hi milites contraebant, et colligebant pecunias.* Dionys. *Halic. Lib. IV. p. 220. lin. 15.*

(48) È incorso in un anacronismo il dotto D. Domenico Cassini quando nella succitata sua opera sul dritto Papisiano (Cap. III. §. 20. pag. 239) ha detto, che i percettori de'dazi durante il tempo dei re furono chiamati *susceptores*, mentre ebbero tal nome soltanto sotto l' impero, come vedremo in appresso.

(49) V. sup. nota 29.

(50) In tal modo Romolo comunicò la cittadinnaza co'Ceninesi, Camerini, Antemnati, e Crustumini, e finalmente anche co'Sabini. *Dionys. Halicar. II. pag. 103. lin. 41. e pag. 111. lin. 23.* Onde l'Imperatore Claudio presso Tacito(*Ann. XI. 24*) dice: — » At conditor noster Romulus tantum sapientia valuit, ut plerosque populos eodem die hostes, dein cives habuerit » — Della qual cosa fa anche menzione Cicerone (*Pro Balbo*, *Cap. XIII.*) dicendo : » — Illud vero sine ulla dubitatione maxime nostrum fundavit imperium, et populi romani nomen auxit, quod princeps ille, creator huius urbis, Romulus, foedere Sabino docuit, etiam hostibus recipiendis augeri hanc civitatem oportere » — I successori di Romolo seguirono lo stesso esempio, trasferendo a Roma gli Albani, e dando loro il dritto di cittadinanza (*Livius I. 29, 30*). Dionigi di Alicarnasso pure dice: che nel principio i romani— « nonnullas vero (captas urbes) etiam in *ius civitatis admitti* (consueverant); non esclusi nemmeno quelli che dallo stato di servitù erano manomessi. Imperciocchè dallo stesso Dionigi apparisce che questi per stabilimento di Servio furono fatti cittadini romani ed ascritti nelle quattro curie. (*V. Lib. IV. pag. 228. lin. 36.*)

(51) Le *provincie* furono aggregati di città vinte governate da pretori, consoli o proconsoli. Varia era l' organizzazione delle diverse provincie sopra le quali la repubblica imperava, ma questo era comune a tutte, che soffrivano una totale distruzione della loro forma politica, dovendo ubbidire a'magistrati romani, ed erano inoltre obbligate a pagare alcune imposizioni ai vincitori. — Le *prefetture* furono diverse dalle provincie in questo, che non erano aggregati di più città, ma una sola soggetta al governo de' prefetti, e che furono situate nel Lazio o nell'Italia: ma del resto anch'esse

le prefetture perdevano la forma politica preesistente all' occupazione, e doveano annue imposizioni a'Romani. (*V. Heinecc. Antiq. Appendix*, Lib. I. c.V.§ 132 p.398). Le prefetture terminarono quando nell'anno 666 di Roma fu comunicata la cittadinanza romana a tutto il Lazio ed Italia.

(52) Ciò fu stabilito sotto i Consoli Valerio Publicola e Lucrezio: — « Sequenti vero consules creantur is ipse Valerius iterum, et cum eo Lucretius: nec aliud eo consulatu memorabile actum est praeter censum et *bellicorum tributorum ordinationem ex instituto Regis Tullii. Diony. Halic. Lib. V. pag.* 293. *lin.* 3.

(53) Ciocchè si attesta da Dionigi di Alicarnasso: — « Urbana quoque magis ad populi gratiam composuerunt, multisque perhumanis institutis deliniverunt *pauperes*, ne propriis commodis illecti, prodita republica transirent ad tyrannos. *namque immunitatem eis decreverunt ab omnibus muniis publicis quae sub regibus obibantur, simulque a tributis in milites et bella impendendis. Lib. V. pag.* 294. *lin.* 10; come pure da Livio nel surriferito luogo, *Lib. II. C.* 9. *Portoriisque et tributo plebes liberata* . . . . V. nota 15.

(54) Romae simul delectu, simul tributo conferendo, laboratum est: et de tribunis plebeis cooptandis contentio fuit: et haud parvum motum duo iudicia eorum, qui paulo ante consulari potestate fuerant, excivere. Omnium primum tribunis militum fuit, delectum haberi; nec juniores modo conscripti, sed seniores etiam coacti nomina dare, ut Urbis custodiam agerent. Quantum autem augebatur militum numerus, tanto majore pecunia in stipendium opus erat: *eaque tributo conferebatur, invitis conferentibus, qui domi remanebant, quia tuentibus Urbem opera quoque militari loborandum, serviendumque reipublicae erat.* Haec per se gravia, indigniora ut viderentur, tribuni plebis seditiosis concionibus faciebant. — « ideo aera militaria constituta esse, « arguendo,» ut plebis partem militia, partem tributo conficerent: unum bellum annum iam tertium trahi, et consulto male geri, ut diutius gerant: in quatuor deinde bella uno delectu exercitus scriptos, et pueros quoque ac senes extractos.

Jam non aestatis nec hyemis discrimen esse, nc ulla quies unquam miserae plebi sit: quae nunc etiam vectigalis ad ultimum facta sit ut, quum confecta labore, vulneribus, postremo aetate corpora retulerint, incultaque omnia diutino dominorum desiderio domi invenerint, tributum ex affecta re familiari pendant, aeraque militaria, veluti fenere accepta, multiplicia reipublicae reddant. *Livius, Lib. V. C.* 10. » — Se tante contenzioni produceva il pagamento del tributo in caso di guerra, come mai si sarebbe pagato ove guerra non vi fosse? Quindi è chiaro che il tributo non fu pagato *annualmente*.

(55) Et, quum tributum conferri per tribunos non posset, nec stipendium imperatoribus mitteretur, aeraque militaria flagitaret miles, haud procul erat, quin castra quoque urbanae seditionis contagione turbarentur. *Livius.* V. 12.—Victores tribuni, ut praesentem mercedem iudicii plebes haberet, legem agrarium promulgant, tributumque conferri prohibent. *Livius. Lib. V. C.* 12.—Hac victoria comitiorum exsultantes tribuni plebis, quod maxime rempublicam impediebat, de tributo remiserunt; collatum obedienter, missumque ad exercitum est. *Livius. Ibid.* — Conditiones impositae Patribus, ne quis, quoad bellatum esset, tributum daret. *Livius. Lib. VI. C.* 31. — Tantum abesse spes veteris levandi fenoris, ut tributo novum fenus contraheretur in murum, a censoribus locatum saxo quadrato faciundum. *Livius L. VI. C.* 32. — Dai riferiti luoghi di Livio si vede che spesso i tribuni *impedirono* la percezione del tributo, ciocchè si rileva anche dalla nota precedente.—Altra fiata il Senato *esonerò* i cittadini dal pagamento del tributo, come fu nell'anno 361, nel quale, narra Livio, essere stati imposti i Falisci a pagare lo stipendio militare di quell'anno, appunto per sgravare i cittadini. Finalmente alcune volte il tributo *fu esatto in una somma maggiore del solito;* ciò apparisce da Livio, il quale nel libro 23 capo 31 dice: — « Senatus, quo die primum est in Capitolio consultus, decrevit, ut, quo eo anno *duplex tributum* imperaretur, simplex confestim exigeretur, ex quo stipendium praesens omnibus militibus daretur, praeterquam qui milites ad Cannas fuissent » —

NOTA 56 — 59

(56) Omni Macedonum gaza, quae fuit maxima, potitus est Paullus: tantum in aerarium pecuniae invexit, ut unius imperatoris praeda finem attulerit tributorum. *Cic. de Officiis, II. c. 22.* —Intulit et Æmilius Paulus, Perseo Rege Macedonico devicto, praedam pondo trium millium: a quo tempore populus romanus tributum pendere desiit. *Plinius, XXXIII. c. 3. n. 10.* — Summam omnis captivi auri argentique translati serstertium millies ducenties fuisse, Valerius Antias tradit: quae haud dubie major aliquanto summa ex numero plaustrorum ponderibusque auri, argenti, generatim ab ipso scriptis, efficitur. *Livius XLV. 40.*(V. etiam *Vell. Paterc.* I. 9.)

(57) Rebus gestis Pauli Macedonicis beneficium populo longe gratissimum attexunt, tantum pecuniae eum in aerarium intulisse, ut deinceps censum pendere desierint usque ad Hirtii et Pansae consulatum, qui consules primo Antonii et Caesaris bello fuere. *Plutarchus in vita Pauli Æmilii pag. 275. B.*

(58) Pompeius Asculum ingressus, praefectos, centuriones, cunctosque principes eorum virgis cecidit, securique percussit, servos praedamque omnem sub hasta vendidit, reliquos liberos quidem, sed nudos et egentes abire praecipit: et cum de hac praeda opitulationem aliquam in usum stipendii publici senatus fore speraret, nihil tamen Pompeius ex ea egenti aerario contulit. Namque eodem tempore, cum penitus exhaustum esset aerarium, et ad stipendium frumenti deesset expensa, loca publica quae in circuitu Capitolii pontificibus, auguribus, decemviris et Flaminibus in possessionem tradita erant, cogente inopia, vendita sunt, et sufficiens pecuniae modus, qui ad tempus inopiae subsidio essent, acceptus est. *Pauli Orosii Praesbiteri Histor. adversus paganos, Lib. V. Cap.* XVIII. p. 364.

(59) Quia defuerat superioribus temporibus in aerario pecunia publica, multa et saepe eius rei remedia erant quaesita, in quibus hoc quoque, 'ut pecuniae publicae, quae residuae apud quenque essent exigerentur. id autem maxime pertinebat ad Cornelium Faustum Dictatoris filium. quia Sylla per multos annos, quibus exercitibus praefuerat; et rempublicam tenuerat, sumpserat pecunias ex vectigalibus, et ex aerario populi romani, eaque res saepe erat

agitata, saepe omissa, partim propter Syllanarum partium potentiam, partim quod iniquum videbatur, post tot annos, quam quisque pecuniam acceperat, eius reddere rationem. (*Asconius in Cic. Cornelianam, apud Sigonium de Antiq. Iur. Civ. Rom. Lib. I. C.* 16. *p.* 202). Dalle quali memorie appare che il danaro esistente nel pubblico erario fu consumato molto prima de' Consoli Irzio e Pansa.

(60) Quin etiam aerarium post a Pompeo bello civili apertum, à Caesare refractum, pecuniamque depromptam, idque adeo ante Hirtium, et Pansam consules, *constans omnium opinio est.* (*Sigonius. De antiquo Jure civium romanorum I.* 16. *pag.* 202.)

(61) Cicerone scriveva a Cornificio: — De sumptu quem in rem militarem facere, et fecisse scribis, nihil sane tibi possum opitulari, propterea quod et orbus Senatus Hirtio et Pansa consulibus, et incredibiles angustiae pecuniae pubblicae, quae conquiritur undique, ut optime meritis militibus promissa solvantur, quod quidem fieri posse sine tributo non arbitror. — E nello stesso anno diceva contro Marco Antonio (*Philippica II, C.* 37.) — « Ubi est septies millies sestertium, quod in tabulis, quae sunt ad Opis, patebat? funestae illius quidem pecuniae; sed tamen, si iis, quorum erat, non redderetur, quae nos a *tributis* posset vindicare? » — E similmente a Marco Bruto scriveva (*Lib. I. Ep.* 18) — « Maximus autem (nisi me forte fallit) in republica nodus est inopia rei pecuniariae. Obdurescunt enim magis quotidie boni viri ad vocem *tributi*: quod ex centesima collatum impudenti censu locupletum in duarum legionum praemiis omne consumitur » — Finalmente lo stesso Cicerone indirizzando i suoi precetti al figlio diceva (*De officiis II.* 21.): Danda etiam opera est, ne (quod apud maiores nostros saepe fiebat, propter aerarii tenuitâtem, assiduitatemque bellorum) *tributum sit conferendum*; idque ne eveniat, multo ante erit providendum. Sin qua necessitas huius muneris alicui rei publicae obvenerit (malo enim alteri, quam nostrae, ominari, neque tantum de nostra, sed de omni re publica disputo); danda erit opera, ut omnes intelligant, si salvi esse velint, necessitati esse parendum.

(62) V. nota 53.

(63) Cioè tra l'anno 353-354. V. nota 54.

(64) His eo modo actis, quum vectigalia et urbi et reliquae Italiae magnopere molesta essent, lex, de iis abolendis lata, omnibus perquam accepta fuit. At praetori, qui eam tulerat (is erat Metellus Nepos) infesti senatores, voluerunt et nomen ejus lege detrahere, et aliud vicissim adscribere. Id vero quamvis effectum non est, manifestum tamen evasit omnibus, ne beneficia quidem a malis hominibus profecta patres lubenter accepisse. *Dio Cassius. Lib. 37, An. 694. pag. 143. num. 25.*

(65) Illa causa publicanorum quantam acerbitatem afferat sociis, intelleximus ex civibus, qui nuper in portoriis Italiae tollendis, non tam de portorio, quam de nonnullis iniuriis portitorum querebantur. *Cic. ad Q. Fratr. Lib. I. ep. I. n. 10.* — Dice Cicerone che i *cittadini* si lagnavano della gravezza del portorio, ciocchè conferma la nostra proposizione di essersi esatto il portorio dai *cittadini romani* sino all'epoca della legge promulgata dal pretore Metello Nepote.

(66) Portoriis Italiae sublatis, agro Campano diviso, quod vectigal superest domesticum, praeter vicesimam. *Cic. ad Att. lib. 2. ep. 16.*

(67) Legem novo exemplo ad Sutrium in castris tributim de vicesima eorum, qui manumitterentur tulit. Patres, quia ea lege haud parvum vectigal inopi aerario additum esset, auctores fuerunt. *Livius, Lib. 7. cap. 16.*

(68) V. nota 66.

(69) È celebre tra l'altro il fatto dei Campani, i quali avendo mancato di fede alla repubblica furono spogliati d'ogni loro suppellettile, delle case e dell'intero territorio (*Livius, Lib. VIII. Cap. 11. Lib. XXVI. Cap. 16.*) Di questo territorio parlando Cicerone, dice: — « Quod si posset ager iste ad vos pervenire, nonne eum tamen in patrimonio vestro remanere malletis? unumne fundum pulcherrimum populi romani, caput vestrae pecuniae, pacis ornamentum, subsidium belli, fundamentum vectigalium, horreum legionum,

solatium annonae, disperire patiemini? *De lege agraria Orat. II. C. 30* » — Così ancóra il territorio conquistato sui Galli del Piceno fu tra predii dello stato, come si rileva da Siculo Flacco, (*De conditionibus agrorum*) il quale dice: — « Postquam ergo majores regionés ex hoste captae vacare coeperunt, alios agros diviserunt, assignaverunt: ac ita remanserunt, ut tamen populi Romani essent, ut est in Piceno, in regione Reatina, in quibus regionibus montes Romani appellantur. Nam sunt Populi Romani, quorum vectigal ad aerarium pertinet (*Apud Goesium, pag. 2. lin. 26.*). Si giungerebbe ad una tediosa lungheria se si volesse far menzione di tutti i predii che appartennero al patrimonio della repubblica; molti ne novera Cicerone nella *I. Agrar. Contr. Rull.* ed i commentatori di Velleio Patercolo II. 81. — Le terre patrimoniali della repubblica vengon dette dagli scrittori latini alcune volte *agri publici* dal perchè la loro proprietà si apparteneva alla repubblica, la quale percepiva un' annua rendita dalla concessione delle stesse in utile dominio, ovvero dalla di loro locazione; altra fiata *agri vectigales* dal perchè chiamavasi *vectigal* la di loro rendita, o l'annuo canone sotto il peso del quale si concedevano. *(Burmannus, De Vectigalib. pop. romani pag. 3. lin. 18.)*—Non sempre i romani spogliavano degl'interi predii i proprietarii delle regioni soggiogate, ma alcune volte ne toglievano loro una sola porzione; così a' tempi di Romolo i Vejenti furono multati di una parte del territorio (Liv. I. 15); agli Ernici furono tolte due parti del territorio (Liv. II. 41.) come pure ai Privernati (Liv. VIII. 1.), ai Boii finalmente fu tolta la metà delle terre (Liv. XXXVI. 39). Che anzi spesso i romani usarono di restituire agli antichi proprictarii i fondi già aggregati al patrimonio della repubblica, come riferisce Cicerone nella terza Orazione contro Verre *(Cap. 6.)* essersi praticato con alcune Città della Sicilia: — « Perpaucae Siciliae civitates sunt bello a maioribus nostris subactae: quarum ager quum esset publicus populi romani factus, *tamen illis est redditus* » — Per quanto i romani erano clementi con alcuni popoli, così erano rigidi e severi colle colonie e municipii, che avessero mancato a' propri doveri verso la repubblica.

Questi erano spogliati de' loro dritti cittadineschi e di tutti i predii; a tal modo quasi l'intera Etruria fu spogliate delle terre per aver seguite le parti di Mario contro Silla; gli Aretini pure furono spogliati delle terre. V. Cic. Lib. I. ep. 19. *num.* 4. ad Attic. et ibi Malaspinam.

(70) Mos erat Romanis, nunc hos nunc illos Italiae populos subjugando, parte agri mulctare, in eumque colonias deducere: aut in iam ante condita oppida novos colonos sui generis ascribere. Hae coloniae tanquam praesidia partis bello provinciis imponebantur: in quibus quantum erat culti agri colonis dividebatur, aut vendebatur elocabaturve: quod vero incultum supererat, ut fere bellum sequi solet vastitas, quia sub sortem mittere non vacabat, per praeconem invitatis assignabant quibuscunque liberot colere, excepta sibi tributi nomine in singulos annos ex arbustis proventus parte quinta; frugum vero decima: quin et gregibus vectigal iudictum erat, tam minoris quam majoris pecoris. (*Appianus. De Bellis civilibus I. Vol. II. oper. p. 604. lin. 33.*

(71) I coloni spesso doveano pagare un annuo canone sulle terre concessegli dalla repubblica. Plutarco nella vita de'Gracchi pag. 827. C. lo attesta dicendo: — Populus Romanus agrum suburbanum, quem bello paraverat, partim vendiderat sub hasta, partim pubblicum fecerat. Eum inopibus et tenuioribus civibus *sub exigua pensione*, quam aerario ferrent, locabant » — E lo stesso parlando di Caio Gracco dice: — « Huic enim de duabus promulganti coloniis deducendis rogationem, et honestissimos cives in eas scribenti, lenocinari eum multitudini obiiciebant: Livio de duodecim coloniis deducendis legem ferenti, et de ternis millibus in singulas inopum scribendis, erant auxilio. Illi, quòd agrum partiretur pauperibus *indicta singulis pensiona* quam inferrent aerario, succencebant ut plebis assentatori: Livius, qui etiam *pensione hac agrorum* possessores levabat, erat iis probatus. *Ibid. p. 838., D.* Quindi presso Livio (Lib. IV. 36.) è detto: che le sediziose orazioni dei tribuni della plebe: — « incitavere quosdam ad petendum tribunatum militum, alium alia de commodis plebis laturum se in magistratu pro-

stentem: agri publici dividendi coloniarumque deducendarum ostentatae spes; et *vectigali possessoribus agrorum imposito*, in stipendium militum erogandi aeris) » — Quindi chiaramente presso gli autori di cose agrarie i predii de'coloni vengono chiamati *vectigales*, ossia che danno rendita alla repubblica; ecco le parole d'Igino: *Vectigales* autem agri sunt obligati, quidam Reipublicae populi Romani, *quidam coloniarum, aut municipiorum, aut civitatum aliquarum*, qui et ipsi plerique ad populum Romanum pertinentes, ex hoste capti partitique ac divisi sunt per centurias, ut assignarentur militibus quorum virtute capti erant. *Hyginus, De conditionibus Agrorum; apud Goesium, pag. 205. lin. 11.*

Non sempre però le terre concesse ai coloni erano gravate di quest' annua prestazione; ma è da credersi che alcune volte le avessero in pieno e libero dominio, come risulta dal secondo luogo di Plutarco ora riferito. Quindi Annibale, presso Livio (Lib. 21. cap. 45.), parlando secondo il costume romano, incitava i suoi soldati a combattere valorosamente, e prometteva loro — «Agrum se daturum esse in Italia, Africa, Hispania, ubi quisque velit, *immunem ipsi, qui accepisset, liberisque*» — Alcune volte le terre concesse ai coloni lo erano non in piena proprietà, nè in dominio utile, ma in semplice dominio diretto, ed il dominio utile si lasciava agli antichi proprietarii dei fondi, coll'obbligo di dover pagare un annuo canone ai coloni proprietarii diretti: ciocchè viene attestato dal Burmanno (cap. 2. pag. 13. lin. 18.) sull'autorità di Dionigi di Alicarnasso. Nel qual caso tali beni è chiaro di non far parte del patrimonio della repubblica — A noi sembra che l'annuo canone pagato da'coloni sulle terre fosse soddisfatto in danaro, in maggiore o minor quantità, secondo le leggi fondamentali di ciascuna colonia; però il passo d'Igino riferito dal Burmanno per dimostrare il suo parere uguale al nostro non pare adattato al caso, imperciocchè sembra piuttosto che nel medesimo si parli delle terre dei privati sulle quali s'imponeva la decima o lo stipendio, come vedremo in appresso, non già delle terre pubbliche concesse in utile dominio, mentre non evvi menzione in detto passo di *coloni*, ma soltanto di terre *vettigali*, quale

aggiunto conveniva anche alle terre dei privati, che pagavano imposizione all'erario. Ecco come dice Igino nella sua opera *De limitibus constituendis* :— « Agri autem vectigales multas habent constitutiones. In quibusdam provinciis fructus partem constitutam praestant : alii quintas, alii septimas : *nunc multi pecuniam*, et hoc per soli aestimationem. Certa enim praetia agris constituta sunt, ut in Pannonia arvi primi, arvi secundi, partis, sylvae glandiferae, sylvae vulgaris pascuae. His omnibus agris vectigal ad modum ubertatis per singula iugera constitutum. (*Apud Goesium p. 198. lin. 11.*)

(72) Le terre, che per causa della guerra erano rimaste incolte e devastate, venivano concesse in utile dominio ai cittadini poveri, sotto il peso di un annuo canone della quinta del prodotto delle terre arbustate, e della decima delle terre seminatorie. Da queste terre incolte non si avrebbe potuto ritrarre una rendita pingue, quanto quella che la repubblica riscoteva dai fondi locati, dei quali ora parleremo, nè si trovavano cittadini ai quali fosse piaciuto acquistarle in piena proprietà mediante prezzo, o riceverne una porzione prendendo lo stato di colono, vale a dire trasferendo il loro domicilio da Roma nel luogo ov'era sito il fondo; imperciocchè non vi avrebbero trovato nessun vantaggio a cambiare lo stato di cittadino romano con quello inferiore di colono, ed evadere dalla patria, per andare a coltivare una terra, che difficilmente o dopo lungo tempo, avrebbe corrisposto alle loro fatiche. Onde fu d'uopo che la repubblica si contentasse di ritrarre dai fondi incolti e devastati una rendita livellata sul prodotto, il quale cresceva o decresceva secondo il progresso o deterioramento dell'agricoltura. Di ciò fa menzione Appiano (*De Bellis civil.*, *Vol. 2. Op. pag. 604. lin. 33*) in dove dice:— « Mos erat romanis, nunc hos nunc illos Italiae populos subiugando, parte agri mulctare, in eumque colonias deducere: aut in iam ante condita oppida novos colonos sui generis ascribere. Hae coloniae tanquam praesidia partis bello provinciis imponebantur: in quibus quantum erat culti agri colonis dividebatur, aut vendebatur elocabaturve: *quod vero incultum supererat*, (*ut fere bellum sequi so-*

let vastitas), *quia sub sortem mittere non vacabat*, per praeconem invitatis assignabant, quibuscunque liberet colere, excepta sibi tributi nomine in singulos annos ex arbustis proventus parte quinta, frugum verò decima: quin et gregibus vectigal indictum erat tàm minoris quàm maioris pecoris. *Appianus, De Bellis civilib. Lib. I. pag. 604. lin. 33.* » —Da tali concessioni delle terre pubbliche ebbe origine l'enfiteusi presso i romani, sebbene poi a'tempi dell'Imperator Zenone avesse presa un'esistenza legale tutta propria. (*V. Inst. §. 3. De Locat. conduction. III. 25, et ibi Hotman, Vinnius. Heineccius, Inst. n. 930. seqq. Id. Syntagma Antiq. rom. Lib. III. Tit. 23-27. n. 13.*). Il canone delle terre incolte veniva detto decima, e si pagava in natura, del che può aversi un argomento di analogia dalla decima sulle terre de'provinciali, che pagavasi eziandio in natura, come vedremo in appresso.

(73) Delle terre semplicemente locate fa menzione Dionigi di Alicarnasso, il quale narra come nella sessione tenuta dal Senato per decidere sulla legge agraria proposta dal console Spurio Cassio, il Senatore Appio Claudio propose: — « E Senatu houoratissimos quosque eligi qui viserent agrum publicum determinarentque, et siquid ex eo furtim aut per vim privati homines depascerent aut colerent. dignoscerent ac redderent publico. determinatum porro ab illis agrum dividi in fundos quotcumque; et terminis decentibus distinctum, vendi suadebat; maxime quem privati controversum facerent; ita ut emptoribus contra vindicatores illorum esset actio; *reliquum in quinquennium locari. (VIII. pag. 541. lin. 16.)* » —Sul quale parere il Senato decretò: — « E consularibus creandos decem viros natu maximos, qui finito agro pubblico, pronuntiarent quantum ejus *locandum esset*, et quantum dividendum populo. (*Ibid. pag. 544. lin. 3.*) » —

Le locazioni delle terre pubbliche erano quinquennali. Ciò si rileva dalle riferite parole di Dionigi, come pure da Igino nella sua opera *De conditionibus agrorum:* — « Nam qui superfuerant agri (supple ex divisione) vectigalibus subiecti sunt, alii per annos quinos, alii verò mancipibus ementibus, id est conducentibus in an-

NOTA 73

nos centenos. plures verò, finito illo tempore, iterum venduntur locantùrque ita ut vectigalibus estconsuetudo. (*Apud Goesium p.205, lin.18.*) Per intelligenza del detto luogo d'Igino trascriviamo la seguente nota di Nicola Rigalzio: (*Alii per annos, alii vero mancipibus ementibus id est conducentibus in annos centenos plures vero, etc.*) Operae pretium erit hunc locum diligentius inspicere. In Arc. legitur: Alii per annos, alii vero mancipibus ementibus, id est conducentibus in annos centenos, alii vinos, plures vero finito illo tempore, etc. Unde suspicabar Hygenum scribsisse: Qui superfuerant agri, vectigalibus subjecti sunt, alii per annos, alii vero mancipibus ementibus, id est conducentibus in annos quinos, alii plures. finito vero illo tempore etc. Sic Hygenus ipse paullo post: Solent vero et hi agri accipere per singula lustra mancipem; sed et annua conductione solent locari. Sic etiam Flaccus, pag. 24. ubi de Subsecivis: Aliqui vectigalibus proximis quibusque adscripserunt: alii per singula lustra locare soliti, per mancipes reditus percipiunt, alii in plures annos. Nempe haec inter sese committebam et componebam: Per annos et Annua conductione: In annos V. et per singula lustra. ut sic nullus esset locus conductioni in annos centenos. Sed obstat vetus inscriptio Brundusina, quae sic habet: NEQUE. ULLI. LICEBIT. LOCATIONIS. CAUSA. IN. ANNIS. CENTUM. QUANDOQUE TRANSVENDERE. Item illud Ulpiani L. I. ff. Si ager vectigal. Vectigales, inquit, vocantur, qui in perpetuum locantur: id est hac lege, ut tamdiu pro his vectigal pendatur, quandiu neque ipsis qui condùxerint: neque his qui in locum eorum successerunt, auferri eos liceat—(*Venduntur locanturque*). Huc pertinent illa Sexti Pompei Festi: Venditiones olim dicebantur Censorum locationes, quod velut fructus publicorum locorum venibant. — Gli affittaiuoli delle terre dello stato diceansi *aratores* come apparisce da Cicerone (*II. Agrar. cap. 31.*)—«Sic enim dico: si Campanus ager dividatur, exturbari et expelli plebem ex agris, non constitui et collocari. Totus enim ager campanus colitur et possidetur a plebe, et a plebe optima et modestissima: quod genus hominum optime moratum, optimorum et *aratorum* et militum, ab hoc plebicola tribuno funditus ejicitur» —

(*Vid. Id. Action. II. in Verr. Lib. I. 37. II. 13, III. 20. Vid. etiam Sigonium de Antiq. Iur. civ. rom. Lib. II. Cap. 4. p. 298, Cap. 7. p. 308.*) — Tutta la rendita de'fondi di piena proprietà dello stato si apparteneva all'erario, ed il fitto mediante il quale si locavano interamente nel pubblico si versava. La rendita de'fondi locati formava il più valido sostegno della finanza romana durante la repubblica, facendosi col prodotto della medesima forti spese, senza porre mano ad altri introiti dello stato. Così Cicerone (*Orat. II. de Lege Agraria , Cap. 30.*) dice dell' agro Campano : — « An obliti estis , Italico bello , amissis ceteris vectigalibus, quantos agri Campani fructibus exercitus alueritis ? » — Donde si può argomentare quali ricchi proventi ritrassero i romani dalle terre pubbliche acquistate nelle diverse provincie, se colla sola rendita dell'agro Campano sostennero sì grandi spese.

(74) Le terre inabili alla coltura, sparse di selve e salceti si destinavano dalla repubblica al pascolo de'greggi. Queste possessioni diconsi *saltus, silvae* e *calles* dagli autori latini. Varrone (*Lib. 4. De Lingua latina a med.*) dice — «Quos agros non colebant propter silvas, aut id genus, ubi pecus possit pasci, et possidebant ; ab usu suo *saltus* nominarunt » — Festo nella voce *saltus* dice : — « Saltus est, ubi silvae et pastiones sunt. » — Quindi spesso nel dritto romano fassi menzione *saltuum* et pastorum, i quali perciò venivano detti *saltuarii* (*L. 12. §. 4. ff. De Instructo vel Instrumento legato*). Le selve addette ad uso di pascolo si diceano pure *calles, quia callo pecudum perduratus est iter*, come dice Isidoro di Siviglia nel libro XV. cap. ult. delle sue Etimologie. (*V. Turnebum, Lib. 3. adversariorum c. 22.*) — Volgarmente poi ogni specie di selva nomavasi *pascuum*. Plinio (*Lib. 18. c. 3. histor. natural. pag. 314. lin. 47.*) dice: — « Etiam nunc in tabulis censoriis *pascua* dicuntur omnia , ex quibus populus reditus habet. » — Le terre di pascolo si davano in appalto ai publicani , i quali pagavano una rendita annuale alla repubblica per prezzo della locazione. Dessi poi ne concedevano ai proprietarii di greggi l'uso, facendo diversi contratti secondo il numero e la diversa specie degli ani-

NOTA 74

mali immessi. La pensione che si pagava dal proprietario di greggi all' appaltatore de' pascoli diceasi *scriptura* , dal perchè questo *scriveva* , pigliava notamento del numero e della specie degli animali immessi ne'pascoli, e secondo questo notamento facea il conto del suo avere col proprietario del bestiame (V. Forcellini *in verbo scriptura.*) — E da questa circostanza di chiamarsi *scriptura* la rendita de' pubblici pascoli,questi vengono chiamati dagli autori latini *agri scripturarii.* Festo infatti dice: — « *Scripturarius ager publicus appellatur* , in quo et pecora pascuntur , certum aes est , quia publicanus scribendo conficit rationem cum pastore » — Qui è da notarsi che ove i pastori immettessero un numero di animali maggiore di quello dichiarato, o animali del tutto non dichiarati, incorrevano nella pena comminata dalla legge censoria, ossia dalla legge promulgata da' censori nel dare in appalto i pascoli ai publicani. Del che fa menzione Varrone (*Lib. II. de Re Rustica, Cap. 1. pag. 421.*) in dove dice: — « Ad publicanum profitentur, ne , si inscriptum pecus paverint , *lege Censoria* committant » — Quale poi fosse la pena di coloro che immettevano animali non dichiarati nei pascoli pubblici non si sa , ma il Burmanno (*De vectigalibus pop. rom. cap. IV. p. 44. lin. 13.*) crede che fosse la perdita degli animali, i quali rimanevano aggiudicati ai pubblicani, ciocchè sembra verosimile.—Non pochi pascoli eranvi nella Puglia, ove oggi è il Tavoliere,del che fa menzione Varrone (*Ibidem.*) dicendo : — Greges ovium longe abiguntur ex Apulia in Samnium aestivatum , atque ad publicanum profitentur » — Nella Sicilia eziandio e nell'Asia, del che fa menzione Cicerone (in Verrem Actio II. Lib. II. Cap. 3.) dicendo—« Quid ? illa, quae forsitan ne sentimus quidem , iudices , quanta sunt ? quod multis locupletioribus civibus utimur, quod habent propinguam, fidelem, fructuosamque provinciam , quo facile excurrant , ubi libenter negotium gerant: quos illa partim mercibus suppeditandis cum quaestu compendioque dimittit, partim retinet, *ut arare, ut pascere*, ut negotiari libeat, ut denique sedes ac domicilium collocare » — E nella orazione *pro lege Manilia* (cap. 6.) dicendo; — « Asia vero tam

opima est et fertilis, ut et ubertate agrorum, et varietate fructuum, et *magnitudine pastionis*, et multitudine earum rerum, quae exportantur, facile omnibus terris antecellat » —

(75) Oltre le selve addette ad uso di pascolo la repubblica aveva forse anche selve cedue dalle quali ritraeva legname da costruzione. In fatti lo Schefferus nella sua opera *De militia navali* (lib. I. c. 5.), argomentando dalle parole di Aurelio Vittore (*De viris illustribus*) dice: che sin dal tempo della monarchia Anco Marzio aggregò al patrimonio dello stato alcune selve ad oggetto di avere i legnami necessarii alla costruzione delle navi; ed argomentando dai detti di Livio dice: che gli *alleati* doveano somministrare materiali per la costruzione delle navi. — Eranvi ancora selve dalle quali la repubblica ritraeva una rendita dalla pece fluente dagli alberi. (*V. Plin. Lib. 16. Cap. 11.*) — E queste selve pure si locavano ai pubblicani, dei quali fa menzione Cicerone (*in Bruto, Cap. 22.*) dicendo — « Nam quum in silva Sila facta caedes esset, notique homines interfecti, insimulareturque familia, partim etiam liberi, societatis eius, quae *picarias* de P. Cornelio, Lucio Mummio censoribus redemisset » — La legge 17. §. 1. ff. *de Verborum significatione* (*Lib. 50. Tit. 16.*) fa menzione del *vectigal picariarum.*

(76) Festo nella voce *Lacus Lucrinus* dice: che questo si locava dai censori, come tutti gli altri beni della repubblica. Il frutto dei laghi è la pesca, e quindi nella *L. 4. § 6. ff. de censibus* (*Lib. 50. Tit. 15.*) è statuito che i laghi pescatorii debbano essere dichiarati nel censo. Il frutto del Lago Lucrino era la pesca delle ostriche, tenute in gran pregio dai romani. (*V. Seneca ep. 78. Plin. XXXII. Cap. 6. pag. 571. in princip. Petronius Arbiter, Specimen belli civ. vers. 34.*). Servio sul verso 161. del secondo libro della Georgica. — « An memorem portus, *Lucrinoque* addita claustra » — dice: In Bajano sinu Campaniae contra Puteolanam civitatem lacus sunt duo, Avernus, et Lucrinus: qui olim propter copiam piscium *vectigalia* magna praestabant.

(77) V. nota 13 e 17. V. pure in questo libro il capo 1. §. II. num. 2.

(78) *Vid. Petrum Burmannum, De Vectigalibus pop. rom. pag. 82 in med.* ove dice che la repubblica aveva delle *miniere.*

(79) Spurius Cassius deinde et Proculus Virginius consules facti. Cum Hernicis foedus ictum, agri partes duae ademptae: inde dimidium Latinis, dimium plebi divisurus consul Cassius erat. Adiiciebat huic muneri *agri aliquantum, quem publicum possideri a privatis criminabatur*. Id multos quidem Patrum, ipsos possessores, periculo rerum suarum terrebat: sed et publica Patribus sollicitudo inerat, largitione consulem periculosas libertati opes struere. *Tum primum lex agraria* promulgata est, nunquam deinde usque ad hanc memoriam, sine maximis motibus rerum agitata. *Livius, Lib. II. Cap. 41. Ann. Urb. C. 268-274.*

(80) Turbatores vulgi erant Spurius Maecilius quartum et Metilius tertium tribunis plebis, ambo absentes creati: et quum rogationem promulgassent, ut ager ex hostibus captus viritim divideretur, magnaeque partis nobilium eo plebiscito publicarentur fortunae, (nec enim ferme quidquam agri, ut in Urbe alieno solo posita, non armis partum erat; nec, quod venisset assignatumve publice esset, praeterquam plebs habebat); atrox plebi Patribusque propositum videbatur certamen. *Livius, Lib. IV. Cap. 48. An. Urb. C. 339-340.*

(81) Nam divites agro inculto maiore ex parte occupato, tandem praescriptione diuturni temporis in possessione confirmati, et vicinorum pauperum partiones modò vi adiungentes, modò proetio, non iam rura colebant sed latifundia. *Appian. De bellis civilib. pag. 605 lin. 17.*

(82) Creatique tribuni C. Licinius et L. Sextius promulgavere leges omnes adversus opes patriciorum, et pro commodis plebis: unam de aere alieno, ut, deducto eo de capite, quod usuris pernumeratum esset, id, quod superesset, triennio aequis portionibus persolveretur: *alteram de modo agrorum, ne quis plus quingenta iugera agri possideret*: tertiam, ne tribunorum militum comitia fierent. *Livius, Lib. VI. Cap. 35. Ann. Urb. C. 378-379.* Che nel riferito luogo di Livio si parli delle terre patrimoniali della repubblica possedute dai privati si attesta dall' annotatore dello stesso Li-

vio, pubblicato a Torino 1825, Pomba.—Della stessa legge di Licinio Stolone parlando Appiano dice: — « Vix tandem tribunis plebis rogantibus lex lata est, nequis haberet plus quingentis iugeribus, néve quis pasceret plus centum capitibus majoris, plusve quingentis minoris pecoris . . . . . Ea lex iureiurando sacrata est, multáque decreta in eos qui contrà fecissent: quasi mox quicquid agrorum ultra praescriptum modum superesset, aequo praetio distribuendum esset in pauperes. *Appianus de Bellis Civ. lib. I. pag. 606. lin. 12.*

(83) Eodem anno Caius Licinius Stolo a M. Popillio Laenate sua lege decem millibus aeris est damnatus, quod mille iugerum agri cum filio possideret, emancipandoque filium fraudem legi fecisset. *Livius, VII. 16. An. Urb. C. 398-399.*

(84) Sed neque iusiurandum neque lex valuit: et si qui videbantur his permoti, in speciem modò agros suis propinguis cedebant, alii propalam legem contemnebant. *Appianus de Bellis civilib. Lib. I. pag. 606. lin. 29.* — Priusquam magistratus proficiscerentur, Senatui placuit, L. Postumium consulem ad agrum publicum a privato terminandum in Campaniam ire; cujus ingentem modum possidere privatos, paulatim proferendo fines constabat. *Livius, Lib. XLII. Cap. 1. Ann. Urb. C. 579.*

(85) Qua oratione impetravit ut denuo ferretur lex agraria: ne quis possideret plus quingentis iugeribus. Additum veteri legi, licere filiis familiâs habere modi huius dimidium: quicquid agri superfuerit, oportere pauperibus dividi per triumviros, qui mutarentur in annos singulos. Id divites aegerrimè passi sunt, quòd legem contemnere non possent metu triumvirum, nec liceret amplius alienas partiones coëmere: nam et hanc fraudem Gracchus interdicto praecaverat. *Appianus de Bellis civilibus Lib. I. pag. 607. lin. 9.*

(86) Post Gracchi necem, Appio Claudio quoque vita functo, Fulvius Flaccus et Papirius Carbo, cum minore Graccho, legis agrariae susceperunt patrocinium. *Appian. de Bellis civil. Lib. I. pag. 614. lin. 39.*

(87) Is exitus fuit secundae seditionis Gracchanae. Nec ita mul-

to pòst lex lata est, licere cuique suam portionem agri vendere, quod superior Gracchus vetuerat: móxque pauperes à divitibus possessione agrorum submovebantur vel vi vel praetio: donec Spurius Borius tribunus plebis in totum abrogavit legem agrariam, relictis agris in possessione dominorum veterum, modò tributa penderentur populo, et pecunia inde collecta viritim distribueretur. id quod pauperum solatium fuit, non infrequentiae remedium. Ita elusis semel Gracchi legibus, perutilibus alioqui reipublicae si conatus successisset, non multo pòst alius tribunusplebis tributum etiam abrogavit, plebi nihil factum est reliquum. inde sequuta tum civium tum militum raritas, diminuti reditus populo romano et stipendia. *Appianus, De Bellis civilib. Lib. I. pag. 623. lin. 20.*

(88) Campum Stellatem, maioribus consecratum, agrumque Campanum, ad subsidia reipublicae vegtigalem relictum, divisit extra sortem ad viginti millibus civium, quibus terni pluresve liberi essent. *Svetonius in Caes. 20*—Portoriis Italiae sublatis, agro Campano diviso, quod vectigal superest domesticum, praeter vicesimam? *Cic. II. ad Att. ep. 16. n. 1.*

(89) Così per la legge Ateria Tarpeia i magistrati 1. Poteano condannare al pagamento di una multa coloro i quali trasgredissero i di loro ordini; 2. Questa non dovea eccedere due pecore e trenta buoi, 3. Ogni pecora si tassava in danaro dieci assi, ed ogni bue cento. Di tal legge fa menzione Dionigi di Alicarnasso (*Lib. X. p. 674. lin. 44.*) dicendo: — « Primum itaque centuriatis comitiis lex lata est; Licere omnibus magistratibus suae potestatis lesae reos mulctare. nam antea solis consulibus id licuerat. mulctae tamen modus non mulctantium arbitrio relictus est, sed ab ipsis praefinitus; ne scilicet mulcta, quamtumvis grandis, duos boves et triginta oves excederet. Di questa stessa legge fa menzione Festo nella voce *peculatus*, ascrivendo però ai consoli P. Sestio Capitolino e L. Menenio Lanato la disposizione di non poter la multa eccedere i trenta buoi e due pecore. Aulo Gellio pure nelle sue notti attiche (*Lib. XI. cap. I.*) fa menzione della legge Ateria Tarpeia. (*V. Kolium, ad L. Ateriam Tarpeiam Cap. 2. inf., apud Ottonem The-*

saur. Iur. Vol. V. p. 1527; Gellius dicto loco, et ibi Thysius et Oiselius; *Festus d. loco, et ibi Dacerius.*)

(90) Sotto il consolato di Valerio Publicola fu pubblicata la legge—« de sacrando cum bonis capite eius, qui regni occupandi consilia inisset. *Livius Lib. II. Cap. 8. An. Urb. C. 245.*» — Bona Claudii Oppiique tribuni publicavere: collegae eorum exsilii causa solum verterunt, bona publicata sunt. *Livius Lib. III. Cap. 58. An. Urb. C. 306.*—Domum deinde (Spurii Maelii), ut monimento area esset oppressae nefariae spei, dirui extemplo iussit: id Æquimelium appellatum est. *Livius, Lib. IV. Cap. 16. Ann. Urb. C. 316.* Eodem anno Cn. et Q. Ogulnii aediles curules aliquot feneratoribus diem dixerunt: quorum bonis mulctatis, ex eo, quod in publicum redactum est, *aenea in Capitolio limina, et trium mensarum argentea vasa in cella Iovis, Iovemque in culmine cum quadrigis, et ad ficum Ruminalem simulacra infantium conditorum Urbis sub uberibus lupae posuerunt; semitamque saxo quadrato a Capena porta ad Martis straverunt.* Et ab aedilibus plebeiis, L. Ælio Paeto et C. Fulvio Curvo, ex mulctaticia item pecunia, quam exegerunt pecuariis damnatis, *ludi facti; pateraeque aureae ad Caereris positae. Livius, X. 23. Ann. Urb. C. 456-457.* — Eo anno Q. Fabius Gurges, consulis filius, aliquot matronas ad populum stupri damnatas pecunia mulctavit: ex quo mulctaticio aere *Veneris aedem*, quae prope Circum est, faciendam curavit. *Livius, Lib. X. Cap. 31. Ann. Urb. C. 457.*—Prius tamen, quam exiret, militibus edicto Soram iussis convenire, ipse *aedem Victoriae*, quam aedilis curulis ex *mulctaticia pecunia* faciendam curaverat, dedicavit. *Livius, Lib. X. Cap. 33. Ann. Urb. C. 458.*— Digna res visa, ut simulacrum celebrati eius diei Gracchus, postquam Romam rediit, pingi iuberet in *aede Libertatis*, quam pater ejus in Aventino ex *mulctaticia pecunia faciendam curavit*, dedicavitque. *Livius, Lib. XXIV. Cap. 16. Ann. Urb. C. 538.*—Ædiles plebis Q. Catius et Lucius Porcius Licinus ex *mulctaticio argento signa aenea* ad Cereris dedere, et *ludos*, pro temporis ejus copia, magnifici apparatus fecerunt. *Livius, Lib. XXVII, Cap. 6. Ann. Urb. C. 543.*—Ædiles plebis, Cn. Domitius Ahenobarbus et C. Scribonius Curio, multos pecuarios ad populi

iudicium adduxerunt. Tres ex his condemnati sunt; ex eorum mulctaticia pecunia *aedem in Insula Fauni* fecerunt. *Livius. Lib. XXXIII, Cap. 42. Ann. Urb. C. 557.* — Ædes eo anno aliquot dedicatae sunt: una Junonis Sospitae in foro olitorio, vota locataque quadriennio ante a C. Cornelio consule, gallico bello (censor idem dedicavit); altera Fauni: aediles eam biennio ante *ex mulctaticio argento faciendam* locarant, C. Scribonius et Gn. Domitius, qui praetor urbanus eam dedicavit. *Livius, Lib. XXXIV. Cap. 53. Ann. Urb. C. 558.* Centum millium mulcta irrogata est. Bis de ea re certatum est. Tertio, quum de petitione destitisset reus, nec populus de mulcta suffragium ferre voluit, et tribuni eo negotio destiterunt. *Livius, Lib. XXXVII. Cap. 58. Ann. Urb. C. 563.*

(91) Ita in aestimationem urbs agerque venit: pecunia ex aerario prompta, et tribunis militum consularibus, ut aurum ex ea coëmerent, negotium datum; cuius quum copia non esset, matronae, coetibus ad eam rem consultandam habitis, et communi decreto pollicitae tribunis militum aurum et omnia ornamenta sua, in aerarium detulerunt. Grata ea res, ut quae maxime senatui unquam, fuit: honoremque ob eam munificentiam ferunt matronis habitum, ut pilento ad sacra ludosque, carpentis festo profestoque uterentur. *Livius, Lib. V. Cap. 25. Ann. Urb. C. 360* — Aurum, quod Gallis ereptum erat, quodque ex aliis templis inter trepidationem in Iovis cellam collatum, quum, in quae referri oporteret, confusa memoria esset, sacrum omne iudicatum, et sub Jovis sella poni iussum. Iam ante in eo religio civitatis apparuerat, quod, quum in publico deesset aurum, ex quo summa pactae mercedis Gallis confieret, a matronis collatum acceperant, ut sacro auro abstineretur. Matronis gratiae actae, honosque additus, ut earum, sicut virorum, post mortem solemnis laudatio esset. *Livius, Lib. V. Cap. 50. Ann. Urb. C. 365.* — Dimissis Siculis Campanisque, delectus habitus: scripto deinde exercitu, de remigum supplemento agi coeptum. In quam rem quum neque hominum satis, nec, ex qua pararentur stipendiumque acciperent, pecuniae quidquam ea tempestate in publico esset, edixerunt consules, ut privati ex censu ordinibusque, sicut antea, remiges darent

cum stipendio cibariisque dierum triginta. Ad id edictum tantus fremitus hominum, tanta indignatio fuit, ut magis dux, quam materia, seditioni deesset. — « Secundum Siculos Campanosque plebem romanam perdendam lacerandamque sibi consules sumpsisse. Per tot annos tributo exhaustos nil reliqui, praeter terram nudam ac vastam, habere: tecta hostes incendisse, servos agri cultores rempublicam abduxisse, nunc ad militiam parvo aere emendo, nunc remiges imperando. Si quid cui argenti aerisve fuerit, stipendio remigum et tributis annuis ablatum: se, ut dent, quod non habeant, nulla vi, nullo imperio cogi posse. Bona sua venderent; in corpora, quae reliqua essent, saevirent: ne unde redimantur quidem quidquam superesse » — Haec non in occulto, sed propalam in foro atque oculis ipsorum consulum ingens turba circumfusi fremebant: nec eos sedare consules, nunc castigando, nunc consolando, poterant. Spatium deinde his tridui se dare ad cogitandum dixerunt: quo ipsi ad rem inspiciendam expediendamque usi sunt. Senatum postero die habuerunt de remigum supplemento: ubi quum multa disseruissent, cur aequa plebis recusatio esset, verterunt orationem eo, ut dicerent, — « Privatis id, seu aequum, seu iniquum, onus jungendum esse: nam unde, quum pecunia in aerario non esset, paraturos navales socios? Quomodo autem sine classibus aut Siciliam obtineri, aut Italia Philippum arceri posse, aut tuta Italiae litora esse? » — *Livius, Lib. XXVI. Cap. 35. Ann. Urb. C. 542.* — Quum in hac difficultate rerum consilium haereret, ac prope torpor quidam occupasset hominum mentes, tum Laevinus consul, *Magistratus senatui et senatum populo, sicut honore praestent, ita ad omnia, quae dura atque aspera essent, subeunda duces debere esse.* » Si quid iniungere in- » feriori velis, id prius in te ac tuos si ipse iuris statueris, facilius » omnes obedientes habeas. Nec impensa gravis est, quum ex ea » plus quam pro virili parte sibi quemque capere principum vident: » itaque classes habere atque ornare volumus populum romanum? » privatos sine recusatione remiges dare? Nobismet ipsis primum » imperemus. Aurum, argentum, aes signatum omne senatores » crastino die in publicum conferamus; ita ut annulos sibi quisque

» et coniugi et liberis, et filio bullam, et, quibus uxor filiaeve sunt, » singulas uncias pondo auri relinquant; argenti, qui curuli sella » sederunt, equi ornamenta et libras pondo, ut salinum patellamque » deorum causa habere possint: ceteri senatores libram argenti tan» tum, aeris signati quina millia in singulos patresfamiliae relinqua» mus. Ceterum omne aurum, argentum, aes signatum, ad trium» viros mensarios extemplo deferamus, nullo ante senatusconsulto » facto; ut voluntaria collatio et certamen adiuvandae reipublicae » excitet ad aemulandum animos primum equestris ordinis, dein re» liquae plebis. Hanc unam viam, multa inter nos colloquuti, con» sules invenimus: ingredimini, diis bene iuvantibus. Respublica in» columis et privatas res facile salvas praestat: publica prodendo, tua » nequidquam serves. » In haec tanto animo consensum est, ut gratiae ultro consulibus agerentur. Senatu inde misso, pro se quisque aurum, argentum et aes in publicum conferunt, tanto certamine iniecto, ut prima inter primos nomina sua vellent in publicis tabulis esse; ut nec triumviri accipiundo, nec scribae referundo sufficerent. Hunc consensum senatus equester ordo est sequutus; equestris ordinis plebes. Ita sine edicto, sine coërcitione magistratus, nec remige in supplementum, nec stipendio respublica eguit; paratisque omnibus ad bellum, consules in provincias profecti sunt. *Livius, Ibid. Cap. 36. Ann. Urb. C. 542.*—Quum censores, ob inopiam aerarii, se iam locationibus abstinerent aedium sacrarum tuendarum curuliumque equorum praebendorum ac similium his rerum; convenere ad eos frequentes, qui hastae hujus generis assueverant, hortatique censores, ut omnia perinde agerent, locarent, ac si pecunia in aerario esset: neminem, nisi bello confecto, pecuniam ab aerario petiturum esse. Convenere deinde domini eorum, quos Ti. Sempronius ad Beneventum manu emiserat: arcessitosque se ab triumviris mensariis esse dixerunt, ut praetia servorum acciperent; ceterum non ante, quam bello confecto, accepturos esse. Quum haec inclinatio animorum plebis ad sustinendam inopiam aerarii fieret; pecuniae quoque pupillares primo, deinde viduarum, coeptae conferri; nusquam eas tutius sanctiusque deponere credentibus, qui defere-

bant, quam in publica fide. Inde, si quid emptum paratumque pupillis ac viduis foret, a quaestore perscribebatur. Manavit ea privatorum benignitas ex urbe etiam in castra, ut non eques, non centurio stipendium acciperent, mercenariumque increpantes vocarent, qui accepisset. *Livius, Lib. XXIV. Cap. 18. Ann. Urb. C. 538.* — Festo dice: — « Est autem quoddam *tributum temerarium*, ut post urbem a Gallis captam conlatum est, quia proximis quindecim annis alius census non erat. item bello punico secundo, Valerio Laevino, M. Claudio Marcello Coss. cum et Senatus, et populus in aerarium quod habuit, detulit » *De Verb. signif. verbo tributum.* Dalle riferite parole di Festo si conosce, che questo scrittore, oltre del tributo per testa e per censo, riconosce una terza specie di tributo, che chiama *temerarium* (straordinario) dalla parola *temere* (straordinariamente.) Di tal tributo ne porta due esempii, cioè l'oro pagato dalle dame romane per darsi ai Galli dopo la presa di Roma, e quello pagato dai cittadini tutti a tempi de'consoli Valerio Levino e Marco Claudio Marcello. Or è da osservarsi su tale opinione di Festo, che *tributo* vale imposizione, e che ne' due casi da lui addotti in esempio del *tributo straordinario*, si vede, giusta i due luoghi di Livio ora riferiti, non già un'imposizione esatta forzatamente, ma sibbene una contribuzione volontaria, che non ha il carattere d'imposta, sibbene di *prestito*, come l'abbiamo qualificato.

(92) Altera item res, prope aeque longo neglecta silentio, relata a M. Valerio Laevino èst; qui, *privatis collatas pecunias, se ac M. Claudio consulibus, reddi tandem, aequum esse* dixit; *nec mirari quemquam debere, in publica obligata fide suam praecipuam curam esse: nam, praeterquam quod aliquid proprie ad consulem eius anni, quo collatae pecuniae essent, pertineret, etiam se auctorem ita conferendi fuisse, inopi aerario, nec plebe ad tributum sufficiente.* Grata ea Patribus admonitio fuit; iussisque referre consulibus, decreverunt, *ut tribus pensionibus ea pecunia solveretur: primam praesentem ii, qui tum essent, duas tertii et quinti consules numerarent. Livius, Lib. XXIX. Cap. 16. Ann. Urb. C. 548.* — Sed magnum certamen cum omnibus sacerdotibus eo anno fuit quaesto-

ribus urbanis, Q. Fabio Labeoni, et L. Aurelio. Pecunia opus erat, quod ultimam pensionem pecuniae in bellum collatae persolvere placuerat privatis. Quaestores ab auguribus pontificibusque, quod stipendium per bellum non contulissent, petebant. Ab sacerdotibus tribuni nequidquam appellati, omniumque annorum, per quos non dederant, exactum est. *Livius, Lib. XXXIII. Cap. 42. Ann. Urb. 556.*

(93) Privati frequentes, quibus ex pecunia, quam M. Valerio, M. Claudio consulibus mutuam dederant, tertia pensio debebatur eo anno, adierunt senatum; quia consules, quum ad novum bellum, quod magna classe magnisque exercitibus gerendum esset, vix aerarium sufficeret, negaverant esse, unde iis in praesentia solveretur. Senatus querentes eo non sustinuit — « *Si in punicum bellum pecunia data in macedonicum quoque bellum uti respusblica vellet; aliis ex aliis orientibus bellis, quid aliud quam publicatam, pro beneficio, tanquam ob noxam, suam pecuniam fore?* Quum et privati aequum postularent, nec tamen solvendo aere alieno respublica esset, quod medium inter aequum et utile erat, decreverunt. *Ut, quoniam magna pars eorum agros vulgo venales esse diceret, et sibimet emptis opus esse, agri publici, qui intra quinquagesimum lapidem esset, copia iis fieret. Consules agrum aestimaturos, et in iugera asses vectigales, testandi causa publicum agrum esse, imposituros; ut, si quis, quum solvere posset populus, pecuniam habere, quam agrum, mallet, restitueret agrum populo.* Laeti eam conditionem privati accepere: Trientius Tabuliusque is ager, quia pro tertia parte pecuniae datus est, appellatus. *Livius, XXXI, Cap. 13. Ann. Urb. C. 552.*

(94) Di ciò ne abbiamo una prova in Cicerone, il quale dice: Sumptum omnem in classem frumento, stipendio, ceterisque rebus suo quaeque navarcho civitas semper dare solebat. Is neque, ut accusaretur a nautis, committere audebat, et civibus suis rationem referre debebat; in illo omni negotio, non modo labore, sed etiam periculo suo versabatur. Erat hoc, ut dico, factitatum semper, nec solum in Sicilia, *sed in omnibus provinciis; etiam in sociorum Latinorum stipendio ac sumptu, tum quum illorum auxiliis uti sole-*

bamus. Verres post imperium constitutum primus imperavit, ut ea pecunia omnis a civitatibus sibi adnumeraretur, ut is eam pecuniam tractaret, quem ipse praefecisset. (*In Verrem Act. II. Lib. V. Cap. 24.*)

(95) Il Sigonio pure così pensa: — « Tributum autem duplex fuit (in provinciis), unum pecuniae ordinarium, quod in caput, atque in solum impositum quotannis exigebatur, *alterum extraordinarium*, quod aut ex lege, aut ex senatus consulto pro usu provinciae aliquando imperabatur. veluti *cum naves, nautas, milites, ac sumptum in eos dare provinciae iubebantur. Sigonius de Antiquo Iure provinciar. Lib. I. Cap. 1. Vol. 2. pag. 9. lin. 4.*

(96) La voce *stipendium* adoperata in senso metaforico servì non solo ad additare specialmente il tributo, e generalmente ogni altra imposizione pagata dalle provincie, come abbiamo dimostrato nella nota n.° 6, ma servì ancora a designare l'imposizione diretta fondiaria pagata sulle terre de' proprietarii provinciali, siccome io penso. In fatti Cicerone (*Action. II. in Verrem Lib. III. Cap. 6.*) dice: — « Inter Siciliam ceterasque provincias, iudices, *in agrorum vectigalium ratione* hoc interest, quod ceteris aut impositum *vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur*, ut Hispanis et plerisque Poenorum, quasi victoriae praemium, ac poena belli: aut *censoria locatio constituta est*, ut Asiae, lege Sempronia » — Che il *vectigal stipendiarium* del quale fa menzione Cicerone sia imposizione fondiaria si conosce dalle parole: *In agrorum vectigalium rationem*. Ora io credo, che la voce *stipendium*, usata nel senso d'imposizione, spesso additi la contribuzione diretta fondiaria chiamata da Cicerone *vectigal stipendiarium*; e fondo il mio giudizio sull'analogia di significato proprio e figurato che passa tra la voce *stipendium* e 'l suo derivato *stipendiarius*. E quindi mi sembra che tanto valga *vectigal stipendiarium* chiaramente definito da Cicerone per contribuzione diretta fondiaria, quanto *stipendium* che si trova in altri luoghi senza definirsene precisamente la significazione. Per tali ragioni poi non credo adottabile l'opinione dei dottissimi Sigonio (*De Antiquo Iure Provinciarum. Lib. I. Cap. I. pag. 8. in fin. seg.*) ed Einecio (*Antiquit. rom. Adpendix Lib. I. Cap. IV. § CXIV.*),

NOTA 96 — 98

i quali credono che lo *stipendium* sia stato durante la repubblica un'imposizione diretta personale riscossa sulle teste de' provinciali, all'istesso modo che a Roma fu riscosso il tributo per testa prima di Servio. E per imposizione fondiaria deve aversi lo stipendio in quel luogo di Cicerone (*Pro Balbo num.18.*)—« Quod si Afris, si Sardis, si Hispanis agris stipendioque multatis » — val quanto dire che le terre dell' Africa, della Sardegna e della Spagna furono in parte per dritto di conquista occupate da' Romani, e fattine gli usi di tutti gli altri beni della repubblica (h ispanis.......agris multatis), ed in parte rimasero nel dominio dei proprietarii col peso d'un'annua contribuzione *fissa*, non proporzionata sul quantitativo del ricolto, (*hispanis stipendio multatis*). *V. Burmann. Cap. II. pag. 17. lin. 14*)

(97) *Stipendiarius* è derivato di *stipendium*, e significa propriamente soldato, *che riceve paga*. Ma come il suo radicale si usa figuratamente per imposizione diretta fondiaria, come dalla nota precedente, e generalmente per qualunque imposizione, come dalla nota n.° 6, così anche *stipendiarius*, si usa dagli antichi latini per designare non già il soldato che riceve paga, ma sibbene i popoli, le provincie e le terre che pagavan l'imposizione detta *stipendium*, o che generalmente erano soggetti a qualunque imposizione. Cesare (1.B.G.30.) dice: Reliquasque civitates *stipendiarias* haberent, ed ivi C.36. Æduos sibi....*stipendiarios* esse factos. Floro(3.20. in med.) Ille de *stipendiario* Thrace miles, de milite desertor, inde latro. Cicerone (*in Q. Caecilium Divin.3.*) Socii, *stipendiariique* populi romani afflicti, miseri, iam non salutis spem, sed exitii solatium quaerunt. Cesare (7. B. G. 10.) Ne, *stipendiariis* Æduorum expugnatis, cuncta Gallia deficeret.

(98) Abbiamo veduto che la repubblica ritraeva la decima da'beni nazionali incolti e devastati: questa stessa pagavano i proprietarii di terre in alcune provincie. Ciò costa dai seguenti luoghi di Appiano:— « Sed in ipsa Italia nihil commerita, non iure belli, sed more latrocinii veteribus possessoribus ademerunt agros, domos, sepulchra, fana, quae ne exteris quidem devictis adimimus, contenti *decimis fructuum*.

NOTA 98

De Bellis civilib. Lib. II, pag. 840. lin. 37.—Vos nobis, viri Graeci, Attalus rex vester testamento reliquit, et mox meliores commodioresque nos experti estis quàm Attalum: *tributa* enim quae illi pendebatis, vobis remisimus, donec exortis et apud nos populi turbatoribus, tributis opus habuimus. Tum verò non *pro censu tributa* vobis imposuimus, ut *ipsi extra periculum* exigeremus, sed quotannis *certam fructuum portionem pendere* imperavimus, ut ex adversis tempestatibus commune vobiscum detrimentum sentiremus. Quùmque publicani plus aequo petentes iniuriis vos afficerent, C. Caesar vobis remisit tertias vectigalium, cavitque ne in posterum iniuriae vobis fierent: vobis enim commisit tributorum exactionem ab agricolis. *Ibid. Lib. V. pag. 1074. lin. 17.* E qui è da notarsi che dal secondo luogo di Appiano si deduce chiaramente che lo *stipendio*, che qui viene chiamato *tributum pro censu*, era riscosso nelle provincie dagli uffiziali della repubblica, nè se ne dava l'esazione in appalto ai pubblicani, come si usava per la decima, e per ogni altra imposizione di prodotto eventuale, non fisso, come lo stipendio; in fatti dice Appiano: *non pro censu tributa vobis imposuimus*, UT IPSI *extra periculum exigeremus*, (senza bisogno dei pubblicani). Ed ecco come la voce *decuma* nel linguaggio del Lazio vale tanto la *rendita* de' beni nazionali, quanto l'*imposizione* riscossa sulle terre *proprie* dei privati. Nel passaggio di Cicerone (*Act. II. in Verr. Lib. III. Cap. 6.*) —«Inter Siciliam ceterasque provincias......la decima, come imposizione delle terre proprie dei privati, viene figuratamente enunciata in quelle parole : *aut censoria locatio constituta est ut Asiae lege Sempronia*, (*V. nota 96. in princ.*). Infatti l'esazione dell'imposizioni, tra le quali la decima sulle terre dei privati, nonchè la riscossione delle rendite de' beni nazionali, si dava in *appalto* ai pubblicani per mano de' *censori*; quindi Cicerone parlando di due specie di terre, prima fa menzione di quelle sulle quali gravitava il *vettigale stipendiario*, esatto in una somma fissa dagli uffiziali della repubblica, poscia di quelle sopra le quali era stabilita la *locazione censoria*, ossia di quelle che pagando la decima, doveano consegnarla ai publicani, che dai *censori* ne aveano preso in affitto l'esazione. In questo senso s'in-

terpetra dal Sigonio la *locazione censoria*,ed ecco come si esprime: —«De tributis et vectigalibus civilibus,atque adeo etiam Italicis supra diximus;nunc et de Italicis,et de provincialibus pauca restat ut adiungamus. horum autem duo genera fuerunt,*unum certum*,alterum *incertum*. certum *pecuniae*, incertum *aliarum rerum*. Quod voluit Cicero cum dixit in V.in Verrem:*Inter Siciliam*....Quae vero incerta fuerunt, ea multarum rerum fuerunt, ut frumentorum, quorum decumae sunt exactae, portorium, pascuorum, metallorum, et eiusmodi reliquorum, de quibus egregie Polybius lib. VI. ubi de potestate Senatus disputat. *De Antiquo Iure civ.rom.Lib.II. Cap.4. Vol.I.pag.294. lin.8.*» — È chiaro quindi che la *locazione censoria* della quale parla Cicerone nel suddetto passo non si riferisce alla esazione della decima, come *rendita* di alcuni beni nazionali, che anche dai censori si davano in appalto ai pubblicani,sibbene ad *imposizione* stabilita in alcune provincie,ove non si pagava il vettigale stipendiario;imperciocchè Cicerone ivi dice, che le provincie ov'era stabilita la locazione censoria erano in miglior condizione di quelle ove si riscoteva il vettigale stipendiario, *quasi victoriae praemium ac poena belli*.Ora se queste provincie,ove non si pagava il vettigale stipendiario,fossero state quelle spogliate delle terre passate nel patrimonio della repubblica, allora non avrebbe detto Cicerone, che queste erano di miglior condizione di quelle che pagavano il vettigale stipendiario,imperciocchè quest'ultime ritenevano la proprietà de'terreni, dovendo il solo annuale stipendio sui medesimi.

(99) *Vectigalis* è derivato di *vectigal*, che in larga significazione vale qualunque imposizione, quindi l'aggiunto *vectigalis* significa soggetto ad imposizione, ma alcune volte trovasi usato per opposizione a *stipendiarius* nel qual caso la sua espressione generica vien circoscritta a designare la qualità di pagarsi l'imposizione sulle terre detta *decuma*.Così Cicerone (Prov.Cons. 5.)—« *Vectigales multos ac stipendiarios liberavit.*»—Lo stesso (*IV,Verr. 60.*)—« Itaque majores nostri facile patiebantur,haec esse quam plurima apud socios, ut imperio nostro quam ornatissimi, florentissimique essent: apud eos autem, quos *vectigales, aut stipendiarios* fecerant, ta-

men haec relinquebant, ut illi, quibus ea iucunda sunt, quae nobis levia videntur, haberent haec oblectamenta et solatia servitutis » — Quindi *populi vectigales* quelli che pagavano la decima sulle terre; *agri vectigales* le terre sulle quali simile imposizione gravitava, quali terre però eran dette eziandio *decumanae*, come risulta da Cicerone (*Act. II. in Verr. Lib. III. Cap. 6.*) ove dice: — « Praeterea omnis ager Siciliae civitatum *decumanus* est.

(100) V. il luogo d'Igino (*De limitibus constituendis*) riferito alla nota 71 infine, Goesio e Rigalzio sul medesimo.

(101) V. nota 70.

(102) Ad eccezione però de'beni delle chiese. In fatti dice Cicerone: — Nostri quidem publicani, quum essent *agri* in Boeotia *deorum immortalium excepti lege censoria*, negabant immortales esse ullos, qui aliquando homines fuissent » — *Lib. III. De natur. Deor. Cap. 19.*

(103) Tanto vero che Cicerone (*Divinat. in Q. Caecilium Cap. 10.*) ascrive ad abuso il costume di Verre di *tassare in danaro* l'imposizione della decima pagata da' Siciliani.

(104) Così nella provincia di Sicilia stabilì Verre che alla fine di Settembre avessero dovuto i contribuenti condurre al porto il prodotto della decima, come risulta da Cicerone (*Action. II. in Verr. Lib. III, Cap. 20.*) il quale dice: — « Ut ante Kalendas Sextilis decumas deportatas haberent. » — I pubblicani doveano consegnare alla repubblica il prodotto della decima in *natura*, ovvero in danaro? Sigonio dice: — « Decumanum (*frumentum*) erat decuma, quam quisque arator sine praetio dare cogebatur. quae summa pro copia inopiave frumenti in singulos annos erat incerta. eaque Romae à censoribus, aut in provincia à magistratu romano vendebatur publicanis, qui ex eo decumani dicebantur, ut pro ea *certam pecuniam* populo romano repraesentarent. (*De Antiquo Iure provinciarum, Lib. I. Cap. I. pag. 9.*) Il parere del Sigonio debb'essere adottato con una restrizione. In fatti io credo che i pubblicani vendessero il prodotto della decima, come a dire l'oglio, il vino (*Cic. Verr. III. 7.*), ad eccezione del grano, il quale era

trasportato a Roma per distribuirsi ai cittadini poveri, qual distribuzione di grano diceasi *annona*. Intorno a che dice Giusto Lipsio (*De magnitudine romana Lib. II. Cap. X. pag. 75. lin. 19.*) — «Frumentatio igitur vetus Romae, et ab ipso etiam Senatu. Ille in rebus et annonâ arctâ, quasi benignus pater, miseritus plebis, frumentum aliquando divisit, non tamen nullo, sed modico aere. Accessere Tribuni statim, et hoc tam populare sibi vindicarunt, variis frumentariis legibus latis. Ultimus in ac re Clodius, *annonariam legem tulit, ut frumentum, quod anteà populo semisse aeris ac trientibus in singulos modios dabatur*, GRATIS *daretur*. Ita Asconius: atque haec origo deinde et continuatio gratuiti frumenti» —

(105) V. Burman. De Vectigal. pop. rom. Cap. 2. pag. 15. inf. 16. 17.

(106) Per equivoco si è citato Strabone in vece di Plinio il quale (*Histor. nat. Lib. XXXIII. Cap. 4. lin. 17.*) dice: Italiae parcitum est vetere interdicto patrum, alioquin nulla fecundior metallorum quoque erat tellus.

(107) Extat lex censoria Ictimulorum aurifodinae, qua in Vercellensi agro cavebatur, ne plus quinque M. hominum in opere publicani haberent. *Plinius Histor. nat. Lib. XXXIII. Cap. 4. lin. 18.*

(108) Pacata provincia, vectigalia magna instituit ex ferrariis argentariisque; quibus tum institutis, locupletior in dies provincia fuit. *Livius, Lib. XXXIV. Cap. 21.*

(109) Nondum enim adhuc compertum est ullibi terrarum, aurum, argentum, aes, aut ferrum tanta cum copia tum bonitate inveniri, atque hic. Aurum non effoditur modò, sed et flumina et torrentes auro permixtam arenam pervolvunt. Così Strabone nella sua geografia libro III. pag. 216, A. Ed aggiunge ancora di ritrovarsi una quantità di miniere di argento, nelle quali Polibio poi attesta: — «Quadraginta millia operarum metalla exercent, et eo tempore populo romano viginti quinque millia drachmarum singulis diebus praestabant. (*Ex Burmanno, De vectigalibus pop. rom. C. VI. p. 78. lin. 11.*)

(110) Nuper id compertum in Baetica Santarensi metallo, quod

locari solitum x. libris per cc, ante annos, postquam obliteratum erat LV. locatum est. Simili modo Antoninianum in eadem provincia pari locatione pervenit ad poudo cccc. vectigalis. *Plinius, histor. nat. Lib. XXXIV. Cap. 17. lin. 14.* — Celeberrimum ex Sisaponensi regione in Baetica, miniario metallo vectigalibus populi romani, nullius rei diligentiore custodia. *Id. XXXIII. Cap. 7. lin. 6.*

(111) V. l'iscrizione della *L. 1. Cod. Theod. De metallariis.* È inoltre frequente presso gli autori latini la menzione *marmoris Lybici et Numidici.*

(112) Livio dice che Paolo per decretò del Senato ordinò: — «Metalla quoque auri atque argenti non exerceri (*Macedones*); (affinchè l'abbondanza delle ricchezze non gli facesse ribellare alla repubblica), ferri et aeris permitti: vectigal exercentibus dimidium eius impositum, quod pependissent regi. *Livius, Lib. XLV. C. 29.*

(113) Fert Britannia aurum et argentum et alia metalla, pretium victoriae. *Tacitus in Agricola, num. 12.*

(114) La Sicilia fatta provincia romana pagava vistosi dazii d'importazione e d'esportazione, perlocchè Cicerone (*Act II. in Verr. Lib. II. C. 75.*) dice: — «His exportationibus, quae recitatae sunt, scribit HS LX millia socios perdidisse ex *vicesima portorii* Syracusis» — Alfeno Varo nella L. 203. ff. *de Verbor. Signif.* fa menzione della Legge censoria del porto di Sicilia. L'Asia sottoposta dalla repubblica pagava su molti porti tale imposizione. Cicerone (*II. Agrar. contra Rullum Cap. 30.*) dice: — « Quid nos Asiae portus, quid Syriae rura, quid omnia transmarina vectigalia iuvabunt? » — Da Tacito eziandio si può conoscere che simile imposizione riscossero i romani anche dall'ultima Brittannia. In fatti questi nella vita di Agricola (*Cap. XXXI.*) parlando di Calcago, il quale incitava i Calendonii contro i romani, gli fa dire, ch'ei prediceva loro un tristo servaggio ove si fossero arresi: che loro soprastava una più gran disgrazia di quella occorsa ai Britanni, perciocchè questi co' vettigali, e colle altre imposizioni riscosse sul loro territorio, s' erano redenti dalla servitù delle persone, ma che dessi pel contrario sarebbero stati il ludibrio de' vincitori e trattati da vili, perciocchè —

« Neque enim arva nobis, aut metalla, aut *portus* sunt, quibus exercendis reservemur » —

(115) *Act. II. in Verr. Lib. II. Cap. 75.* V. nota precedente.

(116) Dico, te maximum pondus auri, argenti, eboris, purpurae, plurimam vestem Melitensem, plurimam stragulam, multam Deliacam suppellectilem, plurima vasa Corinthia, magnum numerum frumenti, vim mellis maximam, Syracusis exportasse: his pro rebus, quod portorium non esset datum, literas ad socios misisse L. Canuleium, qui in portu operas daret. Satisne magnum hoc crimen videtur? nullum, opinor, majus. (*In Verrem Act. II. Lib. II. Cap. 72.*) Indi dai registri de' pubblicani Cicerone fa di nuovo conoscere tutte le cose per le quali Verre non pagò il portorio. *Ibid. Cap. 74. e seg.*

(117) Illud tamen, quod scribit (Q. Frater), animadvertas velim, de *portorio circumvectionis:* ait, se de consilii sententia rem ad senatum reiecisse. Nondum videlicet meas literas legerat; quibus ad eum, re consulta et explorata, perscripseram, non deberi. *Cic. ep. 16. Lib. II. ad Att. num. 3.*

(118) Plinio Lib. 31. C. 7.

(119) Pag. MXCVI. 4.

(120) *C. Iulii Solini Polyhistor. Cap. XI. pag. 27. lin. 4.*

(121) V. sopra Cap. I. §. II. num. 2.

(122) Victor consul (L. Lucretius Tricipitinus de Volscis) *ingenti praeda* potitus, eadem in stativa rediit. Tum consules castra coniungunt: et Volsci Æquique afflictas vires suas in unum contulere. Tertia illa pugna eo anno fuit: eadem fortuna victoriam dedit: fusis hostibus, *etiam castra capta. Livius Lib. III. Cap. 8. Ann. Urb. C. 291-294.*—(Lucius Quinctius Cincinnatus) *castris hostium receptis, plenis omnium rerum,* nudos enim emiserat, praedam omnem suo tantum militi dedit: consularem exercitum ipsumque consulem increpans,— « Carebis, inquit, praedae parte, miles, ex eo hoste, cui prope praedae fuisti: et tu, L. Minuci, donec consularem animum incipias habere, legatus his legionibus praeeris ..... Romae a Q. Fabio praefecto urbis senatus habitus triumphantem Quintium, quo veniebat agmine, urbem ingredi iussit: ducti ante

currum hostium duces: militaria signa praelata: sequutus exercitus praeda onustus. *Livius, Lib. III. Cap. 29.* — *Praedae* ex assiduis populationibus, quod omnia in locum tutum congesta erant, fuit aliquantum. Venditum sub hasta consul in aerarium redigere quaestores iussit; tum praedicans participem praedae fore exercitum, quum militiam non habuisset. *Livius, Lib. IV. Cap. 53. Ann. Urb. C. 341-344.* — Multi caesi vulneratique, priusquam paventes portis inciderent: *castra capta; praeda ad quaestores redacta* cum magna militum ira: sed, severitate imperii victi, eandem virtutem et oderant, et mirabantur. *Livius, Lib. V. Cap. 26.* loquens de obsidione urbis Faliscorum facta a M. Furio Camillo Dictatore. *Ann. Urb. C. 361.* — Inter haec Carvilius Consul, in Etruria Troilium primum oppugnare adortus, quadringentos septuaginta ditissimos, pecunia grandi pactos, ut abire inde liceret, dimisit: ceteram multitudinem oppidumque ipsum vi cepit. Inde quinque castella, locis sita munitis, expugnavit: caesa ibi hostium duo millia quadringenti; minus duo millia capti . . . . His rebus actis ad triumphum decessit, ut minus clarum de Samnitibus, quam collegae triumphus fuerat, ita cumulo etrusci belli aequatum. Aeris gravis tulit in aerarium trecenta octoginta millia: de reliquo aere aedem Fortis Fortunae de manubiis faciendam locavit, prope aedem eius deae ab rege Servio Tullio dedicatam. Et militibus ex praeda centenos binos asses, et alterum tantum centurionibus atque equitibus (malignitate collegae gratius accipientibus munus) divisit. *Livius, Lib. X. Cap. 46. Ann. Urb. 459.* — (Faliscos) Facta deditione armis, equis, suppellectile, servitiis, et agri semisse mulctati sunt; urbs, cuius munitionibus confisi bellum ceperant, ex arduo et praerupto loco in planum translata. *Freinshemius in loco Lib. XIX Liviani Cap. 67.* — Profectus (M. Furius Camillus Dictator) cum exercitu ab urbe, exspectatione hominum maiore, quam spe, in agro primum nepesino cum Faliscis et Capenatibus signa confert. Omnia ibi summa ratione consilioque acta fortuna etiam, ut fit, sequuta est; non proelio tantum fudit hostes, sed castris quoque exuit, ingentique praeda est potitus; cuius pars maxima ad quaestorem redacta

est: haud ita multum militi datum. *Livius*, *Lib. V. Cap. 19. Ann. Urb. C. 359.*—Duo summi imperatores, Potitus a Faleriis, Camillus a Capena, praedas ingentes egere, nulla incolumi relicta re, cui ferro aut igni noceri posset. *Livius*, *Lib. V. Cap. 14. Ann. Urb. C. 356-357.*—Fusis hostibus (Volscis) caesisque, quum castra impetu cepisset dictator (M. Furius Camillus), praedam militi dedit, quo minus speratam, minime largitore duce, eo militi gratiorem. *Livius*, *Lib. VI. Cap. 2. Ann. Urb. C. 366.*—Dictator (L. Papirius Cursor) ex Senatusconsulto triumphavit; cujus triumpho longe maximam speciem captiva arma praebuere. Tantum magnificentiae visum in iis, ut aurata scuta dominis argentariorum ad forum ornandum dividerentur: inde natum initium dicitur fori ornandi ab aedilibus, quum tensae ducerentur. *Livius*, *Lib. IX. Cap. 40.* — Ipse (Fabius Maximus) summam rei bene gestae gloriam ad consulem populi romani trahens, sicuti nomine legati, sic etiam modestia utebatur; haud minori cum voluptate honores filii intuitus, quam eum adhuc parvulum in curru suo circumtulerat, quum ipse triumpharet. Ceterum praedae partem militibus consul dedit: reliqua in aerarium relata. *Freinshemius in loco Lib. XI. Liviani Cap. 17.* loquens de Fabii Gurgitis filii Fabii Maximi triumpho in bello contra Samnites. — Praeterea in Talauris, quam urbem Mithridates habuerat apparatus promptuarium, MM. poculorum ex Onyche gemma factorum, compactorúmque auro, inventa sunt, multae phialae psycterésque, calices, lecti, sellae, ornatissima omnia: item frena equorum, pectorales humeralésque phalerae, gemmatae auratae que: quibus recipiendis percensendisque XXX dies quaestor insumpsit.... Sub finem hyemis Pompeius exercitui victori praemia distribuit viritim M. D. drachmas Atticas, et pro rata tribunis ac centurionibus: ejus pecuniae summam produnt talentorum XVI. M...... In portus quoque adduxit naves DCC. integras: in pompa verò traduxit carpenta et fercula onusta auro et ornamentis aliis variis, in quibus lectum Darii, Hystaspis filii, et sellam ac sceptrum Eupatoris, aureámque ipsius effigiem octo cubitorum pectore tenus, argentique signati VII. M. myriadum, et DX. drachmas insuper. Plu-

strorum verò quibus arma transvecta sunt, ingens fuit numerus, et in his rostra navium: posthaec multitudo captivorum ac piratarum, non vinctorum, sed cultorum habitu patrio. *Appianus, De Bellis Mithridaticis Liber, pag.* 415-417.

(123) Ceterum nihilo minus foede, dedita urbe, quam si capta foret, Aurunci passim principes securi percussi, sub corona venierunt coloni alii. *Livius Lib. II. Cap.* 17. parlando della presa di Suessa Pomezia fatta dal Console Spurio Cassio. *Ann. Urb. C.* 249-258. — Livio parlando del trionfo del Console Papirio per la vittoria riportata sopra i Sanniti dice: Triumphavit (Papirius) in magistratu, insigni, ut illorum temporum habitus erat, triumpho. Pedites equitesque insignes donis transiere ac transvecti sunt: multae civicae coronae, vallaresque, ac murales conspectae. Inspectata spolia Samnitium; et decore ac pulchritudine paternis spoliis, quae nota frequenti publicorum ornatu locorum erant, comparabantur. *Nobiles aliquot captivi, clari suis patrumque factis, ducti.* Aeris gravis transvecta vicies centena et ad triginta tria millia; id aes redactum *ex captivis* dicebatur. Argenti, quod captum ex urbibus erat, pondo millia trecenta triginta, omne aes argentumque in aerarium conditum. Militibus nihil datum ex praeda est: auctaque ea invidia est ad plebem, quod tributum etiam in stipendium militum collatum est; quum, si spreta gloria fuisset captivae pecuniae in aerarium illatae, et militi tum dari ex praeda, et stipendium militare praestari potuisset. Ædem Quirini, quam in ipsa dimicatione votam apud neminem veterem auctorem invenio (neque, Hercule, tam exiguo tempore perficere potuisset), ab dictatore patre votam, filius consul dedicavit, exornavitque hostium spoliis. Quorum tanta multitudo fuit, ut non templum tantum forumque his ornaretur, sed sociis etiam colonisque finitimis, ad templorum locorumque ornatum, dividerentur. *Livius Lib. X. Cap.* 46. *Ann. Urb. C.* 459. — Deinde, multa iam edita caede, senescit pugna: et dictator praecones edicere iubet, ut ab inermi abstineatur; is finis sanguinis fuit. Deinde inermes coepti; et ad praedam miles permissu dictatoris discurrit; quae quum ante oculos ejus aliquantum spe atque opinione maior maiorisque

praetii rerum ferretur, dicitur manus ad coelum tollens praecatus esse:—«Ut, si cui deorum hominumque nimia sua fortuna populique romani videretur, ut eam invidiam lenire quam minimo suo privato incommodo publicoque populo romano liceret.»—Convertens se inter hanc venerationem, traditur memoriae, prolapsum cecidisse; idque omen pertinuisse postea eventu rem coniectantibus visum ad damnationem ipsius Camilli, captae deinde urbis romanae, quod post paucos accidit annos, cladem. Atque ille dies caede hostium ac direptione urbis opulentissimae est consumptus. *Livius, Lib. V. Cap. 21.* Postero die, libera corpora dictator sub corona vendidit. Ea sola pecunia in publicum redigitur, haud sine ira plebis. *Ibid. Cap. 22. Ann. Urb. C. 359* — Camillus in Vrbem triumphans rediit, trium simul bellorum victor. Longe plurimos captivos ex Etruscis ante currum duxit, quibus sub hasta venumdatis, tantum aeris redactum est, ut, praetio pro auro matronis persoluto, ex eo, quod supererat, tres paterae aureae factae sint: quas, cum titulo nominis Camilli, ante Capitolium incensum in Iovis cella constat ante pedes Iunonis positas fuisse. *Livius, Lib. VI. Cap. 4. Ann. Urb. C. 366.*—Oppidum dirutum atque incensum: ab aede tantum Matris Matutae abstinuere ignem. Praeda omnis militi data: extra praedam quatuor millia deditorum habita; eos vinctos consul ante currum triumphans egit: venditis deinde, magnam pecuniam in aerarium redegit. Sunt, qui hanc multitudinem captivam servorum fuisse scribant: idque magis verisimile est, quam deditos veniisse. *Livius, Lib. VII. Cap. 27.*

(124) L. Furius inde, et C. Manlius consules: Manlio Veientes provincia evenit: non tamen bellatum: *induciae in annos quadraginta petentibus datae, frumentoque stipendioque imperato. Livius, Lib. II. Cap. 54. Ann. Urb. C. 280-281.*—Faliscis in stipendium militum ejus anni, ut populus romanus *tributo vacaret, pecunia imperata.* Pace data, exercitus Romam reductus. *Livius, Lib. V. Cap. 27. Ann. U. 361.* — Et Faliscis pacem petentibus annuas inducias dedit (Carvilius), pactus centum millia gravis aeris, et stipendium ejus anni militibus. *Livius, Lib. X. Cap. 46.* — Donec Volsiniensibus fessis bello ea conditione, ut res populo romano

redderent, stipendiumque eius anni exercitui praestarent, in viginti annos induciae datae. *Livius, Lib. V. Cap. 32. Ann. Urb. C. 363-364.* — Itaque conditionibus ultro citroque iactatis, convenit, ut universa Sicilia Poeni excederent: bellum cum Hierone, Syracusanisque et sociis eorum ne gererent: captivos omnes sine praetio confestim redderent: itemque transfugas: *argenti puri talenta euboica bis mille et ducenta per annos viginti aequis pensionibus penderent. Freinshemius supplem. in loc. Lib. XIX. Liviani, Cap. 60.* — Ita Carthaginienses alieno tempore bellum gravissimum suscipere nolentes, non modo cessere Sardinia, sed etiam postulantibus Romanis *ad priorem summam adiecerunt argenti talenta mille ducenta. Freinshemius supplem. in loc. Lib. XX. Liviani Cap. 6.* — Romani ...... Agronis filio Pinneo pacem dederunt his legibus:—ut stipendia imperata penderet: Illyrico omni, paucis exceptis locis, decederet: neque ultra Lissum pluribus, quam binis lembis, et his inermibus, navigaret. *Freinshemius, Suppl. in loc. Lib. XX. Liviani, Cap. 30.* — Quibus sic respondit Publius Scipio .... elephantos quotquot habetis tradite, et naves, quotquot imperabimus: in posterum nec elephantos alios parabitis, nec naves ultra statutum numerum; obsides XX ex arbitrio consulis dabitis, et pro impensis in hoc bellum factis, D. talenta praesentis pecuniae, et quum Senatus pacem comprobaverit, MM. D. mille deinde talenta per annos XII. aequis in singulos portionibus: captivos quoque et transfugas omnes reddite, et Eumeni reliquum ex co quod patri debitum est. Haec si Antiochus sedulò fecerit, pacem ei damus et amicitiam, quum senatus comprobaverit. Omnes has conditiones legati acceperunt: móxque pars imperatae pecuniae advecta est, et adducti obsides. *Appianus De Bellis Syriacis pag. 180. lin. 11*—Poeni Annibale duce per XVI annos vastarunt Italiam: Romani verò Africam, Cornelii Scipionis maioris auspiciis: donec Carthaginiensibus imperium, classes, elephantos ademerunt, pecuniamque ad certum tempus persolvendam imperarunt. Tum verò pax reddita ex foedere mansit per annos L., donec hac quoque turbata, tertium ac novissimum bellum Punicum exortum est.

NOTA 124

Appianus De Bellis Punicis pag. 3. lin. 11.—Postero die, revocatis legatis, et cum multa castigatione perfidiae monitis, ut, tot cladibus edocti, tandem deos et iusiurandum esse crederent, conditiones pacis dictae:—»Ut liberi legibus suis viverent. Quas urbes quosque agros quibusque finibus ante bellum tenuissent, tenerent, populandique finem eo die Romanus faceret. Perfugas fugitovosque et captivos omnes redderent Romanis, et naves rostratas, praeter decem triremes, traderent, elephantosque, quos haberent domitos; neque domarent alios. Bellum neve in Africa, neve extra Africam, iniussu populi romani gererent, Masinissae res redderent, foedusque cum eo facerent. Frumentum stipendiumque auxiliis, donec ab Roma legati redissent, praestarent. Decem millia talentum argenti, descripta pensionibus aequis in annos quinquaginta, solverent. Obsides centum arbitratu Scipionis darent; nec minores quatuordecim annis, neu triginta majores. Indncias ita se daturum, si per priores inducias naves onerariae captae, quaeque fuissent in navibus, restituerentur: aliter nec inducias, nec spem pacis ullam esse. *Livius Lib. XXX. Cap. 37. Ann. Urb. C. 553.*—Cartaginienses eo anno argentum in stipendium impositum primum Romam advexerunt. Id quia probum non esse quaestores renuntiaverunt, experientibusque pars quarta decocta erat, pecunia Romae mutua sumpta, intertrimentum argenti suppleverunt. *Livius, Lib. XXXII. Cap. 2.* — In altro trattato di pace stipulato coi Cartaginesi fu stabilito: — « argenti puri talenta euboica bis mille et ducenta per annos viginti aequis pensionibus penderent. *Freinshemius suppl. loco Lib. XIX. Cap. 60. Livii.* Questo trattato fu fatto nel campo e mandato a Roma per l' approvazione, ma il senato dopo varie discussioni vi aggiunse: «Ut mille talenta statim, deinde proximo decennio duo millia ducenta penderentur. *Freinshem. ibid. Cap. 61.* — Nel trattato di pace fatto con Filippo re di Macedonia i romani stabilirono tra l' altro, che questi — « Mille talentum daret populo romano: dimidium praeseus, dimidium pensionibus decem annorum. *Livius, Lib. XXXIII. Cap. 30. Ann. Urb. Cap. 556.*—Nel trattato stipulato con Nabide tiranno di Sparta fu stabilito: (ut daret) talenta centum argenti in praesenti,

et quinquaginta talenta in singulos annos per annos octo. *Livius*, *Lib. XXXIV. Cap. 35.*

(125) V. Livium *Lib. VI. Cap. 4.* riferito alla nota 123.

(126) Vedi il luogo di Cicerone alla nota 94 — Sub idem tempus legati ab duobus regibus, Philippo Macedoniae et Ptolemaeo Ægypti, Romam venerunt, pollicentes ad bellum auxilia et pecuniam et frumentum. Ab Ptolemaeo etiam mille pondo auri, viginti millia pondo argenti allata. Nihil eius acceptum. Gratiae regibus actae: et, quum uterque se cum omnibus copiis in Ætoliam venturum, belloque interfuturum polliceretur, Ptolemaeo id remissum; Philippi legatis responsum, gratum eum senatui populoque romano facturum, si M. Acilio Consuli non defuisset. Item ab Carthaginiensibus et Masinissa rege legati venerunt. Carthaginienses tritici modium mille, hordei quingenta millia ad exercitum, dimidium eius Romam apportaturos polliciti sunt; id ut ab se munus Romani acciperent, petere se: et classem suorum suo sumptu comparaturos; et stipendium, quod pluribus pensionibus in multos annos deberent, praesens omne daturos. Masinissae legati quingenta millia modium tritici, trecenta hordei ad exercitum in Graeciam; Romam trecenta millia modium tritici, ducenta quinquaginta hordei; equites quingentos, elephantos viginti regem ad M. Acilium consulem missurum. De frumento utrisque responsum, ita usurum eo populum romanum, si pretium acciperent. De classe Carthaginiensibus remissum; praeterquam si quid navium ex foedere deberent. De pecunia item responsum, nullam ante diem accepturos. *Livius, Lib. XXXVI. cap. 4. Ann. Urb. Cap. 561.*—Perusini, Clusini, Rusellani abietem in fabricandas naves promiserunt. *V. Livium. Lib. XXVIII. Cap. 45. apud Schefferum de militia navali. I. 5.*

(127) Hernici et Latini iussi milites dare ex foedere: duaeque partes sociorum in exercitu, tertia civium fuit. *Livius*, *Lib. III. Cap. 22.* — Qui tumultus repens postquam Romam perlatus est, quum iam L. Volumnius consul cum legionibus secunda ac tertia sociorum millibus quindecim profectus in Samnium esset, Ap. Claudium primo quoque tempore in Etruriam ire placuit: duae roma-

nae legiones sequutae, prima et quarta; et sociorum duodecim millia: castra haud procul ab hoste posita. *Livius, Lib.X. Cap.18.* —Exercitus quoque multiplicati sunt: quantae autem peditum equitumque additae sint copiae, adeo et numero et genere copiarum variant auctores, ut vix quidquam satis certum affirmare ausim. Decem millia novorum militum alii scripta in supplementum; alii novas quatuor legiones, ut octo legionibus rem gererent: numero quoque peditum equitumque legiones auctas, millibus peditum et centenis equitibus in singulas adiectis; ut quina millia peditum, treceni equites essent; socii duplicem numerum equitum darent, pedites aequarent. *Livius, lib. XXII. cap. 36.*

(128) *V. Pitiscus, Lexicon Antiq. Rom. Verbo Socii.*

(129) Dal perchè gli alleati di gius latino ed italiano avevano il carico di mantenere a proprie spese i soldati che davano alla repubblica, gli storici spesso dicono che gli alleati pagavano lo *stipendio.* Carlo Sigonio su tali parole ha creduto poter asserire che i popoli federati di gius latino ed italiano pagavano delle *annue imposizioni* alla repubblica, e queste più *gravose* di quelle ch' erano tenuti a pagare i cittadini romani.

Per dimostrare che i latini pagavano annue imposizioni ai romani il Sigonio (*De antiquo Iure Italiae Lib.1. cap. 4. p. 493.*) allega i seguenti luoghi:

1.° Latinos, postquam stipendiarii facti sint, scuta pro clypeis usurpasse. *Livius, Lib. IX.*

2.° Italos questus, se militando, et tributo conferendo fessos esse. *Appianus de Bellis civilib. Lib. 1.*

3.° Lege Metelli Nepotis vectigalia urbi, et Italiae molesta esse sublata. *Dio Cassius.*

4.° Senatusconsultum factum est, Ut (Ambraciensibus) omnes suae res redderentur: in libertate essent, ac legibus suis uterentur: portoria, quae vellent, terra marique caperent, dum eorum immunes Romani ac socii latini nominis essent. *Livius, Lib.XXXVIII. Cap. 44.*

Sul primo luogo di Livio si osserva che questo non si trova al

libro *nono* sibbene all'*ottavo capo ottavo*, in questi termini: *Clypeis antea romani usi sunt: deinde postquam stipendiarii facti sunt scuta pro clypeis fecere.* Ora da ciò rilevasi che Livio intende parlare dei *romani* non già de'*latini*, e de'primi dice, che dopo l'epoca in cui s'incominciò a pagare il servizio militare (*postquam stipendiarii facti sunt*) non più si servirono del *clipeo*, ossia scudo di figura circolare atto a riparare il petto, ma adoperarono lo *scudo lungo* di figura rettilinea, che riparava l'intera persona.

Sul secondo luogo si osserva che Appiano al libro primo *De Bellis civilibus pag.605 lin. 33.* secondo la versione di Alessandro Tollio dice: Itali contrà paucitate sui generis laborabant: simulque gravabantur paupertate, *crebris expeditionibus et exactionibus*. Ora qui il *crebris expeditionibus* fa conoscere, come altronde si sa, che i popoli italiani erano gravati dalle continue leve, che la repubblica faceva su di essi; tale carico poi da un indizio per spiegare l'altro, cioè: *et exactionibus*, che io penso additare il *tributo*, che doveano pagare pel mantenimento delle armate ausiliarie somministrate da essi alla repubblica, non già altra annua imposizione, come crede il Sigonio.

Sul terzo luogo di Dione Cassio, il quale dice, che colla legge di Metello furono aboliti i dazii, resi già pesanti a Roma ed a tutta l'Italia, si osserva che ciò avvenne nell' anno 694, val quanto dire, allorchè già la condizione de' popoli federati di gius latino era divenuta eguale a quella del cittadino romano, mediante la comunicazione del gius cittadinesco avvenuto verso l'anno 666 di Roma, dopo la guerra degli alleati (*V. l'introduzione al presente libro*). Quindi dalle parole di Dione non può argomentarsi che i popoli federati di gius latino pagassero *annue imposizioni* ai romani, imperciocchè questi parla dell'Italia, quando già era divenuta parte integrante della repubblica de'cittadini romani, non già quando era nella condizione di alleata.

Sul quarto luogo si osserva che nel medesimo non si parla affatto d'imposizioni riscosse sull'Ambracia (villaggio della Turchia europea nell'Albania sul Golfo di Larta), sibbene d'una immunità

stipulata dai romani a vantaggio loro e de'confederati per le mercanzie, che da essi s'importavano nella detta città.

Per dimostrare poi che i popoli confederati di gius italiano eziandio pagavano annue imposizioni a'romani allega il Sigonio(*De antiquo iure Italiae*, *lib. I. cap. 21. pag. 572.*) i seguenti luoghi:

1.° Alcune parole del discorso tenuto da Minione legato del re Antioco al Console Sulpicio, in questi termini: Qui enim magis Smyrnaei, Lampsacenique Graeci sunt, quam Neapolitani, et Rhegini, et Tarentini, a quibus *stipendium*, *a quibus naves ex foedere* exigitis? Al che risponde Sulpicio: Ab Rheginis et Neapolitanis, et Tarentinis, ex quo in nostram venerunt potestatem, uno et perpetuo tenore iuris semper usurpato, nunquam intermisso, quae ex foedere debent, exigimus. *Livius Lib. XXXV. Cap. 16.*

2.° Fremitus enim inter Latinos sociosque in conciliis ortus: Decimum annum *delectibus, stipendiis* exhaustos esse. Liv. XXVII. 9.

3.° Il luogo d'Appiano di sopra riferito.

4.° Quum omnibus in aliis vectigalibus, Asiae, Macedoniae, Hispaniae, Galliae, Africae, Sardiniae, *ipsius Italiae*, quum in his, inquam, rebus omnibus publicanus petitor ac pignerator, non erептor neque possessor soleat esse. *Cic. Act. II. in Verr. Lib. III. Cap. 11.*

Sul primo luogo nel quale è detto che i Napolitani, i Reggiani, i Tarentini, popoli federati di gius italiano, somministravano lo stipendio e le navi, e sul secondo luogo nel quale è detto che i latini erano oppressi dalle continue leve e dal pagamento dello stipendio, chiaramente si conosce che lo *stipendio* del quale parla Livio è la *paga* militare, che doveasi dagli alleati erogare a'soldati, che somministravano alla repubblica, non già altra imposizione di sorta alcuna. *V. sopra not. 6.*

Sul terzo luogo di Appiano non occorre osservazione, mentre testè l'abbiamo discusso.

Sul quarto luogo di Cicerone bisogna osservare che le orazioni contro Verre furono pronunziate circa l'anno 683, val dire, quando già ai latini ed italiani era stata comunicata la cittadinanza ro-

mana. Ora a tal epoca era ben naturale, che Cicerone avesse detto *in omnibus vectigalibus ipsius Italiae*, imperciocchè comunicata la cittadinanza romana ai popoli del Lazio e dell'Italia tutti pagarono indistintamente imposizioni all'istesso modo de' cittadini romani. Ma ciò che ben disse Cicerone a' suoi tempi non può servire a dimostrare quel che seguì a tempi anteriori, cioè quando i latini e gl' italiani erano semplici *alleati*.

Quindi sembra che il dotto Sigonio sia incorso in equivoco, dicendo che i confederati latini ed italiani avessero pagato *annue contribuzioni* a'romani, *maggiori* di quelle che i cittadini stessi pagavano alla repubblica.

Che così sia si può dimostrare ancora dai seguenti luoghi:

Nell'anno 267 gli Ernici (*popolo latino*) fecero trattato per virtù del quale fu stabilito — « Ut socii populi romani vocarentur, ut belli caussa auxilia mitterent, ut tertiam praedae partem referrent, et ius ferendorum, si inter magistratus convenisset Romae suffragiorum, haberent » —*Dionys. Halicarnass.*, (apud *Sigonium*, *De antiquo iure Italiae*, *Lib. I. Cap. 6. pag. 507.*)

Nell'anno 285 fu stipulato trattato di pace cogli Equi (*popolo latino*) — « Æquorum populi salvis suis oppidis et agris, Romanorum subditi sunto ; Romanis nihil mittunto , praeter auxilia quoties accita fuerunt. *Dionysius. Halicarnass. Lib. IX. pag. 616, lin. 22.* ; e posteriormente in altro trattato cogli stessi fu stabilito: — Æquis per legatos pacem petentibus, pax his conditionibus data est: ut retentis oppidis suis et agris, quos tum cum foedus fieret, tenerent, parerent romano imperio ; immunesque a tributis coeteris, tantum bello quantacumque auxilia mitterent ex foedere, quemadmodum et reliqui socii. *Dionysius Halicarnass. Lib. X. pag. 648. lin. 23.*

Patercolo riferendo le doglianze degli italiani nell'occasione che pretendevano la cittadinanza romana, dice — « Petebant enim eam civitatem, cujus imperium armis tuebantur: per omnes annos atque omnia bella, duplici numero se militum equitumque fungi, neque in eius civitatis ius recipi, quae per eos in id ipsum pervenisset fa-

stigium, per quod homines eiusdem et gentis et sanguinis, ut externos alienosque fastidire posset. *Lib. II. Hist. roman. pag. 91.*

Ora se ne' suddetti trattati de' popoli alleati non si fa alcuna menzione dell'obbligo importantissimo di dover pagare imposizione alla repubblica, se quando questi domandavano la cittadinanza non allegavano altro titolo che il solo servizio militare, senza nominare affatto il carico delle imposizioni, è da dirsi che niente annualmente pagassero.

(130) Hic (L. Postumius Consul), iratus Praenestinis, quod, quum eo privatus sacrificii in templo Fortunae faciundi causa profectus esset, nihil in se onoriphice, neque publice, neque privatim, factum a Praenestinis esset, prius quam ab Roma proficisceretur, literas Praeneste misit, ut sibi magistratus obviam exiret, *locum publice pararet, ubi deverteretur, iumentaque, quum exiret inde, praesto essent.* Ante hunc consulem nemo unquam sociis in ulla re oneri aut sumptui fuit. Ideo magistratus mulis tabernaculisque et omni alio instrumento militari ornabantur, ne quid tale imperarent sociis. Privata hospitia habebant; ea benigne comiterque colebant: domusque eorum Romae hospitibus patebant, apud quos ipsis deverti mos esset. Legati, qui repente aliquo mitterentur, singula iumenta per oppida, iter qua faciundum erat, imperabant: aliam impensam socii in magistratus romanos non faciebant. Iniuria consulis, etiamsi iusta, non tamen in magistratu exercenda, et silentium nimis aut modestum, aut timidum Praenestinorum, ius, velut probato exemplo, magistratibus fecit graviorum in dies talis generis imperiorum. *Livius XLII. Cap. 1.* Vid. item *Lib. XLIII. Cap. 7. 8.*

(131) L. Scipio ludos eo tempore, quos bello Antiochi vovisse sese dicebat, *ex collata ad id pecunia ab regibus civitatibusque* per dies decem fecit. *Livius, Lib. XXXIX. Cap. 22. Anno Urb. 566.* — Q. Fulvius Consul — « priusquam ullam rem publicam ageret, liberare et se et rempublicam religione votis solvendis, (dixit), velle: vovisse, quo die postremum cum Celtiberis pugnasset, *ludos Iovi Optimo Maximo et aedem Equestri Fortunae* sese facturum:

in eam rem sibi *pecuniam collatam esse ab Hispanis. Livius, Lib. XL. Cap. 44. A. U. 573.* — Decreverat id senatus propter effusos sumptus, factos in ludos Ti. Sempronii aedilis; *qui graves non modo Italiae ac sociis latini nominis, sed etiam provinciis externis fuerant. Liv. ibid.* — *V. item Ernesti clavem Ciceronianam Verba* AEDILES, VECTIGAL; *Burmannus de Vectigalibus pop. rom. C. 12. p. 213.*

(132) Neque ita rei gestae fama Italiae se finibus tenuit: sed Carthaginienses quoque legatos gratulatum Romam misere *cum coronae aureae dono*, quae in Capitolio, in Iovis cella poneretur; fuit pondo viginti quinque. *Livius, Lib. VII. Cap. 38.* — *Vid. Lipsius, De magnitudine Romana Lib. II. Cap. IX.*

(133) V' erano di queste società per l'esazione delle rendite in ciascuna provincia (*Vid. Sigonium de Antiquo iur. civ. rom. Lib. II. Cap. 4. pag. 300*). Ognuna di esse aveva il suo capo residente a Roma, chiamato *magister societatis* (*Sigon. ibid. pag. 301*). Ogni società avea *i suoi agenti* nelle provincie, per mezzo de' quali riscoteva le rendite e le imposizioni.

(134) Quelli i quali prendevano in affitto l'emolumento delle imposizioni e pubbliche rendite diceansi *mancipes*; coloro che per essi promettevano fideiussione allo stato diceansi *praedes*; in fine quelli che si univano in società con costoro senza contrarre colla repubblica diceansi *socii*. Così Festo (*De Verb. signif. lib. XI.*) dice: — « *Manceps* dicitur, qui quid a populo *emit*, *conducitve*, quia manu sublata significat se auctorem emptionis esse: qui idem *praes* dicitur, quia tam debet praestare quod promisit quàm is, qui pro eo praes factus » — Ove si noti che *mancipes* erano secondo Festo non solamente coloro che prendevano in affitto l'esazione delle imposte e coloro che prendevano l'appalto delle opere pubbliche, ma ancora gli affittaiuoli delle terre patrimoniali; ciocchè rilevasi ancora dal luogo d'Igino riferito alla nota 73; V. item *Forcellini* verbo *manceps*.

Lo stesso Festo (*Lib. XIV. de Verbor. sign.*) dice: *Praes* est is, *qui populo se obligat*, interrogatusque a magistratu, si praes sit,

ille respondet, *Praes*; così nell'edizione di Festo *ad usum Delphini* pubblicata dal Dacier. Sigonio poi (*de Antiquo Iur. civ. rom. Lib. II. cap. 4. Vol. I. p. 293*) riferisce le parole di Festo in questo modo: — «Praes est, qui populo se obligat, interrogatus a magistratu. et manceps etiam praes est. quia tam debet populo praestare, quam is, qui pro eo praes factus est. socii erant, qui in partem quaestus, et iacturae a mancipibus, et praedibus vocabantur » — I publicani se affittavano il prodotto della decima de'beni nazionali, e di quella sulle terre de' privati si chiamavano *decumani*, se la rendita de'pascoli publici, si chiamavano *pecuarii*; finalmente se prendevano in fitto il dazio d'importazione e d'esportazione detto portorio si chiamavano *portitores*. Così Asconio Pediano (*ad Divinat. in Q. Caecil. 10.*) dice — « Mancipes sunt publicanorum principes, Romani homines : qui quaestus sui causa, si decumas redimunt, *decumani* appellantur: si portum aut pascua publica, *portitores* aut *pecuarii* quorum ratio scriptura dicitur. Hi omnes exigenda a sociis suo periculo exigunt, et reipublicae repraesentant, providentes etiam in illa redemptione commodis suis ». Così secondo il Forcellini *verbo manceps*.

(135) Livio parlando della censura di Catone e Flacco dice: — « *Et vectigalia summis praetiis, ultro tributa infimis locaverunt*; quas locationes quum senatus, precibus et lacrymis publicanorum victus, induci et de integro locari iussisset, censores, edicto submotis ab hasta, qui ludificati priorem locationem erant, omnia eadem paululum imminutis praetiis locaverunt » — *Lib. XXXIX. Cap. 44.* E parlando della censura di Claudio e Sempronio dice: — « Edixerunt, ne quis eorum, qui Q. Fulvio, A. Postumio censoribus *publica vectigalia*, *aut ultro tributa conduxissent*, *ad hastam suam accederet*. contentione orta cum veteres publicani se ad tribunum contulissent, rogatio repente sub unius tribuni nomine promulgatur: Quae publica vectigalia ultro tributa C. Claudius, et Ti. Sempronius locassent, ea rata locatio ne esset, de integro locarentur, et ut omnibus redimendi, et conducendi

promiscue ius esset (*Apud Sigonium De antiq. iur. civium rom. Lib. II. cap. 4. pag. 295.*)

(136) Il contratto di locazione che la repubblica stipulava co' publicani si chiamava *Censoria locatio*, come apparisce dal luogo di Cicerone (*Action. II. in Verr. Lib. III. Cap. 6.*) riferito nella nota 96 in principio; donde risulta ancora che lo stipendio non si esigeva dai publicani.

(137) Lo statuto fissato a tale oggetto diceasi *lex censoria. V. Varro, Lib. II. de Re rustica Cap. 1. in nota 74. pag. XXXVI. in med. Plinius Hist. nat. Lib. XXXIII. Cap. 4. in not. 107.*

(138) Ciò risulta dal luogo d'Igino *De conditionibus agrorum* riferito alla nota 73. *pag. XXXIII. inf.*

(139) Quaestores urbani aerarium curabant, eiusque pecunias expensas et acceptas in tabulas publicas referre consueverant. (*Asconius Paedianus Verr. I apud Hotman. Antiqu. rom. Lib. I. pag. 270.*)—Sigonio (*De antiq. iur. civ. rom. Lib. I. Cap. 6. pag. 209 in princip.*) parlando de'questori dell' erario dice : — « Penes quos tabulae aerarii, et aerarium ipsum erat; ed altrove: — « Et certe in tabulas pecuniam publicam referendi quaestoris munus fuisse, multorum testimoniis planum fieri posset » — (*Ibid. Lib. II. Cap. 8. pag. 312. circa fin.*).

(140) Di essi fa menzione Varrone (*Lib. 4. C. 36 de Lingua lat.*) dicendo: — « Quibus attributa erat pecunia ut militi redderent *tribuni aerarii dicti* » — Pediano nel comento alla terza orazione di Cicerone contro Verre (Cap. 13) dice: — « Pecunia attributa dicitur quae in stipendium militum adnumerare de aerario *a tribunis aerariis quaestori solet* » —

(141) S. Isidoro nel suo libro delle Etimologie (*XVI. 17.*) dice: Antiquissimi nondum auro argentoque invento, aere utebantur. Nam prius aerea pecunia in usu hominum fuit, post argentea, deindi aurea subsecuta, sed ab ea qua cepit nomen retinuit. Unde et *aerarium* dictum, quia prius aes tantum in usu fuit, et ipsum solum recondebatur, auro argentoque nondum signato, ex quorum

metallis quamvis postea facta fuisset pecunia, nomen tamen aerarii permansit ab eo metallo, unde initium sumpsit.

(142) Ædem verò Saturni aerarium Romani esse voluerunt: quod tempore quo incoluit Italiam fertur in eius finibus nullum esse furtum commissum: aut quia sub illo nihil erat cujusquam privatum:

Nec signare solum, aut partiri limite campum
Fas erat: in medium quaerebant.

Ideo apud eum locaretur populi pecunia communis, sub quo fuissent cunctis universa communia. *Macrobius, Saturnal. Lib. I. Cap. 8. pag. 209.*

(143) Lucano ancora (*Lib. IV. vers. 155.*) dice che Cesare entrato nell'erario ne prese quanto oro ed argento s'era raccolto dalla spedizione di Cartagine e della Macedonia:

Tunc conditus imo
Eruitur templo multis intactus ab annis
Romani census populi, quem Punica bella,
Quem dederat Perses, quem victi praeda Philippi.

Lucano nei riferiti versi dice che Cesare, entrato nella prima sezione dell' erario, ne prese il danaro *multis intactus ab annis*. Ciò può sembrare vero se se n'eccettuino le guerre civili. E per certo non ebbero alcun ritegno di prendere danaro dalla prima sezione dell' erario Caio Mario, Cinna e Silla, i quali per forza d'armi oppressero la libertà della repubblica. Lo stesso Pompeo il Grande trasse danaro dal pubblico erario quantunque ne prese molto di meno di quel che vi lasciò, come se ne duole Cicerone (*Epist. 15. ad Attic. Lib. VII. et ibi Manutius.*)

(144) Cetera expedientibus, quae ad bellum opus erant, consulibus, *aurum vicesimarium*, quod in *sanctiore aerario* ad ultimos casus *servabatur*, promi placuit. *Livius, Lib. XXVII, Cap. 10.*

(145) Cesare (*De Bello civili I, 14.*) dice: Quum Lentulus Consul ad aperiendum aerarium venisset, ad pecuniam Pompeio ex S. C. proferendam, protinus, aperto *sanctiore aerario*, ex urbe profugeret. Floro ancora (*Lib. IV. Cap. 2.*) fa menzione del *sanctum aerarium*. Similmente da Livio apparisce che si chiama-

va *sanctius aerarium* quello nel quale si conservava il prodotto della ventesima delle manumissioni *V. nota precedente.* (V. item *Ciceronis epist. 20. Lib. VII. ad Att.*). — Paolo Manuzio (*in epist. 15. 20. ad Att.*) crede che nella sezione ove si conservava l' oro e l'argento preso dai nemici, era pure depositato l'oro per la guerra contro i Galli.

(146) Quemadmodum bellum minore, quam timuerant, dimicatione erat perfectum, sic in Urbe ex tranquillo nec opinata moles discordiarum inter plebem ac Patres exorta est, coepta *ab duplicando quaestorum numero*. Quam rem, *ut, praeter duos urbanos quaestores, duo consulibus ad ministeria belli praesto essent*, a consulibus relatam, quum et Patres summa ope approbassent, consulibus tribuni plebis certamen intulerunt, ut pars quaestorum, nam ad id tempus patricii creati erant, ex plebe fieret. *Livius, Lib. IV. Cap. 43.*

(147) *Vid. Appianum, De Bellis Mithridaticis, pag. 415-417. in not. 122. circa fin.*

(148) Eodem anno quaestorum numerus ampliatus est. *Quatuor hactenus suffecerant: urbani duo; totidem ad bellum exeuntibus consulibus adiungebantur.* Sed proximis aliquot annis, aucta maiorem in modum republica, vectigalibusque ac portoriis multis accedentibus, *duplicari numerum istum necesse fuit. Livius, Epitome Libri XV. cap. 18.*

(149) Sed quaestores, regibus etiam tum imperantibus, instituti sunt: quod lex curiata ostendit, ab L. Bruto repetita. Mansitque consulibus potestas deligendi, donec eum quoque honorem populus mandaret: creatique primum Valerius Potitus et Æmilius Mamercus, LXIII. anno post Tarquinios exactos, ut rem militarem comitarentur. Dein, gliscentibus negotiis, duo additi, qui Romae curarent. Mox duplicatus numerus, stipendiaria iam Italia, et accedentibus provinciarum vectigalibus. *Post, lege Sullae, viginti creati supplendo senatui, cui iudicia tradiderat. Tacit. Lib. XI. Annal. Cap. 22.*

(150) Numerus magistratuum in reliquis idem, qui ante, obser-

rabatur; sed praetores quatuordecim, *quadraginta quaestores facti sunt. Dio Cassius Lib. XLIII. pag. 374. n. 95.*

(151) *V. Appianum, De Bellis civilibus, pag. 1074. lin. 17. in not. 98. pag. XLIX. in princ.*

(152) V. *Heineccii Antiquitatum romanarum Syntagma. Cap. I. §. XII. sq. Adpendicis libri primi.*

(153) L. 6. C. Th. *de annonis et tributis.* XI. 1.

Impp. CONSTANTIUS et CONSTANS AA. Ordini Caesinatium.

Vinum, quod ad Cellarii usus ministrari solet, *cuncti Italiae possessores*, iuxta statutum Costantii, fratris mei, comparent. Quod, ut fieri facilius possit, ab *omnibus Italis nostris conferatur pecuniae quantitas ea*, quam Rufini, Viri Clarissimi et Inlustris Praefecti Praetorio, Parentis Amicique nostri, moderatio dandam esse censuerat. Dat. XI. Kalend. Iun. Med. Constantio VII. et Constante III. AA. Coss.

L. 9. *Ibid.*

Impp. VALENTINIANUS et VALENS A.A. ad Marmetinum. PF.P.

Tabulariorum fraudes se resecasse, per *Suburbicarias Regiones*, Vir Clarissimus Anatolius Consularis, missa Relatione, testatus est: quod pabula, quae hactenus, ex eorum voluntate atque arbitrio, ad Mutationes Mansionesque singulas, animalibus cursui publico deputatis, repente atque improvise solebant convehi, nunc in consilio, ratione tractata, pro longinquitate vel molestia itineris, ab unoquoque oppido, certo ac denunciato tempore, devehi ordinavit. Quod iubemus, ut etiam *per omnes Italiae Regiones* pari ratione servetur. Dat. Prid. Non. Mar. Trev. Valentiniano et Valente AA. Coss. 365.

L. 12. *Ibid.*

Imp. VALENTINIANUS et VALENS AA. ad Faventium Vic. Ital.

Quisquis, ex desertis agris, veluti vagos, servos liberalitate nostra fuerit consecutus, *pro fiscalibus pensitationibus ad integram glebae professionem*, ex qua vidilicet servi videantur manere, habeatur obnoxius. Id etiam circa eos observari volumus, qui ex huiusmodi fundis servos ad possessiones suas transire permiserint;

Etiam, si Militares viri aliquos ex his penes se retentant, conveniendi primitus sunt, ut aut restituant, quos perperam petiverunt, aut sciant pro tributis obnoxios se futuros. Dat. Prid. Kalend. August. Med. Valent. et Valente AA. Coss. 365.

(154) Relatum deinde de moderanda Papia Poppaea, quam senior Augustus, post Iulias rogationes, *incitandis caelibum poenis et augendo aerario sanxerat. Tac. Ann. lib. III. cap.* 25.

(155) *Populo bona deferuntur* ex lege Julia caducaria. *Ulpiani Fragmenta, tit. XXVIII.* §. 7.

(156) *Durante la vita del testatore.* Era di mestieri che l'erede od il legatario venisse a mancare mentre ancora vivea il testatore, poichè se fosse uscito di vita dopo estinto costui, e prima dell'apertura del testamento, allora il legato era prettamente caduco, non già *quasi* caduco, come si vedrà dalla seguente disposizione della legge Papia.

(157) *E dopo la formazione del testamento.* Imperciocchè se l'erede od il legatario all'epoca della formazione del testamento non fosse stato in vita, il legato si avea come non scritto (L. 4. ff. *de his, quae pro non scriptis habentur.* XXXIV. 8.) ed in tal caso la stessa legge Papia statuiva, che i beni dovessero andare agli eredi legittimi.

(158) *Ovvero venisse a mancare la condizione.* La condizione potea mancare non solamente se si dasse un caso contrario all' avveramento della medesima, come se la nave che dovea venire dall'Asia fosse naufragata: ma ancora se nella persona del legatario succedesse qualche cosa, che gl'impedisse di poter adempire alla condizione, come per esempio se prima di verificarsi questa egli venisse a morire; o pure, giusta il detto di Ulpiano, se il legatario o l'erede fossero stati condannati a tal pena, che li riducesse alla condizione di servi, mentre la servitù si comparava alla morte (L. 59. §. 2. ff. *de conditionibus et demonstrationibus.* XXXV. 1.)

(159) *Quasi caduca.* Erano così chiamate le disposizioni testamentarie le quali venissero a rimanere prive di effetto per la morte del legatario, o per la mancanza della condizione *durante la vita*

del testatore, a differenza di quelle, che fatte a vantaggio di una persona capace, venissero per qualche causa a mancare *dopo la morte del testatore*, le quali erano dette *caduche*, come vedremo nella seconda disposizione della legge Papia. Vid. *Perez.* Cod. *de caducis tollendis VI. 51. num.* 2. *3.*

(160) *Fosse devoluta all' erario pubblico.* Ai tempi d'Augusto i beni caduchi furono tutti deferiti all'erario pubblico, come attesta Tacito (*Ann. III.* 25. *Vid. not.* 154.) Lo stesso ebbe luogo ai tempi di Trajano ed Adriano giusta il detto di Plinio (*Epist. II*, 16. *IV*, 12. *Paneg. Cap.* 42), Mauriciano (L. 15. §. 1. 3. ff. *de iure fisci.* XLIX. 14), e Paolo (L. 13. *princip. ff. eod.*) Il primo che deferì al fisco questi beni, fu Antonino Caracalla, come attesta Ulpiano (*Fragm. tit. XVII.* §. 2.) dicendo — « Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur » — Nè facciano ostacolo le leggi 20. §. 6. ff. *de hereditatis petitione.* V. 3. e 96. §. 1. ff. *de legatis et fideicommissis 1. Lib. 30.* dalle quali sembra risultare che sin dal tempo di Adriano i beni caduchi siano stati devoluti al *fisco*. Imperciocchè è da credersi certamente un' interpolazione di Triboniano se nelle suddette due leggi si parla di *fisco* invece di *erario*, mentre anche altrove ne praticò delle simili sopra le voci erario e fisco. Così a cagion d' esempio spesso nella stessa legge vedesi in una o più frasi adoperata la voce fisco, lasciando poi per inavvertenza in un'altra la voce erario. V. le dette leggi 13 *in pr. ff. de jure fisci.* e 15. §. 1. 3. 4. 5. *eod.* — *Pothier ff. de legatis* num. 398, e 303. *inf.*

(161) *Un erede in parte ovvero un legatario.* Imperciocchè l'erede istituito nell'*intero* non solamente potea regolarmente adire l'eredità quando più gli piacesse, ma ancora se veniva a mancare prima dell'adizione, l'eredità non si devolveva all'erario, ma agli eredi legittimi. (V. Pothier ad tit. ff. *de adquirenda vel omittenda hereditate* XXIX. 2. *num. XLVII. not.* 1.) La legge Papia ai soli eredi in parte riguardava, ed ai legatarii, tanto che il legato fosse loro stato rimasto puramente, che per un determinato giorno. L' *erede* allora niente trasmetteva a suoi, perchè non ancora pote-

va adire l'eredità: nè tampoco il *legataria*; mentre i legati disposti puramente, ovvero per un determinato giorno, non erano dovuti se non dal momento in cui si era aperto il testamento.

(162) *Ovvero a perdere i dritti civili.* Si rendeva ancora caduca la disposizione fatta a favore di colui, il quale dopo la morte del testatore, e prima dell'apertura del testamento soffriva dietro qualche condanna la perdita de' dritti civili (*pereger factus erat*), ossia ridotto alla condizione di estero, (*in peregrinitate redactus*), come dice Svetonio (*Claud. Tiber. cap. 16*) ed Ulpiano (L. 10. §. 6. ff. *de in jus vocando.* II. 4.)

(163) *Dopo la morte del testatore.* Imperciocchè le disposizioni testamentarie fatte a vantaggio di una persona *trapassata* od *incapace* da tempo anteriore alla formazione del testamento, si aveano *come non scritte*, e però si devolvevano agli eredi legittimi; quando poi l' *incapacità* od il *decesso* dell' erede avveniva dopo la formazione del testamento, e prima della morte del testatore, allora la disposizione era *quasi caduca*, come abbiamo veduto nel precedente articolo della legge Papia.

(164) *E prima dell'apertura del testamento.* Poichè dopo l' apertura del medesimo, era permesso (da quel momento) di poter adire l'eredità, ed una volta che a tale formalità si fosse adempito si trasmetteva a' proprii eredi; tanto più se si trattasse di legato, il quale era dovuto dal giorno dell'apertura, e da quel momento si trasmetteva il dritto agli eredi. Dal che si comprende, che in virtù della legge Papia i legati disposti *puramente o per un determinato giorno* erano dovuti dall'apertura del testamento, e ciocchè veniva a mancare prima di quest'epoca si devolveva all'erario.

(165) *Ad un celibe.* Per la legge Giulia era vietato al celibe già pubere di raccogliere qualche cosa dalle altrui disposizioni testamentarie: a meno che non fosse unito al disponente per vincoli di sangue. Dessi però si sottraevano a questa pena, se si determinassero a contrarre matrimonio, tra i cento giorni dopo l'apertura del testamento.

(166) *Piu' di quel che per legge era permesso.* Così per la

NOTA 166 — 168

legge Giulia i conjugi senza figli non poteano prendere più della metà dell' asse, e se più fosse loro stato rimasto, ciò era devoluto all' erario pubblico. Così per la legge Giulia Norbana si devolveva all'erario pubblico ciocchè fosse stato lasciato ad un latino Giuniano, se tra il tempo concessogli nel testamento per adire l' eredità (*intra diem cretionis*) non avesse conseguito la cittadinanza romana (*Ulpiani Fragm. tit. XXII.* §.3.) Similmente per la legge Papia istessa il conjuge non poteva prendere oltre la decima parte dell'asse dell'altro conjuge, quando nel matrimonio non si fosse procreata prole, e ciocchè eccedeva tal quota veniva deferito all'erario (*Ulpiani Fragm. tit.XV. Vid. Perez, in Cod. Lib. VIII. tit. 58. Lib. VI. tit. 51.*)

(167) *E prima che fosse verificata la condizione.* La disposizione testamentaria potea esser fatta *puramente*, *sotto condizione*, ovvero *per un dato giorno*, e questo *certo* od *incerto*. Se colui a favore del quale s'era disposto *puramente* o per un *giorno certo* fosse morto dopo l'apertura del testamento ed adita la eredità, ciò non portava emolumento all'erario, perchè il legato o l'eredità si trasmetteva agli eredi. Ma se si fosse disposto *sotto condizione* o *per un giorno incerto*, il quale ne' testamenti valeva quanto una condizione (L. 75 ff. *de conditionibus et demonstrationibus*. XXXV. 1.), allora l'erario, se l'erede od il legatario *prima dell' avvenimento della condizione*, o *pria del giorno fissato*, fosse morto, profittava di queste disposizioni come *caduche*: poichè prima di questo giorno il legato non era dovuto (L. unic. §. 7. C. *de caducis tollendis*. VI. 51. L. 21. 22. ff. *Quando dies legatorum vel fideicommissorum cedat*. XXXVI. 2).

(168) *Venisse tolto agl'indegni.* I beni tolti agl'indegni si chiamavano *bona ereptitia* (Vid. *Ulpiani Fragm. tit. XIX. §. 17.*), spesso però erano chiamati anch' essi caduchi (L. 9. ff. *de Senatusconsulto Silaniano*. XXIX. 5.) perciocchè all' istesso modo dei beni caduchi si devolvevano eziandio all'erario pubblico. A conoscere quanto fossero le cause d'indegnità vuolsi consultare il titolo del digesto *de his quae ut indignis auferuntur*. XXXIV. 9. e la

leggi ultima ff. *de legatis*. 1. Lib. XXX. L. 25. C. *de legatis*. VI. 37. I beni tolti agl'indegni non sempre si devolvevano all'erario, ma qualche volta pure si deferivano agli eredi legittimi. Infatti dice Giustiniano—« Quae autem antiquis legibus dicta sunt *de his*, *quae ut indignis* auferuntur, et nos simili modo intacta servamus: sive in nostrum fiscum, sive in *alias personas perveniant*. (L. unic. §. 12. C. *de caducis tollendis*. VI. 51. Vid. item L. 5. §. 2. ff. *de his quae ut indignis*. L. pen. C. *de legatis*. VI. 37.)

(169) SE PRIMA D' AVER ADITA L'EREDITA' OD ACCETTATO IL LEGATO...L'EREDE OD IL LEGATARIO MORISSE. Se l'erede od il legatario fosse morto prima dell'apertura del testamento, le disposizioni fatte a loro favore si dicevano *caduche*, ma se la loro morte avveniva dopo l'apertura del testamento, però prima d'aver accettata l'eredità od il legato, i beni de'quali s'era a loro favore disposto dal testatore, diceansi *vacanti*. E questa era la prima causa per la quale giusta la legge Papia i beni addivenivano *vacanti*. E qui bisogna osservare che questa regola avea luogo soltanto quando gli eredi istituiti fossero stati estranei non già *suoi*, perciocchè questi, vivente il loro autore, erano già nel quasi dominio de' beni ereditarii, e colla morte del testatore non si trasmetteva, ma si continuava il dominio nella persona degli eredi *suoi*. In *suis* heredibus aditio non est necessaria: quia STATIM IPSO IURE, heredes existunt. L. 14. ff. *de suis et legitimis heredibus*. XXXVIII. 16. (Vid. §. 2. Inst. *de heredum qualitate et different*. II. 19.) Indi da Teodosio e Valentiniano lo stesso beneficio fu concesso ai figli usciti dalla patria potestà (L. unica C. *De his qui ante apertas tabulas hereditatem transmittunt*. VI. 52.), di guisa che l'eredità loro deferita si trasmetteva agli eredi *suoi*, comunque fossero morti prima di aver adita l'eredità. Inoltre anche l'erede estraneo il quale fosse morto entro il tempo accordatogli a deliberare, trasmetteva agli eredi *suoi* il dritto di poter adire l'eredità tra il rimanente dell' anno competente al defunto. L. 19. C. *de iure deliberandi*. VI. 30. In tutti gli altri casi l'eredità non acquistata mediante la *crezione* o la *gestione d'erede*, ovvero non ancora chiesto il *possesso de' beni*, non

si trasmetteva agli eredi *suoi*, ciocchè Massimiano e Diocleziano dicono essere di dritto ordinario e conosciuto.(*Cod. Ermogenianus* tit. XI. §. 2.) Quindi ciocchè ne' detti modi non si trasmetteva a' propri eredi, veniva occupato dall' erario a titolo di beni vacanti.

(170) *Disposto per condanna, per preghiera, od a titolo di precapienza*. Nell' antico dritto romano si riconobbero quattro specie di legati, per *damnationem*, *sinendi modo*, per *praeceptionem* e per *vindicationem*. Queste quattro specie di legati prendevano la loro denominazione dalle parole usate nelle formole proprie a ciascuno di essi. Per *damnationem* si legava con queste parole: *Heres meus* DAMNAS ESTO DARE, *dato, facito, heredem meum dare iubeo*. *Sinendi modo* si legava con queste parole: *Heres meus damnas esto* SINERE *L. Titium sumere illam rem sibique habere*. Per *praeceptionem* si legava con queste parole. *L. Titius mihi ex parte heres illam rem* PRAECIPITO, ovvero PRAECIPUAM *habeto*. Per *vindicationem* si legava usando le parole; *Do, lego, capito, sumito, tibi habeto*, VINDICATO. Queste quattro specie di legati non erano soltanto differenti per le formole, che a riguardo di ognuna di esse doveano specialmente impiegarsi, ma ancora erano differenti nella loro natura, e nelle azioni che da essi nascevano. In fatti per *vindicationem* o per *praeceptionem* il disponente poteva legare soltanto una cosa propria; per *sinendi modus* anche una cosa propria del di lui erede; per *damnationem* anche una cosa altrui. Ciocchè era stato lasciato per *damnationem* o *sinendi modo* si potea chiedere dal legatario mediante l'azion personale *ex testamento*; il legato per *praeceptionem* si dovea chiedere con l' azione mista *familiae erciscundae*; infine il legato per *vindicationem* si chiedeva mediante l' azione reale (comunque per tal causa potesse agirsi contro l' erede, anche coll' azione personale *ex testamento*). Ora la legge Papia stabilì che il legato per *damnationem*, *sinendi modo* e per *praeceptionem*, non potesse trasmettersi agli eredi del legatario, se prima questi, dopo l' apertura delle tavole testamentarie, non avesse accettata la disposizione fatta a suo vantaggio. In conseguenza che quante volte il lega-

tario venisse a morire prima d' aver accettato il legato di una delle sopradette specie, questo si devolveva per intero all' erario — Il solo legato per *vindicationem*, comunque il legatario fosse morto prima d' aver accettata la disposizione fatta a suo vantaggio, purchè si trovassero già aperte le tavole, si trasmetteva a' di lui eredi; ciocchè derivava dalla natura di tal legato, il quale dal momento che veniva costituito, passava nel dominio del legatario, rimanendo solamente sospeso il di lui godimento sino alla morte del testatore: quale avvenuta *statim ac* il legatario entrava nel pieno dominio della cosa, nè d' alcuna accettazione abbisognava. Paolo (*Receptarum sententiarum Lib. III. Tit. VI.* §. 7.) dice: — « Per vindicationem legatum, etsi nondum constituerit legatarius ad se pertinere, atque ita post apertas tabulas ante aditam hereditatem decesserit, ad eredem suum transmittit. *Vid. item L. 12.* §. 7. *ff. Quando dies legatorum vel fideicommissorum cedat.* XXXVI. 2.

(171) A tal proposito diceva Plinio a Trajano (*Paneg. Cap. 37.*): « Vicesima tributum tolerabile et facile heredibus dumtaxat extraneis, domesticis grave », Ed indi a poco soggiugneva: « Itaque ILLIS (cioè agli *estranei*) *irrogatum* HIS (cioè ai parenti) *remissum*: videlicet, quod manifestum erat, quanto cum dolore laturi, seu potius non laturi homines essent, destringi aliquid et abradi bonis, quae sanguine, gentilitate, sacrorum denique societate, meruissent, quaeque numquam ut aliena et speranda, sed ut sua semperque possessa, ac deinceps proximo cuique transmittenda cepissent. — La ventesima delle eredità si soleva dare in appalto ai publicani (*Plin. VII. ep. 14.*). Fu tanto rilevante questa contribuzione, che Emilio Macro due libri compose a comentare le leggi concernenti la medesima, come apparisce dalle leggi 13. ff. *de transactionibus* II. 15; 37. ff. *de religiosis et sumptibus funerum* XI. 7; L. 7. ff. *Qui testamenta facere possunt.* XXVIII. 1; L. 154. ff. *de verborum significatione.* L. 16.

(172) Centesimam rerum venalium, post bella civilia institutam, deprecante populo, edixit Tiberius *militare aerarium eo subsidio niti. Tac. Ann. I. 78.*

(173) Regnum (Archelai) in provinciam redactum est, « fructibus-

que eius levari posse centesimae vectigal » professus Caesar, *ducentesimam in posterum statuit. Tac. Ann. II. 42.*

(174) Erat enim iam ad pecuniam multo attentior Tiberius: qui etiam deinceps *pro ducentesimae vectigali centesimam instituit*, et quidquid sibi relictum in testamentis esset, adiit. *Dio Cassius Lib. LVIII. pag. 888. lin. 65. et ibi Fabricius §. 116.*

(175) *V. Dio Cassius* Lib. LVIII. Cap. 16. et ibi *Fabricius* § 116. pag. 889; *Svetonius*, *Caligula* Cap. 16. et ibi *adnotatores* editionis Augustae Taurinorum, Viduae Pomba 1823. Tom. 1. pag. 446.

(176) Ducentesimam auctionum *Italiae remisit. Svet. Caligul. Cap. 16.* — Di ciò fassi menzione anche in alcune monete coniate sotto quest'imperatore negli anni 792.793.794. nelle quali vedonsi le lettere *R.CC.* ossia *remissae ducentesimae. Vid. Theodorum Ryckium notis ad Tac. II. 42.*, *Burmannum de Vectigalibus pop. rom. pag. 69. sq; Ursinum ad Tac. Ann. I. 78.* in editione Gronovii, Amstelodami, apud Elsevirium. 1672.

(177) Sed cum pecunia ad belli usum et nocturnos vigiles alendos indigeret, *tributum instituit, ut de praetio mancipiorum venditorum quinquagesima daretur. Dio Cassius Lib. LV. Cap. 31. p. 804. lin. 61. et ibi Fabricius §. 260.*

(178) Vectigal quoque *quintae et vicesimae venalium mancipiorum* remissum, specie magis, quam vi, quia, cum venditor pendere iuberetur, in partem praetii emptoribus accrescebat. *Tac. XIII. Ann. 31.*

(179) *V. Burmann. De Vectigalibus pop. rom. p. 28 in princ.*

(180) L'imperatore Giustiniano nel § 40 delle istituzioni (*De Rerum divisione, Lib. II. Tit. I.*) dice « Itaque *stipendiaria* quoque et *tributaria praedia* eodem modo alienantur. Vocantur autem *stipendiaria* et *tributaria praedia, quae in provinciis sunt* ». — Teofilo comentando questo luogo delle istituzioni dice: — « Vocamus autem *stipendiarias* et *tributarias* possessiones, quae in provinciis sunt. Appellationis vero huius inde fluxit occasio. Quidam apud veteres romanus imperator, quum, toto orbe subacto, virtus eius in

NOTA 180

magna romanorum admiratione esset, provincias omnes divisit; et quasdam sibi retinuit, alias populo reliquit. Quas populus acceperat, eae *stipendiariae* inde appellatae sunt. Stipes est minutatim pecuniae, aliarumque rerum facta collectio. Quum igitur minutula quaedam provinciales ex his quae apud ipsos nascebantur, collectione facta, mitterent populo, ut ea in usus suos et voluptates impenderet; factum est ut provinciae stipendiariae dicerentur, et deinde consequenter domus quoque, et *praedia stipendiaria*. Imperatoris vero provinciae dictae sunt *tributariae*, quoniam *tributum* est grave illud vectigal, quod princeps provincialibus suis indicebat, eo nomine, quod magnos alendis exercitibus sumptus faceret »—

Le proposizioni di Teofilo nel riferito luogo si riducono alle seguenti:

1.° Che uno degli antichi imperatori romani (cioè Augusto, come narreremo in appresso) divise l'amministrazione delle provincie, alcune reggendole da se, ed altre affidandole al popolo, rappresentato dal senato.

2.° Che le provincie amministrate dal popolo furono dette *stipendiarie*. Trae l'etimologia di tal predicato dalla circostanza che dicendosi *stipes* la raccolta fatta a minuto di monete e di qualunque altra cosa, e mandando le provincie al popolo alcune picciole cose dei prodotti naturali, da servire per gli usi e pe' divertimenti del popolo, così queste provincie furono dette *stipendiarie*, ed i predii e le case site in queste provincie furon dette eziandio *stipendiarie*.

3.° Che le provincie rimaste nell'amministrazione dell'imperatore furon dette *tributarie*, dal perchè *tributo* chiamavasi, quella grave imposizione, che questi riscoteva dalle medesime per far fronte alle spese della numerosa sua armata, donde poi i predii siti in queste provincie furon detti *tributarii*.

Dopo aver distinte le proposizioni di Teofilo passiamo ad analizzarle.

E primamente osserviamo che la parola *stips* ovvero *stipes stipis* nel suo effettivo significato denotò una piccola moneta usata

dai romani per lo più ne'pagamenti dell'armata, non già la raccolta fatta a minuto di monete o di qualunque altra cosa, come pensa Teofilo, donde poi deriva l'etimologia della denominazione di provincie e terre dette STIPENDIARIE. Di ciò si fa fede da parecchi autori. In fatti Varrone (*IV. 36. De lingua lat. sub. fin.*) dice: — « Quod *asses* librae pondo erant, qui acceperant maiorem numerum, non in arca ponebant, sed in aliqua cella *stipabant*, id est componebant, quo minus loci occuparent: a *stipando stipem* dicere coeperunt » — Festo dice: — « *Stipem* dicebant *pecuniam signatam*, quod *stiparetur* » — In fine Ulpiano (L. 27. ff. *de Verborum Significatione*. L. 16.) dice: — « Stipendium a STIPE appellatum est, quod *per stipes*, ID EST MODICA AERA colligatur » —

Inoltre abbiamo veduto di sopra *(not. 6. 96. 97.)* che *stipendium* e *vectigal stipendiarium* fu chiamata l'annua contribuzione fissa pagata sulle terre de'provinciali, e che *stipendiarii* furono chiamati i popoli ed i predii soggetti a tale imposizione. Quindi erra Teofilo dicendo: che *terre stipendiarie* fossero quelle i proprietarii delle quali contribuivano alcune poche cose del prodotto dei loro terreni per servire agli usi ed ai diletti del popolo. Le terre dette stipendiarie, considerato il valore della voce *stipendium* e *vectigal stipendiarium*, furono al principio dell'impero quelle stesse, che ai tempi della repubblica pagavano un'annua contribuzione fissa in danaro.

Ma le provincie stipendiarie, sotto Augusto, furono quelle delle quali ei ritenne l'amministrazione, ovvero quelle affidate alle cure del senato? Dice Teofilo che furono quelle governate dal senato. In ciò erra. Di fatti s'è dimostrato nella nota 6. che la voce *stipendium* nel linguaggio proprio denotò la paga del soldato, e figuratamente il complesso di tutte le imposizioni riscosse da'provinciali, dal perchè servirono a far fronte a questa spesa. Inoltre (come narreremo in appresso) Augusto istituì una cassa particolare, nella quale si versavano le rendite delle provincie da lui governate. Questa cassa fu detta erario *militare*, dal perchè Augusto traeva dalla stessa il danaro necessario al mantenimento dell'armata. Ora da tali fatti sembra per analogia potersi arguire, che se mai la circostanza di essere le provincie

NOTA 180

amministrate da Augusto o dal popolo influì alla loro denominazione (il che non credo), dovettero piuttosto dirsi *stipendiarie* quelle che davano ad Augusto i mezzi di pagare lo *stipendio* ai soldati, anzichè quelle che rimasero nell' amministrazione del senato.

Dopo aver determinato quali siano state al principio dell'impero le provincie e le terre *stipendiarie*, passiamo a conoscere quali fossero le provincie e le terre *tributarie*. E primamente è di mestieri rammentare che la voce *tributum*, come abbiamo veduto di sopra (nota 6.), designò propriamente la tassa di guerra esatta prima sulle *persone* e poi sui *valori* posseduti da cittadini romani, e che disegnò ancora in generale le imposizioni riscosse sui provinciali. Or sotto l'impero non fu più usata la voce *tributum* per additare la *tassa di guerra*, la quale non si ha memoria di essere stata più esatta; ma soltanto per enunciare una contribuzione diretta fondiaria gravitante tanto sulle terre (L. 39. §. 5. ff. *de legatis*, *et fideicommissis*. (XXX. 1.)— L. 1. §. 1. ff. *de publicanis*, *vectigalibus et commissis*. (XXXIX. 4.)— L. 2. §. 16. ff. *de hereditate vel actione vendita*. (XVIII. 4.)—L. 42. ff. *de pactis*.(II. 14.)— L. 4. §. 2. L. 5. §. 1. 2. ff. *de censibus*. (L. 15.)— L. 36. ff. *de jure fisci*. (XLIX. 14.) quanto sulle persone che di queste *formavano accessione*, val dire i coloni, nel qual caso la voce *tributum* fu determinata dell' altra *capitis*.(L. 3. in princip. ff. *de censibus*. Vedi pure il numero 7. di questo capo). Ed ecco come la voce *tributum* che ne' primi tempi propriamente denotò una contribuzione esatta sul CAPO dei CITTADINI ROMANI, o sui VALORI di QUALUNQUE NATURA da essi posseduti, finalmente poi sotto l'impero additò una contribuzione *diretta fondiaria* pagata da' *provinciali*.

Ma di qual natura fu la contribuzione fondiaria detta tributo ai tempi dell' impero? Dessa fu riscossa in una somma fissa determinata sull' estensione e fertilità de' terreni, come lo stipendio, ovvero fu proporzionata sul quantitativo de' frutti, come la decima? Io penso che il tributo ne' primi tempi dell' impero, quando fu mantenuto ancora il sistema della decima in alcune provincie, non fosse stato che questa istessa decima. Di fatti nella L. 7. §. 2. ff. *de usufru-*

ctu et quemadmodum quis utatur. (VII. 1.), come pure nella L. 13. ff. *de impensis in res dotales*.(XXV. 1.) si trova *tributum* per opposizione a *stipendium*. Ora che il tributo sia una contribuzione *reale* come lo stipendio si rileva da tutte le leggi di sopra citate. Sembra dunque che una differenza sotto altro rapporto abbia dovuto esservi tra essi, se vengono nominati *per opposizione* nelle dette due ultime leggi. E poichè dello stipendio se n'è definita chiaramente la natura val dire di essere fisso (*Vid. not.96.*), bisogna conchiudere che altra non potette essere ai primi tempi dell'impero la differenza del tributo e dello stipendio, se non che il primo si esigeva in *proporzione de'frutti* come la decima, ed il secondo in *una somma fissa*.

Da tutto ciò ne segue che ai principii dell'impero le provincie *stipendiarie* furono quelle in dove sulle terre gravitava lo stipendio, le provincie *tributarie* furono quelle in dove sulle terre gravitava la decima; che le provincie stipendiarie furono governate da *Augusto*, le tributarie dal *popolo*.

È da notarsi poi che questa distinzione di terre tributarie e stipendiarie, coll'abolizione della decima venne meno, e tutti i predii ebbero indifferentemente l'una o l'altra denominazioue, come si vede usata nel suddetto paragrafo 40 delle istituzioni *de rerum divisione*. A riguardo di che è da osservarsi ancora che sono incorsi in equivoco quelli i quali han creduto che tale distinzione siasi abolita per essere passate tutte le provincie nell' amministrazione dell' imperatore, mentre abbiamo dimostrato che tal distinzione non dipese dalla diversità delle persone che amministravano le provincie, sibbene dal diverso sistema d'imposizioni stabilito nelle stesse.

(181) V. *Pothier* in paratitlo ad Rubric. ff. *de censibus* (L. 15.) *num. II. 2.*

(182) Le imposte annuali si contribuivano sotto l'impero in ragione di una data estensione di terreno posseduto dal contribuente. Queste misure di terreno imponibile nel linguaggio finanziero delle leggi romane vengono dette *juga* ovvero *capita*. Pro JUGORUM *numero vel* CAPITUM *quae possidere noscuntur, adstringi cogantur*. *L. 5.*

NOTA 182

C. Th. de itinere muniendo.(XV.3.)—Alcune volte le misure di terreno imponibile si chiamavano *sortes*: — « *Unusquisque annonarias species, pro modo* CAPITATIONIS *et* SORTIUM, *praebiturus, per quaternos menses anni curriculo distributo, tribus vicibus summam conlationis implebit.* L. 15. C. Th. *de annona et tributis.* (XI. 1.)

Il Gotofredo (ad L. 2. C. Th. *de censu.* XIII. 10) crede che siasi chiamata *caput, sors,* la misura di terreno imponibile, tratta analogia dalle stipulazioni usurarie, nelle quali i romani usavano la parola *caput* (il capitale) *sors* (la sorte) per denotare la somma principale data in prestanza, ed in ragion della quale dal debitore doveasi somministrare l'annuo interesse. E siccome l'interesse de'capitali si preleva dai frutti del capitale istesso, e le imposte reali dai frutti del fondo, così parve ad essi di chiamare il fondo sul quale gravava l'imposta *caput sors* capitale o sorte producente l'annua imposizione contribuita al fisco. *Iugatio* poi, come pensa il Vicat nel suo glossario, viene da *juga* ossia *le pariglie de' buoi* in ragion del numero de' quali, come di ogni altro animale addetto alla coltura del fondo, doveasi pagare una porzione addizionale di tributo.

La misura del terreno imponibile non sappiamo qual fosse, se per avventura quanto il *jugero*, più o meno. Da un passaggio di Ammiano Marcellino soltanto può argomentarsi che non piccola estensione di terreno dovea essere, atteso il valore dell'imposta, che quando era tassata in danaro su ciascuna misura arrivava sino a 25 aurei. Ad ultimum... quod profuerit anhelantibus extrema penuria Gallis, hinc maxime claret: quod primitus partes eas ingressus, pro *capitibus* singulis tributi nomine *vicenos quinos aureos* reperit flagitari: discedens vero *septenos* tantum, munera universa complentes. (*Ammiani Marcellini Hist. roman. Lib. XVI. Cap. 5.*).

Essendosi adottate nel linguaggio finanziero le voci *caput sors* per designare le misure di terreno in ragion delle quali si livellavano le imposte reali, da queste ne sursero altre figurate espressioni, cioè: le parole *jugatio* e *capitatio* sinonime tra loro come appare dalle seguenti frasi—« Descriptione facta pro *capitatione* aut *jugatione* » L. 1. C. Th. *Ne quid publicae laetitiae nuntii ex descriptione, vel*

NOTA 182

ab invitis accipiant. (VIII. 11.)—Universi pro portione suae possessionis et *jugationis* ad haec munia cohartentur. L. 49. C. Th. *de operibus publicis*. (XV. 1.) L. ult. C. Th. *de equorum conlatione* (XI. 17.)— « Si quis conlator *jugationem* suam logographo commiserit, eam fisco noverit vindicandam. L. unic. C. Th. *Ne conlatio per logographos celebretur*. (XI. 4.)—(Vid. item *Jacobum Gothofredum* nota (c) ad L. unic. C. Th. *dict. tit.*) Dai riferiti passaggi si conosce ancora che le parole *jugatio e capitatio* sono adoperate nelle leggi romane per significare l'estensione di terreno in ragion della quale doveasi pagare l'annua contribuzione in una data quantità. Le quali espressioni *jugatio capitatio* designarono eziandio la misura dell'annua imposizione pagata sopra ciascuna quota di terreno imponibile, o sopra ciascun uomo addetto al fondo—L. 33. C. Th. *de annona et tributis*. (XI. 1.)—L. ult. C. Th. *sine censu vel reliquis fundum comparari non posse*. (XI. 3.)—L. 2. C. Th. *de immunitate concessa*. (XI. 12.)—L. 11. C. Th. *de exactionibus*. (XI. 7.)—L. ult. C. Th. *de censu sive adscriptione*. (XIII. 10.)—L. 2. C. Th. *De excoctione et translatione annonarum*. (VII. 5.)— L. ult. C. Th. *de patrociniis vicorum* (XI. 24.)—L. 1. C. Th. *ne quid publicae laetitiae nuntii ex descriptione vel ab invitis accipiant*. (VIII. 11.)—E più genericamente ancora designarono il complesso delle imposizioni reali, come si conosce chiaramente dalla L. 2. C. Th. *de immunitate concessa*. (XI. 12.) in dove l'imperatore Giuliano dichiara da quali contribuzioni sia esente, colui il quale abbia ottenuta l'immunità dalla capitazione. Ecco le parole del medesimo — « Omnes omnino, quicumque *capitationis* indulgentiam immunitatemque meruerunt, non solum *ex annonario titulo*, verum etiam *ex speciebus caeteris*, atque *largitionibus* excepti sunt, immunesque erunt. . . » — Nelle quali espressioni *ex annonario titulo*, *EX SPECIEBUS CAETERIS, ATQUE LARGITIONIBUS* si comprendono tutte le imposte ordinarie gravitanti sui fondi e loro accessorii. Inoltre che le imposizioni tutte reali venissero comprese sotto la parola *capitatio*, lo si vede ancora dalle parole di Salviano, (*De gubernatione Dei Lib. V. Cap.* 8.) in dove dice: — « Cum rem amiserint, amis-

sarum tamen rerum tributa patiuntur: cum possessio ab his recesserit, *capitatio* non recedit? *Proprietatibus* carent, et vectigalibus obruuntur » —

(183) La parola *capitatio* generica nella sua espressione viene alcune volte determinata dall'aggiunto *terrena*, ed allora enuncia soltanto l'aggregato delle contribuzioni gravitanti sui fondi, come nella L. ult. C. Th. *de conlatione donatarum vel relevatarum possessionum*. (XI. 20.) et ibi *Gothofredus* nota (z), atque ad L. 2. C. Th. *de censu sive adscriptione* (XIII. 10.) pag. 131. B. in princip. Vol. V. — Altra fiata dicesi *capitatio praedii*, L. 9. C. *De actionibus empti et venditi*. (IV. 49.)

(184) L'imposta gravitante sul capo dell'uomo ascritto alla gleba nelle leggi romane vien detta anche *capitatio humana*. L. unic. C. Iust. *de Colonis Thracensibus*. (XI. 51.) — Nella legge 4. C. Th. *de censu sive adscriptione*. (XIII. 10.) e nella L. 36. C. Th. *de decurionibus* (XII. 1.) la capitazione umana vien detta *capitatio plebis*, e nella L. 6. C. Th. *de censu* vien detta *exactio plebis*. Ed è qui da notarsi, che sembra essere caduto in un certo equivoco il dottissimo Giacomo Gotofredo, quando sulla citata L. 4. *de censu* ha detto che ivi si parla della capitazione territoriale non dell'umana sotto l'espressione *capitatio plebeia*, adducendone per motivo che all'epoca di detta legge, essendosi abolito il tributo per testa esatto a' tempi della monarchia sugli uomini liberi, non può credersi come pensano altri interpetri, che ivi si parli di capitazione gravitante sulle persone. Imperciocchè è vero che nelle dette leggi 4 e 6 non si parla di capitazione gravitante sulle persone degli uomini liberi, ma ciò non esclude che le stesse non possano riguardare la capitazione gravitante sul ceto dei coloni addetti ai fondi, i quali certamente non erano uomini liberi. Infatti lui medesimo dottamente osserva nel suo glossario, (parola *Plebs*, *plebeius*) che spesso nelle leggi romane il *corpo dei coloni* vien detto *plebs* (plebe). Ora niente di più naturale in conseguenza, che la capitazione gravitante su di essi siasi chiamata nelle dette leggi 4. e 6. C. Th. *de censu*, CAPITATIO PLEBEIA, EXACTIO PLEBIS. Tanto più

che parlandosi in dette leggi d'immunità dalla capitazione a favore delle vergini consecrate a Dio, delle vedove e dei minori, tale immunità sarebbe stata di troppo detrimento al fisco, se avesse riguardato il disgravio delle imposizioni reali, e non avrebbe esempio, mentre le imposte reali, essendo piuttosto carico di patrimonio che di persona, nessuna relazione possono avere collo stato della persona del proprietario.

Dalla capitazione *umana*, che i proprietarî pagavano per ogni testa di colono, erano immuni alcune provincie, come quella dell'Illirico. L. unic. C. Iust. *de Colonis Illyricanis* (XI.52.) Teodosio Magno diminuì la capitazione umana, determinando che per ogni uomo si fosse pagato il terzo dell'antica imposta, ed il quarto per ciascuna donna. L. 10. Cod. Iust. *de agricolis, et censitis et colonis*. (XI. 47.)

(185) La contribuzione pagata in ragione degli animali addetti al fondo vien detta *capitatio animalium* nella L. 6. § 2. C. Th. *de conlatione donatarum vel relevatarum possessionum*. (X I. 20.) Tanto la capitazione gravitante sulle persone, che quella pagata per ogni animale vien pure nella detta L. 6 espressa colle parole *descriptio animarum*.

(186) *Vid.* L. 23. Cod. Iustin. *de agricolis, et censitis et colonis* (XI. 47.)—L. ult. Cod. Iust. *de annonis et tributis*. (X. 16.)

(187) *V. Pothier*. Paratit. ad tit. ff. *De censibus*. *II. n. 3*.

(188) Vid. *Burmannum, De Vectigalibus pop, rom. pag*. 27. *circa fin. et seqq*.

(189) Nella città di Roma (L. 3. C. Th. *de poenis*. IX. 40), nommeno che in quella di Costantinopoli (L. 3. C. Th. *de frumento urbis Costantinopolitanae*. XIV. 16.) il governo manteneva un corpo di mugnai e fornai (*pistores*), che distribuiti in varie officine, ne' diversi quartieri della città, si occupavano a ridurre il grano fiscale in farina, e questa in pane, il quale poi si vendeva da essi per conto proprio, o gratuitamente si distribuiva per conto del fisco: secondocchè il grano fiscale era stato ad essi venduto, ovvero consegnato per distribuirsi al popolo, od a quelli che sole-

van godere di tali largizioni fiscali, come ora vedremo. (V. tit. C. Th. *de pistoribus et catabolensibus*. XIV. 3 et ibi *Gothofredum*.) Questa corporazione fu istituita dall'Imperator Traiano come attesta Aurelio Vittore (*De Caesaribus Cap.XIII.*) dicendo: — «Et annonae perpetuae mire consultum, REPERTO FIRMATOQUE pistorum collegio » — V. etiam *Gruterum* pag. CCLV. 1.

(190) L. unic. C.Th. *de pretio panis Ostiensis*. (XIV. 19.)

(191) d. L. unic.

(192) L. 1. C.Th. *de canone frumentario urbis Romae*. (XIV. 15.)

(193) L. 1. 3. C. Th. *de frumento Urbis Costantinopolitanae*. (XIV. 16.)

(194) L. 2. 3. 4. 5. C. Th. *de annonis civicis et pane gradili*. (XIV. 17.)

(195) Ipsam vero civitatem multavit, *ex annona diurna* quam pater ejus *Costantinopolitanis* donaverat, adimens plusquam quadraginta millia modiorum frumenti ab urbe Alexandria advecti, civibus erogabantur. (*Socratis Hist. ecclesiasticae. Lib.II. Cap. 13.*)—Vid. *Sozomeni Hist. ecclesiasticae Lib.3. Cap. 7.* — L.9. 12.14. C. Th. *de annonis civicis, et pane gradili*. (XIV. 17.)

(196) L.3. C.Th. *de annonis civicis et pane gradili*, (XIX.17.)

(197) Quidam ideo manumittuntur, ut acceptum e publico frumentum *menstruum*, et si quae aliae liberalitates in egenos cives conferuntur a principibus, dent his a quibus facti sunt liberi. *Dionysius Halicarnass. Lib. IV. pag. 228. in princip.* — Ac ne plebs frumentationum causa frequentius a negotiis avocaretur, *ter in annum quaternûm mensium tesseras dare destinavit. Svetonius in Octavio, Cap. 40.* Vid. etiam *Cap. 41. ibid. et Cap. 41. Caesar.*

(198) L.7.C.Th. *de annonis civicis et pane gradili.* (XIV.17.) et ibi *Gothofredum*—item Vid. illum ad L. 2. C. Th. *de frumento Urbis Costantinopolitanae*. (XIV. 16.) et ad L. 5. C.Th. *de lustrali conlatione*. (XIII. 1.)

(199) Scutarii,clibanarii. L.9. C. Th. *de annonis civicis et pane gradili*. (XIV. 17.) Scolares. L.9. 10. 11. 12. ibid. — Di questo

corpo di milizia parlando Procopio (*Histor. arcana Cap. 24 pag. 70.*) dice : — « Aula imperatoria trium millium ac quingentorum militum, quos vocant *scholarios*, olim praesidiis tenebatur ; his ab aerario maiora, quam reliquis omnibus erant ab antiquo salaria » —

(200) L. 9. C.Th. *de annonis civicis et pane gradili.* (XIV. 17.)

(201) L. 10. *ibid.* (202) L. 5. *ibid.*

(203) L. 1. 11. 12. 13. *ibid.*—L. 2. C.Th. *de frumento Urbis Costantinopolitanae.* (XIV. 16.)

(204) Le riferite quattro specie di distribuzioni gratuite si chiamavano *annone civiche* in generale, e specialmente *annona popularis* quella fatta ai poveri, *annona palatina* quella fatta agli uffiziali dell'aula imperiale, *annona militaris* quella fatta alle guardie del corpo e soldati, ed *annona aedium* quell a fatta agli edificatori di nuove fabbriche. V. *Jacob. Goth.* ad L. 7. C. Th. *de annonis civicis, et pane gradili.* (XIV. 17.)

(205) L. 6. C. Th. *de annona et tributis.*—L. 2. 3. C.Th. *tributa in ipsis speciebus inferri.* (XI. 2.)—L. 25. C.Th. *de erogatione militaris annonae.* (VII. 4.)—L. 15. 21. C.Th. *de susceptoribus praepositis et arcariis.* (XII. 6.)— L. 4. C.Th. *de suariis.* (XIV. 4.)

(206) L. 2. 3. C.Th. *Tributa in ipsis speciebus inferri.* (XI. 2.)—Vopisco nella vita di Aureliano(*Cap. 48.*) parla della vendita dei vini fiscali : —« In porticibus templi solis *fiscalia vina* ponuntur, non gratuita populo croganda, sed praetio » —

(207) L. 4. 6. 25. C. Th. *de erogatione militaris annonae*, (VII. 4.)

(208) d. L. 6. *eodem.*

(209) §. 33. Instit. *de actionib. Lib. IV. Tit. 6.*

(210) Vid. *Symmachus, Lib. 9. ep. 125. Lib. 10. ep. 42. 47.*

(211) L. 4. C. Th. *de suariis pecuariis et susceptoribus vini.* (XIV. 4.)

(212) *Rationalis vinorum* come si rileva dalla notizia de' due imperi.

(213) Vid. *Vopiscus in Probo, Cap. 4.*

(214) È conosciuta la severa risposta data da Augusto al popo-

lo, il quale si lamentava della scarsezza e carestia del vino :— « Querentem de inopia et caritate vini populum severissima coercuit voce; *Satis provisum a genero suo Agrippa, perductis pluribus aquis, ne homines sitirent* (*Svet. Cap.* 42.) » — alle quali parole somiglia il rimprovero fatto dall'Imperator Pescennio Negro, il quale disse alla guarnigione di Egitto tumultuante per causa del vino : — « Nilum habetis, et vinum quaeritis (*Spartian. Pescenn. Cap.* 7.). Sappiamo pure da Vopisco (*dict. Cap. 48.*) che Aureliano imperatore disegnava di fare delle distribuzioni gratuite di vino, ma che ne fu dissuaso dal prefetto al pretorio, e perciò si limitò a farlo vendere ad un prezzo più modico.

(215) Palatini. *Genus panum, quos Constantinus Magnus populo largitus est*, quo tempore Consulatum gessit, sic dictos, quod ex Palatio suppeditarentur. His addidit carnes, et vinum, et oleum : quae civitas aliquamdiu percepit, missilium ab ipso sparsorum tesseras ferens.

(216) L. 17. C. Th. *de cohortalibus, principibus, cornicularìis et primipilariis.* (VIII. 4.)

(217) Ciò apparisce dall'iscrizione e soltoscrizione della L. unic. C. Th. *de mensis oleariis.* (XIV. 24.) nonchè dalle Leggi ult. C. Th. *de curatoribus Kalendarii.* (XII. 11.)—L. 3. C. Th. *de canone frumentario Urbis Romae.* (XIV. 15.)

(218) L. ult. C. Th. *de annonis civicis et pane gradili.* (XIV. 17.) et ibi Gothofredus, itemque ad L. 3. Cod. Th. *de canone frumentario Urbis Romae.* (XIV. 15.)Vopisco nella vita di Aureliano Imperatore (*Cap.* 47.) dice : — « Statuerat et vinum gratuitum populo romano dare, ut quemadmodum *oleum* et panis et porcina gratuita praeberentur, sic etiam vinum daretur » — Agrippa, sotto Augusto, distribuì *l'olio* alla plebe(*V. Dion Cassius Lib. XLIX. Cap. 43. pag. 600.*). Nerone lo distribuì ai senatori e cavalieri nel luogo della palestra (*Svetonius, Nero Cap. XII. Tacitus, Ann. XIV.* 47.). Indi dal Imperator Severo s'incominciò a dare al popolo (*Spartian. Cap.* 23); ed essendosi tal consuetudine dismes-

sa da Eliogabalo, fu ripristinata da Alessandro Severo (*Lampridius in Alexandro Severo Cap. 22*).

(219) Vid. *Jacob. Gothofredum* ad d. L. ult. C.Th. *de annonis civicis et pane gradili.* (XIV.17.) atque ad L.3.C.Th. *de canone frumentario Urbis Romae.* (XIV.15.)

(220) Vedi la Legge unica C.Th. *de mensis oleariis* (XIV.24.) nella quale Costantino Magno dispone, che agli eredi del godente si trasferisca la proprietà delle *mensa olearia*, all'istessò modo che la di lui successione, giusta il dritto comune; e che le mense olearie *caduche* poi si fossero quindi innanzi vendute pel prezzo di venti folli ognuna.

(221) Cioè una libbra al mese. Vid. L. ult. C. Th. *de suariis*, (XIV.4.) Novella Theodosii *de suariis, boariis et pecuariis*, tit. XXXIX.

(222) Vid. Jacobum Gothofredum ad L. 2. C. Th. *de suariis.*

(223) d. L. 2. (224) L. 3. *ibid.*

(225) L. 4. *ibid.* (226) L. 2. 3. *ibid.*

(227) L. 4. *ibid.*

(228) Avverta il benigno lettore, che per equivoco è corso nel testo *cinque denari* in vece di CINQUANTA. — Di fatti la L. ult. C. Th. *de suariis* dice: — « Possessores quoque, qui pro larido *millenos denarios in vicenis libris solebant conferre*, Suariis in praetio exolvant — (Vid. ibi *Iacob. Goth.*)

(229) Similmente nella L.2. C. Th. *de suariis* è detto: — « In arbitrio suo POSSESSOR habeat, ne suario pecuniam solvat.......... quum quantum praetium daturi sunt, a POSSESSORE accipiant: et POSSESSORES erunt moderati in specie distrahenda » —

(230) L. 2. *eod.* (231) L.3. *ibid.* et Nov. Theodosii *de suariis.*

(232) L. 4. *eod.* (233) d. Nov. Theodosii.

(234) L. 22. C. Th. *de diversis officiis et apparitoriis et probatoriis eorum.* (VIII.7.)—Rubric. Cod.Th. *de suariis, pecuariis et susceptoribus vini, caeterisque corporatis* (XIV.4.) L. 1. 8. 10. *eod.*

(235) Ciò risulta dalle L. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. *eod.* che al *prefetto della città* sono indirizzate.

(236) L. 3. *eod.* (237) L. 2. *eod.*

(238) L. 4. *eod.* (239) d. L. 4.

(240) L'Imperatore Aureliano aggiunse all'annona della plebe romana anche la distribuzione di carne porcina, giusta Vopisco al Cap. 35. della di costui vita: — « Aurelianus et *porcinam carnem populo romano distribuit*, quae odieque dividitur » — (*Vid. item Cap. 47. in not. 218. et Aurelius Victor* in vita Aureliani *Cap. 35.*)—Zosimo (*Lib. II. Cap. 9.*) fa menzione ancora di tal gratuita distribuzione di carne, come pure Simmaco (*Lib. X. epist. 27.*) e Cassiodoro (*VI. Varior. 18.*)

(241) L. 2. C. Th. *de erogatione militaris annonae.* (VII. 4.)

(242) L. 15. 21. C. Th. *de susceptoribus, praepositis et arcariis.* (XII. 6.) L. 2. 6. C. Th. *de erogatione militaris annonae.* (VII. 4.) L. 17. C. Th. *de cohortalibus.* (VIII. 4.).

(243) Symmachus lib. X. ep. 58.—L. 10. C. Th. *de navicalariis.* (XIII. 5.)

(244) d. L. 10. *eod.* (245) L. 13. *eod.*

(246) L. 3. 12. C. Th. *de metallis et metallariis.* (X. 19.)

(247) Quest'imposizione vien detta *canon metallicus* nella L. 4. C. Th. *de metallis et metallariis.*

(248) *In balluca.* L. 3. C. Th. *eod.* et ibi *Gothofr.*

(249) d. L. 3. C. Th. *eod.*

(250) L. 23. C. Th. *de annona et tributis.* (XI. 1.)

(251) Per errore è corso nel testo *quindici* invece di *venticinque* ch'era l'effettivo numero delle libbre di rame per le quali si pagava un solido d'oro. — Vid. L. 1. 2. C. Th. *de conlatione aeris.* (XI. 21.)

(252) L. 1. C. Th. *de fabricensibus.* (X. 22.)

(253) L. ult. C. Th. *de conlatione donatarum vel relevatarum possessionum.* (XI. 20.)

(254) Vid. L. penult. C. *De Agricolis, et censitis et colonis.* (XI. 47.) — V. *Molineus ad Consuetudines Parisienses Tit. 2. Des*

Droits seigneuriaux num. 16. — L. 4. C. *De agricolis et censitis* (XI. 47.) et ibi *Brunneman.* num. 4. 5.

(255) L. 4. 6. C.Th. *de censu.*(XI. 57.)—L. 36. C. Th. De Decurionibus.(XII. 1.) — L. penult. in princ. C. *De agricolis et censitis* (XI. 47.) — L. 3. in princ. *de censibus.* (L.15.) — Vedi pure il preliminare a questo capo , e la nota 184 in principio.

(256) L. 3. C. Th. *De militari veste.* (VII. 6.)

(257) Questa commutazione del pagamento in danaro per quelle contribuzioni le quali doveansi esigere in natura diceasi *adaeratio.* L. 5. *ibid.*

(258) L. 4. C.Th. *de militari veste.* (VII.6.) et ibi Jacob. Gothofredus.

(259) L. 5. *ibid.* (260) d. L. 5.

(261) V. tit. Cod. Th. *de oblatione equorum.* (VII. 23.) — *de equorum conlatione.* (XI. 17.) — *Qui a praebitione tironum vel equorum excusentur.*(XI. 18.)—*De stratoribus.*(VI. 31.).

(262) L. unic. C. Th. *de stratoribus.* (VI. 30.)

(263) L. 1. 2. C. Th. *de equorum conlatione.* — L. 20. C.Th. *de extraordinariis sive sordidis muneribus.* (XI. 16.)

(264) L. 1. C. Th. *de equorum conlatione.* (XI. 17.)

(265) L. 2. *eod.*

(266) Per equivoco s' è detto *quindici* mentre la Numidia pagò *diecìotto* solidi per ogni cavallo. Vid. L. 29. C. Th. *de annona et tributis.* (XI. 1.)

(267) Et quo celerius ac sub manum annunciari cognoscique posset, quid in provincia quaque gereretur, iuvenes primo modicis intervallis per militares vias, dehinc vehicula, disposuit. Commodius id visum est, ut, qui a loco praeferunt literas, iidem interrogari quoque , si quid res exigant, possint. *Suet. Aug. Cap. 49.*

(268) Nymphidius non mediocriter indoluit , cum servi publici a consulibus destinati essent, qui senatusconsulta ad imperatorem ferrent, quibus ipsis diplomata quae dicuntur dari solent , ut hiis statim agnitis *civitatum magistratus tabellariorum cursum accele-*

rent in commutatione vehiculorum datis deductoribus. (*Auctor* laudatus a *Goth.* sub L. 1. C. Th. *de cursu publico.* VIII. 5.)

(269) Vehicularium cursum summa diligentia sublevavit. *Capitolinus Cap. 12.*

(270) Vehicularium munus a privatis ad fiscum traduxit. *Spartianus Cap. 14.*

(271) L. 8. 11: 17. 38. 53. C.Th. *de cursu publico.* (VIII.5.)

(272) L. 8. 14. 16. 24. *eod.* (273) L. 17. 50. *eod.*

(274) L. 17. 20. 30. *eod.*—L. 5. C. Th. *de curiosis.* (VI. 29.)

(275) L. 47. 48. C. Th. *de cursu publico.*

(276) d. L. 47. *eod.* (277) L. 8. *eod.*

(278) L. 28. 30. C. Th. *de cursu publico.* (VIII. 5.)

(279) L. 48. C. Th. *eod.*

(280) Quo cognito , moerore offusus Costantius , solatio uno sustentabatur , quod intestinos semper superaverit motus : re tamen magnam ei difficultatem ad capessendum consilium adferente , id elegit potissimum, *ut vehiculis publicis impositum paullatim praemitteret militem* , imminenti casus atrocitati velocius occursurum. *Ammianus Marcellinus* , *Histor. Lib.XXI. Cap.13*—*L.22. Cod. Iust. De cursu publico.* (XII. 51.).

(281) d. L. 22 C. *Iust. de cursu publico.*

(282) L. 4. C. Th. *de cursu publico.* (XII. 51.)

(283) L. 15. *eod.* (284) L. 1. *eod.*

(285) L. 4. *eod.*

(286) Di ciò abbiamo l'esempio nella L. 34. C. Th. *de cursu publico* colla quale Valentiniano Seniore ordina, che quantunque nelle altre provincie al suo tempo si fosse pagata dai provinciali una somma per la riparazione della quarta parte degli animali, pure nell'Africa proconsolare vuole che si contribuisca quanto sia di stretta necessità: (*In Proconsulari provincia* TANTUM DETUR , QUANTUM NECESSITAS POSTULAVERIT. ibid.) *V. item* L. 7. Cod. Th. *De indulgentiis debitorum* (XI.28.)—L. 4. C. Th. *de murilegulis , et gynaeciariis et monetariis et bastagariis* (X. 20.)

(287) Ciò apparisce dalla L. 5. C.Th. *de curiosis.* (VI.29.) ove

è detto: *In his dumtaxat provinciis, in quibus* CURSUS *a provincialibus* EXHIBETUR,... *singulos solidos per singulas rhedas*,... *percipiatis*. Dalle quali parole apparisce ancora che i provinciali doveano pagare un solido per ciascun carro agli agenti di posta, quante volte la contribuzione postale da essi si pagasse in natura.— Questa L. 5. che fu promulgata da Costanzio e Giuliano nell' anno 359 dell' era volgare sembra derogata dalla posteriore L. 21. C. Th. *de cursu publico* in dove un'esazione introdotta abusivamente (come ivi dicesi) dagl' agenti postali, detta *pecunia pro rotarum tritura*, fu vietata riscuotersi; se però l' esazione di cui parlano le dette due leggi non siano tra loro diverse. — Che alcune provincie somministrassero in natura gli animali per la poste, apparisce similmente dalla L. 2. C. Th. *de curiosis*. (VI. 29.) dalla quale si conosce ancora, che questi uffiziali detti CURIOSI vessavano i soggetti tassandoli oltre la necessità delle consuete e necessarie riparazioni d'animali, e che poi si transigevano con una commutazione in danaro, la quale volgevano a loro particolare guadagno.

(288) L. 34. C. Th. *de cursu publico*. (VIII.5.)

(289) L. 60. 64. C.Th. *eod*.—L. 9. C.Th. *de annona et tributis*. (XI.1.)

(290) L. 10. 11. C. Th. *de Senatoribus, et de glebali vel follium septemve solidorum conlatione, et de auro oblatitio*. (VI.2.)— L. 14. C. Th. *de proximis, comitibus dispositionum coeterisque qui in sacris scriniis militant*. (VI. 26.)

(291) L.3. C.Th. *de praediis Senatorum*. (VI.3.) L.138. 74. C. Th. *de decurionibus*. (XII.1.)—L. 19. C. Th. *de medicis et professoribus*. (XIII.3.) —L. 12. C. Th. *de Senatoribus*. (VI.2.)

(292) L.2. C.Th. *de Senatoribus, et de glebali vel follium*. (VI.2.)

(293) L. 11. C.Th. *de Senatoribus*—L. 1. C. *de exhibendis vel transmittendis reis*. (IX. 2.)

(294) L. 21. C. Th. *de praetoribus et quaestoribus*. (VI.4.)— L.2. C. Th. *de Senatoribus et de glebali vel follium*. (VI.2.)

(295) L. 4. C.Th. *de Senatoribus*.

(296) L.4. 12. C.Th. *de Senatoribus*—L. 12. Th. *de proximis*,

comitibus dispositionum. (VI.26.)—Vid. item *Symmachum*, Lib. 4. ep, 62.

(297) L. 2. C. Iust. *de praetoribus et honore praeturae, et glebae et follis et septem solidorum praebitione sublata.* (XII. 4.)

(298) Quintiliano nella declamazione 359 riferisce il frammento di una legge concepita in questi termini : — « Praeter instrumenta itineris, omnes res quadragesimam publicano debeant ».

(299) Publicum *quadragesimae* in Asia egit. (*Svetonius in Vespasiano Cap. 1.*)

(300) Lib. V. Epist. 62. E quantunque in detta lettera si faccia parola del dazio *quinquagesimae*, pure il Burmanno (*De Vectigalibus populi romani pag. 64, seq.*) crede che debba leggersi *quadragesimae*. Questo scrittore fa menzione ancora della controversia circa la durata di tale dazio, che alcuni credono dismesso ai tempi di Nerone per leggere in Tacito (*Ann. Lib. XIII. Cap. 51.*) Manet tamen abolitio *quadragesimae*, quinquagesimaeque, et quae alia exactionibus illicitis nomina publicani invenerant. E dimostra con plausibili argomenti che si possono vedere presso del medesimo (*pag. 64. seq.*) che questo luogo di Tacito deve intendersi della quarantesima delle liti istituita da Caligola e poscia abolita da Nerone, non già della quarantesima delle mercanzie.

(301) L. 4. §. 2. ff. *de publicanis vectigalibus et commissis* (XXXIX. 4.) — Vid. etiam L. 9. §. 6. *ibidem.*

(302) Il *cinnamomo* o *cinnamo* o *cannella* è un frutice che nasce in Etiopia, la cui corteccia è rotonda e gracile a modo di canna. Quando si frange manda un visibile effluvio a somiglianza di nebbia o di polvere. (*Plinius Hist. nat. XII. 19. Isidorus XVII. 8*)

(303) L' albero che produce il *pepe* è simile al ginepro. I di lui semi sono contenuti in piccioli baccelli, i quali raccolti prima che si aprano, e seccati al sole, formano quel che si chiama *pepe lungo*. Quando poi si lasciano giugnere a maturità si aprono e mostrano il *pepe bianco*; il quale in appresso disseccato dal sole cangia colore e si corruga (*Plinius Hist. nat. XII. 7.*)

(304) È un'erba che si raccoglie ne' lidi dell' India, la quale por-

ta cinque globetti o sfere: è detta *folio* perchè galleggia senza alcuna radice. Nel gusto somiglia al nardo (S. Isidori Lib. XVII. Cap. 9. Originum.)

(305) Il *costo* è la radice odorosa di un'erba che nasce in India, in Arabia ed in Siria. (Isid. XVII. 9.) Non solo si adoperava per delizia, ma se ne faceva uso ne' sacrifizii altresì; poichè, come dice Plinio (*XXII. 24. inf.*) *Thure supplicamus et costo. Vid. item Lib. XII. Cap. 12.* in princip.

(306) Specie di costo, forse così detta dal monte ove nasce. Poichè l'Amomo è un monte di Siria, ove cresce anche il galbano. (Isidor. XVII. 9.)

(307) Il *nardo* è un frutice la cui parte solida serve di base agli unquenti (Plinius XII. 12.). Il suo stelo è a spighe; donde i greci lo chiamano *nardostachis*, dalla parola greca *στάχυς*, *spica.*

(308) Isidoro annovera la *cassia* fra gli alberi aromatici che nascono in Arabia, e dice che essa ha le medesime proprietà del cinnamomo, ma minor efficacia; donde ne' medicamenti si supplisce il cinnamomo con un doppio peso di cassia. (Originum, XVII. 8.) La *xilocassia* poi di *Smirne* ch' è mentovata più sotto, è una specie di cassia che nasce in Ismirne, così detta dal greco vocabolo *ξύλον*, *legno*, perchè è la parte legnosa ossia la corteccia di quest'albero.

(309) Isidoro novera fra gli alberi aromatici anche l'*amomo*, il quale è così detto perchè somiglia in odore al cinnamomo. Nasce in Siria ed in Armenia (Originum, XVII. 8.) Sull'amomo e sull'uva d'amomo, vedi Plinio (*Hist. nat. XII. 13*).

(310) Il *zenzero* è un' erba la quale Plinio (*Hist. nat. XII. 7.*) dice credersi falsamente da taluni che sia la radice del pepe, a cagione della somiglianza del sapore.

(311) Specie di frutice che nasce in Siria, con foglie accartocciate, donde si spreme un olio che si usa negli unguenti. Cresce il *malabatro* anche in India, è in forma di lente, più odoroso del croco, di prezzo esorbitante. (*Plinius Hist. nat. XII. 26.*)

(312) Succo di una ferula che nasce nel monte Amomo in Siria: è simile ad una resina. Se ne fa uso ne' medicamenti, ed eziandio

contro le zanzare, le quali sono messe in fuga dall'odore del *galbano* bruciato(*Plinius Hist. nat. Lib. XIX. Cap. 10. Lib. XXIV. Cap. 5. Isidorus XVII, 9.*)

(313) Il *lasero* è il succo di un'erba chiamata *laserpizio*, che nasce nella provincia Cirenaica. Se ne fa uso in medicina, ed è chiamato *oppio cirenaico*(*Plinius Histor.nat.XIX. 3. Isidor.* XVII.9.)

(314) Legno d' aloe : Dioscoride (Historia plantarum Lib. III. Cap. 23.)

(315) È un albero la cui lacrima, simile all'incenso, si adopera in medicina (*Plinius, Hist. nat. XIII. 11., XXIV. 14.*). Dionisio Gotofredo dice che fu così chiamata perchè riunisce la carne separata dalla ferita.

(316) Specie di marmo che si trova ne'monti di Arabia (*Plinius Hist. nat. XXXVI. 7.*)

(317) Specie di costo, forse così chiamata da Amomo, monte di Siria ove nasce.(*Isidor. XVII.9.*). In che poi differisca questa specie dal *costamomo* nominato di sopra s'ignora assolutamente.—V. item *Plinium Hist. nat. XII. 13. XV.* 7.

(318) Cinnamomo legnoso, d'odore inferiore al cinnamomo.

(319) Riferisce Plinio (*Hist. nat. XVIII. 1.*) che il lino chiamato *bisso* nasceva in Acaia, e valeva un tempo quanto l'oro.

(320) I mercatanti delle quali sono chiamati *particarii* nella L. 7. C. Iust. *de excusationibus munerum* (X. 47.).

(321) Pianta il cui succo s'adopera in medicina. (Dioscoridis Hist. plantarum, Lib. VI. Cap. 13.—V. item Matthioli Commentaria, Lib. I. Cap. 10. pag. 35.)

(322) Il *sardonico* è una gemma rossa : così detta perchè fu trovata dai Sardi, e perchè ha in se misto un certo candore come la carne umana sottoposta all'unghia : giacchè i greci chiamano ὄνιξ l'unghia. (*Plin. Hist.nat.Lib.XXXVII. Cap, 6.* ; *Isidor. XVI, 8*)

(323) Gemma bianca che manda uno splendore ceruleo con in mezzo una stella mobile. Così detta dalla voce greca κεραυνὸς, *fulmine*, perchè non si trova altrove che ne'luoghi percossi dal fulmine. (*Plinius Hist. nat. Lib. XXXVII. Cap. 9.*)

*

(324) Gemma che si trova in Etiopia di color ceruleo tendente alla porpora: così chiamata dal fiore purpureo del medesimo nome. (*Isidorus XVI. 9.*).

(325) Lo *smeraldo* è una gemma che occupa il terzo posto tra le pietre preziose, dopo le perle. È così chiamata a cagione del suo color verde, che supèra il verde di qualunque erba o fronda, colore ch'essa comunica all'aria circostante. Quindi *smaragdus* equivale a *viridis* (*Plinius Hist. nat. Lib. XXVII. Cap. 5. Isidorus. XVI. 7.*)

(326) Il *diamante* è una gemma che ha lo splendore del cristallo, e la cui durezza non può esser vinta nè dal ferro, nè dal fuoco. Donde trasse il nome di *adamante*, che tanto vale in greco quanto *indomàbile*. Le varie sue specie e virlù sono riferite da Plinio (*Hist. nat. Lib. XXXVII. Cap. 4* ; *Isidorus XVI. 13*)

(327) Il *zaffirò* è una gemma cerulea e porporina sparsa di polvere dorata (*Isidorus XVI. 9.*)

(328) Specie di topazio di color verde, ma pallido e cupo, sporgente in forma d'occhio (*Plinius Hist. nat. Lib. XXXVII. Cap. 8. Isidorus XVI. 7.*)

(329) Gemma che si trova nell'India, verde come lo smeraldo, ma più pallida. Si suol tagliarla in forma esagona; acciocchè il suo colore alquanto smorto sia ravvivato dalla ripercussione degli angoli. (*Plinius Hist. nat. Lib. XXXVII. Cap. 5. Isidorus, XVI. 7.*)

(330) La *chelonia* al dir di Plinio è l'occhio d'una testuggine indiana. La *chelidonia* è una gemma così chiamata dal color della rondine, dall'altra parte è purpurea macchiata di nero (*Plinius Hist. nat. Lib. XXXVII. Cap. 10. Isidorus XVI. 9.*)

(331) I fili di seta cruda non ancora tessuti, come sono fatti dai bachi. Cujac.

(332) Era il *carbaso* una specie di lino finissimo trovato in Ispagna, con cui s'intessevano vesti di gran prezzo: era di lusso fra gli antichi come fra noi la seta (*Plinius Hist. nat. Lib. XVIII. Cap. 1. et ibi Salmasius.*)

(333) L. 16. §. 7. ff. *de publicanis vectigalibus et commissis.* (XXXIX. 4)

(334) L. 5. C. Iust. *de vectigalibus et commissis.* (IV. 61.)

(335) *Negotiatoribus,* ut Romam volentes concurrerent, *maximam immunitatem dedit.* (*Lampridius in Alex. Severo, Cap. 22*) —*Aurum negotiatorium* et coronarium Romae remisit. (*Ibid. Cap. 32.*)

(336) L. 20. 21. C. Th. *de lustrali conlatione.* (XIII. 1.)

(337) Vid. *Jac. Gothofredum* ad L. 7. C. Th. *de lustrali conlatione* (XIII. 1.) — Venivano nel calcolo de' guadagni fatti da commercianti nel quinquennio anche i predii da essi acquistati col frutto del loro commercio — Vid. Gothof. ad L. ult. eod. tit. C. Th. *de lustrali conlatione.*

(338) Braccariorum, linteonum, vitreariorum, pellionum, plaustrariorum, argentariorum, aurificum, et caeterarum artium vectigal pulcherrimum instituit; ex eoque iussit thermas, et quas ipse fundaverat, et superiores populi usibus exhiberi, silvas etiam thermis publicis deputavit (*Lampridius, Alexandro Severo, Cap. 24*).

(339) L. 10. C. Th. *de lustrali conlatione.* (XIII. 1.) — Vid. etiam L. 3. 6. 8. 12. *ibid.*

(340) Nullo rerum aut hominum genere omisso, cui non tributi aliquid imponeret ..... ex gerulanorum diurnis quaestibus pars octava, *ex capturis prostitutarum, quantum quaeque uno concubitu* mereret...... Additumque ad caput legis, ut tenerentur publico, et quae meretricium, et qui lenocinium fecissent; nec non et matrimonia obnoxia essent. (*Svetonius, Caligula Cap. 40.*)

(341) L. 18. C. Th. *de lustrali conlatione* (XIII. 1.) — Prima di essere gravati di questa imposizione soggiacevano al pagamento di tutte le contribuzioni fondiarie, quantunque non avessero predi, appunto pel commercio che dessi facevano dei loro capitali. L. 22. §. ult. ff. *ad municipalem et de incolis.* (L. 1.) — L. ult. §. 23. ff. *de muneribus et honoribus.* (L. 4.)

(342) Novella 18. Theodosii sub tit. *de lenonibus,* et ibi *Gothofredus* nota (d).

NOTA 343 — 355

(343) Vid. *Evagrii Scholastici Histor. ecclesiast. Lib. III. Cap. 39. 40. 41.* — *Cedreni Compend. histor. pag.* 282.

(344) *Negotiatorum matricula.* L. 15. C.Th. *de episcopis, ecclesiis et clericis.* (XVI. 2.), et ibi *Gothofredus* nota (1).

(345) L. 17. C. Th. *de lustrali conlatione.* (XIII. 1.) et ibi *Gothofredus.*

(346) L. 20. ibid.

(347) L. 14. 18. C. Th. *de tironibus* (VII. 13.) — L. unic. C. Th. *qui a praebitione tironum vel equorum excusentur.* (XI. 18)

(348) Vid. *Gothofredum* ad L. 2. C. Th. *de tironibus.* (VII. 13)

(349) L. 13. *ibid.*

(350) L. 7. 13. 20. *ibid.* (351) d. L. 13.

(352) Per equivoco è corso nel testo ventisei in vece di *trentasei* Ved. d. L. 7. C. *Th. de tironibus.*

(353) d. L. 20. *eod.* — Novella 3. Theodosii *de tironibus et occultatoribus desertorum.* tit. 44.

(354) L. 8. 9. C. Th. *de desertoribus et occultatoribus eorum.* (VII. 18.)

(355) Questo carico della somministrazione dei soldati è detto *capituli atque temonis necessitas* nella L. 15. C.Th. *de extraordinariis sive sordidis muneribus.* (XI. 16.); della quale denominaziona ecco l'etimologia: si chiamavano *turmarii* coloro i quali nelle provincie per conto del governo esigevano le *torme* dei *tironi* ossia le compagnie delle nuove reclute: di questa voce *turma* in tal maniera si serve la L. 8. C. Th. *de tironibus* (VII. 13.) — «*Inter optimas lectissimorum militum* TURMAS *neminem e numero servorum dandum esse decernimus* » — *Temonarii* poi si chiamavano quelli i quali non le *torme* dei *tironi*, ma il prezzo dato in commutazione degli stessi da alcune provincie esigevano (L. 7. C. Th. *de tironibus.*) — La legge 3. C. Th. *de privilegiis eorum, qui in Sacro Palatio militant* (VI. 35.) chiama i *turmarii* anche *capitularii*: — «Vel TURMARIORUM quos CAPITULARIOS VOCANT ibid. » — donde apparisce essere gli stessi i *turmarii* ed i *capitularii*. Simmaco poi (*Lib. IX. epist. 10.*) prende i capitularii ed i turmarii per gli stessi: — « Postulant (egli

dice) CAPITULARII taxationem TIRONIS ab hominibus meis, nulla super hoc publicae utilitatis monumenta promentes » —E certamente che i temonarii furon detti anche capitularii si può conoscerlo dalla L. 14. C.Th. *de extraordinariis sive sordidis muneribus*.(XI. 16.) la quale dice—Totius CAPITULARIAE, sive (ut rem quam volumus intelligi, communi denuntiatione signemus) TEMONARIAE FUNCTIONIS, fieri jubemus exsortes. — Dal che sembra a Giacomo Gotofredo (ad L. 3. C. Th. *de privilegiis eorum qui in sacro palatio militantarunt*, VI. 35. Vol. 2. pag. 235. A.) che il titolo di *capitularii* fu generico ed abbracciò tanto i temonarii che i turmarii. Tanto più che gli stessi *tironi* o soldati di nuova leva, che voglian dirsi, nelle leggi romane vengono detti *capita*. De' quali soldati fassi menzione presso Ammiano Marcellino (*Lib.XVII.Cap.* 3.), il quale dice: — « Quia igitur plurimae gentes vi maiore collaturae CAPITA sperabantur, dubia bellorum coniectans sobrius rector, magnis curarum molibus stringebatur » — Per la qual cosa gli esattori della contribuzione per la leva furon chiamati anche *capitularii*. Donde si vede che la straordinaria imposta per la coscrizione o che si pagasse in natura ai *turmarii* ovvero in prezzo ai *temonarii* fu detta *capituli atque temonis necessitas* dal nome di coloro che la esigevano—Vid. *Gothofredum* ad d.L.3. C.Th. *de privilegiis eorum qui in sacro palatio militarunt*. (VI. 35.) — L. 7. C. Th. *de tironibus*. (VII. 13)

(356) L. 2. 6. 25. C.Th. *de erogatione militaris annonae*. (VII. 4.) — L. 17. C. Th. *de cohortalibus, principibus, cornicularriis et primipilariis* (VIII. 4.)

(357) L. 7. C. Th. *de erogatione militaris annonae* (VII.4.)— La contribuzione di paglia e fieno si chiama *capitum* nella detta L. 7., ovvero *capitatio* nella L. 8. *eod.* — Vid. etiam *Gothofredum* ad L. 7. C. Th. *de erogatione militaris annonae*.

(358) Ciò risulta dalle parole di Giulio Capitolino, il quale nella vita di Gordiano terzo (*Cap. 28.*) dice: — « Cujus viri tanta in republica dispositio fuit ut nulla esset unquam civitas limitanea potior, quae non posset exercitum populi romani ac principem ferre,

quae totius anni in aceto, frumento, et larido, atque hordeo, et paleis condita non haberet: minores vero urbes, aliae xxx dierum, aliae xl. nonnullae duorum mensium: quae minimum xv dierum. » — Si rileva ancora dalla L. 25. C. Th. *de erogatione militaris annonae* nella quale Arcadio dice: — « che sulla proposizione della *comunità* di Epifano, stabilì potersi somministrare ai soldati vino nuovo dal mese di novembre in poi » — donde si vede che le comunità somministravano l'annona militare, ed i magistrati municipali presedevano alla percezione e distribuzione della medesima.

(359) Si vero de ipsis pagis quaestionem quis moveat, amplae rei negotium movebitur; respiciendum tamen ut saepe discimus, quibus ex utroque locantur. Nam et quoties militi praetereunti aliive cui comitatui annona publica praestanda est, si ligna aut stramenta deportanda, quaerendum cui civitati, a quibus pagis huiusmodi munera praeberi solita sint. (*Siculus Flaccus, De Conditionibus agrorum*, apud Goesium pag. 25.) Intorno al quale luogo vedi Gotofredo (ad L. 1. 2. 3. C. Th. *de erogatione militaris annonae.*)

(360) Vid. L. 1. 11. 13. 16. 17. C. Th. *de erogatione militaris annonae* (VII. 4.) — Ivi l' annona veniva consegnata ai custodi dei magazzini comunali (*praepositi horreorum*), i quali dipendevano dai ricevitori (*susceptores*). Questi ultimi poi secondo gli ordini (*breves*) ricevuti dai capi militari distribuivano l' annona ai quartier mastri (*actuarios vel optiones*) di ciascuna coorte nella proporzione fissata. (L. 24. C. Th. *de erogatione militaris annonae.*)

(361) Vid. L. 18. 20. 21. C. Th. *de erogatione militaris annonae.* Alcune comunità usavano di pagare in danaro l' annona militare, nel qual caso dicevasi *adaerata*. Il prezzo dell' annona poi era tassato in danaro, o con una legge speciale per un dato comune (L. 22. 30. 31. C. Th. *eod.*) ovvero secondo il prezzo corrente nel mercato della comunità.

(362) d. L. 20. C. Th. *de erogatione militaris annonae.*

(363) L. 21. C. Th. *eod.*

(364) Ciò si rileva dalla legge 19. C. Th. *de erogatione militaris annonae*, ove è detto che alcune provincie, per la loro posiziona,

per la qualità delle strade, erano discaricate dall'obbligo di conferire e trasportare l'annona militare alle frontiere, ovvero all'arca fiscale, ma erano delegate a somministrare l'annona agli uffiziali del Rettore della provincia (Vid. *Gothofredum* ad d. L. 19. C. Th. *de erogatione militaris annonae*.

(365) L. 7. 9. 23. C. Th. *de erogatione militaris annonae*.

(366) L. 8. eod. et ibi *Gothofredus*.

(367) L. 1. C. Th. *de excoctione et translatione annonarum* (VII. 5.) — L. 15. 18. C. Th. *de extraordinariis sive sordidis muneribus*. (XI. 16.)

(368) Vid. L. 28. C. Th. *de erogatione militaris annonae* che di questi fornai fa menzione: e dalla stessa apparisce ancora, che, dessi erano incaricati di distribuire il pane ed il biscotto ai soldati. Di questi fornai provinciali si fa menzione da Sparziano nel capo decimo della vita di Pescennio Negro in questi termini: — « Idem iussit vinum in expeditionem neminem bibere, sed aceto universos esse contentos. Idem *pistores* sequi expeditionem prohibuit, buccellato iubens milites et omnes contentos esse. » —

(369) Vid. *Gothofredum* ad L. 1. C. Th. *de excoctione et translatione annonarum*. (VII. 5.)

(370) L. 15. C. Th. *de extraordinariis sive sordidis muneribus*. (XI. 16.) — Rubrica C. Th. *de excoctione et translatione annonarum*. (VII. 5.)

(371) Ad L. 9. C. Iust. *de excusationibus munerum*. (X. 47.)

(372) L. 3. C. Th. *de metatis*. (VII. 8.)

(373) L. 7. 9. *ibid*. (374) L. 5. 8. *eod*.

(375) L. 6. 11. *eod*. — L. 16. C. Th. *de medicis et professoribus*. (XIII. 3.)

(376) L. 13. C. Th. *de metatis*. (VII. 8.) et ibi *Gothofredus*.

(377) L. 5. §. 1. *eodem*.

(378) d. L. 5. §. 3. *eod*. (379) L. 3. *eod*.

(380) L. 10. ibid. et ibi *Gothofredus* — Questo carico chiamasi *munus hospitis recipiendi* — L. 3. C. Iust. *de muneribus patrimoniorum*. (X. 41.). — L. 3. §. 14. L. ult. inf. ff. *de muneribus et*

honoribus. (L. 4.) — L. 1. C: Th. *de episcopis*, *ecclesiis et clericis* (XVI. 6.) — Tit: Cod. Th. *de metatis*.(VII. 8.)—Tit. C. Iust. *de metatis et epidemeticis* (XII. 41.)

(381) L. 15. C.Th. *de extraordinariis sive sordidis muneribus* (XI. 16.) in dove si dice :—« Materiam, lignum atque tabulata exceptorum virorum patrimonia non praebeant » — Sulle quali parole è da notarsi che *materia* intendesi delle travi destinate alla costruzioni delle navi, come si rileva da Ulpiano, il quale (L. 55, ff. *de legatis et fideicommissis*. XXXII, Lib. III.) dice : — « Ligni appellatio nomen generale est : sed sic separatur, ut sit aliquid materia aliquid lignum. *Materia est quae ad aedificandum fulciendum*, necessaria est : *lignum* quidquid comburendi causa paratum ést. Ammiano Marcellino (Lib. XVII. Cap. 10.) anche in tal senso adopera la parola *materia*; difatti egli dice : — « Civitates quoque reparari, vi barbarorum excitas, carpenta et *materias* ex opibus suis suorumque praeberet » — *Tabulata* poi nella suddetta legge 15. C.Th. *de extraordinariis sive sordidis muneribus* intendesi la contribuzione delle *tavole* segate. *Lignum* finalmente intendesi de' pali destinati alla costruzione delle lance, frecce e simili , giusta le parole di Vegezio il quale (*Lib. IV. Cap. 8.*) dice — « *Ligna* quoque hastilibus sagittisque necessaria reponuntur ..... Trabes quoque et *tabulata*, vel diversae magnitudinis clavos ferreos esse oportet in promptu » —

(382) Di tal carico fa menzione la L. 18. C. Th. *de extraordinariis sive sordidis muneribus* (XI. 16.) in questi termini — « Carbonis ab eo illatio non cogetur, nisi vel monetalis cusio, vel antiquo more necessaria fabricatio poscit armorum »

(383) Di questo carico si fa menzione nella L. 15. 18. C. Th. *de extrahordinariis sive sordidis muneribus* (XI. 16.) *accennandosi* propriamente colle parole *praebitio operarum*, ossia *somministrazione di opere*. Conosciamo che nelle citate due leggi le *opere* delle quali si parla sono le diverse custodie ed accompagnamenti de' convogli fiscali, dal vedere che sotto la rubrica del codice Teodosiano *Ne operae a conlatoribus exigantur* (XI. 10.) si conten-

gono leggi le quali parlano di cose relative all'accompagnamento e custodia degli animali ed altri oggetti fiscali. Inoltre nella L. 2. *eod.* si dice: — *Operas*, *ad prosecutionem equorum*, *vel diversorum*, *neminem provincialium praebere permittimus*........ Gli uomini chiamati alla custodia de' convogli fiscali erano denominati *prosecutores*, come si può vederlo dalla L. 18. C.Th. *de cursu publico.* (VIII.5.) in dove è detto: « *Illud etiam Sublimitas tua observari omni cautione praecipiat*, *ne amplius in singulis quibuscumque carpentis quam bini*, *aut*, *ut summum*, *terni homines invehantur*; *quos tamen directarum rerum custodes vel prosecutores esse constiterit.* » — Di questi custodi fanno menzione le leggi 20. 40. C.Th. *de cursu publico.* — De' custodi degli animali fiscali si fa special menzione nella L. 1. C.Th. *ne operas a conlatoribus exigantur* (XI. 10.) e nella L. 2. C. Th. *de tractoriis et stativis.* (VIII. 6.). — L. 2. C.Th. *de venatione ferarum* (XV. 11.) — Dei custodi dei cavalli trovasi memoria nella L. ult. §. 8. C. Th. *de excusationibus artificum* (XIII. 4.) — L. 2. C. Th. *ne operae a conlatoribus exigantur* (XI. 10.) — dict. L. 2. *de tractoriis et stativis* (VIII. 6.) — De' custodi dell'oro fiscale finalmente si fa menzione nel titolo del codice Teodosiano *de auri publici prosecutoribus.* (XII. 8.)

(384) Vid. Tit. C. Th. *de collegiatis.* (XIV. 7.)

(385) L. 1. 2. C. Th. *Ne operae a conlatoribus exigantur.* (XI. 10.)

(386) L. 1. 2. C. Th. *de tractoriis et stativis* (VIII. 6.) — Da queste due leggi si conosce che i custodi dei tributi aveano la concessione del corso postale (*evectio* ovvero *tractoria*) colla facoltà di rimanere cinque giorni nell'alloggio postale (*stativa*), ed ivi richiedere il vitto, ed ogni altra cosa necessaria (*necessaria*) — (V. Gotofredo sul citato titolo *de tractoriis et stativis* VIII. 6. C. Th.) — Anzi spesso i custodi degli oggetti fiscali abusavano della facoltà di potersi fermare nelle diverse stazioni, nelle quali qualche volta, con aggravio degl'interessi del fisco e dei comuni, rimaneano tre o quattro mesi, come apprendiamo dalla L. 2. C.Th. *de venatione ferarum* (XV. 11.)

(387) La legge 1. C. Th. *ne operae a conlatoribus exigantur*, (XI. 10.) è concepita ne' seguenti termini: Impp. VALENTINIANUS VALENS et GRATIANUS AAA. ad Viventium PF. P.

Operarum praebitionem, quae inlicite a Provincialibus hactenus expetita est, Sinceritas Tua cessare praecipiat. Nullum autem qui Caupona, vel Propola, vel Tabernaria lucrum familiare sectetur, cum animalia quibus prosecutio debeatur, advenirent, si collegiati numero impares videbuntur, ab hoc obsequio esse patiatur: *Melius enim est, ut otiosorum sit ista sedulitas, quam ipsas quoque perdat urbes tristis abductio rusticorum.* Dat. X. Kalend. Mart. Trev. Valentiniano N.B.P. et Victore Coss. 369.

Con questa costituzione, come ognuno vede, l' imperatore Valentiniano Seniore volle far cessare l' abuso introdotto di chiamarsi all' accompagnamento de' cavalli e di ogni altro oggetto fiscale la classe degli agricoltori, mentre questo carico gravava principalmente sui collegiati, ed in supplemento erano chiamati i tavernai, gli albergatori, i rivenditori. Da ciò si comprende la *specialità* di questa costituzione rispetto all' immunità, che dessa pronunzia a vantaggio della classe agricola. Ora nel Codice Giustinianeo vedesi questa stessa costituzione riferita nella legge unica sotto il titolo: *Ne operae a collatoribus exigantur* (X. 24.) ne' seguenti termini: Imppp. VALENTINIANUS, VALENS, et GRATIANUS AAA. ad Viventium.

Operarum praebitionem, quae illicite a provincialibus hactenus expetita est, sinceritas tua cessare praecipiat. Dat. 10. Kalend. Mart. *Treveris* VALENTINIANO, NB. P. et VICTORE Conss. 369.

Si conosce chiaramente che questa seconda legge, non è altrimenti che la precedente moncata da' compilatori del codice Giustinianeo. Nella medesima si vede come l' *immunità* dall' opera dell' accompagnamento dei convogli fiscali *specialmente* pronunziata da Valentiniano Seniore colla suddetta sua costituzione, fu resa *generale* a tutte le classi de' provinciali, riducendosi alle espressioni ora riferite. Ecco perchè abbiamo detto che Giustiniano, fu quello il quale abolì l' accompagnamento de' convogli fiscali.

(388) Ciocchè avveniva spesso per doversi portare l' annona mi-

litare ai soldati stabiliti sulle frontiere) L. 11. 21. C. Th. *de annona et tributis* (XI. 1.) — agli alberghi postali (*mutationes et mansiones* dict. L. 21. et 9. *eod.*) — negli accampamenti militari (L. 15. C. Th. *de erogatione militaris annonae* VII. 4.) — Qual trasporto de' tributi spesso era tanto grave, che non di rado era più la spesa di questo, che il valore del genere trasportato (— L. 22. C. Th. cod. tit. *de annona et tributis*. XI. 1.) Ciocchè avveniva per la malvagità dei commessi fiscali, che caricavano del trasporto di un dato genere, non le città vicine al luogo ove questo doveasi prendere, ma spesso una città molto distante (*ibid.* cum *Gothofredo*).

(389) La legge 7. C.Th. *de cursu publico, angariis et parangariis* (VIII.5) fa conoscere che la somministrazione dei *paraveredi* e delle *parangarie* era carico di patrimonio — « Paraveredorum exactio *patrimonia* multorum evertit....» — quindi gravitante sui *proprietarii*. Ciò si rileva ancora dalla L.18. §. 21. ff. *de muneribus et honoribus*. Vid.

(390) Quibus si a publico itinere aliqua militari via devertendum fuerit, ubi evectio non erit, publicis utemini agminalibus. L. 3. C. Th. *de cursu publico, angariis et parangariis* (VIII. 5), et ibi *Gothofredus* — Questo carico straordinario che pativano i cittadini vien detto *praebitio paraveredorum et parangariarum* nella L.15. 18. C. Th. *de extraordinariis sive sordidis muneribus*. (XI. 16.) Onde si conosce che *paraveredi* e *parangarie* erano i cavalli e le vetture da somministrarsi straordinariamente ne' sentieri di traversa, mentre *veredi* ed *angarie* erano i cavalli e vetture delle publiche poste, che correvano sulle sole strade imperiali e consolari — I paraveredi vengono pure detti *agminales* nella L. 3. C. Th. *de cursu publico* (VIII. 5.), come pure nella L. 18. §. 21. ff. *de muneribus et honoribus* (L.4.) ove Carisio Giureconsulto de' tempi di Costantino Magno, dice: — « Munera duplicia sunt: nam quaedam ex his muneribus possessionibus sive patrimoniis indicuntur, veluti agminales equi vel mulae, et angariae atque verhedi » —

(391) Le città non aveano dritto d'imporre contribuzioni nel

territorio del distretto senza la venia dell' imperatore. Di ciò si ha una luminosa pruova da Grutero il quale (*Pag. CLXIV. 1.*) riferisce un rescritto dell'Imperator Vespasiano ai decurioni della città di Sabora concepito in questi termini : — « *Vectigalia quae ab divo Augusto accepisse dicitis custodito, si qua nova adiicere vultis,de his procos. provinciae adire debetis; ego enim, responso prius ab eo non accepto , constituere nihil possum* » — Spesso gl' imperatori per pena toglievano alle città la percezione delle rendite comunali. Così Svetonio (*Cap.XLIX.*) dice di Tiberio : — « Pluribus civitatibus et privatis veteres immunitates, et *jus metallorum ,ac vectigalium ademit* » — Spesso ancora gl'imperatori per i bisogni dello stato disponevano delli dazii comunali. Così l'Imperatore Domiziano tolse alla città di Roma il dazio degli acquidotti,che le fu poi restituito da Nerva, come si attesta da Frontino (*de aquaeductibus Urbis Romae*, *Sect. XVIII.* et ibi V. *Polenum*) — I vettigali municipali erano esatti da'dieci tra i più anziani del corpo de' decurioni. (L. 18. §26. ff. *de muneribus et honoribus*.(L. 4.), ed erano versati nella cassa comunale detta *arca* (L. 1. §. 1. ff.*quod cuiusque universitatis nomine vel contra eam agatur*. III. 4.)

(392) L. 34. C. Th. *de cursu publico*, *angariis et parangariis* (VIII. 5.) — Ciò avveniva quando le ordinarie rendite e contribuzioni della comunità non erano sufficienti (L. 18. 32. 33. C. Th. *de operibus publicis*. XVI. 1 — L. 1. C. Th. *de locatione fundorum iuris emphyteutici*, *reipublicae et templorum*. X. 3.) — Usavano pure le città di maggior conto valersi in caso di penuria della loro cassa , della terza parte delle rendite delle città inferiori (L. 18. 26. C. Th. *de operibus publicis*. XV. 1.)

(393) L. 34. C. Th. *de operibus publicis*. (XV. 1.)

(394) L. 5. *eod.*

(395) L. 7. *eod.* — L. 2. C. Th. *de veteranis*. (VII. 20.).

(396) Sane si quid reparationi alicuius operis postulandum erit, *non in pecunia, sed in ipsis speciebus* postulare te par est. (L. 17. C. Th. *de operibus publicis*. XV. 1.)

(397) Delle quali somministrazioni abbiamo un esempio presso

Ammiano Marcellino (*Lib. XXVII. Cap. 3.*) in dove parlando di Lampridio Prefetto dice: — « Ædificia erigere exoriens nova, vel vetusta quaedam instaurans, non ex titulis solitis parari iubebat impensas: sed si ferrum quaerebatur, aut plumbum, aut aes, aut quidquam simile; apparitores immittebantur, qui velut ementes diversa, raperent species nulla praetia persolvendo » — È conosciuto da tutti come i Romani facessero uso del bronzo nelle fabbriche. Che il piombo fosse usato per le tegole lo apprendiamo tra l'altro dalla L. 242. §. 2. ff. *de Verborum significatione* (L. 16.) Così ancora Paolo Diacono (*de gestis Longobardorum Cap. XI.*) attesta essere stato il Panteon coperto di tegole di bronzo. Gli aquidotti ancora aveano tubi di piombo come apparisce dalla L. 6. C. Iust. *de aquaeductu* (XI. 42.) nommeno che da Vitruvio (*De architectura Lib. VIII. Cap.* 7.)

(398) Del che abbiamo un esempio nella L. 23. C. Th. *de operibus publicis* (XV. 1.) nella quale si dispone: — « Ad portus et aquaeductus instaurationem, omnes certatim *facta operarum conlatione*, instare debent: neque aliquis ab huiuscemodi consortio, dignitatis privilegiis, excusari » —

(399) Pro iugorum numero vel capitum. L. 5. C. Th. *de itinere muniendo* (XV. 3.) — Di questo modo di mantenersi le strade hassi l'esempio anche nella legge 2. *eod.*

(400) Come apparisce dalla legge 1. C. Th. *de itinere muniendo* (XV. 3), ove è detto: — « Emphyteuticarii possessores..... sicuti ceteri provinciales; *obsequium suum* muniendis itineribus impendant....... e dalla Legge 6. *eod.* la quale statuisce: — « Absit, ut nos instructionem viae publicae, et pontium, stratarumque *operam*, titulis magnorum principum dedicatam, inter sordida munera numeremus........ — Dei detti due modi di mantenere le strade fa menzione ancora Siculo Flacco (*De conditionibus agrorum* apud *Goesium* pag. 9.) in questi termini: — « Vicinales autem viae de publicis quae devertuntur in agros, et saepe ad alteras publicas perveniunt muniuntur per pagos, id est, per magistros pagorum, qui *operas* a possessoribus ad eas tuendas exigere soliti sunt, aut, ut

comperimus, unicuique possessori per singulos agros certa spatia *assignantur*, quae *suis impensis tuentur*. Etiam titulos finitis spatiis positos habent, qui indicent cuius agri, quis dominus, quod spatium *tueatur* » —

(401) Dì tal contribuzione in danaro fassi menzione nella L. 27. §. 3. ff. *de usufructu et quemadmodum quis utatur fruatur*. (VII. 1.)—L. 13. §. 6. ff. *de actionibus empti et venditi*. (XIX. 1.)— L. 14. § 2. L. ult. § 15. ff. *de muneribus et honoribus*. (L. 4.) — L. 11. ff. *de vacatione et excusatione munerum* (L. 5.) — L. 6. C. Iust. *de pignoribus et ipothecis*. (VIII. 14.)—L. 2. §. 22. ff. *ne quid in loco publico vel in itinere fiat*. (XLIII. 8)

(402) Et infima urbis loca circa forum aliasque interiectas collibus convalles, quia ex planis locis haud facile evehebant aquas, cloacis e fastigio in Tiberim ductis siccat. (*Livius*, *Lib. I. Cap. 38.*) — Quae posthac et ad alia, ut specie minora, sic laboris aliquanto maioris, traducebatur opera; foros in circo faciendos, *cloacamque maximam, receptaculum omnium purgamentorum urbis*, sub terram agendam: quibus duobus operibus vix nova haec magnificentia quidquam adaequare potuit. *Livius. Lib. I. Cap. 56. Vid. item Dionysium Halicarnasseum, Lib. III. pag. 200. lin. 20.*

(403) Neglectas aliquando cloacas, nec amplius transmittentes aquas, censores mille talentis purgandas et reparandas locasse. *Dionysius Halicarnass. Lib. III. pag. 200. lin. 34.*

(404) Vid. *Gruteri Inscriptiones pag. CXCVII.* 5. *CXCVIII.* 2. *3. 4. 5.*

(405) **Memineris, idcirco te in istam provinciam missum**, quoniam multa **in ea emendanda** apparuerint. Erit autem vel hoc maxime **corrigendum, quod** qui damnati ad poenam erant, non modo **ea sine auctore, ut scribis**, liberati sunt, sed etiam in conditionem **proborum ministrorum** retrahuntur. Qui igitur intra hos proximos **decem annos damnati**, nec ullo idoneo auctore liberati sunt, hos **oportebit poenae** suae reddi: si qui vetustiores invenientur, et senes, ante annos decem damnati, distribuamus illos in ea ministeria, quae non longe a poena sint. Solent enim eiusmodi, ad balineum,

ad purgationes cloacarum, item munitiones viarum et vicorum, dari. *Traianus Plinio*, *Lib. X. ep. 41.*

(406) Paulatim hoc genus calumniae eo processit, ut haec quoque capitalia essent: circa Augusti simulacrum servum cecidisse, vestimenta mutasse, nummo vel anulo effigiem impressam LATRINAE aut lupanari intulisse. (*Svetonius Tiberio, Cap. 58.*)— Ac ne cuius alterius hieronicarum memoria aut vestigium exstaret usquam, subverti et unco trahi abiicique in LATRINAS omnium statuas et imagines imperavit (*Svetonius Nerone, Cap. 24.*)

(407) Di queste anfore si trova menzione presso Macrobio (*Lib. III. Saturnaliorum Cap. 16*) il quale dice: — Dum eunt, nulla est in angiporto *amphora*, quam non impleant, quippe qui vesicam plenam vini habeant.»— Delle medesime si parla presso Lucrezio (*De rerum natura Lib. IV. vers. 1020.*)

Pueri saepe lacum propter, se, ac *dolia curta*
Somno devincti credunt extollere vestem,
Totius humorem saccatum ut corpori' fundant,
Cum Babylonica magnifico splendore rigantur.

Sopra de' quali versi è da vedersi Michele *Fayus* nell' edizione *ad usum Delphini.*

Marziale ancora (*Lib. XII. Epigr. 48.*) alludendo alle stesse dice:

Quod sciat infelix damnatae spongia virgae,
Vel quicumque canis iunctaque *testa* viae. (Et ibi V. *Raderum.*)

(408) L. 27. §. 3. ff. *de usufructu, et quemadmodum quis utatur fruatur.* (VII. 1.)—L. 39. §. 5. ff. *de legatis et fideicommissis.* (XXX. 1.)

(409) Prima di Vespasiano era permesso ad ognuno di servirsi gratuitamente delle laterine e delle anfore urinarie. Egli per il primo istituì questa sozza e ridicola imposizione, come si attesta da Svetonio (*Vespas. 23.*):—« Reprehendenti filio Tito, quod etiam *urinae vectigal commentus esset*, pecuniam ex *prima pensione* admovit ad nares, sciscitans, *num odore offenderetur*; et illo negante, *atqui*, inquit, *e lotio est* » — Gli appaltatori di questo dazio erano detti *foricarii* (L. 17. §. 5. ff. *de usuris, et fructibus*, *et*

causis, *et omnibus accessionibus*, *et mora*. XXII. 1.) Di questi parlando Giovenale (Satyra III. vers. 38.) dice:

. . . . inde reversi
Conducunt *foricas*, et cur non omnia?

(410) L. 1. C. Th. *de aquaeductu* (XV. 2.) — Aquarum ductus per medias possessiones diriguntur, *a possessoribus ipsis vice temporum repurgantur*: propter quod et levia tributa persolvunt. (*Magus* apud *Goesium* pag. 257.) — Ulpiano ancora fa menzione di quest'imposta nella L. 27. §. 3. ff. *de usufructu et quemadmodum quis utatur fruatur* (VII. 1.) dicendo: — « Si quid cloacarii nomine debeatur, vel si quid *ob formam aquaeductus*, quae per agrum transit pendatur, ad onus fructuarii pertinebit » — Vid. etiam L. 39. §. 5. ff. *de legatis et fideicommissis* (XXX. 1.)

(411) L. 3. 4. C.Th. *de decurionibus et silentiariis* (VI. 23.)— L. 15. 18. C. Th. *de extraordinariis sive sordidis muneribus*. (XI. 16.)

(412) L. 1. C. Th. *de calcis coctoribus Urbis Romae*. (XIV. 6.)

(413) L. 8. *eod.* (414) d. L. 3. (415) d. L. 3.

(416) L. 1. *eod.* (417) L. 3. eod. et ibi *Gothofredus*.

(418) Non solamente l'erede *estraneo* di un decurione, ma anche gli eredi *legittimi* oltre al terzo grado tanto in linea ascendente che discendente se fossero maschi, quanto in linea ascendente di qualunque grado, o discendente oltre il terzo grado, se fossero femine (eccetto però il caso che la donna erede legittima fosse congiunta in matrimonio anche ad un decurione), erano tenuti a rilasciare il quarto dei beni. Ciò apparisce chiaramente dalla novella seconda di Teodosio Iuniore (sub tit. XI. *de his qui sponte munus aliquod vel honorem largiuntur*, *et de naturalibus filiis in curiam dandis*, *heredibusque scribendis*, *vel bona parentum accipiendis*) nella quale è detto: — « Meminimus quippe, nuper emissa lege divali, portionem quartam de facultatibus curialium, fati munus implentium, ex qualibet novissima voluntate, vel ab intestato etiam ad quemcunque, *praeterquam si ad filios deferantur*, *curiarum deputasse corporibus*. . : . . . . Ad fi-

liorum vero numerum, ad quos integras opes venire censuimus, filium, nepotem, pronepotem, patrem, avum, et proavum, ad virilis sexus originem pertinentes, etsi alieni sint curia, iubemus adiungi, ut ad has quoque personas ex ultima voluntate, vel ab intestato, delapsae facultates, nullius partis imminutione decrescant. Filiam quin etiam neptem, proneptemve principali eiusdem civitatis, unde pater, avus vel proavus oritur, nuptam, rerum vel ab intestato, vel ex dispositione voluntatis ultimae quaesitarum, INTEGRUM NULLAQUE PARTE MINUTUM DOMINIUM HABERE SANCIMUS.

(419) L. 107. 123. C. Th. *de decurionibus*. (XII. 1.)

(420) L. unic. C. Th. *de imponenda lucrativis descriptione*. (XII. 4.) — L'istesse persone le quali non erano soggette al rilascio del quarto dei beni ereditarii di un decurione, erano pure esenti dalla contribuzione pagata dagli eredi e donatarii estranei — Si noti poi che questa gravitava sopra le sole terre già appartenute ai decurioni, rimanendone immuni i servi e gli animali addetti alle stesse. Tutto ciò apparisce dalla surriferita novella seconda di Teodosio Iuniore (sub. tit. XI. *de his qui sponte munus aliquod*, etc.) nella quale è statuito: — « Aliam quoque de negotio curialis caliginem, suggestione tui Culminis moti, recenti interpetratione discutimus, et in primis descriptionis *onere siliquarum quatuor*, quas lucrativis iugationibus tantum, non *humanis*, *vel animalium censibus*, neque mobilibus rebus iubemus indici, et si curiales non sint, maiores ac posteros liberamus. *Ut si pater*, *avus*, *vel proavus*, *filio*, *nepoti*, *pronepotive*, *vel filiae*, *nepti*, *proneptive*, (*nec referet nuptae sint curialibus necne*) *postrema voluntate*, *vel inter vivos etiam donatione*, *quicquam de suis opibus largiatur*, *memoratae descriptionis cesset indictio*. Eque diverso, *ut si posteri ad maiores praedicta sibi consanguinitate devinctos*, *praefatis titulis suas conferant facultates*, *nullius accessione*, *gravaminis huiusmodi liberalitas oneretur* ..... *Cuius auctoritatem iuris pariter valere sancimus*, *et si ab intestato succedant praefati sibi generis ordine sociati*........ Coeteri vero licet quaedam inter se *cognatione iungantur*, NUMQUAM TAMEN CURIALE

PRAEDIUM SINE PRAEDICTO ONERE LUCRABUNTUR, NISI FORTE, is cui lucro res cesserit, eiusdem civitatis ordini sit obstrictus, qui licet inter extraneos numeretur, *vacuum tamen ea functione*, quod datum est, consequetur » —

(421) L. 1. ff. *ne quid in loco publico vel itinere fiat*.(XLIII.8.)— L. 22. C. Th. *de operibus publicis*. (XV. 1.)

(422) Fines publicos a privatis detineri non oportet. Curabit igitur Praeses provinciae....... *si qua loca publica*, ... in usus privatorum invenerit: aestimare, *utrumne vindicanda in publicum sint, an vectigal eis satius sit imponi?* et id, quod utilius (esse) reipublicae intellexerit, sequi. L. 5. §. 1. ff. *de operibus publicis*. (L. 10.)— L. 1. C. Iust. *de diversis praediis urbanis et rusticis templorum et civitatum, et omni reditu civili*. (XI.69.)—L.39. §.5.ff. *de legatis et fideicommissis*.(XXX.Lib.1.)

(423) L.7.11. C.Th. *de legatis et decretis legationum*.(XII.12.)

(424) *Sumptuum praebitio legatis et allectis*. L. 15. 18. C. Th. *de extraordinariis sive sordidis muneribus* (XI. 16.) — *Viaticum legativum*. L. ult. §. 12. ff. *de muneribus et honoribus* (L.4.) —V. item L. 2. §. 3.—L. 10. §. 1. ff. *de legationibus*. (L.7.) — L. 36. in princ. ff. ad *municipalem, et de incolis*. (L. 1.)

(425) Callistrato nella L. 1. ff. *de bonis damnatorum* (XLVIII.20) dice: — « Damnatione bona publicantur, cum aut vita adimitur, aut civitas: aut servilis conditio irrogatur » — ossia che colla condanna vengono confiscati i beni, quando si toglie la vita o la cittadinanza, o s'infligge la condizione servile. Quale sia la condanna colla quale si *toglie la vita* al condannato non abbisogna di spiega. Passiamo perciò a parlare di quelle condanne per le quali si perdeva la cittadinanza o si cadeva nello stato di servitù. Ed a tale riguardo (per quel che s'attiene al nostro soggetto) diciamo che la cittadinanza si perdeva colla condanna di morte, con quella dell'*esilio perpetuo*, ossia interdizione dell'acqua e del fuoco, con quella della deportazione, e finalmente anche con quella per virtù della quale uno era reso *servo di pena*. Di fatti Giustiniano dice: —

Maxima capitis deminutio est, cum aliquis simul et *civitatem et*

libertatem amittit, *quod accidit in his, qui* SERVI POENAE efficiuntur atrocitate sententiae » — « Minor, sive media capitis deminutio est, cùm *civitas* quidem amittitur, libertas vero retinetur, *quod accidit ei, cui aqua et igni interdictum fuerit: vel ei, qui in insulam deportatus est* (§. 1. 2. Inst. *de capitis deminutione.* I. 16.)

Al tempo della republica fu usata la pena dell'esilio dal territorio della stessa, e questa era accompagnata dalla perdita dei beni (V. nota 90. in princ.), e della cittadinanza. È da conoscersi circa il modo come si toglieva la cittadinanza, che questa pena non veniva inflitta direttamente all'esule, dal perchè nessun cittadino potea perdere la cittadinanza se non di suo pieno consentimento (Cic. *pro Domo sua*, num. 29.); ma si pronunziava contro di lui l'*interdizione dell'acqua e del fuoco*, pena in forza della quale nessun cittadino potea alloggiare il condannato, o somministrargli le cose necessarie alla vita. A tal modo questi era costretto necessariamente ad evadere dalla patria, e ricovrarsi in qualche città fuori del territorio; il che avvenuto sull'istante, e *come per propria volontà*, il condannato perdeva la cittadinanza: mentre la repubblica avea fissato l'altro principio, che nessuno potesse essere cittadino di due città contemporaneamente. L'interdizione dell'acqua e del fuoco fu detta pure *esilio* (*exsilium*) a' tempi della repubblica, ed esiliati (*exsules*), quasi senza suolo patrio ossia cacciati dal territorio della patria coloro che a tal pena soggiacevano. (V. Cic. *pro Domo sua*, num. 28.)

L'interdizione dell'acqua e del fuoco fu meno praticata ai tempi dell'impero dacchè inventossi la *deportazione*. Questa pena in vigor della quale i condannati oltre il perdere la *cittadinanza* ed i' *beni* erano pure relegati in un'isola fu adottata da Augusto, per consiglio di Livia, la quale temeva al dir di Dione (Lib. LV. Cap. 20. pag. 792. Lib. LVI. Cap. 27. pag. 826.) che gli esuli, stando a loro arbitrio fuori del territorio dell'impero, si sarebbero potuti riunire, e macchinare contro la tranquillità dello stato. Rimase non per tanto l'interdizione dell'acqua e del fuoco anche dopo introdotta la deportazione, come costa dal riferito paragrafo secon-

do delle istituzioni sotto il titolo *de capitis deminutione*, e da varii passaggi dei giureconsulti; così Paolo (L. 2. ff. *de publicis iudiciis*. XLVIII. 1.) dice: — « Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. Capitalia sunt, ex quibus poena mors, *aut exilium est*, *hoc est aquae et ignis interdictio;* per has enim poenas *eximitur caput de civitate*: nam caetera, non exilia, sed relegationes proprie dicuntur; tunc enim civitas retinetur » —

All' interdizione fu del tutto simile la *deportazione*, se non che questa restringeva maggiormente la libertà del condannato, il quale non già che gli fosse inibito soltanto di abitare nel territorio dello stato, rimanendogli l'arbitrio di andare ove gli piacesse fuori di quello, com'era per l'interdizione od esilio, ma per l'opposto era costretto a non uscire da un determinato luogo, qual'era l'isola che gli veniva assegnata. E di fatti Teofilo (ad §. 2. Inst. *de capitis deminutione*. I. 16.) dice: — « Media capitis deminutio est, cum civitas quidem amittitur, sed libertas manet integra. Quod ei contigit, cui aqua et igni interdictum; vel ei, qui in insulam deportatus est. Uterque enim, cum liber maneat, civitate romana excidit. Et in hoc quidem aequales sunt, sed in illo differunt, *quod deportatus*, *certo loco concludatur*, *hoc est insula*; is vero, cui aqua et igni interdictum est, omni loco arceatur » —

E dal perchè la deportazione fu adoperata più frequentemente dell'interdizione dell'acqua e del fuoco, si disse dai giureconsulti vissuti sotto l'impero, che la pena della deportazione in un certo senso succedette all'interdizione. Così Ulpiano — « *Peculatus poena aquae et ignis interdictionem*, IN QUAM HODIE SUCCESSIT DEPORTATIO, continet. Porro qui in eum statum deducitur, sicut omnia pristina iura, ita et bona amittit. L. 3. ff. *ad L. Juliam peculatus*, *et de sacrilegiis*, *et de residuis*. (XLVIII. 13.)

L'interdizione dell'acqua e del fuoco ossia *esilio perpetuo* era accompagnata dalla *perdita della cittadinanza*, come pure la deportazione: da ciò derivava al condannato anche la perdita dei beni giusta il detto di Callistrato nella surriferita L. 1. ff. *de bonis pro-*

scriptorum — « Damnatione publicantur bona cum . . . . adimitur . . . . civitas » —

Oltre le dette pene è da notarsi ch' eravi pure la *relegazione*, la quale quantunque non portasse la perdita della cittadinanza, pure produceva *quella dei beni*. Questa, come la *deportazione*, anche si espiava nell'isola; differiva non pertanto dalla stessa 1.° in quantocchè la deportazione era sempre a vita (L. 18. §. 1. ff. *de interdictis, et relegatis, et deportatis*. XLVIII. 22.) mentre la relegazione qualche volta era pure a tempo (L. 7. §. 2. ff. eod.); 2.° la deportazione portava sempre al condannato la perdita della cittadinanza e quella dei beni, anche se non fosse stata pronunziata dalla sentenza: per l' opposto la relegazione *a tempo* non era accompagnata dalla perdita dei beni, e quella *perpetua* nel solo caso che fosse stata *espressamente* ordinata — (L. 8. C. Iust. *de poenis*. IX. 47 — L. 7. §. 4. ff. *de interdictis, et relegatis, et deportatis*. XLVIII. 22 — L. 15. 19. §. 1, ff. ibid. — L. 2. §. 1. ff. *de poenis*. XLVIII. 19 — d. L. 1. ff. *de bonis proscriptorum*), ed inoltre non toglieva mai la cittadinanza (L. 14. §. 1. ff. *de interdictis relegatis et deportatis*. XLVIII. 22); 3.° la deportazione non poteva essere pronunziata da' magistrati provinciali, ma dal solo imperatore (L. 6. §. 1. ff. *de interdictis*, etc.), per l' opposto la relegazione potea essere pronunziata da questi. (L. 14. §. 2, ff. *eod.*).

Tutti coloro che erano condannati ai lavori forzati, come delle miniere, dei giuochi gladiatorii, del combattimento colle fiere, dello spurgo degli aquidotti, e di qualunque altra opera pubblica, erano detti *servi di pena*, ed il loro stato *servitù penale* (L. 8. §. 11. et ibi Goth. — L. 17 — L. 36. ff. *de poenis*. XLVIII. 19. — *Collatio Legum mosaicarum*. XI. 7 — L. 12. ff. *de iure fisci*. XLIX. 14 — Plinius, Lib. X. epist. 40. 41 — §. 3. Inst. *quibus modis ius patriae potestatis solvitur*. I. 12 — §. 1. Inst. *de capitis deminutione*. I. 16 — L. 4. C. Iust. *de bonis proscriptorum, seu damnatorum*. IX. 49 — Pauli Receptarum Sententiarum, Lib. IV. tit. 8. §. 24.) E questo avveniva dal perchè tali condannati in

virtù della pena loro irrogata doveano *forzosamente* travagliare ai lavori cui erano destinati, riconoscendo perciò quasi un *padrone* nello stato, che in virtù della pena loro inflitta acquistava il dritto di adoperarli in tali lavori. E poichè presso i romani la condizione di coloro che per dritto pubblico erano tenuti a dipendere in tutto e per tutto da un altro, che su di loro vantava dritto di proprietà, si diceva *servitù*, e *servo* chi in questo stato si trovava (§. 2. Inst. *de personis*.I.3.) così dissero *servitù penale* lo stato di quel condannato che ai lavori forzati era tenuto. La servitù penale era accompagnata dalla perdita dei beni, giusta il detto di Callistrato di sopra riferito — « Damnatione publicantur bona ..... cum *servilis conditio* irrogatur. (L. 1. ff. *de bonis proscriptorum* — V. item L. 4. C. Iust. eod. IX. 49). Ed ecco provato come alla pena di morte, dell'esilio perpetuo, e della servitù penale, tenesse dietro la perdita dei beni del condannato.

(426) L. 3. §. 1. ff. *de bonis eorum, qui ante sententiam (vel) mortem sibi consciverunt, (vel accusatorem corruperunt)* (XLVIII. 21.) — L. 1. C. Iust. eodem. (IX. 50.)

(427) V. nota 438. in fine.

(428) L. 5. in princ. C. Iust. *ad Legem Iuliam maiestatis* (IX. 8.) — L. 1. et ult. ff. eodem. (XLVIII. 4.)

(429) L. unic. C. Iust. *de famosis libellis*. (IX. 36.)

(430) L. unic. C. Iust. *de his qui parentes vel liberos occiderunt*. (IX. 17.)

(431) L. 1. in princ. — 3. §. 5. ff. *ad Legem Corneliam de sicariis et veneficiis*. (XLVIII. 8.)

432) L. 38. §. 3. ff. *de poenis*. (XLVIII. 19.) — L. unic. C. Iust. *si quis eam, cuius tutor fuerit, corruperit*. (IX. 10.) — §. 4. Inst. *de publicis iudiciis*. (IV. 18.) — L. 30. §. 1. C. Iust. *ad Legem Iuliam de adulteriis et stupro*, et ibi Goth. (IX. 9.) — Pothier, num. 70. ff. *ad Legem Iuliam de adulteriis*. (XLVIII. 5.)

(433) L. 1. §. ult. — L. 4. ff. *ad Legem Corneliam de falsis*, *et de SC. Liboniano*. XLVIII. 10.)

(434) L. 1. 2. C. Iust. *de falsa moneta* (IX. 24)

(435) L. 10. §. ult. ff. *ad L. Juliam de vi publica*. (XLVIII. 6) — L. 1. ff. *ad Legem Juliam de vi privata*. XLVIII. 7.)

(436) Per dritto antico il delitto di ratto era punito colla morte. (L. 5. §. 2 — L. 6. ff. *ad Legem Juliam de vi privata*. XLVIII. 6.); quindi la condanna del reo era seguita dalla perdita de' beni (L. 1. ff. *de bonis damnatorum*. XLVIII. 20 — V. *etiam* not. 425 *supr*.), i quali erano devoluti al fisco; Giustiniano poi volle che questi fossero dati alla rapita. (L. unic. §. 1. C. Iust. *de raptu virginum*. IX. 13.)

(437) L. 6. §. 2 — L. 7. ff. *ad Legem Fabiam de plagiariis* (XLVIII. 15.) — L. ult. C. Iust. *eod*. (IX. 20.)

(438) La collusione dell'avvocato colla parte avversa, quella del delatore, il quale messo di concerto coll'imputato non ne confutava le difese, dissimulando le pruove del reato, diceasi *prevaricazione*. (L. 212. ff. *de Verborum Significatione*. L. 16 — L. 1. §. 6. ff. *ad Senatusconsultum Turpillianum*. XVLIII. 16.) — La collusione dell'avvocato, tanto che avvenisse ne' giudizii privati, quanto nei pubblici (*propriamente* detti, ovvero *straordinarii*) era punita con una pena ad arbitrio del giudice. (L. 1 §. 1. inf. — L. 3. §. 2. ff. *de praevaricatione*. XLVII. 15.) — La collusione del delatore col reo, tanto che accadesse in un giudizio straordinario, quanto pubblico, veniva sempre punita coll' istessa pena dalla quale èra scampato il reo per effetto della collusione istessa. (L. 6. ff. *de praevaricatione*). Quindi è chiaro che secondo la diversa natura del reato l' accusatore colpevole di prevaricazione potea essere condannato alla perdita di tutti o di una porzione de' beni — Si noti che l'accusato il quale subornasse il delatore si rendeva anche lui colpevole di prevaricazione, ed era condannato alla stessa pena cui sarebbe soggiaciuto, ove non vi fosse stata la collusione col delatore (L. ult. ff. *de praevaricatione*); eccetto però il caso in cui l'imputazione fosse stata per reato portante alla pena capitale. (L. 1. ff. *de bonis eorum qui ante sententiam (vel) mortem sibi consciverunt, (vel accusatorem corruperunt)* (XLVIII. 21.) Dell' accusato incorso nel reato di prevaricazione abbiamo fatto pa-

rola di sopra nel numero terzo di questo paragrafo (V. not. 427.)

(439) La legge 38. §. 10. ff. *de poenis* (XLVIII. 19.) è concepita in questi termini: — « *Judices paedanei*, si pecunia corrupti dicantur, plerumque a praeside, aut curia summoventur, aut in *exsilium* mittuntur, aut *ad tempus relegantur* » — Egli è forse dubbioso il decidere se la pena dell'*esilio* comminata contro i giudici pedanei rei di corruzione sia l'interdizione dell'acqua e del fuoco (L. 2. ff. *de publicis iudiciis*. XLVIII. 1.), la deportazione succeduta a questa (L. 3. ff. *ad Legem Juliam peculatus et de sacrilegiis et de residuis*. XLVIII. 13.) ovvero la relegazione, mentre è risaputo che sotto l'impero la voce *exsilium* fu adoperata anche nel senso di relegazione (L. 5. ff. *de interdictis, relegatis, et deportatis*. XLVIII. 22 — V. Pothier, num. 30. in scol. ad tit. ff. *de poenis*. XLVIII. 19 — Vicat, verbo *exsilium*, *deportatio*, *relegatio*.) Comunque sia, se anche nel riferito testo si dovesse tenere la parola *exsilium* per *relegazione perpetua*, abbiamo pure veduto di sopra, che questa pena portava seco la perdita de' beni. (V. not. 425.) — In ordine al reato di corruzione del giudice, dice il giureconsulto Giulio Paolo: — « Si pecunia data judici reus absolutus esse dicatur, idque in eum fuerit comprobatum, ea poena damnatur iudex qua reus damnari potuisset. (*Receptarum sententiarum* Lib. V. tit. 16. §. 12.

(440) L. 4. C. Iust. *de iure fisci*. (X. 1.), et ibi Brunneman, Perez num. 32 — L. unic. C. Iust. *de monopoliis et conventu negotiatorum illicito, vel artificum, ergolaborum, necnon balneatorum prohibitis, et de pactionibus illicitis*. (IV. 59.)

(441) L. ult. C. Iust. *de calumniatoribus*. (IX. 46.) — L. fin. C. Iust. *de accusationibus, et inscriptionibus*. (IX. 2.)

(442) L. 1. 3. 4. C. Iust. *quae res venire non possunt, et qui vendere vel emere vetantur*. (IV. 40.) — L. 2. C. Iust. *quae res exportari non debeant*. (IV. 41.)

(443) L. 38. §. 7. ff. *de poenis*. (XLVIII. 19 — L. 1. §. ult. ff. *de lege Cornelia de falsis et de Senatusconsulto Liboniano*. (XLVIII. 10.)

NOTA 444 — 446

(444) *Pauli Receptarum Sententiarum*. Lib. II. tit. 26. §. 14.

(445) Il furto del danaro pubblico diceasi delitto di *peculato*, quello delle cose sacre *sacrilegio*. Quante fossero le specie comprese sotto il nome di peculato o sacrilegio, si può vederlo nel titolo del digesto *ad legem Juliam peculatus, et de sacrilegiis, et de residuis* (XLVIII. 13.), nonchè ai titoli del codice Giustinianeo *de crimine peculatus*. (IX. 28.) e *de crimine Sacrilegii* (IX. 29.) — La pena del peculato fu ai tempi di Ulpiano la deportazione (L. 3. ff. *ad legem Juliam peculatus*); quando poi il reo fosse stato di bassa condizione veniva condannato alle miniere. (L. 6. §. 2. eod. — L. 38. ff. *de poenis*. XLVIII. 19.) — Il sacrilegio per regola generale era punito colla morte (L. 9. princ. ff. eod. tit. *ad legem Juliam peculatus*); questa pena poi si mitigava secondo le diverse circostanze, discendendosi a quella delle miniere, o della deportazione (L. 6. ff. eod.)

(446) L' indebita esazione di quel pubblico funzionario il quale ha dritto di percepire un salario per l'esercizio delle sue funzioni, ovvero di quello il quale è incaricato di percepire qualche cosa in favore del pubblico, dicesi reato di *concussione*, quando sia praticata con astuzia e con frode; ove poi cambiandosi la natura dei mezzi, nel praticare l'indebita esazione il funzionario pubblico adoperi la forza ed il terrore, in tal caso questa prende il nome di *estorsione*. (art. 196. 197. LL. pp.) — Il reato che noi diciamo di *concussione* presso i romani era punito colla restituzione del doppio al danneggiato, senza che il fisco alcun emolumento ritraesse dalla condanna. Il reato poi di *estorsione*, era punito colla restituzione del triplo al danneggiato, ed una pena afflittiva era eziandio irrogata al delinquente ad arbitrio del giudice a' tempi del giureconsulto Paolo. Indi sotto l'imperator Costanzio questo reato fu punito colla deportazione la quale, come abbiamo veduto di sopra, era accompagnata dalla perdita de' beni. Ciò emerge dalla L. 9. §. 5. ff. *de publicanis, vectigalibus, et commissis*. XXXIX. 4.), la quale è concepita in questi termini: — Quod illicite publice privatimque exactum est, cum *altero tanto* passis iniuriam *exsolvitur: per vim vero extortum cum poena tripli restituitur*. amplius *extra ordinem plectuntur*: alterum

enim utilitas privatorum, alterum vigor publicae disciplinae postulat » — e dalla L. 4. C. Iust. *Vectigalia nova institui non posse* (IV. 62.) la quale statuisce : — « Si provincialium nostrorum querela de *conductorum aviditate extiterit, et probatum fuerit ultra antiquam consuetudinem, et nostrae terminos iussionis aliquid eos profligasse, rei tanti criminis perpetuo exsilio puniantur* ».

(447) Colui il quale allegando un falso ordine di pubblica autorità, ovvero minacciando alcuno di accusarlo di un reato non esistente, estorquesse con tali mezzi danaro da qualche persona, per legge romana diceasi reo di *concussione*. (L. 1. 2. ff. *de concussione*. XLVII. 13.) E siccome nella legge seconda del detto titolo dicesi che questo reato si punisce colla pena della legge Cornelia contro i falsarii, (la quale contro gli uomini liberi pronunziava la deportazione o la confisca, contro i servi la morte L. 1. §. ult. ff. ad L. Corneliam *de falsis*. XLVIII. 10 — Paulus Receptarum sententiarum Lib. V. tit. 25. §. 11.); così è da dirsi che tal reato portasse accessione di beni al fisco.

(448) L. 3. §. 2. ff. *stellionatus*. (XLVII. 20.)

(449) L. 2. ff. *de collegiis et corporibus illicitis*. (XLVII. 22.)

(450) L. 6. C. Iust. *de aedificiis privatis*. (VIII. 10.)

(451) L. 5. C. Iust. *de modo multarum, quae a iudicibus infliguntur*. (I. 54.)

(452) L. unic. §. 1. ff. *ad Legem Iuliam ambitus*. (XLVIII. 14.)

(453) L. 4. 6. et auth. ibid. C. Iust. *de sepulcro violato*. (IX. 19.) — Nov. Iust. 60. Cap. I.

(454) L. 8. C. Iust. *de iure fisci*. (X. 1.) et ibi Gothofredus, et Modius.

(455) L. 1. C. Iust. *de his qui ex publicis rationibus mutuam pecuniam acceperunt*. (X. 6.)

456) L. ult. C. Iust. *de bonis proscriptorum, seu damnatorum*. (IX. 49.)

(457) L. 45. §. 13. ff. *de iure fisci*. (XLIX. 14.)

(458) L. 46. §. 2. ff. ibid.

(459) L. 52. ff. *de contrahenda emptione, et de pactis inter em.*

ptorem et venditorem compositis, et quae res venire non possunt. (XVIII. 1.)

(460) L. 7. C. Iust. *de exactoribus tributorum*. (X. 19.).

(461) L. 5. §.ult. C. Iust. *quorum appellationes non recipiuntur*. (VII. 65.)

(462) L. 1. C. Iust. *de sportulis et sumptibus in diversis iudiciis faciendis, et de executoribus litium*. (III. 2.).

(463) Abbiamo veduto di sopra (nota 88.) che Ciccrone scrivendo ad Attico diceva : — « Portoriis Italiac sublatis, *agro campano diviso, quod vectigal superest* DOMESTICUM , praeter vicesimam? »—Pietro Burmanno (*De Vectigalibus pop. romani, Cap. 3. pag. 26*; *Cap. 4. pag. 46.*) sopra tali parole s' induce a credere, che dopo la divisione dell'agro Campano e dello Stellate la repubblica sia rimasta interamente priva di qualunque proprietà nazionale, e che in tale stato sia passata sotto il governo degl' imperatori, quasicchè realmente l' agro Campano e lo Stellate fossero stati gli *ultimi beni patrimoniali* della repubblica.

In ordine a tal parere del Burmanno è da osservarsi come da Cicerone istesso nella sua prima orazione contro Servilio Rullo (*n.2.*) si rileva che innumerevoli altri beni ebbe la repubblica fuori Italia, dei quali non costa essersi fatta divisione prima o dopo che Giulio Cesare ebbe assegnato l'agro Campano e lo Stellate ai coloni ivi trasportati; beni che per conseguente debbono dirsi aver formato il patrimonio della repubblica al principio dell' impero. Di fatti dice Cicerone nel luogo ora detto : — « Videte nunc , quoad fuerit iter apertius , quam antea. Nam superiore parte legis quemadmodum Pompeium appugnarent, a me indicati sunt : nunc iam se ipsi indicabunt. Iubent venire *agros Attalensium* atque *Olimpenorum*. Hos populo romano Servilii, fortissimi viri, victoria adiunxit. Deinde *agros in Macedonia regios* qui partim T. Flamini, partim L. Paulli, qui Persen vicit, virtute parti sunt ; deinde *agrum optimum et fructuosissimum Corinthium*, qui L. Mummii imperio ac felicitate ad vectigalia populi romani adiunctus est ; post autem *agros in Hispania* apud Carthaginem novam, duorum Scipionum eximia

NOTA 463

virtute possessos; tum vero *ipsam veterem Carthaginem vendunt*, quam P. Africanus nudatam tectis ac moenibus, sive ad notandam Carthaginiensium calamitatem, sive ad testificandam nostram victoriam, sive ad oblatam aliquam religionem, ad aeternam hominum memoriam consecravit. His insignibus atque infulis imperii venditis, quibus ornatam vobis maiores vestri rempublicam tradiderunt, iubent *eos agros venire, quos rex Mithridates in Paphlagonia, Ponto, Cappadociaque possederit* » —

Dopo la legge agraria proposta da Rullo, e che Cicerone con tre orazioni fece rigettare, un'altra divisione di determinate terre d'Italia vi fu, giusta Sigonio (*De antiquo iure Italiae Lib. II. Cap. 2: pag. 641.—643. Lib. III. Cap. 4. pag. 773—775.*) Goesio (*auctores rei agrariae, pag. 329.*) e Rosini (*Antiquitates Romanae, Lib. VIII. Cap. 9. 10. pag. 1353.*), che enumerano le leggi agrarie, nè conosciamo passo d'autore dal quale si rilevi che tutte le terre ora nominate fossero state divise; quindi è da dirsi, che desse esistevano nel patrimonio dello stato all'epoca che la repubblica passò sotto il governo degl'imperatori. Questa verità si apprende ancora da Dione, il quale tra gli altri consigli dati da Mecenate ad Augusto, nel tempo che questi deliberava se avesse dovuto o pur no ritenere diffinitivamente le redini del governo, riferisce aver egli detto, di *vendere tutte le terre pubbliche*, eccetto poche da riserbarsele per suo uso, e d'impiegarne il prezzo in mutui co' privati affin di rilevare la finanza a quel tempo mal ridotta. Ecco le parole del detto storico: Censeo itaque, primo omnium *agros et possessiones fisco addictas*, (*cuiusmodi multas esse bello partas video*) *vendi debere*, paucis omnino tibi admodum utilibus ac necessariis exceptis; praetiumque earum omne mediocri foenore mutuo dari. Hac ratione et terra cultior erit, iis tradita dominis, qui eam ipsi excolant. (*Lib. LII. Cap. 28. pag. 681.*)

Infine la verità che da noi si dimostra riceve maggior lume dalle parole di Erodiano, il quale nella vita di Pertinace (*Lib. II. Cap. 2. pag. 101.*) dice: — « Nam primum quidem QUIDQUID IN ITALIA AUT ALIBI GENTIUM INCULTI SOLI, ETIAMQUE SUB REGIBUS VACARET, id to-

tum occupantibus et colentibus adiudicavit, decemque annorum immunitatem, ac perpetuam libertatem agricolis concessit, *imperatoriis autem possessionibus* nomen suum inscribi prohibuit, non esse illas dictitans imperantium PROPRIAS, SED COMUNES ROMANORUM ET PUBLICAS » — Dalle quali parole si conosce che sotto l' impero ai tempi di Pertinace, il quale regnò verso l'anno 183 dell' era volgare, si parlava di beni nazionali acquistati allo stato *ai tempi dei re, e durante la repubblica, tanto in Italia che fuori, beni che ancora esistevano sotto l' impero.*

Da tutto ciò si conosce che le parole di Cicerone sopra riferite: — *Agro Campano diviso quod vectigal superest domesticum praeter vicesimam* » — si debbono intendere nel senso di poter dedurre dalle stesse essere esauriti in qual tempo i beni nazionali d'Italia *tutto al più*, non già dell'intero territorio della repubblica. E ciò tanto più chiaramente si comprende, ove si rifletta alle parole di Cicerone, il quale dice: aboliti i dazii, (cioè quelli pagati dai cittadini romani de'quali soltanto era popolato il territorio italiano), diviso l'agro campano, qual rendita *domestica* ne rimane oltre la vigesima) Qui l'epiteto *domestica* fa vedere che Cicerone non parla nè di *tutte* le rendite de'beni nazionali, nè del prodotto di *tutte* le imposizioni, ma dei soli proventi raccolti dal suolo italiano, dal suolo *cittadino*, che metaforicamente chiama *domestico*.

(464) Nelle leggi romane si fa menzione di alcuni fondi detti *fiscali* (L. 15. §. 11. ff. *de iure immunitatis*. L. 6.—L. 3. §. 10.— L. 45. §. 13 — L. 47. §. 1. ff. *de iure fisci*. XLIX. 14.), ovvero *beni del fisco, del patrimonio del fisco*, (L. fin. §. 1. ff. *ad municipalem et de incolis*. L. 1.—L. 2. §. 2. ff. *ne quid in loco publico vel itinere fiat*. XLIII. 8.). Di tali beni sit trova pure fatta menzione nelle rubriche de' titoli 70. 71. 72. 73. Lib. XI. del codice Giustinianeo.

Fisco si chiamava una sezione del tesoro dello stato prima dell' imperatore Alesandro Severo, e l' intero tesoro dopo di costui. (V. not. 494. 499.) Ora trattandosi di beni bisogna dire che *fiscali* furono quelli *di proprietà dello stato*, la rendita dei quali nel *pub-*

blico tesoro o *fisco* si versava (V. detta nota 499.) — Intorno all' amministrazione di questi beni non v' esiste un titolo speciale, ma compresi nelle rubriche di altri titoli ove si parla dell' amministrazione di altri beni , bisogna dire che i compilatori del Codice Giustinianeo quando raccolsero le disposizioni in origine promulgate rispetto all' amministrazione di questi altri beni , le vollero estendere *ai beni fiscali* ossia *dello stato*.

Vedremo in appresso(nota 531. *in princip*. e 532 *in medio*),che *res privata* denotò nel corpo delle leggi romane l'amministrazione dei beni fiscali : da ciò per legge di analogia si può con verità asserire che i fondi *rei privatae* dei quali si parla nella rubrica dei tit. 65. 70. 73. lib. 11. del Codice Giustinianeo furono gli stessi fondi fiscali ossia di proprietà dello stato,de'quali ora abbiamo parlato.

(465) Nel corpo delle leggi romane fassi menzione di alcuni fondi chiamati *res Caesaris ;* (L. 21. §. 1. ff. *qui potiores in pignore, vel hypotheca habeantur, et de his , qui in priorum creditorum loco succedunt*. XX. 4.— L. 3. §. 10. ff. *de iure fisci*.XLIX. 14 — L. 39. §. ult. ff. *de legatis et fideicommissis*.(XXX. 1.) ovvero *praedia Caesariana* (L. 3. §. 1. ff. *de officio procuratoris Caesaris vel Rationalis*. I. 19.) — L'aggregato di questi beni fu chiamato *ratio Caesaris* (L. 6. §. 1. ff. *de iure fisci*) ovvero *patrimonium Caesaris* (L. 49. ff. *locati conducti*. XIX. 2.)

I predii dei quali si parla nelle citate leggi del digesto furono *beni fiscali addetti al comodo dell' imperatore*. Ed eccone la dimostrazione. Nella L. 5. §. 11. ff. *de iure immunitatis*. (L.6.) si fa menzione di *coloni di Cesare qui praedia fiscalia colunt*. Ora i beni *fiscali* diceansi appartenere al principe nella sua qualità di sommo imperante : res fiscales QUASI *propriae et privatae* principis sunt. (L. 2. §. 4. ff. *ne quid in loco publico,vel itinere fiat*. XLIII. 8.). Dunque *coloni Caesaris* sono coloni fiscali, ossia dei fondi fiscali *quasi privati* del principe. E poichè *coloni Caesaris* sono coloni fiscali, per legge di analogia ne segue che *praedia Caesaris* sono *beni fiscali* generalmente parlando. Ma Callistrato nella L. 3. §. 10. ff. *de iure fisci* (XLIX. 14.) dice che del tesoro trovato *in Caesa-*

rii possessione debba cederne la metà al fisco, e metà all'inventore : se poi il tesoro si trovi *in loco fiscali* egualmente debba cederne una metà al fisco ed una metà all' inventore. Or poichè si veggono distinti in questa legge i luoghi *fiscali* da quelli di *Cesare* bisogna dire che una differenza sia tra gli uni e gli altri. Quale sarà questa? Non certamente di non essere gli uni e gli altri *egualmente fiscali*, poichè abbiamo veduto che i coloni di Cesare coltivavano *predii fiscali*. Ma la differenza dei predii *fiscali* da quelli di *Cesare* credo che consista piuttosto nella loro destinazione, val dire, i *predii fiscali* siano stati destinati a far fronte alle spese dello stato, e *quelli di Cesare* al comodo, delizia e mantenimento dell' imperial corona. In fatti gli orti Sallustiani non può cader dubbio che fossero predii fiscali addetti al mantenimente e comodo dell'imperatore, non meno che il fondo Albano, che serviva agli usi del medesimo (L. 39. §. 8. ff. *de legatis et fideicommissis.* XXX. Lib. 1. et ibi Pothier num. 101. in not.). Ora se gli orti Sallustiani che si dicono *di Augusto* erano fiscali, bisogna concludere che *i predii di Cesare* (stante gli epiteti Cesare ed Augusto erano nomi di dignità non proprii degl' imperatori) fossero egualmente fiscali, e parimenti addetti agli usi privati del principe.

Nelle leggi del codice Giustinianeo trovasi fatta menzione di alcuni fondi detti *rei dominicae* (tit. 66. 70.73. Lib. XI.) Per me credo che il valore dell' aggiunto *rei dominicae* sia eguale a *dominicus*. Di fatti si chiamano servi e coloni *dominici* quelli ch'erano ascritti ai fondi *rei dominicae*. (Lib. XI. Cod. Iust. tit. 67. 68). Ora nessun dubbio può esservi che i palazzi *dominici* (Rubric. C. Iust. Lib. XI. tit. 25.) fossero quelli ove l' imperatore soleva tenere il suo domicilio ne' varii siti dell' impero, nè che tali palazzi fossero da lui posseduti meno a titolo di proprietà, che per ragione della sua dignità. Sicchè per me credo che i fondi *rei dominicae* fossero predii in parte addetti alle delizie dell' imperatore e della sua augusta moglie, ed in parte destinati a mantenere, col frutto delle di loro rendite, l'imperial casa, come sembra po-

tersi argomentare eziandio dall' iscrizione e dal contenuto della L. 3. C. Iust. *de quadriennii praescriptione.* (VII. 37.).

Fissata l'intelligenza dei predii *rei dominicae* passiamo ad altri fondi che si trovano nominati nelle leggi del codice Giustinianeo con espressioni differenti, ma non sono che gli stessi fondi *dominici*, come or ora dimostreremo. Questi sono i fondi detti *domus dominicae*, *divinae*, *augustae*, *nostrae*. (L. 5. C. Iust. *de locatione praediorum civilium, vel fiscalium, sive templorum, sive rei privatae* (*vel*) *dominicae*. XI. 70 — Edict. Iustin. 4. Cap. 2. et 8. Cap. 2. — Rubric. Cod. Iust. Lib. XI. tit. 65.), ovvero *loca ad sacrum dominium pertinentia* (L. 3. C. Iust. *ne rei dominicae vel templorum vindicatio temporis praescriptione submoveatur*. (VII. 38.) Prima d'ogni altro bisogna sapere che *domus dominica*, *divina*, *augusta* non disegnò altro nelle leggi romane che la casa dell'imperatore. Donde è da credersi che *res dominica* denotò l'amministrazione dei beni dominici ossia *fiscali* addetti all'imperial corona, e che *domus dominica* denoti pure la medesima amministrazione dei beni dominici.(V. dict.L. 3. C. Iust. *de quadriennii praescriptione*. VII. 37.) E per conseguente secondo a noi pare i beni *rei dominicae*, *domus dominicae*, *divinae*, *augustae*, non furono che tutti beni destinati al mantenimento e comodo dell'imperial corona.

In fine v'erano alcuni fondi detti *tamiaci*, che è da dirsi non essere stati differenti dai *dominici*. Infatti la legge prima C. Iust. *de praediis tamiacis, et de his qui ex colonis dominicis, aliisque liberae conditionis homines procreantur*. (XI. 68.) dice : — « Si liber colonus, vel colona libera *tamiaco*, vel *tamiacae* matrimonii iure copuletur: filii, vel filiae ex huiusmodi contubernio procreati, vel procreatae colonis *dominicis* adnectentur » — In questa legge si chiamano *dominici* i figli procreati dai *tamiaci*, dunque *tamiaco* e *dominico* vale l'istesso. Ciò si conosce ancora dalla stessa rubrica nella quale si chiamano *dominici* i coloni dei fondi *tamiaci*. Sicchè questi fondi erano gli stessi che i *dominici* e però anche dessi *fiscali*, e destinati agli usi privati dell'imperato-

NOTA 465

re, (*cellario et cubiculo*. V. Cuiacium hoc titulo). Erano siti nella Cappadocia, e s'amministravano dal così detto *Comes domorum*, il quale dipendeva dal *Comes rerum privatarum*, come apparisce dalla novella 20 e 30 di Giustiniano.

Tutti questi fondi credo che fossero di condizione eguale a quelli detti nei responsi dei giureconsulti *res Caesaris*, *praedia Caesariana*, quanto a dire predii fiscali addetti al comodo e mantenimento dell'imperial corona. Di fatti l'amministrazione di questi ultimi era affidata appunto all'amministratore dei beni fiscali ossia al *Comes rerum privatarum* come risulta dall'iscrizione della suddetta L. 3. C. Iust. *de quadriennii praescriptione*. (VII. 37.), in dove Floro vien chiamato *Comes rerum privatarum et curator dominicae domus*. Nella notizia dei due imperi poi evvi menzione del *Comes rerum privatarum* DOMUS DIVINAE ove è chiaro doversi supplire un *et* dopo *privatarum*. (V. item L. 1. C. Iust. *de collatione fundorum fiscalium vel rei privatae, vel dominicae, vel civitatis, vel templi*. (XI. 73). Inoltre dalla L. 5. C. *de locatione praediorum civilium* (XI. 70.) si vede che i beni dominici nelle diverse provincie erano amministrati dall'illustre conte detto *erarii privati*, ovvero *rerum privatarum*; dalla L. 9. C. Iust *de iure fisci* (X. 1.) apparisce essere deferito alla sopraintendenza del *Comes rerum privatarum* l'amministrazione dei beni *dominici;* finalmente sotto il titolo del codice Giustinianeo *de fundis rei privatae et saltibus divinae domus* (XI. 65.) v'è la legge settima, la quale contiene una disposizione relativa a tali beni. Or questa sarebbe fuor di luogo, ove l'amministrazione dei beni *dominici* non fosse stata unita a quella dei beni detti *rei privatae*, ossia *fiscali*. Si rafforsa eziandio tale opinione dal vedere nella rubrica del titolo settantuno libro undici del codice Giustinianeo fatta menzione di fondi detti *praedia fiscalia domus augustae*. Ora se erano fiscali nessun dubbio rimane che la di loro proprietà si apparteneva allo stato, ed erano in tutto simili ai fondi *rei privatae*, eccetto la loro destinazione, per trovarsi assegnati all' imperial corona.

Anche Ubero (*De civitate. Lib. II. Sect. IV. Cap. IV. num.* 38.)

è di tal parere; ecco le sue parole: — « Secundum genus est rerum *dominicarum*, de quibus est *rubrica in Codice* magis ut tamen ibi mentio fiat earum rerum, quam quod describantur. Plerique interpretes eas appellant privatas principum res, quod mihi videtur accipiendum, ut Ulpianus in L. 2. §. 4. ff. *ne quid in loco publico:* Res fiscales *quasi proprias et privatas* ait *esse principis*, *qua principis scilicet*, non *patrimoniales*.

Questi beni furono amministrati da alcuni Conti detti *rei dominicae* (L. 3. C. Iust. *ne rei dominicae vel templorum vindicatio temporis praescriptione submoveatur*. VII. 38.) sottoposti e dipendenti dall' Illustre Conte *rerum privatarum* o *aerarii privati*, (d. L. 5. C. Iust. *de locatione praediorum civilium vel fiscalium sive templorum*, *sive rei privatae* (*vel*) *dominicae*. XI. 70.)

Alcuni interpetri credono che i fondi *dominici* fossero *privati* del principe non *fiscali*; ciò sembra troppo improbabile, prima perchè questi fondi venivano amministrati dal *Comes rerum privatarum*, che certamente era l'amministratore dei beni fiscali (come dimostreremo in appresso); secondariamente dal vedere, come l'abbiamo già detto, nella rubrica del titolo settantuno libro undecimo del codice Giustinianeo fatta menzione di fondi *fiscali* DOMUS DIVINAE; e finalmente ancora dal vedere che i fondi di tal natura erano immensi, e che dai medesimi tanto l' imperatore che la di lui augusta moglie faceano delle largizioni numerose, come apparisce dalla L. 3. C. Iust. *de quadriennii praescriptione*.

E quel che dice il Cuiacio (*ad Rubric. Cod. Iust. de fundis et saltibus rei dominicae. Lib. XI. tit.* 67.) di essere cioè i fondi *dominici* simili ai beni *rei privatae*, argomentando dalla disposizione della suddetta L. 7. C. Iust. *de fundis rei privatae* (XI. 65.) nella quale si dice: — « Nemo dempto canone ad comparationem dominicae possessionis accedat » — indi riferendosi a questi stessi beni si soggiunge: — « nulla sanctione contra tanta *rei privatae* commoda valitura » — debb' essere adottato con una distinzione, cioè che i beni *dominici* furono simili ai *fiscali* o *rei privatae* per essere amministrati dagli stessi ufficiali, ed appartenersi la proprie-

tà degli uni e degli altri allo stato, ma non già che furono eguali ai medesimi per la loro destinazione: in altri termini i beni dominici, e quelli che ad essi abbiamo assimilati furono dello stesso genere de' *fiscali*, o *rei privatae*, ma di differenti specie, perchè dessi furono destinati alla delizia, comodo e mantenimento dell'imperatore regnante, ed i primi furono addetti alle spese dello stato.

Il Cuiacio nel luogo ora detto trova difficoltà a concepire due rubriche una dei fondi detti *rei privatae*, ed un' altra dei fondi detti *rei dominicae*; imperciocchè qualificando lui i beni tanto *dominici* che *rei privatae*, per beni di proprietà privata del principe, trova superflua la doppia rubrica, e dice che le leggi contenute sotto l'una e sotto l'altra avrebbero potuto essere disposte sotto di una sola intitolandola *de fundis rei privatae*, ovvero *dominicae*. Ognuno vede che cessa tale difficoltà adottando la nostra opinione sopra questi beni: imperciocchè mostreremo in appresso che la rubrica *rei privatae* parla di fondi *fiscali*, ed abbiamo ora provato che quella *rei dominicae* parla di beni anche *fiscali*, *però* destinati a formare la dotazione dell'imperial corona. — A proposito di che è da notarsi che la superfluità della doppia rubrica sta piuttosto nell'essersi detto in una *de saltibus divinae domus*, e nell' altra *de fundis et saltibus rei dominicae*, quantunque i fondi *rei dominicae*, e quelli *divinae domus* fossero identici; mentre si avrebbe piuttosto potuto formare un sol titolo colla rubrica *de fundis rei privatae, et de fundis et saltibus* REI DOMINICAE ovvero DIVINAE DOMUS.

E forse per essere di tal natura i beni dominici si dice nella citata L. 3. C. Iust. *de quadriennii praescriptione* (VII. 37.): — « Quae enim differentia introducitur cum omnia principis esse intelligantur, sive ex sua substantia, sive ex fiscali fuerit aliquid alienatum? » — Qui *sua substantia* significa appunto l'aggregato dei beni dominici. E però a ragione si dice da Giustiniano, che, essendo i beni fiscali ed i dominici tutti di pertinenza del *principe* (non già suoi privati) è chiaro che debbano competere pe' beni dominici gli stessi privilegii de' beni fiscali.

Sicchè a noi sembra che i beni *tamiaci*, quelli *rei dominicae*, *domus dominicae*, *divinae*, *augustae* fossero tutti beni *fiscali* o *rei privatae* dagl'imperatori addetti agli usi loro particolari. E per tal motivo nell'iscrizione della L. 16. C. Th. *de bonis proscriptorum* (IX. 42.) si chiama *comes et procurator divinae domus*, quello il quale amministrava il patrimonio di Gildone, che certamente era un'aggregato di beni *fiscali*, ma che bisogna dire per ordine degl'imperatori essere stato addetto al patrimonio dell'imperial corona o casa, essendo che l'amministratore del medesimo vien chiamato *procurator divinae domus*.

(466) Che la città di Arpino abbia avute delle terre patrimoniali si rileva dall'epistola undecima del libro tredici delle familiari, collà quale Cicerone raccomandando gli Arpinati a Bruto, dice: — « Quorum quidem omnia commoda, omnesque facultates, quibus et sacra conficere, et sarta tecta aedium sacrarum, locorumque communium tueri possint, consistunt *in his* VECTIGALIBUS, *quae habent in provincia Gallia (Cisalpina)*. Ad ea visenda, *pecuniasquē, quae* A COLONIS debentur, exigendas, ... legatos equites romanos misimus, etc. Dalle quali ultime parole si comprende che i *vettigali* posseduti dagli Arpinati nella Gallia Cisalpina non consistettero in altro se non che in fondi rustici dati in fitto ai COLONI, dai quali annualmente si riscuoteva una certa somma—La città di Atella anche aveva poderi nella Gallia Cisalpina, come apparisce dall'epistola settima di Cicerone allo stesso libro, in dove dice: — « Loquutus sum tecum, inquit, de agro vectigali municipii Atellani, qui esset in Gallia — La città di Capua ebbe la terra Gnosia nella provincia di Creta, come apparisce da Dione (*Histor. roman. Lib.* XLIX. *Cap.* 14. *pag.* 579), il quale dopo aver narrato come Ottavio acquistasse dai Campani una quantità di terre per assegnarle ai nuovi coloni portati a Capua, soggiungne: — « Iisque aquam Iuliam, cuius causa maxime gloriantur, et Cnosiam regionem, qua quidem adhuc hodie fruuntur, vicissim dedit. » — Qual terra rendeva annui trentamila sesterzii alla città di Capua, come riferisce Velleio Patercolo: — « Speciosumque per id tem-

pus adiectum supplementum Campanae coloniae. Eius reditus erant publici: pro his longe uberiores reditus duodecies H.S. in Creta insula redditi, et aqua promissa » (*Lib. II. Cap. 81.*) — Il colle Leucogeo era anche di proprietà della città di Capua, cui fu acquistato da Augusto per la rendita perpetua di ben ventimila annui sesterzii promessa alla città di Napoli, cui questo monte si apparteneva. Del che trovasi menzione presso Plinio il naturalista (*Libr. XVIII. Cap. XIX.*): — « Alica fit e zea, quam semen appellavimus. Tunditur granum eius in pila lignea, ne lapidis duritia conterat. Nobilius, ut notum est, pilo, vinctorum poenali opera. Primori inest pyxis ferrea. Excussis inde tunicis, iterum iisdem armamentis nudata conciditur medulla. Ita fiunt alicae tria genera: minimum, ac secundarium: grandissimum vero aphaerema appellant. Nondum habent candorem suum quo praecellunt: iam tamen alexandrinae praeferuntur. Postea (mirum dictu) admiscetur creta, quae transit in corpus, coloremque et teneritatem affert. *Invenitur haec inter Puteolos et Neapolim, in colle Leucogaeo appellato: extatque divi Augusti decretum, quo annua vicena millia Neapolitanis pro eo numerari iussit e fisco suo, coloniam deducens Capuam. Adiecitque causam auferendi, quoniam negassent Campani alicam confici sine eo metallo posse* » — Aveano ancora le città nel loro patrimonio delle rendite costituite sopra terre possedute dai privati, nel qual caso queste terre si chiamavano *agri fructuarii.* (*Cic. epist. 9. Lib. VIII. num. 4. ad familiares; id. ad Atticum. epist. I. Lib. VI. num. 17. et ibi Manutium.* —L. 71. §. 5. ff. *de legatis.* XXX. Lib. I.—L. 15. 17. ff. *de verborum significatione* (L. 16.) — L. 1. C. Iust. *de vendendis rebus civitatis.* (XI. 31.).

(467) L. fin. §. 9. ff. *de muneribus et honoribus.* (L. 4.).

(468) Interea Caesar rebus in Gallia Brittaniaque gestis clarissimus, quas in rebus gallicis diximus, iam divitiis differtus venit in Cisalpinam Galliam, ut post continua bella exercitus aliquantisper quiesceret: unde quum multis in urbem multas misisset pecunias: et annui populi romani magistratus ad salutandum occurerunt, et

NOTA 468

alii provinciis aut exercitibus praepositi, ut aliquando CXX. fasces circa eum spectarentur: senatores vero plures ducentis, pars referentes gratiam, pars pecuniam sibi ab illo quaerentes, aut aliud huiusmodi beneficium: iam enim unus omnia poterat, *subnixus tantis copiis pecuniisque*, et alioqui ad bene merendum promptissimus (*Appiani de Bellis civilibus*, *Lib. II. pag. 722. lin. 23*). Pompeo arringando i suoi soldati diceva contro Giulio Cesare: — « Sequuntur eum quidam *redempti pecuniis*, *quas ille ex nostra sibi paravit Gallia*... (*Appianus ibidem Lib. II. pag. 754. lin. 19.*) — Giulio Cesare arringando i suoi soldati gli faceva queste promesse: — «Dabo et agros omnibus finito bello, non, ut Sylla, ereptos aliis, et colonos miscendo spoliatis, ad alendam utrorumque simultatem perpetuam: sed agrum publicum, *et meas privatas possessiones dividam*, et si hi non suffecerint, emam *meis pecuniis*. (*Appianus Lib. II. p. 796. lin. 15.*) — Dopo morto Giulio Cesare, dice Appiano istesso: — « Eadem nocte *pecuniae Caesaris* actorúmque eius commentarii in aedes Antonii translati sunt, sive Calpurnia quaerente eis locum tutiorem, sive id iubente ipso Antonio. (*Appianus. Lib. II. pag. 824. lin. 29.*) — Allato deinde testamento Caesaris, populus id statim recitari voluit. *in eo filius adoptatus est ex sororis filia nepos Octavius. horti publicati sunt. populo romano viritim divisae sunt septuagenae quinae drachmae Atticae.* (*Ibid. pag. 843. lin. 12.*) — Antonio diceva ad Ottaviano andato a Roma dopo la morte di Giulio Cesare per raccoglierne l' eredità: — « Quae quidem mea pericula et tibi praesentem felicitatem peperêre, quòd habes nomen et familiam Caesaris, quòd dignitatem eius, quòd bona. (*ibid. Lib. III. p. 874. lin. 9.*) . . . . . . Qui (Caius Julius Caesar) postquam principatum adeptus est, non eò (id est in *aerario*) *sed ad se publicam pecuniam* afferri voluit, inveniendam mox in bonis illius, quando earum inquisitio decreta per nos fuerit. (*ibid. pag. 875. lin. 8.*) . . . . Et sunt privati quoque homines, quorúm singulos videbis de *horum bonorum* (*Caesaris*) possessione litem ac controversiam tibi facere (*ibid. lin. 17.*) . . . . . Indi seguita Appia-

no : — « Móxque (Octavius) *bona* (*Caesaris*) venum proposuit, quae ei ex hac haereditate obvenerant. (*ibid. pag. 876 lin. 23.*) . . . . . . *De agris etiam passim lites ei movebantur*, aliis alios repetentibus privatim, bona etiam eorum parte spectante ad rempublicam, ut qui proscriptorum fuissent aut exulum.(*ibid. pag. 877 lin. 16)* ...... Ubique pariter Caesar (Octavius) in Antonii gratiam discedebat inferior , quamvis *quid pater emisset* indicabat instrumentis publicis, et proferebat S.C. ultimum, quo omnia Caesaris acta probata sunt. (*ibid. lin. 25.*)...... Iustum autem esse (aiebat quaerentibus Antonius), mentem potius senatusconsulti valere quàm verba : nec tot civibus, qui per seditiones excidissent possessionibus , vel suis vel maiorum suorum, reluctari, idque in unius adolescentis gratiam : qui maiores quàm pro conditione privata divitias praeter spem nactus, non ad splendorem fortunae uteretur, sed ad audaciam. (*ibid. pag. 878. lin. 10.*) . . . . . . Caesar contrà ut sibi plebem conciliaret officiis, quantum pecuniae colligebatur ex bonis divenditis, aliam post aliam tributim dividebat , ut quisque primus petebat : et obeundo fora rerum venalium praecones iubebat omnia minimo, quantum res pateretur , addicere, propter incertum periculosumque iudiciorum eventum , et propter ipsius festinationem: quae omnia profuerunt ad benevolentiam populi miserantis eum, ut indignum talibus iniuriis. (*ibid. lin. 38.*)

(469) Che i triumviri si siano impadroniti de' beni appartenenti ai proscritti si rileva da questo luogo di Appiano : — « Rufus verò, Fulviae, uxoris Antonii, vicinus, quum insulam haberet pulcherrimam, prius quidem eam vendere mulieri noluerat , tunc qunm ultro donaret, tamen proscriptus est. Caput quum ad Antonium referretur ad se pertinere negans, misit ad uxorem : illa non in foro , sed ante insulam id proponi iussit. (Lib. IV. *de bellis civilibus. pag. 976. lin. 17.*) — Villam alius habebat umbrosis arboribus amoenam et alioqui perpulcram , coniunctam speluncae longo recessu opacae, propter quam proscriptus creditur. Fortè tum in sua spelunca frigus captabat, quum servus procul conspicatus percussores accurrere, in intimum specum eum abdidit, in-

diutusque herilem tuniculam, se esse illum ac metum quoque simulans planè fefellerat, ni ex conservis quidam fucum prodidisset. Ita sublato domino, populus id indignè ferens, non prius desiit magistratus obtundere quàm index ille pependit, servator verò libertate donatus est. (*De Bellis civilibus*, *Lib. IV. pag. 976. lin. 17.*) — Pervenit tamen huius mali contagium (id est proscriptiones, et ad pueros orbatos parentibus, *ut eorum fortunae praeda fierent*: quorum unus dum ad ludum commeat, interfectus est cum ipso paedagogo, qui puerum complexu protegens divelli non poterat — Atilius verò qui tunc primùm virilem togam sumpserat, sacra ex more petebat amicis deducentibus. Interim adscripto repentè in tabulis eiùs nomine, amici et servi diffugêre: ipse desolatus et à tam splendida modò pompa destitutus, ad matrem se contulit: ac ne illa quidem admittente prae timore, post frustra tentatam matrem non ausus cuiquam se committere, in montem fugit, unde fàme coactus descendere in planitiem, à plagiario captus est: tum in ergastulum trusus puer delicatus et laboris impatiens, in viam publicam evasit sic ut erat compeditus, sèque transeuntibus centurionibus prodidit, atque ita periit. (*ibid. pag. 977. lin. 17.*)

(470) Vedi il luogo di Dione Cassio riferito alla nota 494 in principio.

(471) QUATER LEVAVI AERARIUM. (*Apud Casaubonum Lib. II. in fin. pag. 134. Animadversionum in Svetonium.*)

(472) Nam plurima bona defuncti Agrippae ad Augustum ex haereditate redierunt, interque ea Cherronensus etiam apud Hellespontum: quae nescio quo iure ad Agrippam pervenerit. *Dio Cassius*, Lib. LIV. *Cap. 29. pag. 760.*

(473) Heredes instituit primos, Tiberium ex parte dimidia et sextante, Liviam ex parte tertia, quos et ferre nomen suum inssit: secundos, Drusum, Tiberii filium, ex triente, ex partibus reliquis Germanicum liberosque eius tres sexus virilis: tertio gradu; propinquos amicosque complures. Legavit populo romano quadringenties, tribubus tricies quinquies sestertiûm: Praetorianis militibus singula millia nummorum, cohortibus urbanis quingenos ,

legionariis trecenos nummos: quam summam repraesentari iussit: nam et confiscatam semper repositamque habuerat. Reliqua legata varie dedit: produxitque quaedam ad vicies sestertiûm, quibus solvendis annum diem finiit, excusata rei familiaris mediocritas: nec plus perventurum ad haeredes suos, quam millies et quingenties, professus: quamvis viginti proximis annis quaterdecies millies ex testamentis amicorum percepisset: quod pene omne cum duobus paternis patrimoniis, ceterisque ereditatibus, in rempublicam absumsisset: Julias, filiam neptemque, si quid his accidisset, vetuit sepulcro suo inferri. De tribus voluminibus uno mandata de funere suo complexus est: altero indicem rerum a se gestarum, quem vellet incidi in aeneis tabulis, quae ante Mausoleum statuerentur: tertio breviarium totius imperii, quantum militum sub signis ubique essent, quantum pecuniae in aerario et fiscis et vectigaliorum residuis. Adiecit et libertorum servorumque nomina, a quibus ratio exigi posset (*Svet. Octavio. Cap. ult.*)

(474) Proficiscens ad germanicos exercitus, hortos spatiosos comparavit, quum antea aedes brevissimas Romae habuisset, et unum fundum. (*Spartianus vita Severi Cap. 4.*)

(475) Exegit et ipse invicem ab amicis benevolentiam mutuam, tam a defunctis, quam a vivis. Nam, quamvis minime appeteret hereditates, ut qui nunquam ex ignoti testamento capere quidquam sustinuerit, amicorum tamen suprema iudicia morosissime pensitavit; neque dolore dissimulato, si parcius, aut citra honorem verborum, neque gaudio, si grate pieque quis se prosecutus fuisset. Legata, vel partes hereditatum, a quibuscunque parentibus relicta sibi, aut statim liberis eorum concedere, aut si pupillari aetate essent, die virilis togae, vel nuptiarum, cum incremento restituere consuerat. (*Svetonius, Octavio, Cap. 66.*)

(476) Tacito (*Annal. Lib. II. Cap. 48.*) dice che Tiberio non soleva adire le eredità deferitegli — « nisi cum amicitia meruisset. Ignotos et aliis infensos, eoque principem nuncupantes procul arcebat » —

(477) Legabant autem ei prope modum omnes, etiam illi, qui si-

bi manus inferebant; sicut et Seiano, dum viveret. (*Dio Cassius. Lib. LVIII. Cap. 16. pag. 888.*)

(478) Testamenta primipilarium, qui ab initio principatus Tiberii neque illum, neque se heredem reliquissent, ut ingrata rescidit; item caeterorum ut irrita et vana, quoscumque quis diceret herede Caesare mori destinasse (*Svetonius*, *Caligula*, *Cap. 38.*) Indi soggiugne il medesimo Svetonio: — « Quo metu iniecto, quum et ab ignotis inter familiares, et a parentibus inter liberos, palam heres nuucuparetur, derisores vocabat, quod post nuncupationem vivere perseverarent, et multis venenatas macteas misit.

(479) At Mella, quae tum promptissima mortis via, exolvit venas: scriptis codicillis, quibus grandem pecuniam in Tigellinum, generumque eius, Cossutianum Capitonem, erogabat, *quo caetera manerent*. (*Tacitus*, *Annal. Lib. XVI. Cap. 17.*)

(480) Tam caeca (esclama Tacito), et corrupta mens assiduis adulationibus erat, ut nesciret, a bono patre non scribi heredem, nisi malum principem. (*Vit. Agricolae. 43.*)

(481) Confiscabantur alienissimae hereditates vel uno existente, qui diceret, audisse se ex defuncto, quum viveret, *heredem sibi Caesarem esse*. (*Svetonius*, *Domitiano*, *Cap. XII.*)

(482) Sed et Equitem romanum proclamantem, quum raperetur ad poenam, *heres meus es*, exhibere testamenti tabulas coegit: utque legit, coheredem sibi libertum eius ascriptum, iugulari cum liberto imperavit. (*Svetonius*, *Vitellio*, *Cap. 14.*)

(483) In eodem genere ponendum est, quod testamenta nostra secura sunt: nec unus omnium, nunc quia scriptus, nunc quia non scriptus, heres es. Non tu falsis, non tu iniquis tabulis advocaris. Nullius ad te iracundia, nullius impietas, nullius furor confugit: nec quia offendit alium, nuncuparis, sed quia ipse meruisti. Scriberis ab amicis, ab ignotis praeteriris: nihilque inter privatum et principem interest, nisi quod nunc a pluribus amaris: nam et plures amas. Tene, Caesar, hunc cursum; et probabitur experimento, sitne feracius et uberius, non ab laudem modo, sed ad pecu-

niam, principi, si herede illo mori homines velint, quam si cogantur. (*Plinius*, *Panegyrico*, *Cap. 43.*)

(484) Ignotorum hereditates repudiavit: nec notorum accepit, si filios haberent. (*Spartianus*, *Adriano*, *Cap. 18.*) — V. item *Capitolinum in Antonino Pio*, *Cap. 8.*

(485) Legem sane tulit ut testamenta priora non prius essent irrita quam alia perfecta essent, neve ab hoc fiscus aliquando succederet. Ipseque professus est nullius se aditurum hereditatem, quae aut adulatione alicuius delata esset, aut lite perplexa, aut legitimi heredes et necessarii privarentur: addiditque senatusconsulto haec verba, *Sanctius est patres conscripti, inopem rempublicam obtinere, quam ad divitiarum cumulum per discrimina atque dedecoris vestigia pervenire.* (*Capitolinus in Pertinace*, *Cap.* 7. — §. *penul. Inst. quibus modis testamenta infirmentur.* II. 17. — V. item *Jacob. Gothofredum* ad L. 5. Th. *de testamentis et codicillis.* (IV. 4.)

(486) Quando questa fosse stata fatta per via di lettera o di codicillo, mentre pel contrario i privati, ottenevano la largizione dal defunto disposta a tal modo (L. 2. C. Th. *de testamentis et codicillis.* IV. 4.). Questo dritto anteriore a Teodosio Magno fu ripristinato da Giustiniano, il quale volle che a riguardo dei testamenti fatti a vantaggio dell' imperatore si fossero osservate le regole comuni a tutti i cittadini. (L. 7. C. Inst. *qui testamenta facere possunt*, *vel non.* VI. 22.—L. 1. in princ. ff. *de iure fisci.* XLIX. 14.)

(487) L. 5. Th. *de testamentis et codicillis* (IV. 4.) et ibi Gothofredus.

(488) L. 2. ff. *de iniusto*, *rupto*, *irrito facto testamento.* XXVIII 3 — Ulpian. fragm. *quemadmodum testamenta rumpuntur*, *tit.* XXIII. §. 2. — §. 2. Inst. *quibus modis testamenta infirmentur.* II. 17.

(489) *Patrimonium* presso i latini propriamente significava il complesso di quei beni che ci vengono dai genitori, figuratamente poi una tal voce designava la proprietà che ad uno può appartenere tanto per eredità de' suoi maggiori, quanto per qualsivoglia

altro titolo. Ed in questo largo significato la voce *patrimonio* equivaleva alla voce *bene*, *proprietà*.(*Vid. Cic. Orat. pro L. Flacco*, *Cap. 37*; *pro P. Sulla Cap. 20*; *pro Domo sua Cap. 58. de Orat. Lib. I. Cap. 57*.) E dal significare i beni proprii di ciascun cittadino, questa voce figuratamente passò a designare i beni dello stato. Così Cicerone dissuadendo la divisione dell' agro Campano proposta dal Rullo diceva: — « Quod si posset ager iste ad vos pervenire, nonne eum tamen in *patrimonio* vestro (id est *reipublicae*) remanere malletis? (*Vid. not. 69. in princip. —item II. Philippica*, *Cap. 39.pro A. Caecina Cap. 26.*)

Sotto l' impero la voce *patrimonium* oltre il denotare i beni proprii di ciascheduno (L. 38.ff. *familiae aerciscundae*. X. 2.—L. 1. ff. *de usufructu earum rerum, quae usu consumuntur, vel minuuntur*.VII.5.—L. 16.ff. *ad Senatatusconsultum Trebellianum*. XXXVI. 1. — L. 54. *ibid.*), fu pure impiegata a designare l' aggregato de' beni dello stato. Ciò si rileva da un' iscrizione d' Anzio riferita da Filippo della Torre (*Monumenta veteris Antii in calcem praefationis*) nella quale un certo Aquilio vien detto *procurator patrimonii bis* . . . . *Procurator patrimonii privati*. In questa iscrizione non può cader dubbio che *patrimonium privatum* sia il complesso de' beni particolari dell' imperatore; come per l'opposto compreso cosa sia il patrimonio privato di cui qui si parla è necessario il concludere che la voce *patrimonium* usata prima senza nessun aggiunto additi il complesso dei beni nazionali. Da ciò è facile il conoscere che ogni qual volta nelle varie iscrizioni riferite dal Grutero, troviamo *procurator patrimonii* senza alcuna qualifica, questo debba tenersi per procuratore dei beni fiscali, ossia nazionali. (*Vid. pag. LXI. num. 4.*)

E dall'essersi usata la voce *patrimonium*, per designare il complesso de' beni nazionali si comprende perchè l'aggregato de' beni privati dell'imperatore nella detta iscrizione siasi detto PATRIMONIUM PRIVATUM. Di fatti quantunque *patrimonium* significhi quello che è *proprio* o *privato* di ciascheduno, pure per distinguere i beni *particolari* dell'imperatore, da quelli dello stato, si chiamò il com-

NOTA 489

plesso dei primi *patrimonium privatum*, *patrimonio* o *proprietà privata*.

I beni particolari dell'imperatore vennero pure designati dalla voce *patrimonium* unita all'indicazione del nome dell'imperatore cui i beni si apparteneano. Così in un' iscrizione riferita dal Fabretti *(Cap. 3. num. 473.)* Lucio Fulvio vien chiamato *procurator patrimonii Domitiani Augusti*, *procurator caducorum bis*. In dove si conosce che *patrimonium Domitiani Augusti* deve significare il complesso dei beni privati di Domiziano, dalla soggiunta *procurator caducorum bis*, che chiaramente addita essere stata questo Fulvio procuratore dei beni fiscali, cui si aggregavano i *caduchi*.

E poichè nella riferita iscrizione d' Anzio si chiama *patrimonio* l'aggregato dei beni *fiscali*, e procuratore del patrimonio colui che questi beni amministrava, e da credersi che *i beni ridotti a forma di patrimonio*, amministrati dal *procuratore del patrimonio* dei quali si parla nella legge 39.§.10 ff. *de legatis*. XXX.Lib.1.siano i beni fiscali,e che il procuratore del patrimonio del quale è menzione nella stessa sia il procuratore dei beni fiscali, non già dei beni privati come è paruto a Dionisio Gotofredo. Come pure che per amministratore dei beni fiscali debba tenersi il procuratore del patrimonio del quale si parla nella L. 3. C. Th. *de bonis proscriptorum*. (IX. 42.)

Negli scritti dei giureconsulti poi l'aggregato dei beni fiscali vien pure detto *patrimonium fisci* (L. 2. §. 4. ff. *ne quid in loco publico aut itinere fiat*. XLIII. 8.) ovvero *patrimonium nostrum* (L. 7. C. Iust. *de bonis proscriptorum seu damnatorum*. IX. 49. — L. 3. C. Iust. *de fundis rei privatae et saltibus divinae domus*, XI. 65. — L. ult. C. Iust. *de agricolis et mancipiis dominicis vel fiscalibus reipublicae vel privatae*. XI. 67. — L. 1. C. Iust. *ne rei dominicae vel templorum vindicatio temporis praescriptione submoveatur*. VII. 38.), *patrimonium privatum nostrum* (L. 8. C. Th. *de iure fisci*. X. 1.) *patrimonium florens* (L. 5. C. Iust. *de fundis rei privatae et saltibus divinae domus*. XI. 65.), *pa-*

NOTA 489

trimonium sacrum (L. 1. C. Iust. *de indictionibus*. X. 17 — L. ult. C. Iust. *de vectigalibus et commissis*. IV. 61 — Edict. 4. Cap. II. et 8. Cap. II.) Si conosce che la voce *patrimonium*, unita a tutti questi addiettivi e precisamente alla voce *privatum* e *nostrum* non significhi che l'aggregato dei beni *fiscali*, a differenza di ciocchè abbiamo osservato nella suddetta iscrizione d'Anzio, nella quale *patrimonium privatum* intendesi dei beni particolari dell'imperatore, dal vedere che nelle riferite leggi 3. C. Iust. *de bonis proscriptorum*, e 1. Cod. Iust. *ne rei dominicae vel templor.* la voce *patrimonium nostrum*, *privatum*, si riferisce a *res privata*, che dimostreremo (not. 532.) essere l'amministrazione de' beni fiscali.

Nè faccia meraviglia che siasi detto *patrimonium nostrum* dagli imperatori l'aggregato dei beni *fiscali* ossia nazionali, quantunque l'addiettivo *nostrum* additi piuttosto ciò che privativamente ci appartiene, perciocchè rappresentando dessi tutti i dritti del popolo romano diceano esser *loro* i beni del popolo, in quantocchè dessi ne rappresentavano i dritti, non già in quanto ne fossero assoluti proprietarii. E ciò tanto meglio si comprenderà ove si rifletta che dessi rappresentavano una persona politica in virtù della quale dicean *loro* tutto ciò che al popolo si appartenea, ed una persona civile niente diversa da quella di ogni altro cittadino, per virtù della quale poteano dir *loro* sol quello che per *titolo civile* o *privato*, non politico, ad essi si appartenesse.

I beni della corona poi i quali di sopra (nota 465) abbiamo veduto chiamarsi *ratio Caesaris* ovvero *patrimonium Caesaris*, a quest' epoca si chiamarono nel loro complesso *patrimonium pietatis nostrae* dall'imperator Teodosio e Valentiniano nella L. 5. C. Iust. *de privilegiis domus augustae, vel rei privatae, et quorum collationum excusationem habent*. XI. 74. Di fatti in questa legge le riferite espressioni non possono significare l'aggregato dei beni fiscali semplicemente presi, imperciocchè nella detta rubrica *de privilegiis domus augustae et rei privatae* al codice Giustinianeo, non si parla che dell'amministrazione dei beni fiscali propriamen-

te detti, e di quella specie di essi che era destinata al servizio dell'imperatore. Dei beni fiscali parlano le prime quattro leggi del detto titolo, e finalmente la legge ultima del medesimo parla di beni fiscali addetti agli usi privati. E perchè si parla appunto di questi beni colla voce *patrimonium pietatis nostrae* soggiungono gli imperatori Teodosio e Valentiniano *cuius quidem reditus necessitatibus publicis frequentissime deputamus*, cioè: dicono che le rendite di questi beni *frequentissimamente* si delegano alle spese dello stato, *non sempre*, come avveniva dei beni fiscali propriamente detti, i quali formavano un puro cespite della finanza dell'impero.

Dalla cronologica esposizione per noi fatta delli diversi modi in cui è stata adoperata la voce *patrimonium* ai tempi della repubblica e dell'impero si conosce che con una varietà di aggiunti è servita ora ad enunciare il complesso de'beni nazionali, o quella parte di essi, che al comodo dell'imperatore era destinata, ed altra fiata è servita a designare l'aggregato dei beni particolari dello stesso.

Premesso ciò è da conoscere che nelle rubriche de' diversi titoli del codice Giustinianeo fassi menzione di *beni* detti *patrimoniali*. Queste sono le seguenti: — «*de fundis* PATRIMONIALIBUS, *et saltuensibus, et emphyteuticis et eorum conductoribus* (XI. 61.) — *De mancipiis et colonis* PATRIMONIALIUM, *saltuentium, et emphyteuticorum fundorum*. (XI. 62.) — *de fugitivis colonis* PATRIMONIALIBUS, *saltuensibus et emphyteuticis*. (XI. 63.). — *De collatione fundorum* PATRIMONIALIUM, *et emphyteuticariorum*. (XI 64.) E sotto di questi titoli sonovi delle leggi che parlano dei beni patrimoniali. (V. item L. 2. 7. 9. 16. C. Iust. *de omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur*. (XI. 58).

Ora è chiaro ad ognuno che l'addiettivo *patrimoniale* è derivato di *patrimonio* ed enuncia ciocchè allo stesso si attiene: ma essendocchè la voce *patrimonium* con diversi aggiunti designava il complesso de' beni nazionali, quelli della corona, ed i privati dell'imperatore, ognuno vede che l' aggiunto patrimoniale, potendo convenire ai beni di qualunque di questi tre specie, è per conseguente difficile anzi impossibile il definire la natura de' fondi di cui

fassi menzione nelle suddette rubriche e leggi, ove si voglia definirla soltanto dall' aggiunto *patrimoniale*. Non pertanto concordemente gl' interpetri dicono che i fondi *patrimoniali*, furono beni *particolari* dell'imperatore (*V. Huberum de iure civitatis, Lib. II. Sect. IV. Cap. IV. num. 36. 39.*), e Cuiacio (*in paratitlo Lib. XI. tit. 61. Cod. Iust.*) aggiungne che i fondi detti *emphyteuticarii* ovvero *saltuenses* furono eguali ai patrimoniali. E quantunque questa non sia che un' opinione, pure attesa l' autorità di coloro che la professano è da adottarsi, sino a che non si troveranno argomenti da somministrare una dimostrazione qualunque più positiva sopra tale oggetto.

(490) I fondi patrimoniali dati in piena proprietà si dicevano *fundi iure privato empti aut donati*. Che questi pagassero un' annua rendita all' imperatore rilevasi dalle L. 9. 10. C. Iust. *de fundis patrimonialibus* (XI. 61.), nelle quali quantunque si parli di fondi patrimoniali concessi *iure privato*, ossia dati in piena proprietà, pure si dice *salvo canone*. — La condizione dei concessionarii de' fondi patrimoniali differiva secondocchè aveano acquistato la proprietà degli stessi a titolo oneroso o gratuito. I proprietarii a titolo gratuito ove avvenisse l' abbandono di un fondo patrimoniale, quantunque questo fossè sterile, erano tenuti a prenderne una porzione secondo la disposizione del perequatore, e pagare il canone gravitante sulla stessa. (L. 10 eod.) I proprietarii a titolo oneroso poi non erano tenuti a tale obbligo. (L. 9. *eod.* et ibi *Brunneman*)

(491) Non di rado avveniva che l' imperatore concedesse in enfiteusi perpetua o temporanea i beni dello stato, quelli della corona ed i suoi beni privati, sotto il peso di un annuo canone in generi od in danaro. (L. 2. C. Iust. *de fundis patrimonialibus*. XI. 61. — L. 3. C. Iust. *de fundis rei privatae et saltibus divinae domus*. XI. 65.) A riguardo dei beni privati dell' imperatore però è da notarsi che la condizione *ordinaria* e *propria* degli stessi era di semplicemente locarsi. (L. 10. C. Iust. *de fundis patrimonialibus*; et ibi *Gothof.*); non pertanto anche questi alcune volte si concedeva-

no in enfiteusi, eccetto che nel tratto d'Oriente, ov'era onninamente vietato. (L. 13. eod.).

(492) Di queste locazioni perpetue e temporanee farsi menzione nelle leggi 1. 4. 5. C. Iust. *de locatione praediorum civilium vel fiscalium, sive templorum, sive rei privatae, vel dominicae.* (XI. 70). — L. 1. 3. ff. *si ager vectigalis.* (VI. 3.) — I conduttori perpetui chiamansi *perpetuarii* nella L. 1. C. Iust. *de officio comitis sacri palatii* (I. 33.), e si distinguono dagli enfiteuti *emphiteuticarii possessores*, come pure nella L. 1. C. Iust. *de locatione praediorum civilium vel fiscalium*, et ibi *Modius.*

(493) V. Rubricam Codicis Iustinianei Lib. XI. tit. 71 — L. 1. C. Th. *de conductoribus et hominibus domus augustae.* X. 26. et ibi Goth. — Di questi gastaldi (*actores*) si fa menzione nel titolo del codice Teodosiano *de actoribus, procuratoribus et conductoribus rei privatae.* (X. 4.)

(494) La cassa nella quale si versavano tutte le rendite delle provincie amministrate da Augusto si chiamava *erario militare*, come rileviamo da Svetonio e Dione, de' quali riferiamo le parole: — « M. deinde Æmilio Lepido, et L. Arruntio Consulibus, quum nullus adhuc reditus excogitari posset, qui se cuiquam probaret, omnesque vel hoc ipsum, quod talis quaereretur, graviter ferrent, *Augustus pro se et Tiberio pecuniam in aerarium*, QUOD MILITARE VOCABAT, *intulit*; eiusque administrationem praetoriis quibusdam sorte lectis ad triennium mandavit, qui binis lictoribus, ac ministris aliis, quos conveniebat, uterentur. (*Dionis histor. romanae, Lib. LV. Cap. 24. pag. 798.*) — Quidquid autem ubique militum esset, ad certam stipendiorum praemiorumque formulam adstrinxit, definitis pro gradu cuiusque, et temporibus militiae, et commodis missionum, ne aut aetate aut inopia post missionem sollicitari ad res novas possent. Utque perpetuo ac sine difficultate sumtus ad tuendos eos prosequendosque suppeteret, *aerarium militare cum vectigalibus novis instituit.* (*Svetonius, Octavio. Cap. 49.*) — Non pertanto Svetonio istesso, parlando di ciocchè trovavasi notato nel breviario dell'impero rinvenuto in ma-

no delle Vestali dopo la morte di Augusto, dice, come abbiamo riferito di sopra (not. 473), che in questo vi era descritto: — « quantum militum sub signis ubique essent, *quantum pecuniae in aerario et* FISCIS et vectigaliorum residuis. Adiecit et libertorum servorumque nomina, a quibus ratio exigi posset. (*Svet. Octav. Cap. 101. in fin.*) Donde si vede che sin dai tempi di Augusto la cassa delle rendite delle provincie imperiali si chiamò ERARIO (militare) ovvero FISCO; e che questa voce *fisco*, sin dalla prima sua origine disegnò UNA SEZIONE DEL TESORO DELLO STATO, non già la cassa privata dell' imperatore, come molti hanno pensato, perlocchè Augusto nel distendere le notizie del breviario dell' impero (notizie tutte che riguardavano gli affari pubblici) menzionò il danaro nel medesimo esistente. Qual significazione della voce fisco vien confermata anche da Dione, il quale parlando del breviario dell' impero dice : « Illati sunt praeterea in Senatu libri quatuor quos Drusus recitavit .... tertio (volumine) summam militum, redituum, impendiorum publicorum, pecuniae in aerario et fiscis, *aliaque id genus ad imperium pertinentia indicabat. Lib. LVI. Cap. 33. pag. 832.*) Asconio Pediano ancora intorno all' etimologia della voce fisco si esprime così : — « Fisci, fiscinae, fiscellae, spartea sunt utensilia ad maioris summae pecunias capiendas. Unde quia *maior summa est pecuniae publicae*, quam privatae, ut pro censu privato loculos, et arcam, et saccellos dicimus, *sic pro publico thesauro aerarii dicitur fiscus* (*Vid. Vossii etimologicon verbo fiscellus.*) Qual nome dice Gioacchino Stefani (*De iurisdictione, Lib. III. Cap. 8. num. 1. p. 493.*) non fu dato a caso all' erario militare amministrato da Augusto, ma fu una conseguenza del sistema di esterna moderazione da costui osservato al principio dell' impero, quando non ardiva scoprirsi interamente. Per la qual cosa volle chiamar *fisco* la cassa da lui amministrata, auzicchè *erario*, nome già dato al tesoro del popolo custodito nel tempio di Saturno : — « *Ne itaque videretur Augustus aerarium suum praeferre populi aerario*, FISCI *nomine id dici maluit* » — In appresso la cassa delle provincie imperiali fu

NOTA 494

sempre chiamata *fisco*, rimanendo del tutto abolito il nome di *erario militare*.

Ma qui bisogna notare che questa divisione delle provincie, e la distinzione di erario pubblico e militare fu tutta *nominale* non *effettiva* e *sostanziale*. Di fatti Augusto durante il suo lungo governo, siccome ebbe in sua mano la somma delle cose, così pure si servì indifferentemente e del danaro riposto nell'erario pubblico, e di quello conservato nell'erario militare. Di ciò se ne trova una pruova evidente presso Dione Cassio, il quale dice: — « Nam etsi suas pecunias ad speciem ab aerario separatas habebat, tamen omnino hae quoque ad eius arbitrium impendebantur (Lib. LIII. Cap. 16. pag. 709.) E più in basso soggiunge: — « Anno eo, quem supra demonstravimus, quum videret Augustus, vias extra urbem, aliquamdiu neglectas, itinera difficilia exhibere; alias quidem aliis senatoribus, propriis sumptibus reficiendas, mandavit: Flaminiam, quod ea ducturus erat exercitum, ipse procuravit: estque ea statim instaurata, ac ob id statuae Augusto in arcubus, cum in Ponte Tiberis, tum Arimini sunt positae. Reliquae viae posteriori tempore refectae, sive publicis sumtibus, (neque enim senatorum quisquam libenter eos faciebat) sive ipsius Augusti hoc factum quis dicere velit. Nam inter huius, et publicum aerarium, quid interfuerit, non satis video: quamtumvis Augustus statuas nonnullas suas argenteas, ab amicis et populis quibusdam sibi factas, in numisma conflaverit; quo existimaretur ex suis facultatibus omnia, quae prae se ferebat, impendere. Itaque mihi non est animus dicere, pecunia sua, an publica imperatores quicquam perfecerint, quum utrumque saepius contigerit. Et cur huiusmodi inter aes mutuo datum, vel donationes aliquis retulerit, quum haec omnia populus et imperator semper communia habuerint? (*ibid.* Cap. 22. pag. 717.) — Che Augusto si sia servito anche del danaro riposto nell'*erario pubblico* si rileva eziandio dal che nel distendere il breviario dell'impero di sopra detto, non solamente additò il danaro esistente nell'erario militare (*in fiscis*), ma anche quello esistente nell'erario pubblico (*in aerario*).

(495) Haec eo anno gesta, aerariique procuratio a duobus praefectis urbis administrata est, quia nullus quaestor creatus fuerat. Nam sicut interdum ante, ita et tunc per absentiam Caesaris, praefecti urbis, cum Lepido magistro equitum, omnium rerum in urbe curam gesserunt: accusatique, quod lictoribus, vesteque ac sella curuli, velut insignibus summi magistratus, haud aliter atque magister equitum, usi essent, lege se defenderunt, qua usus earum rerum iis permittitur, quibus magistratus a dictatore est commissus: atque ita absoluti sunt. *Caeterum publicae pecuniae administratio ex eo tempore ob indicatas causas a quaestoribus translata, postmodo non amplius cuiusque temporis quaestoribus*, sed tandem praetoriis viris mandata est. (*Dio Cassius, Lib. XLIII. Cap. 48. pag. 375.*) — Instituit etiam (Caesar Octavianus), *ut administrationi aerarii quotannis bini praetorii viri praeficerentur. (Dio Cassius, Lib. LIII. Cap. 2. pag. 696.*) — Augustus vero decem tantum praetores, quia pluribus opus non haberet, constituit, idque per plures etiam annos factum est: quorum reliqui eadem, quae prius, officia exsequerentur: *duo vero administrationi aerarii* singulis annis praeessent. (*Dio Cassius ibid. Cap. 32. pag.* 726 — V. etiam *Svetonium Octavio, Cap. 36.*) — La sopraintendenza dell'erario pubblico fu restituita ai questori dall'imperator Claudio. (Vid. *Svetonium Claudio, cap.* 24; *Dionem Cassium. Lib. LX. Cap. 24. pag. 961.*)

(496) V. *Dionis histor. rom. Lib. LV. Cap. 25. pag. 798.* in nota 494. in princip.

(497) Di ciò fa fede Dione Cassio il quale dice: — « Imperator etiam procuratores (sic enim ii vocantur, qui publicos reditus colligunt et praescriptas ipsis impensas faciunt) in omnes suas ac populi provincias, ex equitibus alios, alios ex libertis, mittit: nisi quod proconsules, iis in locis quibus praesunt, ipsi tributa exigunt. *(LIII. Cap. 15. pag. 708. in princ.*)

(498) Filippo *a Turre (monumenta veteris Antii*, Cap. *V. pag. 73.*) crede che i procuratori spediti nelle provincie di Augusto de'quali parla Dione nel luogo riferito alla nota precedente, siano

stati incaricati anche di tal funzione; egli conferma la sua opinione colle leggi 2. 3. ff. *de officio procuratoris Caesaris vel Rationalis*. (I. 19.) — L. 5. ff. *de iure fisci* (XLIX. 14.) nelle quali egli crede che si parli di eredità deferite, e di beni pertinenti al principe nella sua privata qualità. Dimostra pure il medesimo (*ibid. Cap. VI. pag. 89.*) mediante varie iscrizioni da lui riportate, non potersi abbracciare l'opinione del Reinesio (*Sintagma inscriptionum antiquarum, Classis IX. num. 45.*), il quale pensa che all'amministrazione dei beni privati siano stati delegati i liberti. Confuta pure le congetture del Prideaux (*dict. Cap. VI. pag. 91.*), il quale (*ad Marmora Oxoniensia*, LXXXII. *pag. 137.*) opina che dei procuratori menzionati nel passo di Dione riferito nella nota precedente i cavalieri fossero delegati all'amministrazione dell'erario militare nelle provincie, ed i liberti ai beni privati di Augusto; mentre è chiaro che il detto passo di Dione non fa affatto questa distinzione. Oltreacchè si scorge chiaramente dalle parole di Tacito che tanto cavalieri quanto liberti, a tempo di Nerone, furono tutti indifferentemente delegati all'amministrazione dei beni privati del principe. Di fatti questi nel capo primo libro tredici degli annali dice: — « Ministri fuere P. Celer, eques romanus, et Helius libertus, rei familiari principis in Asia impositi » — Questi procuratori furono quelli stessi che nel digesto (Lib. 1. tit. 19.) sono chiamati *procuratores vel rationales Caesaris*. A qual proposito è da notarsi che il procuratore di Cesare ed il Razionale furono un solo ed identico magistrato; ciocchè si rileva tanto dalla rubrica del detto titolo del digesto, quanto dalle parole di Lampridio, il quale nel Capo 45. della vita di Severo, dice: — « Et quia de publicandis dispositionibus mentio contigit, ubi aliquos voluisset vel rectores provinciis dare, vel praepositos facere, vel *procuratores*, ID EST *rationales* ordinare, nomina eorum proponebat, hortans populum ut siquis quid haberet criminis, probaret manifestis rebus; si non probasset, subiret poenam capitis: dicebatque, grave esse, quum id Christiani et Iudei facerent in praedicandis sacerdotibus qui ordinandi sunt, non fieri in provinciarum Rectoribus, quibus et fortu-

nae hominum committerentur et capita—Il Norisio *Dissertatio. II. de cenotaphiis Pisanis Cap. XVI. §. 8. pag. 267. A; §. 10. pag. 281. C.*) pensa che da Claudio imperatore per il primo si siano delegati i liberti all'amministrazione dei beni privati del principe, contro il parere del Gudlingio (*in exercitatione de principe herede ex testamento civium, Cap. V. §. 12. nota pag. 456.*) Infatti testè abbiamo veduto che Tacito (*Lib. III. Annal. in princip.*) fa menzione di P. Celere cavaliere ed Elio liberto procuratori dei beni privati di Cesare nell'Asia.

(499) L'amministrazione delle provincie si riunì in mano dell'imperatore dopo Alesandro Severo succeduto a Caracalla, come vedremo nella nota seguente — Che le voci erario e fisco si siano adoperate indifferentemente dopo quest'epoca apparisce chiaramente dalla L. 13. ff. *de iure fisci* (XLIX. 14.) — L. 1. §. 9. ff. *ad legem Corneliam de falsis et de SC. Liboniano.*(XLVIII. 10)—L. 9. §. ult. ff. ad L. Iuliam *peculatus et de sacrilegiis et (de) residuis.* (XLVIII. 13.)—§. ult. Inst. *de usucapionibus et longi temporis praescriptionibus.* (II. 6.) — L. 9. §. 6. ff. *ad Legem Iuliam peculatus, et de sacrilegiis, et de residuis.* (XLVIII. 13.) — L. 5. C. Inst. *de bonis vacantibus et incorporatione.* (X. 10.) — L. 8. C. Inst. *de delatoribus.* (X. 11.); ed ecco come le voci *erario* e *fisco* distinte al tempo di Augusto (V. nota 494.) sian poi diventate sinonime—Si noti però che anche nelle leggi di epoca anteriore ad Alesandro Severo, come è la legge 15. §. 1. 3. 4. 5. ff. *de iure fisci.* XLIX. 14., si osservano le voci erario e fisco usate indifferentemente e come sinonimi, ciocchè deve dirsi una pura interpolazione di Triboniano.(Vid. *Pothier* ff. Lib. XXX. XXXI. XXXII. num. 398. in nota circa differentiam fisci et aerarii—*Heineccium* ad Legem Iuliam et Papiam Poppaeam Lib. III. Cap. V. §. 2. inf.)

Siccome riunita l'amministrazione delle provincie tutto il prodotto dei dazii, contribuzioni e rendite dei beni nazionali si versò nella cassa del fisco imperiale, così il complesso di tali beni siti nelle diverse provincie si disse *bona fiscalia* (L. 3. §. 10. ff. *de*

iure fisci. XLIX. 14. — L. 45. §. 13. ibid. — L. 47. §. 1. ibid. — L. 15. §. 11. ff. *de iure immunitatis.* L. 6.) ovvero *res positae in patrimonio fisci* (L. 2. §. 4. ff. *ne quid in loco publico, vel itinere fiat.* XLIII. 8.); ciocchè prima designava soltanto i beni nazionali siti nelle provincie imperiali (L. fin. §. 1. ff. *ad municipalem et de incolis.* L. 1.) — E tali beni siccome l'imperatore gli amministrava e ne disponeva nella sua qualità di sovrano, e qual legittimo amministratore di qualunque cosa si appartenesse allo stato, così questi furono distinti dai beni privati del principe, *Res enim fiscales QUASI propriae et privatae principis sunt*, dice Ulpiano nella detta legge 2. §. 4. ff. *ne quid in loco publico, vel itinere fiat.*

(500) Gioacchino Stefani (*De iurisdictione.* Lib. III. *Cap. 8. num. 31. pag. 506.*) opina che sotto Traiano sia avvenuta la riunione dell'amministrazione provinciale. Ma egli non allega nessun documento istorico in sostegno della sua opinione, la quale si trova positivamente contrariata dalle parole di Plinio nel suo panegirico allo stesso Traiano (*num. 36.*): — « At fortasse non eadem severitate *fiscum*, qua aerarium, cohibes » — dalle quali espressioni si rileva che riconosceasi ancora a' tempi di Traiano la differenza dell'erario e del fisco. Sparziano ancora parlando di Severo (*Cap. 12.*) dice: — « Interfectis innumeris Albini partium viris, inter quos multi principes civitatis, multaeque foeminae illustres fuerunt, omnium bona publicata sunt, *aerariumque auxerunt* » — Inoltre Ulpiano dice: — « Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca *fisco* vindicantur. (*Fragmenta.* Tit. XVII. §. 2.) Ora qui bisogna riflettere a due cose sopra queste parole di Ulpiano. Da una parte l'imperatore Antonino di cui parla Ulpiano è Caracalla; dall'altra che secondo l'espressione del giureconsulto abbiamo che Caracalla per il primo con un senatoconsulto assegnò al fisco l'emolumento de' beni caduchi, che prima secondo l'istituzione di Augusto doveansi deferire all'erario pubblico. Dunque deve dirsi che a'tempi di Caracalla, che fu posteriore a Traiano, ancora esisteva la divisione delle provincie amministrate dall'im-

peratore, e quelle amministrate dal senato. Finalmente di Alessandro Severo, il quale visse dopo Caracalla, dice Lampridio (Cap. 16): — Leges *de iure populi et fisci* moderatas et infinitas sanxit » — donde si rileva che anche a' tempi di quest' imperatore si riconosceva l'esistenza dell' erario e del fisco.

(501) V. nota 473, *in fin.* 497. 498. *in princip.*

(502) Di ciò fa fede Sparziano il quale dice (come in parte abbiamo riferito alla nota, 500): — « Interfectis innumeris Albini partium viris, inter quos multi principes civitatis, multae foeminae illustres fuerunt, *omnium bona publicata sunt, aerariumque auxerunt* . . . . *Filiis etiam suis ex ac proscriptione tantum reliquit* quantum nullus imperatorum, quum magnam partem auri per Gallias, per Hispanias, per Italiam imperator iam fecisset, *tuncque primum privatarum rerum procuratio constituta est* » — Bisogna fare una doppia riflessione sopra queste parole: primieramente dice Sparziano, che essendo stato ucciso un immenso numero dei partigiani di Albino, il quale aspirava all' impero diggià occupato da Severo, quest' ultimo dopo averli disfatti e messi a morte *deferì all' erario i loro beni* (o per dritto di confisca, o come vacanti.) Indi soggiugne Sparziano: *filiis etiam suis ex hac proscriptione tantum reliquit* . . . . Donde si rileva che Severo non tutti i beni dei partigiani di Albino deferì all' erario, ma soltanto una porzione: ed un' altra riunita alle ricchezze ammassate nelle Gallie, per la Spagna e per l' Illirico l' aggregò a' suoi beni privati, che poscia lasciò ai figli non come imperatore, ma come di loro padre. Onde del tempo anteriore a Severo deve essere l' iscrizione d'Anzio riportata dall' *a Turre* (*Monumenta veteris Antii, in calcem praefationis*) nella quale Aquilio vien detto *procurator patrimonii et hereditatium patrimonii privati*. Ciocchè dimostra che questi ebbe in diversi tempi ora l' amministrazione de' beni fiscali, ed ora quella dei beni proprii dell' imperatore sotto del quale visse. (V. not. 489.)

(503) Comites vero alii primi ordinis fiebant, alii secundi ordinis; alii tertii. (*Eusebius de vita Costantini, Lib. IV. Cap. 1.*)

(504) Questi erano quattro: uno per l'Oriente e l'Egitto; un altro per la Mesia, il terzo per la Scizia ed il Ponto, il quarto per l'Illirico. Di essi è parola nella legge unica C. Iust. *de annonis et capitatione administrantium.* (I. 52.) et ibi Goth — L. 2. C. Iust. *quae res venire non possunt, et qui vendere vel emere vetantur.* (IV. 40.) — L. ult. C. Iust. *de commerciis et mercatoribus.* (IV. 63.). Essi nelle regioni cui erano stabiliti aveano la cura di acquistare tutto quel che era necessario per la fabbricazione delle vesti imperiali, come a dire seta, lana, lino, porpora, pelli ed altre cose simili. S'incaricavano ancora dell'acquisto delle gemme, pietre preziose e profumi. Essi aveano parimente l'incarico di badare all'esecuzione delle leggi concernenti la privativa della porpora e della seta, della quale al solo imperatore era permesso vestirsi (L. 1. 2. C. Iust. *quae res venire non possunt.*) Badavano ancora a non far asportare dall'impero le mercanzie che non era permesso d'estrarre, quali erano per cagion d'esempio l'oro, il ferro, le pietre da affilare, le armi, il sale, il frumento, il vino, l'olio, e qualunque altro liquore. L. 11. in princip. ff. *de publicanis et vectigalibus et commissis.* (XXXIX. 4.) — L. 2. C. Iust. *de commerciis et mercatoribus.* (IV.63.) — L. 1. 2. C. Iust. *quae res exportari non debeant.* (IV. 41.)

(505) Questo funzionario appunto era quello che sotto la dipendenza del Conte delle sacre Largizioni presedeva allo scavo delle miniere nazionali, ed alla riscossione della contribuzione gravitante sopra quelle dei privati. (*V. Cap. II. §. I. num. 6. pag. 43.*)

(506) V. L. 14. C. Iust. *de murilegulis et gynaeciariis, et procuratoribus gynaecii et de monetariis et bastagariis.* (XI. 7.) — Notitiam imperii orientalis, Cap. LXXIV. et occidentalis, Cap. XXXV.) — Questi presedevano alle fabbriche della biancheria per gli usi privati del principe. Gli artieri di tali fabbriche erano addetti alle medesime in perpetuo essi e i di loro discendenti. Nel dritto vengono chiamati *linteones* (L. 8. C. Th. *de murilegulis et gynaeciariis, et monetariis, et bastagariis.* (X. 20.), ovvero *lintearii* (L. 13. C. Iust. eod.) Siccome le somme neces-

sarie al mantenimento di queste fabbriche, erano prese dal prodotto de'pubblici dazii, così i direttori delle stesse dipendevano dal Conte delle sacre largizioni.

(507) Di questi si fa menzione nella legge 14 C.Iust. *de murilegulis et gynaeciariis*, *et procuratoribus gynaecii*, *et de monetariis et bastagariis*. (XI. 7.) — Essi s' incaricavano di far ridurre la lana e la seta a vesti per uso del principe, a tappeti ed altre cose simili. Siccome trattavano gl'interessi del principe, così erano tenuti a dar cauzione prima d'entrare in uffizio (L. 14. C. Iust. *de murilegulis.*) Nell' occidente l'incaricato della biancheria, del quale abbiamo parlato nella nota precedente, badava pure all'abbigliamento e tapezzeria del principe. (*Vid. dict. notit. dignitatum imperii occid. Cap. XXXV.*) — E qui bisogna sapere che nell'occidente il comitato delle sacre largizioni aveva un ripartimento, ove si teneva l' inventario della guardaroba imperiale. (L. 2. C. Iust. *de militari veste*. XI. 40. — Vid. item Iacobum Goth. ad L. 1. C. Th. *Qui a praebitione tyronum et equorum excusentur.* XI. 18.)

(508) Questi sotto la dipendenza dei funzionarii ora menzionati dirigevano i tessitori delle vesti e di altri oggetti di uso del principe. Tali procuratori son chiamati *procuratores textrinorum* da Teodosio Iuniore nella L. 14. C. Iust. *de murilegulis* (XI. 7.)—Nell' oriente non si sa quanti fossero questi procuratori delle fabbriche di tessuti, ma nell'impero occidentale,come apparisce dalla notizia, erano quindici distribuiti per le diverse provincie dell'impero.

(509) Di questi parlano le leggi 2. (et ibi Goth.), 14. C. Iust. *de murilegulis*. (XI. 7.) Sappiamo dalla notizia dell'impero che nell'occidente erano nove. Gl'imperatori d'oriente aveano varie tintorie alle quali questi presedevano (*dict. L.2*). La special cura di questi procuratori era di badare che la lana e la seta venissero tinte a piena regola d'arte, ed indi tessute. (L. 10. C. Iust. *de murilegulis.*) — Queste porpore poi servivano per l' abbigliamento del principe, e si vendevano pure a'privati, i quali non poteano acquistarle se non dalle fabbriche imperiali. (L. ult. C. Iust. *de vestibus holoberis.*)

(510) Questi erano i direttori delle zecche, le quali si trovavano stabilite in varii luoghi dell' impero. Gli uomini applicati alle medesime erano addetti in perpetuo essi ed i loro discendenti a questo mestiere (L. 1. 7. C. Iust. *de murilegulis.*) Dessi non poteano essere ammessi nelle zecche senza la speciale permissione del principe. (*L. ult. eod. tit. C. Iust.*) — E qui è cosa degna da notarsi che i provinciali erano tenuti a somministrare i carboni necessarii alle zecche, come abbiamo veduto di sopra. (*Cap. III. num. VI. pag. 55.*)

(511) Questi regolavano i trasporti delle vettovaglie e de' bagagli delle armate, cui erano tenuti di adempire i provinciali a loro spese (*V. Cap. III. num. 7. pag. 56.*), ogni qualvolta ne venisse la circostanza. (L. 1. C. Iust. *quibus muneribus vel praestationibus nemini liceat se excusare.* X. 48). Regolavano ancora le spedizioni delle vesti militari, ed imperiali, dell'oro, delle monete, delle pietre preziose, seta, lana, lino, armi, frumento, e quanto altro dalle provincie si spediva a Roma e Costantinopoli dai dipendenti del Conte delle sacre largizioni, mediante le navi, che dai diversi porti dell'impero erano dirette a Roma e Costantinopoli (L. 4. C. Iust. *de navicularïis seu naucleris publicas species trasportantibus, et de tollenda lustralis auri collatione.*) Badavano ancora alla spedizione dei tributi di qualunque natura, che coi cavalli e vetture delle pubbliche poste si spedivano alla capitale (*V. Cap. II. §. 1. num. 10. pag. 46.*).

(512) L'incarico di questi era diverso di quello affidato al Conte della biancheria. Infatti i procuratori dei lini s'occupavano ad acquistarlo grezzo; il Conte della biancheria poi era quello che dirigeva le fabbriche de' lini — Nell' Occidente v'erano due procuratori *linificii Biernensis Galliarum et Ravennatium Italiae*, i quali erano incaricati dell'acquisto del lino.

(513) Presso i latini *canon* valeva *regola*, donde nel linguaggio legale dissero poi *canon* qualunque rendita *fissa* costituita sopra le terre. (L. 2. C. Iust. *de praediis tamiacis, et de his qui ex colonis dominicis procreantur.* XI. 68.), siccome pure l'annua pen-

sione, che dall'enfiteuta si pagava al domino diretto. L. ult. §. *Necessitatem autem*. C. Iust. *de iure emphyteutico*. (IV. 66.) — Auth. *Qui rem huiusmodi* sub L. 14. C. Iust. *de sacrosanctis ecclesiis et de (rebus, et) privilegiis earum*. (I. 2.) — *Canonicus* poi si disse quel che *ordinariamente* e *regolarmente* si facea. Per la qual cosa chiamarono pure il complesso delle annue ed ordinarie imposizioni *canonica illatio*. (L. 5. C. Iust. *de sacrosanctis ecclesiis*) ovvero assolutamente *canon*. (Edict. 4. Iust. §. 1.) Da tutto ciò rimane dimostrato che l'uffizio detto *scrinium canonum* era quello il quale dirigeva la ripartizione e la percezione delle contribuzioni ordinarie ed annuali.

(514) L. 7. C. Iust. *de palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum*. (XII. 24.)

(515) V. L. 3. C. Iust. *de tabulariis, scribis, logographis, et censualibus*. (X. 69.) — L. 92. ff. *de legatis*. (XXXII. Lib. 3.) — L. ult. §. 4. ff. *si mensor falsum modum dixerit*. (XI. 6.) — L. 1. §. 6. ff. *de extraordinariis cognitionibus, et si iudex litem suam fecisse dicetur*. (L. 13.)

(516) L. 7. C. Iust. *de palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum* (XII. 24.)

(517) d. L. 7.

(518) Quindi si diceva questo ripartimento *scrinium auri ad responsum*, ossia uffizio ove si badava alle spese da farsi per la spedizione dei corrieri. (d. L. 7. Cod. Iust. *de palatinis*. XII. 24.)

(519) d. L. 7. C. Iust. *de palatinis*.

(520) d. L. 7.

(521) d. L. 7.

(522) In ogni provincia ve n'era uno nel capoluogo, il quale diceasi *Rationalis rei summae*, e questo era quello che propriamente nella rubrica del titolo diecinnove libro primo alle pandette si chiama *Rationalis vel procurator Caesaris*: da questo poi dipendevano i sottointendenti delle varie tenute fiscali detti *procuratores rei privatae* (*Vid. Pothier ad tit. ff. de officio Comitis vel Rationalis num. 5. not. — item* L. 35. §. 2. ff. *ex quibus causis maio-*

res vigintiquinque annis in integrum restituuntur. IV. 6. *et ibi Goth. not. 39*.) — Questi razionali oltre il carico di amministrare i beni fiscali aveano quello di esaminare tutte le cause nelle quali vi fosse interesse del fisco. Per tal ragione dipendevano anche dal Conte delle sacre largizioni, come risulta dalla notizia de' due imperi, in dove tra dipendenti del Conte delle sacre largizioni si enumera il *Comes* o *Rationalis summarum*.

(523) V. L. 3. et ult. C. Iust. *de bonis vacantibus et incorporatione*. (X. 10.)

(524) V. tit. C. Iust. *de grege dominico*. (XI. 75.)

(525) V. tit. C. Iust. *de pascuis publicis et privatis*. (XI. 60.) et Rubr. tit. eod. *de fundis rei privatae, et saltibus divinae domus*. (XI. 65.)

(526) L. 2. C. Iust. *de bonis vacantibus et incorporatione*. (X. 10) – L.ult. §. *Quia igitur multa*. C. Iust. *de quadriennii praescriptione*. (VII. 37.)

(527) V. L. 1. 2. et ibi Goth. 4. C. Th. *de collatione donatarum vel relevatarum possessionum*. (XI. 20.)

(528) Il padre Sirmond (*ad epist. VII. Lib. IV. Ennodii episcopi*) Guterio (*de officiis domus augustae, Lib. III. Cap.* 27. *pag.* 780.) e Labbeo (*Veteres glossae verborum iuris quae passim in basilicis reperiuntur*) riferiscono i seguenti passaggi delle antiche glosse basiliche: — « PATRIMONIALE sotto l'imperatore Anastasio è tutto quello che l'imperatore possiede per se, perciocchè esso è quello, che ha inventato questo nome, ed ha dato origine al Conte del patrimonio » — « I beni PATRIMONIALI sono le POSSESSIONI PROPRIE del re; *Patrimonalichion* vocabolo che significa la sostanza paterna » — Dalle quali parole dei glossatori greci si può scorgere di leggieri che il Conte del patrimonio istituito da Anastasio amministrò i beni privati dell'imperatore.

(529) Ciò si rileva dai due titoli del codice Giustinianeo *de officio Comitis Sacrarum Largitionum*. (I. 32.) e *de officio Comitis Rerum Privatarum*. (I. 33.)

(530) Infatti nella L. 7. C. Iust. *de palatinis sacrarum largi-*

tionum et rerum privatarum (XII. 24), che è dell'imperator Graziano, promulgata nell'anno 384 e poscia adottata da Giustiniano, si fa menzione degli stessi ripartimenti dei due Comitati, riferiti dall' anonimo autore della notizia dei due imperi.

(531) Di sopra abbiamo detto che il Conte degli affari privati fu l'amministratore dei *beni fiscali*, ossia *nazionali*. Ora proviamo la nostra asserzione coll'appoggio della L. 1. C. Iust. *de officio comitis rerum privatarum*. (I. 33.), dalla quale si vede, che a lui era affidata l' amministrazione *di qualunque affare in cui vi fosse interesse del fisco*, per riguardo ai beni che gli erano devoluti, od a quelli che già possedeva. Dice la mentovata legge: — « Si quid negotiorum actitatum sit in quibus aliquid COMMODI FISCALIS appareat, ad officium *rei privatae* tua sinceritas acta transmittat» — Da ciò si vede che l' uffizio detto *rei privatae*, era quello che si occupava di qualunque affare nel quale *aliquid commodi* FISCALIS si manifestava. Or i beni amministrati dall' Illustre Conte degli affari privati (che a tale uffizio presedeva) dovettero essere *fiscali*, per potersi dire la di loro amministrazione uno degli affari in cui apparisse *comodo fiscale*. E di fatti che tali fossero i beni amministrati da costui apparisce chiaramente dalla L. 7. C. Iust. *de bonis proscriptorum seu damnatorum* (IX. 49.), la quale statuisce, che quando uno abbia sofferta la pena della *confisca*, si faccia la più esatta indagine de' di lui beni, *ne quid* REI PRIVATAE *commodis per gratiam atque conludium furto subducatur*. Dalla L. 3. C. Iust. *de bonis vacantibus et incorporatione* (X. 10.) risulta che il *Comes rerum privatarum* era incaricato di adempire per mezzo de' suoi agenti provinciali (*Rationales*), alle formalità stabilite per l'incorporazione dei beni i quali scadevano al fisco. Dalla legge 2. C. Iust. *de officio Comitis rerum privatarum* (I. 33.) apprendiamo che a lui erano dirette le denunzie contro i detentori dei beni devoluti al fisco (V. item L. 8. C. Iust. *de delatoribus*. X. 11.)

Ed è tanto vero che il Conte degli affari privati amministrava i beni *fiscali*, che per tal motivo era vietato agli uffiziali del suo comitato detti *Palatini* di presentarsi all' asta per l'affitto dei medesimi,

come quelli che per la loro carica faceano temere di poter ledere gl'interessi dell'imperial fisco, per le collusioni che da essi si potevano operare (L. unic. C. Iust. *quibus ad conductionem praediorum fiscalium accedere non licet* (XI. 72.)

Ora beni *fiscali* si diceano quelli dello stato, come abbiamo dimostrato di sopra (nota 464.), e come apparisce chiaramente dalla L. 2. §. 2. ff. *ne quid in loco publico vel itinere fiat* (XLIII. 8). Da ciò ne segue che l' illustre Conte degli affari privati fu il sopraintendente generale de' beni nazionali.

Infine dalla formola ottava del libro sesto di Cassiodoro si vede eziandio chiaramente che questo funzionario fu l' amministratore del patrimonio nazionale, e di tutti quei dritti, che portavano aumento al medesimo. Ecco le parole dello stesso: — « Habes quoque per provincias de perpetuario iure tributorum non minimam quantitatem. Canonicarios dirigis, possessores admones, et cum aliis iudicibus non modica iura partiris, caduca bona non sinis esse vacantia. Ita quod usurpatio potuit invadere tu fiscum nostrum facis iustis compendiis obtinere. Proximos defunctorum nobis legaliter anteponis: quia in hoc casu principis persona post omnes est: sed hinc optamus, non acquirere, dummodo sint, qui relicta debeant possidere. Depositivae quoque pecuniae, quae longa vetustate competentes dominos amiserunt, inquisitione tua nostris applicantur aerariis, ut qui sua cunctos patimur possidere, aliena nobis debeant libenter offerre. Sine damno siquidem inventa perdit qui propria non amittit. *(pag. 213. inf.)* Ora se apparisce dalle riferite parole di Cassiodoro, che il *Comes rerum privatarum*, ai tempi di Teodorico, (sotto del quale detto Cassiodoro scrisse) fu l'amministratore dei predii e dritti fiscali, tale pure dovette essere ai tempi di Giustiniano perciocchè è noto che Teodorico non fece altro nel suo governo, che confermare le istituzioni de' suoi antecessori, senza immutarle in guisa alcuna. (V. *Giannone Istor. civ. Lib. III. Cap. II.* §. 2. 3.)

(532) Nel codice Giustinianeo, secondo l'edizione del Gotofredo, dopo il titolo trentatre sotto la rubrica *de officio comitis rerum pri-*

NOTA 532

vatarum, segue il titolo trentaquattro, che porta la rubrica *de officio comitis sacri palatii*. Secondo l' edizione di Aloandro le due leggi contenute sotto quest'ultimo titolo vanno unite al precedente. Il Cuiacio poi (*paratitl. in Cod. Iust. I. 34.*) crede che la detta rubrica *de officio comitis sacri palatii*, debba leggersi *de officio comitis* SACRI PATRIMONII; soggiugne però, che questo titolo non ebbe alcuna costituzione latina, sibbene greca, ma che manca interamente.

Il Gotofredo poi sotto il titolo trentacinque libro primo dello stesso codice Giustinianeo, che ha la rubrica *de officio proconsulis et legati* riferisce un'altra rubrica *de officio comitis sacri patrimonii* contenente una sola legge degl'imperatori Onorio e Teodosio. Questa rubrica è da tutti impugnata, sul motivo che a tempi dei detti imperatori non v'era ancora il Conte del patrimonio, come pure perchè la medesima è diretta ad un proconsole d'Asia, nè si fa in essa alcuna menzione di cose attinenti al patrimonio del principe (V. ibi *Gothof.* — *Gutherium de officiis domus augustae Lib. III. Cap.* 27. *pag.* 780. *inf.*)

Comunque la rubrica del titolo trentaquattro di sopra menzionata per congettura del Cuiacio *soltanto* faccia menzione del Conte del sacro patrimonio, comunque la rubrica inserita sotto il titolo trentacinque si tenga per erronea, pur tuttavolta non lascio di opinare che al tempo di Giustiniano, e nel tempo intermedio tra Anastasio e lui siavi sempre stato il Conte del sacro patrimonio.

Sono spinto a tal credenza dalle parole istesse della detta rubrica riferita dal Gotofredo, sebbene *erronea* per quel che concerne la sua corrispondenza colla legge, che sotto la medesima si contiene; e dal vedere fatta menzione del conte *sacri patrimonii* nelle formole di Cassiodoro, il quale scrisse sotto di Teodorico, che, come l' abbiamo già detto nella nota precedente, educato all' aula imperiale di Costantinopoli, nessun nuovo stabilimento portò nel governo del regno italico, ma ritenne le stesse istituzioni de' romani imperatori, di guisa tale che le istituzioni esistite a tempi di Teodorico può ragionevolmente credersi aver avuto vigore ne' tempi

anteriori (*V. Giannone Istor. civ. d. Lib. III. Cap. 3. §. 2. 3.*)

Che i beni poi amministrati dal Conte del sacro patrimonio, del quale è menzione nella suddetta rubrica del codice Giustinianeo, siano stati i *privati* dell'imperatore si hanno varii argomenti. Il primo dalla formola nona del libro sesto di Cassiodoro in dove dice: — « Patrimonium siquidem nostrum, pro sublevandis privatorum fortunis, tibi credimus, non premendis — Insolens libertatis genus est rusticorum, qui adeo sibi putant licere voluntaria, quoniam ad nostram dicuntur pertinere substantiam. Esto igitur illis cum erecta potestate moderatus — Quapropter ad comitivam patrimonii nostri te per indictionem illam, (Deo iuvante) promovemus, ut in avarum iudicem palatia nostra testentur, quem nos iudicavimus esse promovendum — Quaerimonias possessorum sine venali protractione distingue — Possessiones nostrae, vel quia sunt immobiles, non egrediantur terminos constitutos: ne conditione contraria quod non potest moveri malis moribus contingat extendi » — Ora di qual genere fossero i beni affidati al Conte del sacro patrimonio ai tempi di Teodorico si può argomentarlo dagli aggiunti, che nella riferita formola si usano: *patrimonium nostrum*, *possessiones nostrae*, *substantia nostra* sono certamente espressioni che additano i beni privati del principe. Il secondo argomento si ha dal riflettere all'uso cui s'invertivano le rendite di questi beni, uso che puossi argomentare dagl'incarichi affidati al Conte del sacro patrimonio. Egli infatti badava al decoroso apparecchio della mensa del principe, e degli ambasciadori stranieri, che a costui erano inviati dall'estere nazioni — « Nam etsi epulas nostras solicita ordinatione disponas, non solum nostro palatio clarus, sed et gentibus necesse est reddaris eximius. Legati enim pene ex tota orbis parte venientes, cum nostris coeperint interesse conviviis, admirantur copiose repertum, quod in patria suà noverunt esse rarissimum (*ibid. pag. 216. in princ.*).

Ora partendo dal principio diggià enunciato che Teodorico non creò novelle istituzioni od uffizii, ma ritenne quelli diggià esistenti, dobbiamo dire che il Conte del sacro patrimonio ai tempi di Giu-

NOTA 532

stiniano fu anche incaricato del decente apparecchio della tavola del principe. E se il Conte del sacro patrimonio ebbe tale incarico in tutto il tempo della sua istituzione, come lo fa probabilmente opinare la riferita formola di Cassiodoro, si può ragionevolmente credere che i beni amministrati da questo Conte furono beni privati dell'imperatore destinati a' suoi usi particolari, quantunque avessimo veduto di sopra (nota 489) che *sacro patrimonio* denotò l'aggregato dei beni fiscali.

Dopo avere col soccorso della storia fissati questi punti, cioè: che a' tempi di Giustiniano il Conte delle sacre largizioni amministrò i dazii e contribuzioni dello stato; che il Conte degli affari privati amministrò l'aggregato dei beni *fiscali o nazionali*, e che il Conte del sacro patrimonio ebbe in cura i beni privati dell'imperatore, veniamo ad esaminare un opinione invalsa tra più chiari interpetri del dritto circa la natura dei beni amministrati dal Conte degli affari privati, e da quello del sacro patrimonio.

Di fatti mentre noi coll'aiuto della notizia de' due imperi, colle leggi del codice Giustinianeo, e colla formola ottava del libro sesto di Cassiodoro, abbiamo provato che il Conte degli affari privati fu l' amministratore di quei beni, che prima dinniti ai dazii ed alle contribuzioni formavano dopo Costantino il patrimonio sacro (V. nota 489. 531); e mediante le parole dei glossatori greci e la formola nona del libro sesto di Cassiodoro, che il Conte del patrimonio a' tempi di Giustiniano fu l'amministratore dei beni privati del principe (not. 528.), Cuiacio (*in paratit. ad rubric. Cod. Just. de officio Comitis rerum privatarum. I. 33.*) seguito dal Guterio (*De officiis domus augustae, Lib. III. Cap. 25. 26.*) Panciroli (*Notitia imperii Orientalis, cap. 87.*) Corvini (*ad tit. C. Just. de off. com. rer. priv.*) ed altri molti, crede che il Conte *rerum privatarum* fosse stato l' amministratore dei beni privati del principe, qual fu il *procurator patrimonii* ne' tempi anteriori a Costantino; ed il Guterio istesso poi crede (Lib. III. Cap. 27.) che il *Comes sacri patrimonii* di cui si parla nella rubrica del titolo trentacinque del libro primo codice Giustinia-

neo fosse l'amministratore del *patrimonio sacro*, ossia dell'aggregato de' beni *fiscali* o *nazionali* che voglian dirsi.

Dessi sono indotti a dare questa competenza al Conte degli affari privati perchè credono che *res privata* debbasi intendere l'aggregato dei beni privati del principe, mentre tale astratta espressione deve tenersi soltanto come denotante il complesso di quelli affari finanzieri, che il principe riguardava *quasi* come di sua privata pertinenza, tanto vero che l'amministrazione dei beni *fiscali* veniva detta eziandio *res privata* come abbiamo narrato di sopra (*not.* *531. pag.* CLX.) Di fatti *res privatae* in concreto possono dirsi anche i beni fiscali diversi dai beni patrimoniali del principe. Così Festo :— « Privos privasque antiqui dicebant pro singulis. ob quam causam et privata dicuntur, quae uniuscuiusque sint. hinc et privilegium, et privatus: *dicimus tamen et privatum*, *cui quod est ademptum* ». — Donde si può credere che si fossero chiamati *bona* o *res privatae* quelli tolti per condanna ed aggregati al fisco, e per conseguente *Comes rerum privatarum*, quello che all'amministrazione di tali beni badava. Onde malamente han creduto il Cuiacio, e gli altri di sopra detti, che il *Comes rerum privatarum* sia stato il sopraintendente dei beni privati del principe e non altro.

Di fatti come abbiamo già detto esso era eziandio incaricato di far incorporare al fisco qualunque spezie d'immobile gli fosse devoluto per effetto delle leggi fiscali di sopra estesamente riportate. Ecco la legge 3. C. Iust. (X. 10.) che di ciò fa espressa menzione :

Imperator VALENTINIANUS, VALENS et GRATIANUS A.A.A. Ad Florentium Comitem Rerum privatarum.

Si quando, aut alicuius publicatione, aut ratione iuris aliquid *rei nostrae* addendum est, rite, atque solemniter per *Comitem rerum privatorum*, deinde per Rationales in singulis quibusque provinciis commorantes *incorporatio impleatur*: et diligens stylus sigillatim omnia adscribat: tituli vero quorum adiectione praedia nostris sunt consecranda substantiis, nonnisi publica testificatione proponantur: gravissimis statim subdendis suppliciis, qui huiusmo-

di aliquid propria usurpatione tentaverint. Dat. 4. Kal. April. Valentiniano NB. P. et Victore Conss.

Il Guterio dovette forse sentire la difficoltà che nasce contro la sua opinione da questa legge, e dalle altre tutte riferite di sopra, e però disse che i beni devoluti al fisco, per l'effetto di qualunque legge concernente i dritti del medesimo, erano aggregati al patrimonio privato del principe, e così spiega come il Conte *rerum privatarum* s'incaricasse dell'incorporazione dei beni devoluti al fisco. Poi soggiunge che quante volte all'imperatore piacesse di aggregare al patrimonio sacro i beni devoluti al fisco, allora espressamente l'ordinava, ed i beni in tali circostanze, come lui dice, chiamavansi *bonă redacta in formam patrimonii*. Sostiene poi, come l'abbiamo diggià accennato, che i beni affidati al Conte del patrimonio fossero appunto quelli del *patrimonio sacro*, preso nell'istesso senso che noi abbiamo veduto avere ne' tempi posteriori a Costantino, ma prima di Anastasio (not.489.pag. CXLIII.cir.fin.)

Or quantunque sia troppo vero che i beni devoluti al fisco s'aggregrassero a quelli amministrati dal Conte *rerum privatarum*, perchè il complesso degli stessi di beni fiscali appunto componevasi, è poi falso che vi fossero casi in cui i beni devoluti al fisco s'incorporassero a quelli amministrati dal Conte del patrimonio. Di fatti qual legge romana, o qual altro monumento istorico esiste per potersi sostenere quest'asserzione? Oltracchè la legge 3. C. Iust. *de bonis vacantibus et incorporatione* riferita testè, dice: — « Si quando aut alicuius publicatione, aut ratione iuris aliquid rei nostrae addendum est . . . . . » senza alcuna limitazione, e vuole che in questi casi indistintamente il Conte degli affari privati si occupi dell'incorporazione.

Che i beni poi amministrati dal Conte del sacro patrimonio fossero i beni privati del principe, lo si vede chiaramente da quanto abbiamo detto di sopra. Di fatti come potrebbe aversi per amministratore dei beni fiscali quello il quale era incaricato d'invigilare sopra gl'impiegati della casa imperiale, quello che avea cura del decente apparecchio della tavola del principe, e del conveniente

trattamento da farsi ai legati dell'estere nazioni? Come potrebbero dirsi *fiscali* i beni amministrati da questo Conte se dei medesimi non apparisce il titolo d'acquisto, onde venivano nel dominio del principe, mentre per l'opposto si sa, che i beni amministrati dal Conte degli affari privati venivano nel dominio dell'imperatore per effetto delle leggi fiscali? Si qualificherebbero per fiscali quelli de' quali non si conosce il titolo d'acquisto, e che si veggono affidati all'amministrazione di un funzionario incaricato di cure tutte familiari, e che sono destinati a far fronte alle spese di oggetti del tutto particolari del principe, mentre per l'opposto si qualificherebbero per beni privati del principe, quelli i quali erano affidati ad un funzionario incaricato d'esercitare e far valere i diritti fiscali?

Ed in fatti al nostro avviso si piega il Gotofredo, il quale sulla rubrica del codice Giustinianeo *de officio comitis rerum privatarum* (I. 33.) dopo aver esaminate le varie opinioni intorno alla natura dei beni amministrati dal Conte degli affari privati e del sacro patrimonio dice: — « Puto id adumbrari quodammodo posse: si diximus Comitem, quo de hic agitur, a Gallis appellari, *le thrésorier et receveur du domaine*: eum de quo agitur titulo superiori (ossia il Conte delle sacre largizioni), *Thrésorier de l'espargne*: eum vero cuius fit mentio titulo proximo (vale a dire il *Comes Sacri patrimonii*) *Thrésorier de la Maison du Roy* » — Di tale opinione ancora è il nostro Giuseppe Cirillo (*de iure fisci*. Part. I. Cap. 4. Vol. II. oper. pag. 207.) e l'altro nostro concittadino Tommaso Turboli (*Origines iuris prediatorii*, Cap. II. §. VII. p. 75.)

(533) V. *Panciroli ad notitiam dignitatum imperii Orientalis. Cap. 87.* — Forse un argomento di essere il Conte del sacro patrimonio dipendente dall'illustre Conte *rerum privatarum* si ha dal vedere che le le leggi del codice Giustinianeo sotto il titolo *de fundis patrimonialibus* concernenti i beni privati del principe, amministrati dal Conte del sacro patrimonio, sono indirizzate al Conte *rerum privatarum*. — Abbiamo veduto di sopra come a' tempi di Augusto il tesoro dello stato fosse diviso in due sezioni, e che

quella amministrata dal senato seguitò a chiamarsi erario come ai tempi della repubblica, che la cassa poi amministrata da Augusto fu detto erario militare o fisco (nòta 494); che a'tempi di Alesandro Severo essendosi riunito in mano dell'imperatore l'amministrazione di tutte le provincie, così la cassa delle intere contribuzioni e rendite fu detta indifferentemente erario e fisco, quali voci designarono anche la cassa dei beni privati dell'imperatore, mentre tali beni erano amministrati dagli stessi procuratori fiscali (not. 499); che sotto Settimio Severo finalmente la cassa dei beni privati fu affidata ad un particolare funzionario detto *procurator rerum privatarum*.

Tutte queste denominazioni sono de' tempi anteriori a Costantino Magno, come ne' detti luoghi abbiamo narrato. Ora istituito da costui il Conte delle sacre largizioni, e quello degli affari privati, le voci *erario* e *fisco*, che fino a quest' epoca avean designato la cassa unica ove si versava il prodotto dei dazii, e de' beni nazionali, furono adoperate anche indifferentemente per significare queste due novelle amministrazioni divise de' dazii e de' beni dello stato, e le rispettive casse. In fatti in alcune leggi trovasi la voce fisco adoperata per denotare la cassa dei dazii (L. 13. C. Iust. *de annonis et tributis*. X. 16. — L. 6. C. Iust. *de vectigalibus et commissis*. IV. 61), mentre che in altre vedesi destinata ad enunciare l'amministrazione e la cassa dei beni nazionali, il complesso di questi (L. 2. C. Iust. *de sepulcro violato*. IX. 19.—L. 8. 10. C. Iust. *de bonis proscriptorum seu damnatorum*. IX. 49), o la cassa delle multe (L. 4. C. Iust. d. tit. *de sepulcro violato* — L. unic. C. Iust. *poenis fiscalibus creditores praeferri*. X. 7). Si usano poi indifferentemente tanto la voce fisco quanto la voce erario in una istessa legge per denotare *unicamente* l'amministrazione dei beni nazionali (L. 10. C. Iust. *de bonis proscriptorum*. IX. 49 — L. 5. C. Iust. *de bonis vacantibus et incorporatione*. X. 10.)

Si trova pure adoperata la voce *fiscus* NOSTER per designare l'amministrazione dei beni fiscali. (L. 1. C. Iust. *de fundis rei privatae et saltibus divinae domus*. XI. 65. — L. unic. C. Iust. *de his*

qui se deferunt. X. 13.— L. 2. C. Iust. *de falsa moneta*. IX. 24. — L. 3. C. Iust. *de fiscalibus usuris*. X. 8.)

La cassa dei dazii venne eziandio chiamata *sacro* erario, ovvero erario *nostro* (L. 2. C. Iust. *de his qui ex publicis rationibus pecuniam mutuam acceperunt*. X. 6. — L. 11. C. Iust. *de annonis et tributis*. X. 16. — L. 3. §. 1. in med. C. Iust. *de canone largitionalium titulorum*. X. 23. — L. ult. C. Iust. *de vectigalibus et commissis*. IV. 61.)

La cassa delle rendite dei beni nazionali, e della corona, come pure quella delle multe venne chiamata eziandio erario *privato*(L. 41. Cod. Th. *de operibus publicis*. XV. 1. — L. 5. C. Iust. *de locatione praediorum civilium vel fiscalium, sive templorum, sive rei privatae, vel dominicae*. XI. 70 — L. 7. C. Iust. *de fundis rei privatae et saltibus divinae domus*. XI. 65 — L. 8. C. Iust. *quorum appellationes non recipiuntur*. VII. 65.) ovvero erario *nostro* (L. 20. C.Th. *de bonis proscriptorum* — L. 3. in princ. C. Iust. *de quadriennii praescriptione*. VII. 37.) ovvero erario *sacro* (d. L. 41. C. Th. *de operibus publicis*. XV. 1.)

Oltre delle variazioni di significato avvenute nelle voci erario e fisco, è da notarsi che dopo Costantino Magno altre denominazioni sursero a designare l' aggregato de' dazii e de' beni nazionali.

E primamente la nuova amministrazione dei beni fiscali fu chiamata *res privata*, come abbiamo veduto nelle note cinquecentotrentuno e cinquecentotrentadue pagina CLX. e CLXV. (V. item L. 1. C. Iust. *de agricolis et mancipiis dominicis, vel fiscalibus, reipublicae vel privatae* XI. 67. — L. 4. C. Iust. *de exactoribus tributorum*. X. 19. — L. 2. C. Iust. *de privilegiis domus augustae, vel rei privatae : et quarum collationum excusationem habeant*. XI. 74 — L. 7. C. Iust. *de bonis proscriptorum seu damnatorum*. IX. 49 — L. 1. C. Iust. *de locatione praediorum civilium vel fiscalium, sive templorum, sive rei privatae (vel) dominicae , vel civitatis, vel templi*. XI. 70 — L. unic. C. Iust. *quibus ad conductionem praediorum fiscalium accedere non licet*. XI. 72 — L. 1. C. Iust. *de collatione fundorum fiscalium*. XI. 73.)

NOTA 533 — 544

Il complesso dei pubblici dazii, ed il ministero di finanza furono pure chiamati *largitiones* o *remunerationes sacrae, divinae*; e le rendite dei beni fiscali, l'amministrazione degli stessi, nonchè la cassa delle multe furono dette *remunerationes*, ovvero *largitiones privatae nostrae* (L. 2. C. Th. *de commeatu*. VII. 12 — L. 48. C. Th. *de cursu publico*. VIII. 5 — L. 1. C. Th. *de quaestoribus, magistris officiorum, comite sacrarum largitionum, et rerum privatarum*. VI.9 — L.13. C. Iust. *de murilegulis et gynaeciariis, et procuratoribus gynaecii: et de monetariis, et bastagariis*. XI. 7 — L. ult. C. Iust. *de his, qui ex publicis rationibus mutuam pecuniam acceperunt*. X. 6 — Rubric. C. Iust. *de palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum*. XII. 24 — L. 10. eod. — L. 3. C. Iust. *de sepulcro violato*. IX. 19 — L. 1. C. Iust. *de canone largitionalium titulorum*. X. 23.)

(534) L. 4. ff. *de censibus*. (L. 15.) — Nelle comunità eranvi alcuni uffiziali detti *censuales*, i quali tenevano questi ruoli.(L. 1. §. 2. ff. *de muneribus et honoribus*. L. 4 — L. ult. §. 16. ibid.)

(535) Questo stato chiamavasi *indictio*, ovvero *delegatio*. (L. 1. C. Th. *de annona et tributis* (XI. 1.) — V. etiam Goth. paratitl. ad tit. Cod. Theod. *de indictionibus*. (XI. 5.)

(536) L. 4. C. Th. *de indictionibus*.(XI. 5.)

(537) d. L. 3. et 4. eod.

(538) L. 117.C.Th. *de decurionibus*.(XII. 1.)—L. 10.C. Iust. *de susceptoribus, praepositis, et arcariis*. (X. 70.)

(539) L.3. C.Th. *de annona et tributis*. (XI.1.) — L.3. 4. C. Th. *de extraordinariis sive sordidis muneribus* (XI.16.)

(540) L. 31. 33. C.Th. *de annona et tributis*. (XI. 1.) — L. ult.C.Th. *de conlatione donatarum vel relevatarum possessionum*. (XI. 20.)

(541) L. 4. §. 1. ff. *de censibus*. (L. 15.)

(542) L. 4. C. Iust. *de censibus et censitoribos, et peraequatoribus, et inspectoribus* (XI. 57.)

(543) L. 5. C. Iust. *eod.*

(544) Della quale è parola nel libro undecimo titolo settimo co-

dice Teodosiano *de exactionibus*. — A questa sopraintendeva il prefetto al pretorio (L. 3. 6. 9. C. Th. *de annonis et tributis*), i vicarii (L. 1. 10. 11. C. Th. ibid.), i rettori delle provincie (d. L. 1. ibid.)

(545) Questi erano uffiziali comunali, come apparisce dalla legge ultima §. 8. ff. *de muneribus et honoribus* (L. 4.) — L. 17. §. 7. ff. *ad muncipalem et de incolis* (L. 1.), dipendenti immediatamente dai razionali provinciali (L.2.C.Th. *de susceptoribus, praepositis, et arcariis.* (XII.6), e mediatamente dal Conte delle sacre largizioni. (L. 11. 13. 30. 32. ibid.)

(546) L. 13. C. Iust. *de annonis et tributis.* (X. 16.) — L. 1. C. Iust. *de militari veste.* (XII. 40.) et ibi Gotofredus — L. 15. C.Th. *de susceptoribus praepositis et arcariis.* (XII.6.)—L. 15. C.Th.*de annona et tributis*(XI.1.)—Perciò i ricevi lasciati a'contribuenti chiamavansi *quadrimenstrui breves*. Presso Cassiodoro *(XII. Cap.2. Variorum)* si trova un documento di tale uso. Questo è un regolamento dato ad un percettore di contribuzione fondiaria, col quale gli s' ingiunge di farla pagare regolarmente in tre termini, senza concedere alcuna dilazione a' contribuenti.

(547) L. 1. §. 1. C. Iust. *de apochis publicis, et de descriptionibus curialibus, et de distributionibus civilibus.* (X. 22.)

(548) L. 2. C. Th. *de annona et tributis,* (XI. 1.)

(549) L. 32. C. Th. *de susceptoribus.* (XII. 6.)

(550) L. 26. *ibid.*

(551) L. 1. C. Iust. *de exactoribus tributorum.* (X. 19.)

(552) L. 1. C. Iust. *de capiendis et distrahendis pignoribus tributorum causa.* (X. 21.) — Se la proprietà del contribuente moroso fosse stata indivisa con altri proprietarii il fisco vendeva l' intero fondo, riteneva la parte del prezzo appartenente al moroso, e dava il rimanente al condomino. (L. unic. C. Iust. *de venditione rerum fiscalium cum privatis communium.* (X. 4.)

(553) L. ult. C. Iust. *de susceptoribus, praepositis et arcariis.* (X. 70.)

(554) L. 2. C. Iust. *ibid.*

NOTA 555 — 565

(555) L. 7. *ibid.* — L. 1. C. Iust. *de canone largitionalium titulorum.* (X. 23.)

(556) Eranvi nella città de' magazzini ne' quali si conservavano i tributi in natura. (Vid. tit. Cod. Th. *de conditis in publicis horreis.* XI. 14.), alla custodia dei quali presedevano alcuni uffiziali detti *praepositi* (Vid. tit. 6. Lib. XII. C. Th.), altri detti *custodes et mensores*, (L. 1. C. Th. *de conditis in publicis horreis* — L. 1. C. Th. *de canone frumentario urbis Romae.* XIV. 15 — L. 9. C. Th. *de suariis.* XIV. 4.), come alcuni altri detti *patroni horreorum*, de' quali si parla nel titolo ventitre libro quattordici del codice Teodosiano. I provvedimenti diretti ad impedire la malversazione de' tributi depositati ne' magazzini fiscali si hanno nel titolo nono libro dodici del codice Teodosiano.

(557) L. 11. 13. C. Th. *de annona et tributis.* (XI. 1.) — Questi trasporti si faceano o per terra mediante il corso postale, come abbiamo narrato di sopra, o per mare. (V. tit. Cod. Th. *de naviculariis* XIII. 5.)

(558) L. 12. 13. C. Th. *de susceptoribus*, *praepositis et arcariis.* (XII. 6.) — d. L. 1. C. Iust. *de canone largitionalium titulorum.* (X. 23.)

(559) Questa immutazione nella percezione delle contribuzioni reali è da credersi avvenuta a poco poco.

(560) Publicani autem sunt, qui publico fruuntur, nam inde nomen habent, sive fisco vectigal pendant, vel tributum consequantur; et omnes, qui quid a fisco conducunt, recte appellantur publicani (L. 1. §. 1. ff. *de publicanis*, *vectigalibus*, *et commissis.* XXXIX. 4.)

(561) L. 4. C. Iust. *de vectigalibus et commissis.* (IV. 61.) — L. 3. §. 6. ff. *de iure fisci.* (XLIX. 14.)

(562) L. 9. in princ. ff. *de publicanis*, *vectigalibus*, *et commissis.* (XXXIX. 4.)

(563) L. 49. ff. *locati.* (XIX. 2.)

(564) L. 9. §. 2. ff. *de publicanis*, *vectigalibus et commissis.*

(565) d. L. 9. §. 3.

NOTA 566 — 571

(566) L. 45. §. fin. ff. *de iure fisci.* (XLIX. 14.)

(567) L. 11. §. 5. ff. *de publicanis , vectigalibus et commissis.* (XXXIX. 4)—Vid. L. 9. §. 1. *ibid.* et L. 3. §. 6. ff. *de iure fisci.* (XLIX. 14)

(568) L. 10. §. 1. ff. *de publicanis, vectigalibus et commissis.*

(569) L. 9. §. 4. ff. ibid. et ibi *Brunneman.*

(570) Il corpo di questi commessi chiamavasi *familia publicanorum.* L. 12. §. 2. — L. 1. §. 5. ibid.

(571) Questi soldati erano detti *stationarii.* (L. 5. C. Iust. *de vectigalibus et commissis.* IV. 61. et ibi Goth.)

FINE DELLE NOTE.

SUPPLEMENTO

alla nota 145.

Abbiamo riferito in questa nota l'opinione del dotto Manuzio, il quale pensa che nella prima sezione dell'erario siasi depositato l'oro destinato per la guerra contro i Galli. Essendoci sfuggito in corso di stampa un documento in appoggio di tale opinione del gravissimo autore non vogliamo defraudarne l'accurato lettore. Questo è un passaggio di Appiano Alessandrino,il quale (*Lib. II. De Bellis civilibus.pag. 744. lin. ult.*) narrando la violenta entrata di Ottaviano nell'erario , dice : — « Post haec effregit aerarium, tribuno plebis Metello obstanti mortem minatus ni desisteret , pecuniasque ad id temporis intactas abstulit : *quas ferunt per Gallicos tumultus depositas cum execratione publica, in caput cuiuscunque contrectare ausi,nisi causa belli Gallici :* aiebat enim religione solutam rempublicam perdomitis à se Gallis, ut nihil inde sit periculi »

TAVOLA ALFABETICA

DEGLI AUTORI.

Avviso. La sigla *not.* col numero *arabo*, che segue, addita le note della presente opera; ed il numero *romano*, che alcune volte viene appresso all'*arabo*, indica la pagina delle note istesse — Tutte le altre citazioni usate nella presente tavola sono rimessive alle opere de' diversi autori, secondo le edizioni, che veggonsi notate. Così: Appianus II. pag. 722. lin. 23. not. 468. cxxxvi. significa: libro secondo di Appiano, pagina 722. linea 23. (*dell' edizione che vedesi notata*,) not. 468. *della presente opera, esistente alla pagina* cxxxvi.



Xylandri, cum eiusdem annotationibus. Venetiis. 1729. Iavarina ed — pag. 282. not. 343.

CICERO *M. TULLIUS. Opera. Augustae Taurinorum. 1823. Pomba ed.* — ORATIONES. — *Divinatio in Q. Caecilium* n. 3. not. 97 — n. 10. not. 103 — *Actionis II. in Verr.* — I. n. 37. not. 73. XXXV — II. n. 3. not. 74. XXXVI. — n. 13. not. 73. XXXV — n. 72. not. 116 — n. 74. not. 116 — n. 75. not. 114. LIII. 115 — III. n. 6. not. 69. XXIX. 96. XLVII. 98. XLIX. 99. LI. 136 — n. 7. not. 104. LI — n. 11. not. 129. LXIV. — n. 20. not. 73. XXXV. 104. LI — IV. n. 60. not. 99. L — V. n. 24. not. 94. 126 — *Agrariae contra Rullum* — I. not. 69. XXIX — II. n. 2. not. 463. CXXV — n. 30. not. 69. XXVIII. 73. XXXV. 114. LIII — n. 31. not. 73. XXXIV — *Pro lege Manilia* — n. 6. not. 16. XVI. 74. XXXVI — *Pro L. Flacco* n. 32. not. 2 — n. 37. not. 489. CXLII — *Pro P. Sulla* — n. 20. not. 489. CXLII — *Pro A. Caecina* — n. 26. not. 489. CXLII — *Pro domo sua* — n. 28. not. 425. CXVII — n. 29. not. 425. CXVII — n. 58. not. 489. CXLII — *Philipp.* II. n. 37. not. 61 — n. 39. not. 489. CXLII — *Pro L. Cornelio Balbo* n. 13. not. 50 — n. 18. not. 96. XLVIII — *De prov. cons.* — n. 5. not. 99. L.
— DE REPUBLICA. II. 22. not. 7. IX — DE OFFICIIS. II. 21. not. 61 — 22. not. 56 — BRUTUS. 22. not. 75 — DE NATURA DEORUM. III. 19. not. 102. — DE ORATORE. I. 57. not. 489. CXLII — EPISTULAE AD DIVERSOS. VIII. 9. not. 466. CXXXV — XIII. 7. 11. not. 466. CXXXIV — XV. ep. 4. not. 6 — EPISTULA AD CORNIFICIUM. not. 61 — EPISTULAE AD ATTICUM. I. 19. not. 69. XXX — II. 16. not. 16. XV. 66. 88. 117. 463. CXXV — VI. 1. not. 466. CXXXV — VII. 15. not. 143. 145 — ep. 20. not. 145 — EPISTULAE AD BRUTUM. I. 18. not. 61 — EPISTULAE AD Q. FRATREM, I. 1. num. 10. not. 65.

CODEX HERMOGENIANUS. V. Schultingius. pag. 709 — tit. XI. §. 2. not. 169. LXXVIII.

477 — pag. 888. lin. 65. et ibi Fabricius §. 116. not. 174 — pag. 889. et ibi Fabricius §. 116. not. 175 — LX. Cap. 24. pag. 961. nota 495.

Dionysius Halicarnasseus. Opera. Ex versione Frid. Sylburgii Veterensis. Francofurti. 1586. Wecheli ed.

I. pag. 72. lin. 23. not. 21.

II. pag. 82. lin. 45. not. 22 — pag. 84. lin. 39. not. 31 — pag. 87. lin. 7. not. 23 — pag. 88. lin. 10. not. 32 — pag. 103. lin. 41. not. 50 — pag. 111. lin. 23. not. 50 — pag. 118. lin. 5. not. 17 — pag. 123. lin. 36. not. 24 — pag. 133. lin. 55. not. 25 — pag. 135. lin. 17. not. 33.

III. pag. 137. lin. 6. not. 26 — pag. 170. lin. 37. not. 27 — pag. 190. lin. 46. not. 37 — pag. 199. lin. 37. not. 37 — pag. 200. lin. 20. not. 402 — pag. 200. lin. 34. not. 403.

IV. pag. 210. lin. 20 not. 35 — pag. 213. lin. 38. not. 28 — pag. 215. lin. 19. not. 1. 5 — V. *item* not. 29 — pag. 215. lin. 26. not. 3. *in fin.* — 216. not. 29 — pag. 217. lin. 6. not. 8 *in princ.* — pag. 218. lin. 39. not. 29 — pag. 219. lin. 28. not. 8. — pag. 220. lin. 15. not. 47 — pag. 220. lin. 30. not. 12 — pag. 221. lin. 5. not. 2. 3 — pag. 221. lin. 13. not. 35 — pag. 222. lin. 46. not. 7 — pag. 223. lin. 7. not. 4 — pag. 224. lin. 44. not. 7 — pag. 228. *in princ.* not. 197 — pag. 228. lin. 36. not. 50 — pag. 245. lin. 3. not. 36 — pag. 245. lin. 49. not. 11 — pag. 251. lin. 16. not. 38 — pag. 252. lin. 30. not. 39. — pag. 257. lin. 30. not. 39.

V. pag. 287. lin. 53. not. 30 — pag. 293. lin. 3. not. 52 — pag. 294. lin. 10. not. 53.

VII. pag. 468. num. 2. not. 44.

VIII. pag. 541. lin. 16. not. 73. XXXIII — pag. 544. lin. 3. not. 73. XXXIII — pag. 549. num. 12. not. 44.

IX. pag. 616. lin. 22. not. 129. LXV.

X. pag. 603. num. 30. not. 44 — pag. 645. not. 45 — pag. 648. num. 10. not. 44 — pag. 648. lin. 23.

Polybius — *Historiarum Libri ex Burmanno* — not. 109.

Pothier Roberto Giuseppe, *Le Pandette di Giustiniano* riordinate da. Prato 1833. Giacchetti ed.

Ad L. 2. §. 1. ff. *de origine iuris*. I. 2. num. 2. not. 42. — ad tit. ff. *de officio Procuratoris Caesaris vel Rationalis* I. 19. num. 5. *in not.* not. 52 — ad tit. ff. *de adquirenda vel omittenda hereditate*. XXIX. 2. num. 47. *not. 1.* not. 161 — ad Lib. XXX. XXXI. XXXII. ff. *de legatis et fideicommissis*. num. 101. not. 465. CXXIX — num. 303. not. 160 — num. 398. not. 160. 499 — ad tit. ff. *de poenis*. XLVIII. 19. num. 30. in scol. not. 439 — ad tit. ff. *de censibus*. L. 15. II. num. 3. not. 187.

Prideaux Humphridus. *Marmora Oxoniensia. Oxonii 1676*.

LXXXII. pag. 137 — not. 498. CLI.

Priscianus Grammaticus — De ponderibus. pag. 1347. *apud Forcellini verbo Perscriptus* — not. 20.

Procopius Caesariensis. *Historia arcana. Parisiis. Typographia Regia 1662* — Cap. 24. pag. 70. not. 199.

Quintilianus M. Fab. *Opera. Lugduni Batavorum et Roterodami, ex officina Hackiana. 1665* — *Declamatio 359*. not. 298.

Reinesius Thomas. *Syntagma Inscriptionum antiquarum. Lipsiae et Francofurti. 1682*.

Classis IX. num. 45. not. 498. CLI.

Rosinus Io: *Antiquitatum romanarum Corpus absolutissimum. Coloniae. 1629*.

VIII. Cap. 9. 10. pag. 1353. not. 463. CXXVI.

Ryckius ad Tac. Ann. II. 42. not. 176. — V. *Tacitus* Gronovii.

Salmasius Claudius. *Exercitationes Plinianae in C. Iulii Solini polyhistora. Parisiis 1629* — not. 332.

Salvianus Massiliensis Presbiterus. *De Gubernatione Dei et de iusto praesentique eius iudicio Libri VIII.*, *cura Stephani Baluzii. Parisiis 1684 Muguet ed.*

V. 8. not. 182. *in fin.*

Schefferus Io: *De militia navali veterum Libri IV. in volumine V. pag. 745. thesauri Ioannis Poleni. Vid.*

I. 5. not. 75. 126.

Vicat Philippus. Vocabularium utriusque iuris. Neapoli. 1760. Io: Gravier ed.
Verbo *exsilium*, *deportatio*, *relegatio* not. 439 — Verbo *iugatio* not. 182. LXXXV.

Victor Sextus Aurelius. Historia romana; de Viris illustribus; de Caesaribus; et Epitome; cum notis variorum, curante Joanne Arntzenio, Jto. Amstelodami et Traiecti Batav. 1733. Waesbergios et Poolsum ed.
De Caesaribus XIII. not. 189 — XXXV. not. 240.

Vinnius Arnoldus. Commentarius in IV. libros Institutionum imperialium. Neapoli 1772. Terres ed. — §. 3. inst. *de locat. conductione.* III. 25. not. 72. XXXIII.

Virgilius Maro. Opera. Cum commentariis Servii, Donati, Probi etc. Venetiis. Apud. Iuntas. 1544.

Vitruvius M. Pollio. De Architectura Libri X. Lugduni 1586. Tornaesius. ed — VIII. 7. not. 397.

Vopiscus Flavius. V. *Historiae Augustae Scriptores. etc.*
— Aurelianus 35. not. 240 — 47. not. 218. 240 — 48. not. 206. 214.
— Probus 4. not. 213.

Vossius Joannes Gerardus. Etimologicon Linguae latinae. Lugduni. 1664. Gregoire. ed. — not. 494. CXLVIII.

Zosimus. Historiae graece et latine, recensuit, notis criticis et commentario istorico, illustravit Io: Frid. Reitmeier, cum observationibus C. G. Heynii, Lipsiae 1784. Weidmannus et Reichius ed. — II. 9. not. 240.

FINE.

TAVOLA ANALITICA

DELLE DOTTRINE CONTENUTE NELLE NOTE.

FINE.

INDICE

DEI LIBRI E CAPITOLI.



LIBRO PRIMO

CAPO PRIMO

CAPO II.

CAPO III.

CAPO IV.

CAPO V.

CAPO VI.

LIBRO SECONDO.

CAPO I.

CAPO II.

CAPO III.

CAPO IV.

CAPO V.

CAPO III.

CAPO IV.

CAPO V.

CAPO VI.

CAPO VII.

CAPO VIII.

CAPO IX.

FINE.


BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III"
NAPOLI





